IL DIRITTO
DELLE GENTI
OVVERO
PRINCIPII
DELLA LEGGE NATURALE,
APPLICATI ALLA CONDOTTA E AGLI AFFARI DELLE NAZIONI E DE' SOVRANI.

OPERA

SCRITTA NELL' IDIOMA FRANCESE

DAL SIG: DI VATTEL,

E RECATA NELL' ITALIANO

DA LODOVICO ANTONIO LOSCHI.

TOMO PRIMO.

IN LIONE,

MDCCLXXXI.

CON PUBBLICA APPROVAZIONE E PRIVILEGIO.

Nihil eſt enim illi principi DEO, *qui omnem hunc mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius, quam conſilia cœtuſque hominum jure ſociati, quæ civitates appellantur.*

Cic. Somn. Scipion.

ALLE LORO ECCELLENZE

I NN. HH. SIGNORI

GIOVANNI, JACOPO, ANTONIO

FRATELLI BOLLANI

q. GIROLAMO FRANCESCO.

LODOVICO ANTONIO LOSCHI.

V*Iene a ſorprendervi, Ornatiſſimi Cavalieri, negli ozii voſtri villerecci il primo volume del* Diritto delle Genti *del Sig. di Vattel, da me volgarizzato; in quella guiſa appunto che me pure ſorpreſe la umanità, colla quale Voi di queſti*

 gior-

giorni, appena tornati dal Collegio di Modena, benignamente mi avete accolto e colmato a gara di favori. Parlo di Voi due minori Fratelli, a cui si è tosto, in sì gentile disposizion d' animo verso me, aggiunto il maggiore, che accostatosi alla Repubblica già mostra allegarsi in frutti i fiori dell' adolescenza, e Voi siccome coll' età, così vi precede coll' esempio. Per tal modo VV. EE. che esser non vogliono in alcuna cosa fra loro discordi, sonosi ancora in questa accordati di onorarmi, oltre il merito, della loro grazia, che siami pur lecito chiamare col titolo di generosa benevolenza; tanto ne sono cortesi e soavi gli atti e le parole. Ben per ciò mi cade ora doppiamente in acconcio la pubblicazione dell' Opera presente, e perchè più prossima al recente insigne vostro beneficio, e perchè affatto conforme all' indole di quegli studi, che proprii sono dell' Ordin vostro, e che oggi esser deggiono vostri interamente. Tutto lieto adunque e quasi superbo, non che sol coraggioso, ai Nomi vostri la dedico e consacro. Non mi accignerò quì al troppo lungo viaggio di nove o dieci secoli addietro, per ischierarvi davanti la serie degl' illustri vostri Maggio-

ri e per encomiarli, poichè tutti ve gli additerà ad uno ad uno la Veneziana Storia, che pur quella si è delle preclare loro geste e delle loro virtù. Io starommi piuttosto, Nobilissimi Giovani, purchè non siamene invidiosa la sorte, a Voi sempre vicino, fedel testimonio almeno ed ammiratore delle vostre egregie lodi, se esserne non potrò degno banditore; ricordandovi di tratto in tratto i Precettor Modanesi e la Modanese Instituzione, e godendo che la picciola, ma non oscura mia Patria, abbia ancor questa volta, siccome tante altre, contribuito, colla educazione de' Veneti Patrizii, alla gloria di questa grande ed immortale Repubblica.

AVVERTIMENTO

DEL

VOLGARIZZATORE.

LA data della impressione sarà assolvere dai discreti uomini la tardanza di questo primo volume, che ci è convenuto mandare a stampa fuori d' Italia; ma non abbisogneranno già di simile scusa gli altri due, che lo seguiranno d' appresso coll' intervallo di soli quattro mesi. Veggendo noi la trista sorte dei vantatori, niente diremo del nostro lavoro, se non che preghiamo i Leggitori nostri a ricordarsi che didascalico n' è e dev' esserne lo stile, e che il Signor *di Vattel* non sortì i natali sotto il Cielo di Francia, non che sia egli dell' Accademia dei Quaranta, come il Signor *de la Harpe*. Una traduzione esser non può bella ed elegante che a misura del suo originale. Basta bene che l' Opera sia riconosciuta eccellente pel metodo e per la sustanza delle cose. In fine dell' ultimo volume daremo tradotto l'Articolo *Diritto Naturale* dell' Enciclopedia, scritto dal Signor d'*Argis*; perchè si vegga in quale stato ritrovasse questa nobilissima ed utilissima Scienza, quando prese a trattarla il N. A.

PRE-
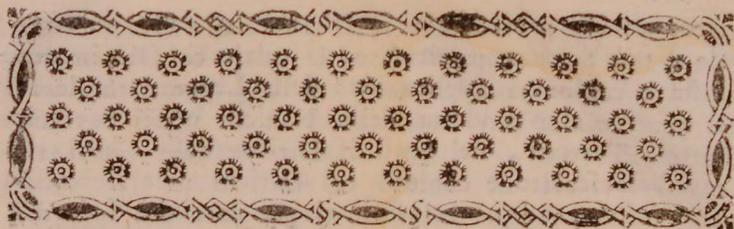
PREFAZIONE
DELL' AUTORE.

IL Diritto delle Genti, una materia sì nobile ed importante, non è stato finora trattato con tutta la diligenza che si richiedeva. Però la maggior parte degli uomini non hanno del medesimo che una nozione vaga, al sommo incompleta e spesso ancora falsa. La turba degli Scrittori, e gli Autori celebri altresì, sotto nome di *Dritto delle Genti* poco più comprendono che certe massime, certi usi ricevuti fra le Nazioni, e diventati per esse obbligatorii mercè l'effetto del loro consenso. E' questo un restrignere entro a ben angusti confini una Legge sì estesa, sì interessante per l'uman genere; ed è nel tempo stesso un degradarla, non volendo riconoscere la vera sua origine.

V'ha certamente un Diritto delle Genti naturale, poichè la Legge della Natura obbliga gli Stati, gli uomini uniti in Società politica, niente meno di quel che obblighi i privati. Ma per conoscere esattamente questo Diritto non basta di sapere che cosa la Legge della Natura prescriva agli umani individui. L'applicazione di una regola a soggetti diversi non può farsi che in un modo conveniente alla natura di ciascun sog-

getto; donde procede che il Diritto delle Genti Naturale è una Scienza particolare, la quale consiste in una giusta e ragionata applicazione della Legge naturale agli affari e alla condotta delle Nazioni o dei Sovrani. Tutti i Trattati, ne' quali il Diritto delle Genti ritrovasi mescolato e confuso col Diritto naturale ordinario, sono dunque insufficienti per dare una idea distinta, una soda cognizione della sacra Legge delle Nazioni.

I Romani spesso confusero il Diritto delle Genti col Diritto della Natura, chiamando Diritto delle Genti (*jus gentium*) il Diritto Naturale, in quanto vien riconosciuto e adottato generalmente da tutte le colte Nazioni (*a*). Note sono le definizioni, che dà l'Imperator Giustiniano del Diritto Naturale, del Diritto delle Genti e del Diritto Civile. *Il Diritto Naturale*, dic'egli, *è quello che la Natura insegna a tutti gli animali* (*b*): definendo così il Diritto della Natura nel senso più ampio, e non il Diritto Naturale particolare all'uomo, e che discende dalla sua ragionevole natura, come pure dalla sua natura animale. *Il Diritto Civile*, dice poscia l'Imperatore, *è quello che ciascun popolo a se medesimo costituisce, e che proprio è di ciascuno Stato ovvero Civile Società. E questo Diritto, che la ragione naturale ha stabilito fra tutti gli uomini, egualmente osservato appo tutti i popoli, chiamasi Diritto delle Genti, essendo come un Diritto seguito da tutte le Nazioni* (*c*). Nel paragrafo seguente pare che l'Imperatore

(*a*) *Neque vero hoc solum natura, id est, jure gentium*, &c. Cicer. de offic. lib. III. c. 5.

(*b*) *Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit*. Instit. lib. II. tit. 2.

(*c*) *Quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium*

ratore vie più si accosti al senso, che oggi a questo termine assegniamo. *Il Diritto delle Genti*, dic' egli, *è comune a tutto il genere umano. Gli affari degli uomini e i loro bisogni hanno indotto tutte le Nazioni a farsi certe regole di Dritto. Sono insorte le guerre e hanno partorito le cattività e le servitù, le quali sono contrarie al Naturale Diritto; poichè originalmente e in vigore del Diritto Naturale tutti gli uomini nascevano liberi* (*a*). Ma ciò ch'egli aggiugne, che pressochè tutti i contratti, quelli di vendita e di compra, di locazione, di società, di deposito ed una infinità d'altri, traggono la origine loro da questo Diritto delle Genti; ciò, dico, fa vedere che il pensiero di Giustiniano è soltanto, che secondo lo stato e le congiunture, nelle quali gli uomini sonosi ritrovati, la retta ragione ha loro dettato certe massime di Dritto, talmente fondate sulla Natura delle cose, che state sono per ogni dove riconosciute ed ammesse. Ma questo non è ancora che il Diritto Naturale, che conviene a tutti gli uomini.

Ciò non ostante i Romani medesimi riconoscevano una Legge, che obbliga le Nazioni fra esse, ed a questa Legge il Diritto riferivano delle ambascerie. Avevan eglino parimente il loro Diritto *feciale*, che altro non

---

prium civitatis est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peræque custoditur, vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utantur. Ibid. §. 1.

(*a*) *Jus autem gentium omni humano generi commune est; nam usu exigente & humanis necessitatibus, gentes humanæ jam quædam sibi constituerunt. Bella enim orta sunt & captivitates sequutæ, servitutes, quæ sunt naturali juri contrariæ. Jure enim naturali omnes homines ab initio liberi nascebantur*. Ibidem §. 2.

non era che il Diritto delle Genti rispetto a' pubblici Trattati e particolarmente alla guerra. I feciali (*feciales*) erano gl'interpreti, i custodi e in certa guisa i Sacerdoti della fede pubblica (*a*).

I moderni si accordano generalmente a riserbare il nome di Diritto delle Genti al Diritto, che regnar dee tra le Nazioni ovvero Stati Sovrani. Non sono discordi che nella idea, cui fannosi dell' origine di un tal Diritto e de' suoi fondamenti. Il celebre Grozio intende per *Diritto delle Genti* un Diritto stabilito dal comune consenso de' popoli, e lo distingue così dal Diritto Naturale. „ Quando molte persone in diversi „ tempi e in diversi luoghi, sostengono una cosa stes- „ sa come certa, vuolsi ciò riferire ad una causa ge- „ nerale. Ora nelle quistioni, di cui si tratta, una si- „ mile causa esser non può che l'una o l'altra delle „ due, o una giusta conseguenza dedotta dai principii „ della Natura, ovvero un consenso universale. La „ prima ci scopre il *Diritto Naturale*; e l'altra il „ *Diritto delle Genti* (*b*). “.

Scorgesi da più luoghi dell'eccellente Opera sua, che a quel grand'uomo è trapelata la verità. Ma siccome egli spianava, per così dire, una materia importante assai trasandata prima di lui, non è a stupire se avendo la mente ingombra di una immensa quantità d' oggetti e di citazioni, che entravano nel suo piano, sempre non sia potu-

---

(*a*) *Feciales, quod fidei publicæ inter populos præerant; nam per hos fiebat, ut justum conciperetur bellum (& inde desitum) & ut fœdere fides pacis constitueretur. Ex his mittebant, antequam conciperetur, qui res repeterent: & per hos etiam nunc fit fœdus*. Varro, de ling. lat. Lib. IV.

(*b*) Diritto della guerra e della pace tradotto da Barbeyrac, Discorso Preliminare §. 41.

potuto pervenire alle idee diſtinte, sì neceſſarie nondimeno nelle Scienze. Perſuaſo che le Nazioni ovvero le Potenze Sovrane ſottopoſte ſieno all'autorità della Legge Naturale, di cui loro sì ſpeſſo raccomanda l'oſſervanza, quel dotto uomo riconoſceva in ſoſtanza un Diritto delle Genti Naturale da lui chiamato non ſo dove Diritto delle Genti *interno*; e parrà forſe ch'egli non ſia fuorchè ne' termini da noi diſcorde. Ma abbiamo già oſſervato che per formare queſto Diritto delle Genti Naturale, non baſta l'applicar ſemplicemente alle Nazioni ciò che la Legge Naturale decide riſpetto a' privati. E d'altronde Grozio, colla ſua diſtinzione medeſima, e reſtringendo il nome di *Diritto delle Genti* alle ſole maſſime ſtabilite dal conſenſo de' popoli, ſembra dar ad intendere che non poſſano i Sovrani fra loro ſollecitare, ſe non ſe l'oſſervanza di queſte ultime maſſime, riſerbando il Diritto *interno* per la direzione della loro coſcienza. Se, partendo da queſta idea, che le Società politiche oſſieno le Nazioni vivono fra loro in una reciproca independenza, nello Stato di Natura, e che ſono ſottopoſte nella loro qualità di Corpi politici, alla Legge Naturale, aveſſe Grozio di più conſiderato che applicar ſi dee la Legge a queſti nuovi ſoggetti in un modo conveniente alla loro natura, un Autor sì giudicioſo avrebbe ſenza fatica riconoſciuto che il Diritto delle Genti Naturale è una Scienza particolare; che queſto Diritto produce tra le Nazioni una obbligazione pur *eſterna*, independentemente dalla loro volontà, e che il conſenſo de' popoli è ſoltanto la baſe e la fonte di una ſpecie particolare di Diritto delle Genti, che ſi chiama *Diritto delle Genti arbitrario*.

Obbeſio, nella cui Opera ſi ravviſa una mano perita, malgrado i ſuoi paradoſſi e le ſue maſſime deteſtabili, Obbeſio è, per quel che io penſo, il primo che ab-

abbia data una idea distinta, sebbene ancora imperfetta, del Diritto delle Genti. Ei divide la Legge Naturale in *Legge Naturale dell' uomo e Legge Naturale degli Stati*. Quest' ultima, secondo lui, è ciò che si chiama comunemente *Diritto delle Genti. Le massime*, ei soggiugne, *dell' una e dell' altra di queste Leggi sono precisamente le stesse; ma siccome gli Stati acquistano in qualche modo proprietà personali, la medesima Legge, che si chiama Naturale, quando si parla de' privati, chiamasi Diritto delle Genti, allorchè viene applicata al Corpo intero di uno Stato ovvero di una Nazione* (*a*). Questo Autore ha molto ben osservato che il Diritto delle Genti è il Diritto Naturale applicato alle Nazioni. Ma vedremo nel corso della presente Opera ch' egli ha preso abbaglio, quando ha creduto, che il Diritto Naturale non soffrisse verun cambiamento necessario in una tale applicazione; donde ha conchiuso che le massime del Diritto Naturale e quelle del Diritto delle Genti sono precisamente le stesse.

Puffendorfio dichiara *ch' egli si uniforma assolutamente a questa opinione dell' Obbesio* (*b*); laonde non ha egli trattato a parte del Diritto delle Genti, confon-

---

(*a*) *Rursus* lex naturalis *dividi potest in naturalem hominum, quæ sola obtinuit dici* lex naturæ, & *naturalem* civitatum, *quæ dici potest* lex gentium, *vulgo autem* jus gentium *appellatur. Præcepta utriusque eadem sunt: sed quia civitates semel institutæ induunt proprietates hominum personales, lex quam loquentes de hominum singulorum officio* naturalem *dicimus, applicata totis civitatibus, nationibus, sive gentibus, vocatur* jus gentium. De Cive cap. 14., §. 4. Mi valgo della traduzione di Barbeyrac, Puffendorfio, Diritto della Natura e delle Genti, lib. II., cap. 3., §. 23.

(*b*) Ibid.

fondendolo dappertutto col Diritto Naturale propriamente detto.

Barbeyrac, traduttore e commentatore di Grozio e di Puffendorfio, si è assai più accostato alla giusta idea del Diritto delle Genti. Abbenchè l'Opera sia tra le mani di tutti, ricopierò quì per comodo del Leggitore, la nota di quel dotto traduttore sopra Grozio, *Diritto della guerra e della pace*, lib. I. cap. 1. §. 14., nota 3. „ Confesso, dic'egli, che hannoci Leggi co„ muni a tutti i popoli, ovvero cose che tutti i po„ poli osservar debbono gli uni verso gli altri: e se „ vogliasi ciò denominare *Diritto delle Genti*, può far„ si ottimamente. Ma oltre che il consenso de' popoli „ non è il fondamento della obbligazione, che si ha „ di osservar queste Leggi, nè potrebbe pure aver quì „ luogo in verun conto, i principii e le Leggi di un „ tal Diritto sono in sostanza le stesse che quelle del „ *Diritto Naturale* propriamente così denominato. Tut„ to il divario consiste nell'applicazione, che può far„ si un po' diversamente, a motivo della differenza, che „ v'ha talvolta nella maniera, onde le Società termi„ nano gli affari, che hanno le une colle altre. “

L'Autore, che abbiam ora inteso, si è ben accorto che le regole e le decisioni del Diritto Naturale non possono applicarsi puramente e semplicemente agli Stati Sovrani, e ch'esse debbono necessariamente soffrire alcuni cambiamenti, secondo la natura de' nuovi soggetti, a cui vengono esse applicate. Ma pare che non abbia tutta scoperta l'estensione di questa idea, poichè sembra che non approvi che si tratti il Diritto delle Genti separatamente dal Diritto Naturale de' privati. Loda egli soltanto il metodo di Buddeo, dicendo „ che „ questo Autore ebbe ragione di segnare (ne' suoi *E*„ *lementa philos. pract.*) dopo ciascuna materia del Di„ ritto Naturale l'applicazione, che può farsene ai po-

„ poli

„ poli gli uni relativamente agli altri; per quanto al-
„ meno la cosa lo permetteva o l'esigeva (a)." Era
questo un mettere il piede sul buon sentiere : ma ri-
chiedevansi più profonde meditazioni e più ampie vedu-
te , per concepire l'idea di un sistema di Diritto delle
Genti Naturale , che fosse però come la Legge de' So-
vrani e delle Nazioni ; per sentire l'utilità di un' O-
pera somigliante e soprattutto per essere il primo ad
eseguirla.

Erane riserbata la gloria al Signor Barone di VVol-
fio. Questo gran Filosofo ha veduto che l'applicazio-
ne del Diritto Naturale alle Nazioni in corpo , ovve-
ro agli Stati , modificata dalla natura de' soggetti ;
non può farsi con precisione e solidità se non per via
de' principii generali e delle nozioni direttrici , che
debbono regolarla ; che per mezzo di questi soli prin-
cipii si può mostrare evidentemente , come , in virtù
del Diritto Naturale stesso , le decisioni di questo Di-
ritto rispetto ai privati esser deggiono cambiate e mo-
dificate , quando si applicano agli Stati ovvero Società
politiche , e formare così un Diritto delle Genti Natu-
rale e necessario (b): donde ha egli conchiuso ch'era
con-

(a) Nota 2., sopra Puffendorfio, *Diritto della Natura e delle Genti*, lib. II., cap. 3., §. 23. Non ho potuto procurarmi l' Opera di Buddeo , nella quale sospetto che Barbeyrac avesse attinto questa idea del Diritto delle Genti.

(b) Se non fosse più a proposito , per compendiare , per is-chivare le ripetizioni, e profittare delle nozioni già belle e formate e stabilite nella mente degli uomini ; se , dico, per tutte queste ragioni non fosse più conveniente il suppor quì la cognizione del Diritto Naturale ordinario , per farne l'applicazione agli Stati Sovrani , in vece di parlare di questa applicazione , sarebbe più esatto il dire che siccome il Diritto Naturale propriamente detto è la Legge Naturale de' privati, fondata sulla natura dell'uomo , così il Diritto delle Genti Naturale è la Legge

conveniente di fare un particolar sistema di questo Diritto delle Genti; e lo ha felicemente eseguito. Ma è giusto che si ascolti il Signor VVolfio medesimo nella sua Prefazione.

„ Le Nazioni *(a)*, dic'egli, non riconoscono fra lo-
„ ro altro Diritto che quello stesso, che stabilito è
„ dalla Natura. Superfluo sembrerà forse il comporre
„ un Trattato del Diritto delle Genti distinto dal Di-
„ ritto Naturale; ma coloro che così pensano, non so-
„ nosi abbastanza internati nella materia. Le Nazioni,
„ è vero, esser non possono considerate se non come al-
„ trettante persone private, che vivono insieme nello
„ stato di Natura; e per questa ragione debbonsi loro
„ applicare tutti i Doveri e tutti i Diritti, che la Na-
„ tura prescrive ed attribuisce a tutti gli uomini, in
„ quanto nascono liberi naturalmente e non sono gli
„ uni agli altri uniti se non coi soli vincoli della stes-
„ sa Natura. Il Diritto, che nasce da tale applicazione,
„ e le obbligazioni, che ne risultano, provengono da
„ questa Legge immutabile, fondata sulla natura dell'
„ uomo; ed in questo modo il Diritto delle Genti ap-
„ partien certamente al Diritto della Natura: per la
„ qual cosa chiamasi Diritto delle Genti *Naturale*, a-
„ vuto riguardo alla sua origine; *e necessario* relativa-
„ mente alla sua forza obbligatoria. Questo Diritto è
„ comune a tutte le Nazioni; e quella che nol rispetta
„ nel-

Legge Naturale delle Società politiche, fondata sulla Natura di queste Società. Ma tornando questi due metodi alla cosa stessa, ho anteposto il più compendioso. Essendo stato il Diritto Naturale assai ben trattato, è più breve il farne semplicemente una ragionata applicazione alle Nazioni.

(*a*) Una Nazione è quì uno Stato Sovrano, una Società politica independente.

„ nelle ſue azioni, viola il Diritto comune di tutti i
„ popoli.
„ Ma le Nazioni ovvero gli Stati Sovrani eſſendo
„ perſone morali e i ſoggetti delle obbligazioni e dei
„ Diritti riſultanti, in virtù del Diritto Naturale,
„ dall'atto di aſſociazione, che ha formato il Corpo
„ politico; la natura e la eſſenza di queſte perſone
„ morali differiſcono neceſſariamente, e per molti con-
„ ti, dalla natura e dalla eſſenza degl' individui fiſici,
„ cioè degli uomini, che le compongono. Allorchè
„ dunque applicar ſi vogliano alle Nazioni i Doveri,
„ che la Legge Naturale preſcrive a ciaſcun uomo in
„ particolare, e i Diritti ch'eſſa gli attribuiſce, affinchè
„ poſſa adempiere a' ſuoi Doveri, non potendo queſti
„ Diritti e queſti Doveri eſſere punto diverſi da quel-
„ lo che la Natura de' ſoggetti comporti, debbono ne-
„ ceſſariamente ſoffrire nell'applicazione un cambiamen-
„ to conforme alla Natura de' nuovi ſoggetti, a cui
„ vengono eſſi applicati. Quindi ſi raccoglie, che il
„ Diritto delle Genti non rimane in ogni coſa lo ſteſ-
„ ſo che il Diritto Naturale, in quanto queſto regge
„ le azioni de' privati. Perchè dunque non ſi avrà a
„ trattarlo ſeparatamente ſiccome un Diritto proprio
„ alle Nazioi? "

Convinto io medeſimo della utilità di una ſimile O-
pera, io aſpettava con impazienza quella del Signor
Wolfio; e toſto che eſſa comparve alla luce, formai
il diſegno di agevolare a un maggior numero di Let-
tori la cognizione delle idee luminoſe, ch'egli preſen-
ta. Il Trattato del Filoſofo di Halla ſul Diritto delle
Genti, è dipendente da tutti quelli dello ſteſſo Autore
ſopra la Filoſofia e il Diritto Naturale. Per leggerlo e
intenderlo biſogna avere ſtudiati ſedici o diciaſſette vo-
lumi in 4. che lo precedono. D' altronde eſſo è ſcrit-
to nel metodo ed anche nella forma delle Opere di
Geo-

Geometria; ostacoli tutti, che lo rendono poco men che inutile alle persone, in cui la cognizione ed il gusto dei veri principii del Diritto delle Genti sono più importanti e desiderabili. Pensai a principio che non mi occorresse che distaccare, per così dire, questo Trattato dal sistema intero, rendendolo independente da quanto lo precede appo il Signor Wolfio, e rivestirlo di una forma più dilettevole, più atta ad aprirgli l'adito nel mondo gentile. Ne feci alcuni saggi; ma tosto mi avvidi che se io voleva procurarmi Lettori nell'ordine delle persone, per le quali io avea disegno di scrivere, e produrre qualche frutto, io doveva far un'opera assai diversa da quella, che io aveva davanti agli occhi e lavorare di pianta. Il metodo dal Signor Wolfio seguitato ha sparso l'aridità nel suo libro, e l'ha reso per molti riguardi incompleto. Le materie sono ivi disperse in una maniera faticosissima per l'attenzione; e siccome l'Autore avea trattato del Diritto Pubblico universale nel suo Diritto della Natura, egli si contenta spesso di rimandarvi, allorchè, nel Diritto delle Genti, ci parla dei Doveri di una Nazione verso se medesima.

Sonomi dunque ristretto a prendere nell'Opera del Signor Wolfio ciò, che vi ho trovato di meglio, soprattutto le definizioni e i principii generali; ma ho io attinto con discernimento in questa fonte, ed ho accomodati al mio piano i materiali, che io ne veniva estraendo. Quelli che avranno i Trattati del Diritto Naturale e del Diritto delle Genti del Signor Wolfio, vedranno quanto io abbiane profittato. Se avessi voluto avvertire in ogni luogo quello che io ne toglieva, le mie pagine si troverebbero ingombre di citazioni inutili egualmente e rincrescevoli al Leggitore. Meglio è riconoscere quì una volta per sempre le obbligazioni, che ho a quel gran Maestro. Sebbene l'opera

mia, siccome vedranno coloro, che vorranno darsi la briga di farne il confronto, sia diversissima dalla sua, confesso che non avrei mai avuto l'ardire di por piede in una sì vasta carriera, se il celebre Filosofo di Halla non mi avesse portata davanti la face.

Ho nondimeno osato di allontanarmi talvolta dalla mia guida ed oppormi a' suoi sentimenti: ne arrecherò quì alcuni esempi. Il Signor Wolfio, strascinato forse dalla turba degli Scrittori, consacra molte proposizioni (*a*) a trattare della natura de' Regni *patrimoniali*, senza rigettare o correggere una idea sì ingiuriosa all'umanità. Io non ammetto nè pure la denominazione, che trovo egualmente offensiva, impropria e pericolosa ne' suoi effetti, nelle impressioni che dar può ai Sovrani; e mi lusingo che in questo otterrò il suffragio d'ogni uomo ragionevole e sensibile, d'ogni vero Cittadino.

Il Signor Wolfio decide (*jus gen.* §. 878.) ch'è permesso naturalmente il valersi, in guerra, d'armi avvelenate. Una tale decisione mi ha fatto ribrezzo, e sono mortificato di trovarla nell'Opera di un sì grand'uomo. Buon per l'umanità che non è malagevole dimostrare il contrario e coi principii stessi del Signor Wolfio. Si vedrà ciò che dico su tale quistione, lib. III. §. 156.

Sin dal principio della mia Opera si troverà che son io totalmente discorde dal Signor Wolfio nella maniera di stabilire i fondamenti di quella specie di Dritto delle Genti, che noi chiamiamo *volontario*. Il Sig. Wolfio lo deduce dall'idea di una certa sua grande Repubblica (*civitatis maximæ*) istituita dalla natura stessa, e del-

(*a*) Nella parte VIII. del Diritto Naturale e nel Diritto delle Genti.

della quale sono membri tutte le Nazioni del mondo. Secondo lui il Diritto delle Genti *volontario* sarà come il Diritto civile di questa grande Repubblica. Siffatta idea non mi appaga; ed io non trovo la finzione di una simile Repubblica nè ben giusta, nè abbastanza soda per dedurne le regole di un Diritto delle Genti universale e necessariamente ammesso fra gli Stati Sovrani. Altra Società Naturale fra le Nazioni non riconosco che quella stessa, che la natura ha fra tutti gli uomini stabilita. E' della essenza di ogni Società civile (*civitatis*) che ciascun membro abbia ceduto una parte de' suoi Diritti al Corpo della Società; e che siavi un'autorità capace di comandare a tutti i membri, di promulgar loro Leggi, di costrigner quelli, che ricuseranno di ubbidire. Non si può nulla concepire, nè suppor nulla di somigliante tra le Nazioni. Ciascuno Stato Sovrano si pretende ed è in effetto da tutti gli altri independente. Debbono tutti, secondo il Signor Wolfio medesimo, essere considerati a guisa di altrettanti liberi particolari, che vivono insieme nello stato di natura, e non conoscono altre Leggi che quelle della natura stessa o del suo Autore. Ora la natura ha bene stabilito una Società generale fra tutti gli uomini, quando tali gli ha fatti, che hanno eglino assolutamente mestieri del soccorso dei loro simili, per vivere siccome ad uomini viver conviene; ma non ha loro un preciso obbligo imposto di unirsi in Società civile propriamente detta; e se tutti seguitassero le Leggi di questa buona madre, loro sarebbe inutile il soggettarsi ad una civile Società. Vero è ch'essendo gli uomini ben lontani dall'osservare volontariamente fra loro le regole della Legge Naturale, ebbero ricorso ad una politica associazione, siccome al solo rimedio conveniente contro la depravazione del maggior numero, al solo mezzo di assicurare lo Stato dei buoni e di conte-

tenere i malvagi: e la ſteſſa Legge Naturale approva un ſimile ſtabilimento. Ma agevol coſa è il comprendere che una Società civile tra le Nazioni non è di gran lunga sì neceſſaria, ſiccome fu tra i privati. Non può dunque dirſi che la natura la raccomandi egualmente, molto meno poi che la preſcriva. I privati ſono tali, ed hanno per ſe ſteſſi un sì picciol potere, che non ſaprebbero far ſenza dell'ajuto e delle Leggi della civile Società. Ma toſto che in un ragguardevol numero ſonoſi eglino uniti ſotto uno ſteſſo Governo, trvovanſi in grado di provvedere alla maggior parte dei loro biſogni; e il ſoccorſo delle altre politiche ſocietà non è loro tanto neceſſario, quanto quello de' privati. Queſte ſocietà hanno inoltre, è noto, grandi motivi di comunicare e di commerciare tra eſſe, ed anzi a ciò ſono obbligate; non potendo alcun uomo ſenza buone ragioni negare ad un altro uomo il ſuo ajuto. Ma può baſtare la Legge Naturale per metter ordine a un tal commercio, ad una tale corriſpondenza. Gli Stati ſi conducono d'altra guiſa che i privati. Non il capriccio per l'ordinario o il cieco impeto di un ſolo ne forma le riſoluzioni o determina le pubbliche direzioni, nelle quali ſi arreca più conſiglio, più lentezza e cautela; e negl'incontri ſpinoſi ed importanti ſi accomodano gli affari e ſi compongono le controverſie mediante i Trattati. Aggiugnete che la independenza è pur neceſſaria a ciaſcuno Stato per adempiere eſattamente a ciò che dee a ſe medeſimo, a ciò che dee a'Cittadini, e per governarſi nella maniera a lui più confaccente. Baſta dunque, ripetiamolo una volta ancora, che le Nazioni ſi conformino a quanto eſige da eſſe la Società Naturale e generale fra tutti gli uomini ſtabilita.

Ma, dice il Signor Wolfio, il rigore del Naturale Diritto eſſer non può ſempre ſeguitato in queſto Commercio e in queſta Società de' popoli; è d'uopo farvi

cam-

cambiamenti, i quali voi dedur non saprefte che dalla idea di una specie di grande Repubblica delle Nazioni, le cui Leggi dalla sana ragione dettate e fondate sopra la necessità, regoleranno tai cangiamenti da farsi al Diritto Naturale e necessario delle Genti; siccome le Leggi civili determinano quelli, cui far bisogna in uno Stato al Diritto Naturale de' privati. La necessità non comprendo di una simile conseguenza, ed oso ripromettermi di far vedere nell'Opera presente, che tutte le modificazioni, tutte le restrizioni, tutti i cangiamenti in somma, cui bisogna introdurre negli affari delle Nazioni, stando al rigore del Naturale Diritto, e di cui si compone il Diritto delle Genti *volontario*; che tutti questi cambiamenti, dico, s'inferiscono dalla libertà naturale delle Nazioni, dagl'interessi della comune loro salvezza, dalla natura della mutua loro corrispondenza, dai reciproci loro Doveri, e dalle distinzioni di Dritto *interno* ed *esterno*, *perfetto* ed *imperfetto*, ragionando appresso a poco siccome il Signor Wolfio ha ragionato rispetto ai privati nel suo Trattato del Diritto della Natura.

Scorgesi in questo Trattato per qual modo le regole, che in virtù della naturale libertà esser debbono ammesse nel Diritto *esterno*, punto non distruggano la obbligazione imposta a ciascuno nella sua coscienza dal Diritto *interno*. Agevol cosa riesce il far l'applicazione di questa dottrina alle Nazioni, e l'insegnar loro, distinguendo diligentemente il Diritto *interno* dal Diritto *esterno*, cioè il Diritto delle Genti *necessario* dal Dirito delle Genti *volontario*, a non credersi lecito tutto ciò, che far elleno possono impunemente, se non l'approvino le Leggi immutabili del giusto e la voce della coscienza.

Essendo le Nazioni egualmente obbligate ad ammettere fra esse queste eccezioni e queste modificazioni ap-

portate al rigore del Diritto *necessario*, o si deducano dalla idea di una grande Repubblica, di cui si concepisce che tutti i popoli sono membri, o si derivino dalle fonti, ove io mi propongo di rintracciarle; niente osta che non si chiami il Diritto che ne risulta, *Diritto delle Genti volontario*, per distinguerlo dal Diritto delle Genti *necessario*, interno e di coscienza. I nomi sono molto indifferenti: ciò che importa da vero è il distinguere premurosamente queste due specie di Dritto, affine di non mai confondere una cosa giusta e buona in se con altra tollerata soltanto per necessità.

Il Diritto delle Genti *necessario* e il Diritto delle Genti *volontario* sono dunque stabiliti l' uno e l' altro dalla natura, ma ciascuno alla sua foggia: il primo, siccome una Legge sacra, che le Nazioni e i Sovrani rispettar deggiono e seguitare in tutte le loro azioni; il secondo, siccome una regola, che il bene e la salvezza comune gli obbligano ad ammettere negli affari, che hanno eglino insieme. Il Diritto *necessario* procede immediatamente dalla natura: questa madre comune degli uomini raccomanda l' osservanza del Diritto delle Genti *volontario* in considerazione dello stato, in cui le Nazioni si trovano le une verso le altre, e pel bene dei loro affari. Questo doppio Diritto, fondato su principii certi e costanti, è suscettibile del metodo dimostrativo; e formerà esso il principale argomento della mia Opera.

Havvi un'altra specie di Diritto delle Genti, che gli Autori chiamano *arbitrario*, perchè vien esso dalla volontà ovvero dal consenso delle Nazioni. Gli Stati, in quella guisa che i particolari, acquistar possono Diritti e contrarre obbligazioni mercè accordi espliciti, patti e trattati; onde risulta un Diritto delle Genti *convenzionale*, particolare ai contraenti. Le Nazioni possono ancora obbligarsi mediante un tacito consenso; su

di

di che si fonda tutto ciò che i costumi hanno fra i popoli introdotto, e che forma la *consuetudine* delle Nazioni, ovvero il Diritto delle Genti consuetudinario. E' cosa evidente che un tal Diritto non può ingiugnere obbligazione veruna fuorchè alle sole Nazioni, che mercè un lungo uso ne hanno adottate le massime. E' questo un Diritto particolare non meno che il Diritto *convenzionale*. L'uno e l'altro derivano tutta la loro forza dal Diritto Naturale, che prescrive alle Nazioni l' osservanza dei loro impegni espliciti ovvero taciti. Lo stesso Naturale Diritto regolar dee la condotta degli Stati relativamente ai Trattati per loro conchiusi, alle usanze per loro adottate. Debbo restrignermi a dare i principii generali e le regole, che la Legge Naturale somministra per la direzione de' Sovrani a tal uopo: la minuta esposizione de' varii Trattati e delle diverse consuetudini de' popoli appartiene alla Storia, e non a un Trattato sistematico del Diritto delle Genti.

Un simile Trattato consister dee principalmente, siccome noi abbiamo già osservato, in una ragionata e giudiciosa applicazione de' principii della Legge Naturale agli affari e alla condotta delle Nazioni e dei Sovrani. Lo studio del Diritto delle Genti suppone dunque una cognizione preliminare del Diritto Naturale ordinario. Suppongo dunque in effetto, almeno a un certo segno, ne' miei Leggitori una tale cognizione. Ciò non ostante, siccome non si ama di andar altrove in cerca delle pruove di quello che un Autore asserisce, ho presa cura di stabilire in poche parole i più importanti principii del Diritto Naturale, di cui fare io dovea l'applicazione alle Nazioni. Ma non ho creduto che per dimostrarli bisognasse risalir sempre fino a' primi loro fondamenti, e sonomi talvolta contentato di appoggiarli a verità comuni, riconosciute da ogni Lettore di buona fede, senza inoltrar l'analisi vie maggiormente. Bastami di per-

ſuadere; e per tal effetto, di non affermar nulla ſiccome principio, che non ſia facilmente ammeſſo da ogni perſona ragionevole.

Il Diritto delle Genti è la Legge de' Sovrani: per loro principalmente dee ſcriverſi e pei loro Miniſtri. Intereſſa il medeſimo veramente tutti gli uomini, e lo ſtudio delle ſue maſſime conviene, in un paeſe libero, a tutti i Cittadini; ma poco importerebbe di ammaeſtrarne ſoltanto uomini privati, che non ſono chiamati ai Conſigli delle Nazioni, e che di quelle non determinano le riſoluzioni. Se i condottieri de' popoli, ſe tutti coloro, che ſono impiegati ne' pubblici negozii, ſi degnaſſero fare un ſerio ſtudio di una ſcienza, che eſſer dovrebbe la loro Legge e la loro buſſola, quai frutti aſpettar non ſi potrebbero da un buon trattato del Diritto delle Genti? Sentonſi tuttodì quei, che ſi raccolgono da un buon Corpo di Leggi nella civile Società: il Diritto delle Genti è tanto ſuperiore al Diritto civile nella ſua importanza, quanto le operazioni delle Nazioni e de' Sovrani ſuperano nelle loro conſeguenze quelle de' privati.

Ma una funeſta eſperienza prova pur troppo quanto poca briga coloro, che ſono alla teſta degli affari, ſi piglino del Diritto, laddove ſperino di trovare il loro vantaggio. Contenti di applicarſi ad una politica, il più delle volte falſa, poichè ſpeſſo è ingiuſta, la maggior parte credono di aver fatto abbaſtanza, quando l'hanno bene ſtudiata. Nondimeno può dirſi degli Stati ciò che da gran tempo è ſtato riconoſciuto riſpetto ai particolari, che non v'ha migliore e più ſicura politica di quella fondata ſopra la virtù. Cicerone, sì gran maeſtro nella condotta di uno Stato, come nella eloquenza e nella Filoſofia, non pago di rigettare la maſſima volgare, che *non ſi può governar felicemente la Repubblica ſenza commettere ingiuſtizia*, giugne fino a ſtabilire il con-

contrario siccome una costante verità; e sostiene che *amministrar non si possono salutarmente i pubblici affari se non se attenendosi alla più esatta giustizia* (*a*).

La Provvidenza concede di tratto in tratto al mondo Regnanti e Ministri penetrati da questa grande verità. Non perdiamo la speranza che si moltiplicherà quando che sia il numero di questi sapienti Conduttori; e frattanto ciascuno di noi cooperi nella sua sfera a far che spuntino giorni sì fortunati.

Affine principalmente di far gustare quest'Opera a quelli, da cui più importa che venga letta e gustata, ho io talvolta accoppiati alle massime gli esempi; e sono stato confermato nella mia idea dall'approvazione di uno di que' Ministri, amici rischiarati dell' uman genere, e che soli entrar dovrebbero nel Consiglio dei Re; ma ho io usato con riserbo di un tal ornamento. Senza mai cercare di far una vana pompa di erudizione, ho voluto soltanto ricreare di quando in quando il mio Leggitore, ovvero rendere la dottrina più sensibile in un esempio; talora far vedere che la pratica delle Nazioni è conforme a' principii; e allorchè n'ho trovata l'opportunità, sonomi più che tutt'altra cosa proposto d'ispirare l'amore della virtù, mostrandola sì bella, sì degna de' nostri omaggi in alcuni uomini veramente grandi, ed anche sì sodamente utile, in alcuni tratti luminosi della Storia. Ho preso la maggior parte de' miei esempi nella Storia moderna siccome i più interessanti, e per non ripetere quelli che hanno accumulati Grozio, Puffendorfio e i loro comentatori.

Del

(a) *Nihil est quod adhuc de republica putem dictum, & quo possim longius progredi, nisi sit confirmatum, non modo falsum esse istud, sine injuria non posse, sed hoc verissimum, sine summa justitia rempublicam regi non posse*. Cicer. fragm. ex lib. de republica.

Del rimanente e in questi esempi e ne' miei raziocinii, sonomi studiato di non offendere alcuno, proponendomi di religiosamente osservare il rispetto dovuto alle Nazioni e alle Potenze Sovrane. Ma sonomi fatta una Legge più inviolabile ancora di rispettare la verità e l'interesse dell'uman genere. Se vili adulatori del despotismo insorgeranno contro di me, avrò per me gli uomini virtuosi, le persone di coraggio, gli amici delle Leggi, i veri Cittadini.

Mi appiglierei al partito del silenzio, se non potessi ne' miei scritti i lumi seguitare della mia coscienza. Ma non vi ha cosa che ritenga la mia penna, nè io sono capace di prostituirla all'adulazione. Nato io sono in un paese, di cui la libertà è l'anima, il tesoro e la Legge fondamentale: posso essere ancora per la mia nascita l'amico di tutte le Nazioni. Queste propizie circostanze hannomi animato a tentare di rendermi utile agli uomini con quest'Opera. Io sentiva la scarsezza delle mie cognizioni e de' miei talenti; ho veduto che io mi accigneva ad una impresa ardua faticosa; ma sarò pago, se Leggitori pregevoli riconoscono nella mia fatica l'uomo dabbene e il Cittadino.

COM-

COMPENDIO
DELLA
VITA DEL SIG: DI VATTEL,

Consiglier privato di S. M. il Re di Polonia, Elettor di Sassonia e suo Ministro appresso la Repubblica di Berna.

IL Signor Emer di Vattel, figliuolo del Signor N. di Vattel e della Signora N. di Montmollin, nacque nel Principato di Neuchatel negli Svizzeri nel mese d' Aprile 1714. *Da' suoi più teneri anni egli manifestò rari talenti e un amor appassionato per le Scienze. Dedicatosi da principio alla Teologia fece i suoi primi studi in Umanità e in Filosofia nella Università di Basilea. Di ritorno nella sua Patria sostenne l' esame ordinario per queste due Facoltà nella maniera più distinta, e si recò a Ginevra con animo di occuparsi di scienze più direttamente relative al suo destino. Ma tosto, trasportato dal suo gusto per lo studio della Filosofia, abbandonò ogni altra mira, e questa Scienza divenne la sua principale occupazione. Lesse e meditò profondamente le Opere di* Leibnizio *e di* Wolfio, *e diede al pubblico la sua* Difesa del sistema del primo; *Opera che palesa una distintissima cognizione delle più astratte materie della Metafisica, e nella quale trovasi, oltre l' esatta spiegazione de' principii del Filosofo Tedesco, la risposta alle obbiezioni di quelli, che non gli approvavano, e un Trattato chiaro non meno che sodo della umana libertà.*

In

In tal guisa coltivando la Scienza più atta a perfezionar l' intelletto, il Signor di Vattel procacciava di mettersi in grado di sostenere qualche impiego distinto. I suoi talenti gli permettevano di aspirarvi, e la tenuità della sua fortuna glielo rendeva necessario. Nato suddito di S. M. Prussiana recossi a Berlino nel 1741. per offrire i suoi servigi al Monarca Filosofo, che allora per l' appunto salito era sul trono. Il Signor di Vattel desiderava di occupare un posto, che lo destinasse al maneggio degli affari politici. Alcuno, per sua mala sorte, non trovavasene allor vacante. Lo scarso suo patrimonio non gli consentiva di aspttar lungamente una incerta apertura, e gli fu fatto sperare un incontro men lontano alla Corte di Dresda. Egli vi passò nel 1743., e la distinta accoglienza ottenuta dal Signor Conte di Bruhl, primo Ministro di S. M. Polacca, lo determinò nella sua scelta.

Avendolo affari privati richiamato nella sua Patria, ritornossene a Dresda nel 1746., ottenne il titolo di Consiglier d' ambasciata con una pensione, e fu spedito a Berna in qualità di Ministro di S. M. il Re di Polonia presso quella Repubblica. Giunto al luogo del suo destino seppe tosto farsi stimare e considerare dai Capi dello Stato, e felicemente eseguì le varie commissioni, che gli furono addossate.

Ma siccome l' ufficio suo non esigeva una continua residenza, il Signor di Vattel passava una parte dell' anno nel seno della sua famiglia; ed allora consacrando alle lettere l' ozio concessogli dagli affari, diede al pubblico molte composizioni distaccate di morale, di grave e d' amena letteratura, che sonosi sotto varii titoli raccolte: ma soprattutto si applicò seriamente alla grand' Opera, di cui avea da gran

tem-

tempo formato il piano; al suo immortal Trattato del Diritto delle Genti, *che stampato primieramente a Neuchatel, e poscia in diversi luoghi, tradotto in più lingue, adottato da tutte le Comunioni, ricevuto favorevolmente in tutti gli Stati, gli acquistò a giusto titolo la maggiore riputazione, e gli conciliò i suffragii de' Politici non meno che quelli dei Letterati. Può dirsi in effetto che il Sig. di Vattel ha spiegato in questa interessante produzione tutta l'ampiezza del suo genio e la solidità de' suoi lumi, a misura che vi si ritrova l'impronta delle virtù, che formavano l'essenza del suo carattere. Tutto nel medesimo è chiaro, giudicioso e sistematico; ed i precetti sono confermati da esempi, di cui opportunissima è la scelta. Ogni cosa vi annunzia il Cittadino virtuoso, l'amico degli uomini, della libertà, della vera gloria. Il sentimento vivo e profondo, da cui era l'Autore penetrato, dà al suo stile un calore, una energia, che non s'incontra nelle Opere puramente didascaliche; in breve il* Diritto delle Genti *di Vattel sarà sempre riguardato dagl'intendenti siccome un' Opera di un massimo merito, destinata ad illuminar le Nazioni intorno ai loro interessi più essenziali. Ma per quanta applicazione l'Autore avesse posta nella composizione di questo Trattato, l'idea della sua importanza lo avea indotto a rivederlo ancora e ad arricchirlo di alcune note, i cui materiali sono stati rinvenuti ne' suoi manuscritti, ed a cui numerose occupazioni ed una morte prematura non gli hanno permesso di dar egli medesima l'estremo compimento. Sonosi questi raccolti colla maggiore diligenza nella presente edizione, che diventa per ciò superiore a tutte quelle, che l'hanno preceduta.*

Finalmente un ultimo frutto delle letterarie vigilie del

Signor di Vattel comparve sotto il titolo di Questioni di Naturale Diritto, ovvero osservazioni sul Trattato del Diritto della Natura del Signor Wolfio. *L'Autore, attentamente leggendo l'Opera di quel gran Filosofo, erasi accorto di alcuni deviamenti rispetto al metodo, ed anche di alcune inesattezze nelle dimostrazioni; difetti inevitabili in un lavoro lunghissimo e tanto sminuzzato. Pensò egli che il rispetto eziandio, ond'era pieno verso lui, gl'imponesse il dovere di fare sparire queste lievi macchie. Con tale idea il Signor di Vattel ha raccolte assaissime interessanti quistioni concernenti il Diritto Naturale; brevemente le discute in una maniera chiara e precisa, e le dimostra coi veri principii di questa Scienza. Simile Opera è necessaria per chiunque legger voglia con frutto quella del Signor VVolfio.*

Ma i talenti del Signor di Vattel si erano conosciuti alla Corte di Sassonia, e tanto superiori all'oggetto della sua missione negli Svizzeri, che non potè dimorarvi a lungo, e non esser in cose più rilevanti adoperato. Essendosi allora accesa la guerra in Germania, fu egli richiamato nel 1768. e destinato ad applicarsi nel gabinetto. Giunto per fine allo scopo, cui erasi prefisso, e trovandosi in grado di manifestare il suo genio pel maneggio degli affari politici, il Signor di Vattel tutto intero si abbandonò alle sue gravi incumbenze. Il numero e la importanza de' suoi servigi furono tosto ricompensati dal posto di Consiglier di S. A. E. di Sassonia. Ma lo zelo, ond'era animato per gl'interessi del suo padrone, e la continua sua applicazione ad una fatica, che le circostanze rendevano ancor più penosa, indebolirono a poco a poco il robusto temperamento, che aveva egli sortito dalla natura, e sul vigore del quale forse troppo contava. La sua salute si scon-

si sconcertò a segno che fu obbligato d'interrompere le sue occupazioni e di restituirsi in Patria nel 1766., per tentare di ristabilirla respirando l'aria natia e gustando qualche riposo. Sembrandogli che questi soccorsi e l'uso di alcuni rimedi gli avessero fatto ricuperare le forze, affrettò il suo ritorno a Dresda nell'autunno dell'anno stesso, e riprese le sue funzioni con tale assiduità, che non potè reggervi la sua tuttavia imperfetta convalescenza. Un violento attacco della stessa malattia lo costrinse l'anno seguente a far di nuovo il viaggio di Neuchatel, risoluto di concedere alla sua salute tutto il tempo necessario per un intero ristabilimento; ma non che riuscirvi, il morbo resistè a tutti i soccorsi dell'arte; e il Signor di Vattel soggiacque finalmente il giorno 20. Dicembre 1767., pieni lasciando di rammarico la sua famiglia, i suoi amici, i suoi concittadini, i Letterati, siccome pur quelli della Corte, al cui servigio erasi consecrato.

Aveva egli sposato a Dresda nel 1764. Madamigella Mariana di Chêne; e da questo Matrimonio è nato un figlio, che sebben tenero d'anni porge lusinghiere speranze. Il Ciel voglia ch'ei calchi le pedate di un padre, che la morte gli ha troppo tosto rapito per la sua felicità!

Non ci fermeremo noi quì a tesser l'elogio del fu Signor di Vattel. Per quanto conforto recar ci potesse lo spargere alcuni fiori sulla tomba di un compatriota sì degno della nostra ammirazione e della nostra stima, la voce pubblica dee dispensarci da un tal pensiero. Ognuno sa ch'egli riuniva in un grado raro le qualità dello spirito e quelle del cuore; che accoppiava alla giustezza, alla estensione del genio, le più essenziali virtù, il candore, la rettitudine, la generosità, i sentimenti nobili e sublimi. Invariabile ne' suoi

prin-

principii fu egli ſempre buon Cittadino, amico fedele, ſollecito ad operare il bene. D'altronde baſtano per farlo conoſcere le Opere ſue, nelle quali ei ſi dipinge con lineamenti, che caratterizzano l'anima più bella. Quel che noi vi aggiugneſſimo non potrebbe che illanguidire un ritratto, che rammemorandoci tutto ciò ch'ei fu, onora la ſua Patria inſieme e l'umanità.
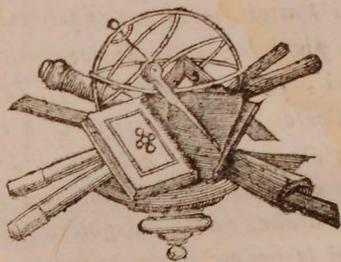
IL DIRITTO DELLE GENTI.

PRELIMINARI.

Idea e principii generali del Diritto delle Genti.

§. I. *Cosa sia una Nazione, ovvero uno Stato.*

LE Nazioni ovvero Stati sono corpi politici, Società d' uomini uniti insieme, affin di procurare con forze riunite la loro salvezza, e il loro vantaggio.

§. 2. *Essa è una persona morale.*

Una simile Società ha i suoi affari e i suoi interessi; delibera e prende risoluzioni in comune, e divien quindi una persona morale, che ha il suo intelletto e la sua volontà propria, e che è capace di obbligazioni e di dritti.

§. 3. *Definizione del Diritto delle Genti.*

Quest' opera è destinata a stabilire sodamente le obbligazioni, e i Diritti delle Nazioni. *Il Diritto delle Genti è la scienza del Diritto, che ha luogo tra le Nazioni ovvero Stati, e delle obbligazioni a tal Diritto corrispondenti.*

Si vedrà nel presente Trattato in che maniera gli Stati, siccome tali, regolar debbano tutte le loro azioni. Noi peseremo le obbligazioni di un popolo, tanto verso di se medesimo, quanto verso degli altri, e verremo con ciò a scoprire i Diritti, che risultano da simili obbligazioni. Imperocchè altra cosa non essendo il Diritto, salvo che la facoltà di fare ciò che moralmente è possibile, vale a dire ciò che è bene, ciò che è conforme al dovere, è manifesto che il Diritto nasce dal dovere, ovvero dalla obbligazione passiva, dalla obbligazione, in cui alcuno si trova di adoperare in questa o in quella maniera. E' dunque necessario che una nazione s'istruisca delle obbligazioni sue, non solo per fuggire di peccare contro il suo dovere, ma ancora per mettersi in istato di conoscere con certezza i suoi Diritti, e ciò che può essa legittimamente esigere dalle altre.

§. 4. *Come si considerino in esso le Nazioni, ovvero gli Stati.*

Essendo le Nazioni composte d'uomini naturalmente liberi e independenti, e che avanti lo stabilimento delle Società Civili viveano insieme nello stato di Natura, le Nazioni ovvero gli Stati sovrani esser debbono considerati siccome altrettante persone libere, che vivono fra loro nello stato di Natura.

Si pruova in *Diritto Naturale*, che tutti gli uomini hanno ricevuto dalla Natura una libertà ed una independenza, che non possono perdere, se non vi prestano il loro assenso. I Cittadini non godono di essa pienamente, ed assolutamente nello Stato, perchè l'hanno eglino sottoposta in parte al Sovrano; ma il corpo della Nazione, lo Stato, rimane assolutamente libero e independente rispetto a tutti gli altri uomini, alle Nazio-

zioni ſtraniere, finchè non ſi ſottomette a quelle volontariamente.

§. 5. *A quali Leggi le Nazioni ſieno ſottopoſte.*

Eſſendo gli uomini ſoggetti alle Leggi della Natura, e non avendo la loro unione in Società Civile potuto ſottrarli dall' obbligazione di oſſervar queſte Leggi, poichè in ſimile unione non ceſſano di eſſer uomini, la Nazione intera, la cui volontà comune non è che il riſultato delle volontà riunite de' Cittadini, rimane ſoggetta alle Leggi della Natura, obbligata a riſpettarle in tutti i ſuoi andamenti. E poichè il Diritto naſce dall'obbligazione, ſiccome abbiamo oſſervato, ſ. 3., la Nazione ha parimente gli ſteſſi Diritti, che a Natura dà agli uomini per adempire i loro doveri.

§. 6. *In che conſiſta originariamente il Diritto delle Genti.*

Convien dunque applicare alle Nazioni le regole del Diritto Naturale, per iſcoprire quali ſieno le loro obbligazioni, e quai ſieno i loro Diritti: per conſeguenza il *Diritto delle Genti* non è originalmente altra coſa che il *Diritto della Natura applicato alle Nazioni*. Ma ſiccome l' applicazione di una regola non può eſſer giuſta e ragionevole, ſe non ſi fa in una maniera conveniente al ſoggetto, non biſogna credere che il Diritto delle Genti ſia preciſamente e dovunque lo ſteſſo che il Diritto Naturale, ſalva la differenza de' ſoggetti, dimodochè non abbiaſi che a ſoſtituir le Nazioni ai privati. Una Società Civile, uno Stato, è un ſoggetto ben diverſo da un individuo umano: donde procedono, in virtù delle Leggi Naturali medeſime, obbligazioni e Diritti ben diverſi in molti caſi; non po-

A 2 ten-

tendo la ſteſſa regola generale applicata a due ſoggetti, operare deciſioni ſimili, quando ſono differenti i ſoggetti; ovvero una regola particolare, giuſtiſſima per un ſoggetto, non eſſendo applicabile a un ſecondo ſoggetto di tutt'altra natura. Hannoci dunque aſſai caſi, in cui la Legge Naturale non decide da Stato a Stato, ſiccome deciderebbe da privato a privato. Biſogna ſaper farne un'applicazione accomodata ai ſoggetti: e l'arte di applicarla in tal guiſa, con una giuſtezza fondata ſulla retta ragione, fa del Diritto delle Genti una Scienza particolare (*a*).

§. 7.

(*a*) Lo ſtudio di queſta Scienza ſuppone la cognizione del Diritto Naturale ordinario, di cui gli umani individui ſono gli oggetti. Ciò non oſtante, in grazia di quelli che fatto non hanno uno ſtudio ſiſtematico di tal Diritto, non ſarà inopportuno il porgerne quì una idea generale: Il Diritto Naturale è la *Scienza delle Leggi della Natura*, di quelle Leggi che la Natura impone agli uomini, o alle quali ſono ſoggetti perciò ſteſſo che ſono uomini; ſcienza di cui il primo principio è queſta verità di ſentimento, queſto incontraſtabile aſſioma: *il gran fine d'ogni Ente dotato d'intelligenza e di ſentimento è la felicità*. Col ſolo deſiderio di queſta felicità ſi può legare un Ente penſante, formar i vincoli della obbligazione, che dee a qualche regola ſottometterlo. Ora, ſtudiando la Natura delle coſe e quella dell'uomo in particolare, ſi poſſono dedurne le regole, che dee l'uom ſeguire per giugnere al ſuo gran fine, per ottenere la più perfetta felicità, di cui ſia capace. Noi chiamiamo queſte regole le Leggi Naturali ovvero le Leggi della Natura. Sono eſſe certe, obbligatorie e ſacre per ogni uomo ragionevole, preſcindendo da tutt'altra conſiderazione che quella della Natura, e quando pur lo ſupponeſſimo nella totale ignoranza di un Dio. Ma la ſublime conſiderazione di un Ente ſempiterno, neceſſario, infinito, autor di tutte le coſe, aggiugne il maggior peſo alla Legge della Natura, e tutta le dà la ſua perfezione. L'Ente neceſſario in ſe riuniſce neceſſariamente ogni

§. 7. *Definizione del Diritto delle Genti necessario.*

Noi chiamiamo *Diritto delle Genti necessario* quello, che consiste nell'applicazione del Diritto Naturale alle Nazioni. Esso è *necessario*, perchè le Nazioni sono assolutamente obbligate ad osservarlo. Questo Diritto contiene i precetti, che la Legge Naturale dà agli Stati, per cui questa Legge non è meno obbligatoria che

---

gni perfezione. E' dunque egli sovranamente buono, e lo dimostra formando creature capaci di felicità. Vuol dunque che le sue creature sieno tanto felici, quanto comporta la loro Natura; e per conseguenza la sua volontà è, ch' elleno sieguano in tutta la loro condotta le regole, che questa medesima Natura loro addita siccome la più certa via della felicità. La volontà del Creatore coincide così perfettamente colla semplice indicazione della Natura; e producendo queste due fonti la stessa Legge, si riuniscono a formare la stessa obbligazione. Tutto ritorna al primo e gran fine dell' uomo, cioè alla felicità. Per guidarlo a tal fine sono fatte le Leggi Naturali; e il desiderio della felicità forma l'obbligazione di seguire le stesse Leggi. Uomo però non v' ha, di qualunque sorte sieno le sue idee intorno l'origine delle cose, ancorchè avess' egli la disgrazia d'esser Ateo, il qual non debba alle Leggi sottomettersi della Natura, che necessarie sono alla comune felicità degli uomini. Colui che le rigettasse, che altamente le disprezzasse, verrebbe con ciò stesso a dichiararsi il nemico dell' uman genere, e meriterebbe di essere trattato siccome tale. Ora una delle prime verità, che ci scopre lo studio dell' uomo, e che necessariamente discende dalla sua Natura, è che solo ed isolato egli non verrebbe a conseguire il suo gran fine, la felicità; che fatto è per vivere co' suoi simili in Società. La Natura stessa ha dunque stabilita questa Società, di cui il gran fine è il comune vantaggio de' membri; e i mezzi di giugnere a un tal fine formano le regole, che seguir dee ciascun individuo in tutta la sua condotta. Cotali sono le Leggi Naturali dell' umana Società. Dopo averne recata questa idea generale, bastevole per un lettore intelligente, e che trovasi esposta in più di un' opera stimata, torniamo all' oggetto particolare di questo trattato.

che per li privati ; perchè gli Stati sono composti di uomini , perchè sono da uomini prese le loro deliberazioni , e perchè la Legge della Natura obbliga tutti gli uomini, sotto qualsivoglia relazione per loro si operi . Questo è pur il Diritto , che Grozio e i seguaci di lui chiamano *Diritto delle genti interno* , in quanto obbliga le Nazioni in coscienza. Molti lo chiamano ancora *Diritto delle Genti Naturale* .

§. 8. *Esso è immutabile* .

Poichè dunque il Diritto delle Genti necessario consiste nell' applicazione , che si fa agli Stati del Diritto Naturale , il qual è immutabile , siccome fondato sulla Natura delle cose, ed in particolare sulla Natura dell' uomo, quindi si deduce che il Diritto delle Genti necessario è immutabile.

§. 9. *Le Nazioni non vi possono cambiar nulla, nè dispensarsi dalle obbligazioni, che il medesimo loro impone* .

Per essere questo Diritto immutabile, e per essere la obbligazione , ch' esso impone , necessaria e indispensabile , non possono le Nazioni apportarvi colle loro convenzioni verun cambiamento , nè dispensarsene elleno medesime, ovvero l' una l' altra reciprocamente.

E' questo il principio, mediante il quale distinguere si possono le convenzioni ossieno Trattati legittimi da quelli , che tali non sono , e le *consuetudini innocenti* e ragionevoli da quelle, che ingiuste sono o condannabili.

Hannoci cose giuste e permesse dal Diritto delle Genti necessario, delle quali possono le Nazioni convenire fra loro, o ch' elleno possono consacrare e fortifi-

care

care mercè i costumi e la consuetudine. Hannocene d' indifferenti, intorno alle quali i Popoli possono accomodarsi come loro piace con Trattati, o introdurre la consuetudine, e l'usanza, che loro torna più in acconcio. Ma tutti i Trattati, tutti gli usi, che vanno contro ciò che il Diritto delle Genti necessario prescrive o divieta, sono illegittimi. Vedremo nondimeno che non sono sempre tali fuorchè secondo il Diritto *interno*, e di coscienza, e che in forza di ragioni, che saranno ai loro luoghi dedotte, queste convenzioni e questi trattati spesso non lasciano di avere validità pel Diritto *esterno*. Essendo le Nazioni libere e independenti, sebbene le azioni dell'una sieno illegittime e condannevoli secondo le Leggi della coscienza, le altre sono obbligate a sopportarle, qualora tali azioni non offendano i loro Diritti perfetti. La libertà di questa Nazione non si manterrebbe intera, se le altre si arrogassero una ispezione e Diritti sopra la sua condotta; lo che sarebbe contro la legge Naturale, che dichiara ogni Nazione libera e independente dalle altre.

§. 10. *Della Società stabilita dalla Natura fra tutti gli uomini.*

L'uomo è tale di sua Natura, che non può bastare a se medesimo, ed ha necessariamente bisogno del soccorso e del commercio de' suoi simili, o per conservarsi, o affine di perfezionarsi e vivere nel modo conveniente ad un animale ragionevole; lo che abbastanza è comprovato dall'esperienza. Hannosi esempi d'uomini cresciuti fra gli orsi, e che non aveano nè linguaggio, nè uso di ragione, unicamente ristretti, siccome i bruti, alle facoltà sensitive. Scorgesi di più che la Natura ha ricusato agli uomini la forza e le armi Naturali, di cui ha provveduto altri animali; loro ac-

cordando, in vece di tai vantaggi, quelli della parola e della ragione, o almeno la facoltà di acquistarli nel commercio de' loro simili. La parola li mette in grado di comunicar insieme, di ajutarsi a vicenda, di perfezionar la loro ragione e la loro cognizione; e divenuti così intelligenti trovano mille mezzi di conservarsi e di provvedere ai loro bisogni. Ciascun di loro sente ancora in se stesso che viver non potrebbe felice ed applicarsi alla propria perfezione senza il soccorso ed il commercio altrui. Poichè dunque la Natura ha fatto gli uomini tali, è questo un patente indizio ch' essa li distina a conversar insieme e a soccorrersi scambievolmente.

Ecco donde si deduce la Società Naturale stabilita fra tutti gli uomini. La Legge generale di questa Società è che ciascuno faccia per gli altri tutto ciò, di che hanno eglino bisogno, e che può fare senza trascurar ciò, di che a se medesimo è debitore: Legge che tutti gli uomini debbono osservare per vivere convenientemente alla loro Natura, e per conformarsi alle mire del comune loro Creatore; Legge che la propria nostra salvezza, la nostra felicità, i nostri vantaggi più preziosi render deggiono sacra a ciascun di noi. Tal' è la generale obbligazione, che ci lega all' osservanza dei nostri doveri: adempiamoli premurosamente, se vogliamo saviamente applicarci al maggior nostro bene.

Agevol cosa è il comprendere quanto sarebbe felice il mondo, se tutti gli uomini osservar volessero la regola, che abbiamo stabilito. All' opposito se ciascun uomo pensar non vuole che a se unicamente ed immediatamente, se non fa nulla per gli altri, tutti insieme saranno infelicissimi. Occupiamoci dunque del ben essere di tutti; tutti si occuperanno del nostro, e noi stabiliremo su i più sodi fondamenti la nostra felicità.

§. II.

§. 11. *E fra le Nazioni.*

Essendo la universale Società dell' uman genere una istituzione della Natura stessa, vale a dire una necessaria conseguenza della Natura dell' uomo, tutti gli uomini, in qualunque stato si ritrovino, sono obbligati a coltivarla e a compierne i doveri; nè possono dispensarsene per alcuna convenzione, per alcuna particolare associazione. Allorchè dunque eglino si uniscono in Società Civile per formare uno Stato, una Nazione a parte, possono bene strignere patti particolari con quelli, a cui si associano; ma continuano ad essere sempre gravati dei loro doveri verso il rimanente dell' uman genere. Tutta la differenza consiste in ciò, ch' essendo convenuti di operare in comune, ed avendo rimessi i loro Diritti e sottoposta la loro volontà al corpo della Società, in tutto quello che interessa il ben comune, tocca d' allora in poi a quel corpo, allo Stato e a' suoi conduttori l' adempiere i doveri dell' umanità verso gli stranieri; e tocca allo Stato particolarmente l' osservarli cogli altri Stati. Abbiamo già veduto (al §. 5.) che uomini uniti in Società rimangono soggetti agli obblighi, che la Natura umana loro impone. Questa Società, considerata siccome una persona morale, poichè ha essa un intelletto, una volontà ed una forza, che le sono proprie, è dunque obbligata a vivere colle altre Società ovvero Stati, secondo le Leggi della Società Naturale stabilita nel genere umano; osservando le eccezioni, che nascer possono dalla differenza de' Soggetti.

§. 12.

§. 12. *Qual sia lo scopo di questa Società delle Nazioni.*

Lo scopo della Società Naturale stabilita fra tutti gli uomini essendo ch' eglino si prestino una scambievole assistenza per la propria loro perfezione, e per quella dello Stato loro; e le Nazioni, considerate a guisa di altrettante persone libere, che vivono insieme nello Stato di Natura, essendo obbligate a coltivar fra esse questa umana Società, lo scopo della grande Società stabilita dalla Natura fra tutte le Nazioni, è altresì una scambievole assistenza, onde se medesime e lo stato loro perfezionare.

§. 13. *Obbligazione generale, ch' essa impone.*

La prima Legge generale, che lo scopo stesso della Società delle Nazioni ci discopre, è che ciascuna Nazione contribuir dee alla felicità e alla perfezione delle altre in tutto ciò, che da essa dipende (*a*).

§. 14. *Spiegazione della obbligazione.*

Ma prevalendo incontrastabilmente i doveri verso se medesimo a quelli verso altrui, una Nazione è primieramente e di preferenza a se stessa debitrice di tutto ciò, che può fare per la propria felicità e perfezio-

(*a*) Senofonte indica la ragion vera, e stabilisce la necessità di questo primo dovere nelle seguenti parole: „ Se noi veggiamo, dic' egli, un uomo ardente sempre a cercare il suo „ particolare vantaggio, senza darsi pensiero nè dell' onestà, nè „ dei doveri dell' amicizia, perchè gliela perdoneremo noi all' „ occasione?

zione. Dico ciò ch'ella *può*, non ſolo *fiſicamente*, ma ancora *moralmente*; vale a dire ciò che far può legittimamente, con giuſtizia ed oneſtà. Allorchè dunque ella non poteſſe al bene di un'altra contribuire, ſenza nuocere eſſenzialmente a ſe medeſima, il ſuo obbligo ceſſa in queſta particolare occaſione, e la Nazione vien riputata nella impoſſibilità di preſtare un tal offizio.

§. 15. Libertà e independenza delle Nazioni: ſeconda Legge generale.

Eſſendo le Nazioni libere e independenti le une dalle altre, poichè gli uomini ſono naturalmente liberi e independenti, la ſeconda Legge generale della loro Società è, che ciaſcuna Nazione eſſer dee laſciata nel pacifico godimento di queſta libertà, ch'eſsa tiene dalla natura. La Società Naturale delle Nazioni non può ſuſſiſtere, ſe i Diritti, che ciaſcuna ha ricevuti dalla Natura, non vi ſono riſpettati. Non vuole alcuna rinunziare alla ſua libertà, e romperà eſſa piuttoſto ogni corriſpondenza con quelle, che tenteranno in queſta parte di recarle pregiudizio.

§. 16. Effetto di queſta libertà.

Da queſta libertà e independenza s'inferiſce che ſpetta a ciaſcuna Nazione il giudicare di ciò, che la ſua coſcienza da lei eſige, di ciò ch'ella può o non può, di ciò che le conviene o non le conviene di fare; e per conſeguenza l'eſaminare e il decidere, s'ella preſtar può qualche offizio ad un'altra ſenza venir meno a nulla di quanto va a ſe medeſima debitrice. In tutti i caſi adunque, in cui appartiene ad una Nazione il giudicar di ciò, che il ſuo dovere da lei eſige, non può un'altra aſtrignerla ad operare nel tale

o nel tal altro modo; posciachè se l'esasse ella, pregiudicherebbe alla libertà delle Nazioni. Il Diritto di coazione contro una persona libera, non ci appartiene fuorchè ne' casi, in cui sia questa persona verso noi obbligata a qualche cosa di particolare, per una ragione speciale, che non dipende del suo giudizio; ne' casi in somma, in cui noi abbiamo un perfetto Diritto contro di lei.

§. 17. *Distinzione della obbligazione e del Diritto interno ed esterno, perfetto ed imperfetto.*

Per ben intender ciò, è necessario osservare che si distingue la obbligazione e il Diritto, che vi corrisponde, o ch'essa produce, in *interna* ed *esterna*. La obbligazione è *interna* in quanto lega la coscienza, ed è desunta dalle regole del nostro dovere; è poi *esterna* in quanto la consideriamo relativamente agli altri uomini, e produce essa tra loro qualche Diritto. La obbligazione interna è sempre la stessa nella Natura, benchè varii ne' gradi; ma la obbligazione esterna si divide in *perfetta* ed *imperfetta*. Il *Diritto perfetto* è quello, a cui trovasi congiunto il Diritto di astrigner quelli, che soddisfar non vogliono alla obbligazione, che vi corrisponde; e il *Diritto imperfetto* è quello, che non è accompagnato da questo Diritto di coazione. La *obbligazione perfetta* è quella, che produce il Diritto di coazione; la *imperfetta* non conferisce altrui che il Diritto di domandare.

Si comprenderà ora senza difficoltà, perchè il Diritto sempre sia imperfetto, quando la obbligazione, che vi corrisponde, dipende dal giudizio di colui, in cui la medesima si ritrova: posciachè se in tal caso si avesse diritto di costrignerlo, non dipenderebbe più da lui il risolvere ciò che far dee per ubbidire alle Leg-

gi

gi della sua coscienza. La nostra obbligazione è sempre imperfetta relativamente ad altrui, quando ci è riserbato il giudizio di ciò, che a far abbiamo; e questo giudizio è a noi riserbato in tutte le occasioni, in cui dobbiamo esser liberi.

§. 18. *Eguaglianza delle Nazioni.*

Poichè gli uomini sono naturalmente eguali, e i loro Diritti e le loro obbligazioni sono le stesse, come procedenti egualmente dalla Natura, le Nazioni composte d'uomini, e considerate come altrettante persone libere, che vivono insieme nello stato di Natura, sono naturalmente eguali, e tengono dalla Natura le stesse obbligazioni e gli stessi Diritti. La potenza e la debolezza non producono a tal uopo alcun divario. Un nano è uomo del pari che un gigante; ed una piccola repubblica è uno Stato Sovrano nulla meno del più potente regno.

§. 19. *Effetto di questa eguaglianza.*

Per una necessaria conseguenza di questa eguaglianza ciò che lecito è ad una Nazione, lo è parimente a qualunque altra; e ciò che non è lecito all'una, non lo è nè pur all'altra.

§. 20. *Ciascuna è arbitra delle sue operazioni, quando esse non interessino il Diritto perfetto delle altre.*

Una Nazione è dunque arbitra delle sue azioni, finchè non interessano queste i Diritti proprii e perfetti di un'altra, finchè non è vincolata che da una obbligazione *interna*, senza veruna obbligazione *esterna* per-

fet-

fetta. S'ella abuſa della ſua libertà, pecca; ma le altre debbono ſopportarlo, non avendo alcun diritto di comandarle.

§. 21. *Fondamento del Diritto delle Genti volontario.*

Eſſendo le Nazioni libere, independenti, eguali, e dovendo ciaſcuna in ſua coſcienza giudicare quello, che far dee per adempiere i ſuoi doveri, l'effetto di tutto ciò è di operare, almeno eſternamente e tra gli altri uomini, una perfetta eguaglianza di Dritti tra le Nazioni, nel maneggio dei loro negozii e nel far valere le loro pretenſioni, ſenza riguardo alla giuſtizia intrinſeca della loro condotta, di cui non appartiene agli altri il giudicare definitivamente; dimodochè ciò che all'uno è permeſſo, ancora è permeſſo all'altro, e debbon elleno venire conſiderate nella umana Società, ſiccome di un egual Diritto poſſeditrici.

Ciaſcuna pretende in effetto di avere la giuſtizia dal canto ſuo nelle controverſie, che poſſono inſorgere; e non appartiene nè all'uno, nè all'altro degl'intereſſati, nè alle altre Nazioni, il giudicar la quiſtione. Quella che ha il torto, pecca contro la ſua coſcienza; ma ſiccome potrebbe darſi ch'ella aveſſe la ragione, non ſi può accuſarla di violare le Leggi della Società.

E' dunque neceſſario, in molti incontri, che le Nazioni tollerino certe coſe, avvegnachè ingiuſte e condannabili in ſe ſteſſe, perchè non potrebbero opporviſi colla forza ſenza violare la libertà di alcuna, e ſenza diſtruggere i fondamenti della loro Società Naturale. E poichè ſon elleno obbligate e coltivare queſta Società, ſi preſume di dritto, che tutte le Nazioni abbiano conſentito al principio, che abbiamo noi ſtabilito. Le regole, che ne diſcendono, formano quel-

lo

lo che il Sig. VVolfio chiama *il Diritto delle Genti volontario*; e niente osta che non usiamo dello stesso termine, sebbene abbiamo creduto di doverci scostare dal parere di quel valentuomo nello stabilire il fondamento di un tal Diritto.

§. 22. *Diritto delle Nazioni contro i violatori del Diritto delle Genti.*

Le Leggi della Società naturale sono di una tale importanza alla salvezza di tutti gli Stati, che se ci avvezzassero gli uomini a conculcarle, verun Popolo non potrebbe lusingarsi di conservarsi e d' esser tranquillo in casa propria, per quante misure si potessero da lui prendere di sapienza, di giustizia e di moderazione (*a*). Ora tutti gli uomini e tutti gli Stati hanno un perfetto Diritto alle cose, tolte le quali non possono conservarsi, poichè questo Diritto corrisponde ad una indispensabile obbligazione. Dunque tutte le Nazioni sono in Diritto di reprimere colla forza quella, che viola apertamente le Leggi della Società, che la Natura ha stabilita fra esse, e che attacca direttamente il bene e la salute di questa Società.

§. 23. *Regola di questo Diritto.*

Ma convien guardarsi dal non ampliare questo Diritto con pregiudizio della libertà delle Nazioni. Tutte sono libere e independenti, ma obbligate ad osservare le Leggi della Società, che fra esse ha stabilite la

(a) *Etenim si hæc* (le Leggi) *perturbare omnia & permiscere volumus, totam vitam periculosam, insidiosam, infestamque reddemus*. CICERO *in Verr*. act. 2. l. 1. c. 15.

la Natura, e talmente obbligate che le altre hanno diritto di reprimere quella, che trasgredisce queste Leggi; nè tutte insieme hanno verun diritto se non in quanto vi si trova interessata la naturale Società. Il Diritto generale e comune delle Nazioni sulla condotta di ogni Stato Sovrano, deesi misurare sul fine della società, che passa fra esse.

§. 24. *Diritto delle Genti convenzionale, ovvero Diritto dei Trattati.*

I diversi impegni, ne' quali le Nazioni possono entrare, producono una nuova specie di Diritto delle Genti, che si chiama *convenzionale*, ovvero *di Trattati*. Siccome è cosa evidente, che un trattato non obbliga se non le parti contraenti, il *Diritto delle Genti convenzionale*, non è un Diritto universale, ma un Diritto particolare. Tutto ciò che può farsi su tale materia in un Trattato del Diritto delle Genti è di dare le regole generali, che le Nazioni osservar debbono rispetto ai loro Trattati. La minuta esposizione de' varii accordi, che si fanno tra certe Nazioni, dei Diritti e delle obbligazioni, che ne risultano, è materia di fatto, ed appartiene alla Storia.

§. 25. *Diritto delle Genti consuetudinario.*

Certe massime, certe pratiche, da un lungo uso consacrate, e che le Nazioni osservano fra esse come una specie di Diritto, formano *il Diritto delle Genti consuetudinario*, ovvero il *Codice municipale delle Nazioni*. Questo Diritto è fondato sul tacito consenso, o se pur vogliasi, sopra una tacita convenzione delle Nazioni, che l'osservano tra loro; dal che apparisce ch'esso non obbliga fuorchè le Nazioni, che l'hanno adottato, e

che

che non è univerſale niente più del *Diritto convenzionale*. Biſogna dunque dire ancora di queſto *Diritto conſuetudinario*, che l'offrirne la minuta eſpoſizione non appartiene a un Trattato ſiſtematico del Diritto delle Genti, ma che dobbiamo reſtrignerci a porgerne una teoria generale, cioè le regole, che debbono eſſervi oſſervate tanto per li ſuoi effetti, quanto riſpetto alla ſua materia ſteſſa: e per queſt' ultimo conto ſiffatte regole ſerviranno a diſtinguere le conſuetudini legittime ed innocenti dalle illecite ed ingiuſte.

§. 26. *Regola generale intorno queſto Diritto*.

Allorchè una conſuetudine, un uſo è generalmente ſtabilito, o fra tutte le Nazioni incivilite del Mondo, o ſoltanto fra tutte quelle di un certo Continente, dell' Europa per cagion d'eſempio, o quelle che hanno inſieme un commercio più frequente; ſe queſta conſuetudine è indifferente in ſe, e maggiormente ſe utile e ragionevole, diventa obbligatoria per tutte quelle Nazioni, che riputate vengono avervi preſtato l'aſſenſo loro. Sono elleno tenute ad oſſervarla le une colle altre, finattantochè non abbiano eſpreſſamente dichiarato di non voler più ſeguitarla. Ma ſe tale conſuetudine racchiude qualche coſa d'ingiuſto o d'illecito, non ha eſſa veruna forza, ed anzi ogni Nazione è obbligata ad abbandonarla; non eſſendovi coſa che poſſa nè obbligarla, nè permetterle di violare la Legge naturale.

§. 27. *Diritto delle Genti poſitivo*.

Le diviſate tre ſpecie di Diritto delle Genti, *volontario*, *convenzionale e conſuetudinario*, inſiem compongono il *Diritto delle Genti poſitivo*: ſtante che tutti procedono dalla volontà delle Nazioni; il *Diritto volontario* dal loro conſenſo preſunto; il *Diritto conven-*

zionale da un consenso espresso; e il Diritto consuetudinario da un consenso tacito. E siccome non può darsi altra maniera di dedurre qualche Diritto dalla volontà delle Nazioni, non hannoci che queste tre sorti di *Diritto delle Genti positivo*.

Avremo noi cura di separarli diligentemente dal Diritto delle Genti *naturale* ovvero *necessario*, senza però trattarli a parte. Ma dopo avere stabilito sopra ciascuna materia ciò che il Diritto necessario prescrive, immediatamente dopo soggiugneremo come e perchè faccia d'uopo modificarne le decisioni col Diritto *volontario*; ovvero, ciò che in altri termini torna allo stesso, spiegheremo come, in virtù della libertà delle Nazioni e delle regole della loro naturale Società, il Diritto *esterno*, che dee osservarsi tra esse, diversifichi in certi incontri dalle massime del Diritto *interno*, sempre nondimeno obbligatorie in coscienza. Quanto ai Diritti introdotti dai Trattati, o dalla consuetudine, non è a temere che alcuno li confonda col Diritto delle Genti naturale. Formano essi quella specie di Diritto delle Genti, che gli Autori chiamano *arbitrario*.

§. 28. *Massima generale circa l'uso del Diritto necessario e del Diritto volontario.*

Per dare sin d'ora una direzione generale sulla distinzione del *Diritto necessario* e del *Diritto volontario*, osserviamo che il *Diritto necessario* essendo sempre obbligatorio in coscienza, una Nazione non dee mai perderlo di mira, quando ella delibera intorno al partito, a cui appigliarsi per adempiere il suo dovere: ma dove si tratta di esaminare ciò che può esigere dagli altri Stati, dee consultare il *Diritto volontario*, le cui massime sono consecrate alla salute e al vantaggio della universale Società.

LI-

LIBRO I.

DELLA NAZIONE IN SE MEDESIMA CONSIDERATA.

CAPITOLO I.

DELLE NAZIONI, OVVERO STATI SOVRANI.

§. 1. Dello Stato e della Sovranità.

UNA Nazione, uno Stato è, siccome abbiamo detto al bel principio di quest' Opera, un corpo politico, ovvero una Società d'uomini insiem raccolti, onde procurare con forze riunite il vantaggio loro e la loro sicurezza.

Per ciò appunto che questa moltitudine forma una Società, che ha i suoi comuni interessi, e che operar dee d'intelligenza, è necessario ch' ella stabilisca una pubblica autorità per ordinare e dirigere quello, che ciascuno far dee relativamente allo scopo dell' associazione. Questa pubblica autorità è la *Sovranità*; e quegli o quelli che la posseggono, sono il *Sovrano*.

§. 2. Diritto del corpo sopra i membri.

Si comprende che in virtù dell' atto di associazione Civile o politica ciascun Cittadino si sottomette all' autorità del corpo intero, per tutto ciò che può interessa-

ressare il ben comune. Il Diritto di tutti sopra ciascun membro appartien dunque essenzialmente al corpo politico, allo Stato; ma l'esercizio di questo Diritto può essere rimesso in diverse mani, secondo che ne avrà ordinato la Società.

§. 3. *Diverse specie di Governo.*

Se il corpo della Nazione per se ritiene l'Impero; ovvero il diritto di comandare, è un Governo popolare, una *Democrazia*: se lo rimette a un certo numero di Cittadini, ad un Senato, stabilisce una repubblica *Aristocratica*; per ultimo se affida l'Impero ad un solo, diventa lo Stato una *Monarchia*.

Queste tre specie di Governo esser possono variamente combinate e modificate. Non entriamo quì ne' particolari, che sono l'oggetto del *Diritto pubblico universale* (*a*). Allo scopo di quest'Opera basta che si stabiliscano i principii generali, necessarii per la decisione

(*a*) Nè pur esamineremo quale delle accennate diverse forme di Governo sia la migliore. Basterà il dire che il Governo Monarchico sembra da anteporsi a qualunque altro, purchè il potere del Sovrano sia limitato e non assoluto. *Qui* (principatus) *tum demum regius est, si intra modestiæ & mediocritatis fines se contineat: excessu potestatis quam imprudentes in dies augere satagunt, minuitur penitusque corrumpitur. Nos stulti, majoris potentiæ specie decepti, dilabimur in contrarium, non satis considerantes eam demum tutam esse potentiam, quæ viribus modum imponit.* La massima è verissima e savissima. L'Autore cita quì il celebre detto di Teopompo Re di Sparta. Tornando egli a casa tra le acclamazioni del Popolo, dopo lo stabilimento degli efori, dissegli sua Moglie: *Tu lascierai a' tuoi figli un' autorità diminuita per tua colpa. Sì*, rispose il Re, *lascierolla minore, ma più stabile.* I Lacedemoni ebbero per un tempo due Capi, a cui davano con somma improprietà il titolo di Re. Questi erano Magistrati d'un potere limitatissimo, che venivano insin carcerati e condannati a morte. La Svezia

avea

ſione delle quiſtioni, che inſorger poſſono tra le Nazioni.

§. 4. *Quai ſiano gli Stati Sovrani.*

Ogni Nazione, che ſi governa da ſe medeſima, ſotto qualſivoglia forma, ſenza dipendenza da veruno ſtraniero, è uno *Stato Sovrano*. I ſuoi Diritti ſono naturalmente gli ſteſſi che quelli di ogni altro Stato. Tali ſono le perſone morali, che vivono inſieme in una Società naturale ſottopoſta alle Leggi del Diritto delle Genti. Perchè una Nazione abbia Diritto di figurare immediatamente in queſta grande Società, baſta che ſia veramente Sovrana e independente, cioè che ſi governi da ſe medeſima colla ſua propria autorità e colle ſue Leggi.

§. 5. *Degli Stati collegati da alleanze ineguali.*

Debbonſi annoverare tra i Sovrani gli Stati, che ſonoſi collegati con un altro più potente, mercè di un'*alleanza ineguale*, in cui, ſiccome ha detto *Ariſtotele*, ſi dà al più potente più onore, e al più debole più ſoccorſo.

Le condizioni di queſte alleanze ineguali poſſono variare all'infinito. Ma di qualunque ſorte ſieno, purchè l'alleato inferiore ſi riſerbi la *Sovranità*, ovvero il Diritto

avea più ragione di conſervare al ſuo Capo il titolo di Re, ſebbene aveſs' ella riſtretta la ſua autorità entro molto anguſti confini. Queſto Capo è unico ed ereditario, e lo Stato portava dalla più rimota antichità il titolo di Regno. Oggi per una rivoluzione, di cui ſtati ſiamo i teſtimonii, l'autorità del Re di Svezia è ampla quanto foſſe giammai.

to di governarsi da se medesimo, esser dee riguardato siccome uno Stato independente, che negozia cogli altri sotto l'autorità del Diritto delle Genti.

§. 6. *Ovvero dei Trattati di protezione.*

Per conseguenza uno Stato debole, che per la propria sicurezza si mette sotto la protezione di un più potente, e si obbliga in via di riconoscenza a molti doveri equivalenti a tale protezione, senza però spogliarsi del suo Governo e della sua *Sovranità*, un tale Stato, dico, non cessa per ciò di figurare tra i Sovrani, che altra Legge non riconoscono che il Diritto delle Genti.

§. 7. *Degli Stati tributarii.*

Nè punto maggiore difficoltà v' ha rispetto agli Stati *tributarii*; posciachè sebbene un tributo pagato ad una Potenza straniera scemi alcun poco della dignità di simili Stati, una confessione essendo della loro debolezza, lascia interamente sussistere la loro Sovranità. Frequentissimo era a' tempi andati l' uso di pagar tributo: i più deboli redimevansi con tal mezzo dalle vessazioni del più forte, ovvero procuravansi a tal prezzo la sua protezione, senza cessar d'essere Sovrani.

§. 8. *Degli Stati Feudatarii.*

Le Nazioni Germaniche introdussero un altro uso, quello di esiger l'omaggio da uno Stato vinto, ovvero impotente a resistere. Talvolta ancora una Potenza concesse Sovranità in Feudo, ed alcuni Sovrani si resero Feudatarii di un altro.

Al-

Allorchè l'omaggio, lasciando sussistere l'independenza e la sovrana autorità nell'amministrazione dello Stato, importa soltanto certi doveri verso il Signore del Feudo, o pure una semplice onorifica riconoscenza, non toglie che lo Stato o il Principe Feudatario non sia veramente Sovrano. Il Re di *Napoli* fa omaggio del suo Regno al *Papa*; nè però è men contato fra i principali Sovrani dell'Europa.

§. 9. *Di due Stati soggetti al medesimo Principe.*

Due Stati Sovrani possono altresì essere soggetti allo stesso Principe, senza veruna dipendenza dell'uno verso l'altro; e ciascuno ritiene tutti i suoi Diritti di Nazione libera e Sovrana. Il Re di *Prussia* è Principe Sovrano di *Neuchatel* negli *Svizzeri*, senz'alcuna riunione di questo Principato a' suoi altri Stati, dimodochè i *Neuchatelesi*, in virtù delle loro franchigie, servir potrebbero una Potenza straniera, che fosse in guerra col Re di *Prussia*, purchè la guerra non si facesse per cagione del loro Principato.

§. 10. *Degli Stati, che formano una Repubblica federativa.*

Finalmente molti Stati Sovrani e independenti possono unirsi insieme per mezzo di una perpetua confederazione, senza cessar d'essere ciascuno in particolare uno Stato perfetto. Formeranno essi insieme una Repubblica federativa: le comuni deliberazioni non recheranno alcun pregiudicio alla *Sovranità* di ciascun membro, avvegnachè ne possano incomodare l'esercizio per certi rispetti, in virtù di patti volontarii. Una persona non cessa d'esser libera e independente, quando

è obbligata all' adempimento d' impegni, cui ha ella voluto assumersi.

Tali erano anticamente le Città della *Grecia*, e tali sono *le Provincie Unite de' Paesi Bassi*, tali i membri del *Corpo Elvetico*.

§. 11. *Di uno Stato passato sotto il Dominio di un altro.*

Ma un Popolo, passato sotto il Dominio di un altro, non fa più uno Stato, e non può più valersi direttamente del Diritto delle Genti. Tai furono i Popoli e i Regni, che i Romani sottomisero direttamente al loro Impero: la maggior parte pure di quelli, ch' eglino onorarono del nome di amici e di alleati, non formavano più veri Stati. E' governavansi nell' interno colle proprie loro Leggi e coi loro Magistrati; ma al di fuori obbligati a seguitare in ogni cosa gli ordini di Roma, non osavano fare da se medesimi nè guerra, nè alleanza, e trattar non potevano colle Nazioni.

§. 12. *Oggetti di questo Trattato.*

Il Diritto delle Genti è la Legge de' Sovrani: gli Stati liberi e independenti sono le persone morali, di cui stabilir dobbiamo i Diritti e le obbligazioni in questo Trattato.

CAPITOLO II.

Principii generali dei doveri di una Nazione verſo ſe medeſima.

§. 13. *Una Nazione operar dee convenientemente alla ſua natura.*

SE i Diritti di una Nazione naſcono dalle ſue obbligazioni, §. 3., ciò avvien principalmente di quelle, di cui ella medeſima è l'oggetto. Vedremo però che i ſuoi doveri verſo le altre dipendono molto da' ſuoi doveri verſo ſe medeſima, da' quali eſſi debbono prender regola e miſura. Avendo dunque a trattare delle obbligazioni e de' Diritti delle Nazioni, l'ordine domanda che incominciamo dallo ſtabilir quello, di che va ciaſcuna a ſe medeſima debitrice.

La regola generale e fondamentale de' doveri verſo ſe ſteſſo è che ogni Ente morale debba vivere in una maniera conveniente alla ſua natura, *naturæ convenienter vivere*. Una Nazione è un Ente determinato da' ſuoi eſſenziali attributi; che ha la ſua propria Natura, e che operar può convenientemente a queſta Natura. Hannoci dunque azioni di una Nazione, ſiccome tale, che la concernono nella ſua qualità di Nazione, e che ſono convenienti ovvero oppoſte a ciò che la coſtituiſce tale; dimodochè non è indifferente ch'ella commetta alcune di queſte azioni e che altre ne ometta. La Legge naturale doveri le preſcrive a tal uopo. Vedremo in queſto primo Libro quale ſia la condotta, che una Nazione dee tenere per non venir meno a ſe medeſima. Convien toſto abbozzarne una idea generale.

§. 14.

§. 14. *Della conservazione, e della perfezione di una Nazione.*

Non sonoci più doveri per chi più non esiste, e un Ente morale non è aggravato di obbligazioni verso se medesimo fuorchè in vista della sua perfezione e della sua felicità. *Conservarsi* e *perfezionarsi* è la somma di tutti i doveri verso se stesso.

La *conservazione* di una Nazione consiste nella durata dell'associazione politica, che la forma. Se questa associazione viene a terminare, la Nazione ovvero lo Stato più non sussiste; avvegnachè tuttavia esistano gl' individui, che lo componevano.

La *perfezione* di una Nazione ritrovasi in ciò che la rende capace di ottenere il fine della Società Civile; e lo *Stato* di una Nazione è *perfetto*, allorchè nulla vi manca di tutto ciò, che ad essa è necessario per arrivare a un tal fine. E' noto che la perfezione di una cosa consiste generalmente in un perfetto accordo di ciò, che costituisce questa cosa per tendere allo stesso fine. Essendo una Nazione una moltitudine d'uomini uniti insieme in Società Civile, se in questa moltitudine tutto cospira ad ottenere il fine propostosi formando una Civile Società, la Nazione è perfetta; e tale sarà più o meno, secondo che più o meno si accosterà a questo perfetto accordo. Nella stessa guisa il suo Stato esterno sarà più o meno perfetto, secondo che esso concorrerà colla intrinseca perfezione della Nazione.

§. 15. *Qual sia lo scopo della Società Civile.*

Lo *scopo* o il *fine* della Società Civile è procurare ai Cittadini tutte le cose, di cui hanno eglino mestieri

per

per le neceſſità, la comodità e le giocondità della vita, e in generale per la loro felicità; far per modo che ciaſcuno poſſa godere tranquillamente del *ſuo*, e ottener giuſtizia con ſicurezza; per ultimo difenderſi inſieme contro ogni eſterna violenza.

Agevol coſa è ora il farſi una giuſta idea della perfezione di uno Stato o di una Nazione: biſogna che tutto vi concorra allo ſcopo, che abbiamo accennato.

§. 16. *Una Nazione è obbligata a conſervarſi.*

Nell' atto di aſſociazione, in virtù del quale una moltitudine di uomini formano inſieme uno Stato, una Nazione, ciaſcun particolare ſi è obbligato verſo tutti a procurare il ben comune, e tutti ſonoſi obbligati verſo ciaſcuno ad agevolargli i mezzi di provvedere a' ſuoi biſogni, a proteggerlo e a difenderlo. E' manifeſto che queſti impegni reciproci non poſſono adempierſi eccettochè mantenendo l' aſſociazione politica. La Nazione intera è dunque obbligata a mantener queſta aſſociazione; e ſiccome nella ſua durata conſiſte la conſervazione della Nazione, quindi procede che ogni Nazione è obbligata a conſervarſi.

Queſta obbligazione, naturale agl' individui che ha Dio creati, non viene alle Nazioni immediatamente dalla Natura, ma dal patto, onde la Società Civile è formata: però non è deſſa aſſoluta, ma ipotetica; vale a dire che ſuppone un fatto umano, cioè il patto di Società. E ſiccome i patti poſſono romperſi di un comune conſenſo delle parti, ſe i particolari che compongono una Nazione conſentiſſero unanimemente a ſpezzare i nodi, che gli uniſcono, ſarebbe loro permeſſo il farlo, e diſtruggere così lo Stato o la Nazione: ma eglino peccherebbero certamente, ſe a un tal paſſo

ſi re-

ſi recaſſero ſenza grandi e giuſte ragioni; poſciachè le Società Civili ſono approvate dalla Legge Naturale, che agli uomini le raccomanda ſiccome il vero mezzo di provvedere a tutti i loro biſogni, e di promuovere efficacemente la propria loro perfezione. Ma v' ha di più: la Società Civile è sì utile, sì neceſſaria anzi a tutti i Cittadini, che ſi può ben riguardare ſiccome moralmente impoſſibile l' unanime conſenſo di romperla ſenza neceſſità. Quel che far poſſano o debbano i Cittadini, ciò che poſſa riſolvere la moltitudine, in certi caſi di neceſſità o di urgenti biſogni, ſono quiſtioni, che troveranno luogo altrove, non potendoſi deciderle ſodamente ſenza alcuni principii, che non abbiamo ancora ſtabiliti. Baſta al preſente l'aver provato che in generale, finchè la Società politica ſuſſiſte, la Nazione intera è obbligata di applicarſi a mantenerla.

§. 17. *E a conſervare i ſuoi membri.*

Se una Nazione è obbligata a conſervar ſe medeſima, non è meno obbligata a conſervare con ogni ſtudio tutti i ſuoi membri. Ella n' è a ſe medeſima debitrice; poichè il perdere alcuno de' ſuoi membri è un indebolirſi e nuocere alla ſua propria conſervazione. Ciò inoltre è da lei dovuto ai membri in particolare, per un effetto dell' atto ſteſſo d' aſſociazione; poſciachè quelli che compongono una Nazione, ſonoſi uniti per la loro difeſa e pel comune loro vantaggio; nè alcuno può eſſer privato di queſta unione e dei frutti che ne aſpetta, finchè dal canto ſuo ne adempie le condizioni.

Il corpo della Nazione non può dunque abbandonare una Provincia, una Città, nè pure un particolare, che ne fa parte, qualora a ciò nol coſtringa la neceſ-

ſità,

stà, o che non gliene facciano una Legge le più forti ragioni, tolte dalla pubblica salute.

§. 18. *Una Nazione ha diritto a tutto ciò, che necessario è alla sua conservazione.*

Poichè dunque una Nazione è obbligata a conservarsi, ha ella diritto a tutto ciò, che necessario è alla propria conservazione, posciachè la Legge Naturale ci dà diritto alle cose tutte, senza le quali soddisfar non possiamo la nostra obbligazione; altramenti essa ci strignerebbe all' impossibile, o piuttosto sarebbe seco medesima in contraddizione, prescrivendoci un dovere e inibendoci nel tempo stesso i soli mezzi di adempierlo. Del rimanente ben si comprende fuor di dubbio, che tai mezzi esser non debbono ingiusti in se stessi, e di quelli che la Legge Naturale proscrive assolutamente. Siccome è impossibile ch' essa permetta giammai simili mezzi, se in qualche occasione particolare non se ne presentino altri per soddisfare una obbligazione generale, la obbligazione dee passare in questo particolar caso per impossibile e conseguentemente nulla.

§. 19. *Essa dee schivare tutto ciò, che può cagionare la sua distruzione.*

Per una conseguenza ben evidente di ciò che è stato detto, una Nazione dee schivare con premura e per quanto è ad essa possibile, tutto ciò che cagionar potrebbe la sua distruzione, o quella dello Stato, che è la cosa stessa.

§. 20.

§. 20. *Del ſuo diritto a tutto ciò, che può ſervire a tal fine.*

La Nazione, ovvero lo Stato ha diritto a tutto quello, che può ſervirle a rimuovere un imminente pericolo e ad allontanar coſe capaci di cagionar la ſua rovina, e ciò per le ragioni ſteſſe, che ſtabiliſcono il ſuo diritto alle coſe neceſſarie alla ſua conſervazione.

§. 21. *Una Nazione dee perfezionar ſe medeſima e lo ſtato ſuo.*

Il ſecondo general dovere di una Nazione verſo ſe ſteſſa è di applicarſi alla ſua perſezione e a quella del ſuo ſtato. Queſta doppia perſezione rende una Nazione capace di arrivare allo ſcopo della Civile Società: ſarebbe aſſurdo unirſi in ſocietà, e con tutto ciò non applicarſi a conſeguire il fine, per cui ſi fa una tale unione.

Quì il corpo intiero della Nazione, e ciaſcun Cittadino in particolare trovanſi legati da una doppia obbligazione; l' una che procede immediatamente dalla Natura, e l'altra che riſulta da' reciproci loro patti. La Natura obbliga ogni uomo ad attendere alla ſua propria perſezione, e con ciò già attende a quella della Società Civile, che non potrebbe a meno di eſſere floridiſſima, ſe non foſſe compoſta che di buoni Cittadini. Ma trovando queſt' uomo in una ben regolata Società i più potenti ſoccorſi per ſottoſtare al peſo, che la Natura gl' impone relativamente a lui ſteſſo, onde diventar migliore ed in conſeguenza più felice, è certamente obbligato a contribuire con tutte le ſue forze a render perfetta queſta Società.

I Cittadini che formano una Società politica, s'impegna-

pegnano tutti reciprocamente a promuovere il ben comune e a procurare, per quanto sarà possibile, il vantaggio di ciascun membro. Poichè dunque la perfezione della Società è ciò che la rende atta ad assicurare egualmente la felicità del corpo e quella delle membra, l'applicarsi a questa perfezione è il grand'oggetto degl'impegni e de' doveri di un Cittadino. E' questa soprattutto l'incumbenza del corpo intero, in tutte le deliberazioni comuni, in tutto ciò ch'egli fa siccome corpo.

§. 22. *E schivare tutto ciò, che è contrario alla sua perfezione.*

Una Nazione dee dunque prevenire altresì e schivare premurosamente tutto ciò, che può nuocere alla sua perfezione e a quella del suo stato, o ritardare i progressi dell'una e dell'altra.

§. 23. *De' Diritti, che le danno queste obbligazioni.*

Conchiudiamo ancora, in quella guisa che fatto abbiamo di sopra relativamente alla conservazione dello Stato, §. 18., che una Nazione ha diritto alle cose tutte, senza le quali non può ella perfezionare se medesima e lo stato suo, nè prevenire e rimuovere tutto ciò, che è contrario a questa doppia perfezione.

§. 24. *Esempi.*

Gl'Inglesi ci porgono su tale materia un esempio ben degno di attenzione. Questa illustre Nazione si distingue in una maniera luminosa colla sua applicazione a tutto ciò, che può rendere florido lo Stato.

Una mirabile Costituzione vi pone ogni Cittadino in istato di concorrere a questo gran fine, e diffonde per ogni dove quello spirito di patriotismo, che si occupa con zelo del pubblico bene. Vi si veggono semplici Cittadini formare imprese ragguardevoli per la gloria e pel bene della Nazione; e mentre che un cattivo Principe vi avrebbe le mani legate, un Re saggio e moderato vi trova i più potenti soccorsi pel buon esito de' suoi gloriosi disegni. I Grandi e i Rappresentanti del Popolo formano un vincolo di confidenza tra il Monarca e la Nazione; e cooperando con lui a tutto ciò, che conviene al ben pubblico, lo sollevano in parte dal peso del Governo, assodano il suo Potere, e gli fanno prestare una obbedienza tanto più perfetta, quanto essa è più volontaria. Ogni buon Cittadino vede che la forza dello Stato è veramente il bene di tutti e non quello di un solo. Beata Costituzione! a cui non si è potuto in un tratto pervenire, la quale costò, è vero, torrenti di sangue, ma che non si è però a troppo caro prezzo acquistata. Deh il lusso, quella peste fatale alle virtù maschie e patriotiche, quel ministro di corruzione sì funesta alla libertà, non abbatta mai un monumento onorevole all' umanità, monumento capace d' insegnare a' Re quanto sia glorioso il comandare a un Popolo libero!

V'ha un'altra Nazione illustre pel suo valore e per le sue vittorie. Una nobiltà valorosa e innumerabile, vasti e fertili territorii potrebbero renderla ragguardevole in tutta l' Europa: è in suo potere il diventar florida in poco tempo. Ma vi si oppone la sua Costituzione; e il suo attaccamento a questa Costituzione è tale, che non si osa sperare di vedere che si apportino ad essa i rimedii convenienti. In vano un Re magnanimo, esaltato dalle sue virtù al di sopra dell' ambizione e della ingiustizia, concepirà i disegni più

salu-

salutari al suo Popolo, in vano li sarà egli gustare alla più sana, alla più numerosa parte della Nazione; un solo deputato ostinato o venduto a una Potenza straniera, sospenderà ogni cosa, e romperà le più sagge e le più necessarie misure. Eccessivamente gelosa della sua libertà, questa Nazione ha prese cautele, che mettono certamente il Re fuor di stato di nulla intraprendere contro la pubblica libertà: ma non vedesi per avventura che queste misure passano il segno; che legano le mani del Principe più giusto e più saggio, e gli tolgono i mezzi di assicurare questa libertà medesima contro gli attentati delle straniere Potenze e di rendere la Nazione ricca e felice? (*a*) Non vedesi che la Nazione stessa si è posta nella impotenza di operare, e che il suo Consiglio è abbandonato al capriccio o al tradimento di un solo membro?

§. 25. *Una Nazione dee conoscere se stessa.*

Osserviamo finalmente, per terminare questo Capitolo, che una Nazione dee conoscere se medesima. Senza questa cognizione non può ella applicarsi con buon esito alla sua perfezione. Bisogna che abbia una giusta idea dello stato suo, affin di prendere misure che vi sieno convenienti; che conosca i progressi già fatti e quelli che a far le rimangono, ciò che ha di buono, ciò che racchiude ancora di difettoso, per conservar l'uno e corregger l'altro. Senza questa cognizione una Nazione si conduce alla ventura; prende spesso le più

(*a*) L'evento ha pur troppo dimostrato la giustezza di questa osservazione. La Polonia, scossa anch'oggi, nel 1776., da violente agitazioni, dee sentire che i mali ch'essa prova e quelli che la minacciano, sono una conseguenza della sua Costituzione.

più falſe miſure; crede operar con molta ſaviezza, imitando la condotta dei Popoli riputati avveduti; e non ſi accorge che un regolamento, una pratica ſalutare ad una Nazione, è ſpeſſo perniciosa ad un'altra. Ciaſcuna coſa eſſer dee condotta ſecondo la ſua natura: i Popoli eſſer non poſſono ben governati, ſe non ſi prende norma dal loro carattere, e perciò biſogna conoſcerlo.
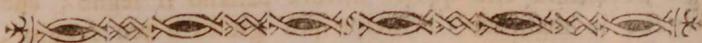
CAPITOLO III.

Della Coſtituzione dello Stato, dei Doveri e dei Diritti della Nazione a tal uopo.

§. 26. *Della pubblica autorità.*

NON abbiamo potuto ſchivare nel primo Capitolo di anticipare alcun poco della materia del preſente. Si è già veduto che ogni Società politica dee neceſſariamente ſtabilire un' autorità pubblica, che ordini affari comuni, che preſcriva a ciaſcuno la condotta, cui dee tenere in viſta del ben pubblico, e che abbia i mezzi di farſi ubbidire. Queſt' autorità appartiene eſſenzialmente al corpo della Società; ma può eſercitarſi in molte maniere; e ſpetta a ciaſcuna Società eleggerquella, che meglio le convenga.

§. 27. *Coſa ſia la Coſtituzione dello Stato.*

Il regolamento fondamentale, che determina la maniera, con che l'autorità pubblica eſſer debba eſercita-

ta, è ciò che forma *la Costituzione dello Stato*. Scorgesi in essa la forma, sotto la quale la Nazione opera in qualità di corpo politico, come e da chi il Popolo sia governato, quai sieno i Diritti e i Doveri dei Governanti. Simile Costituzione non è in sustanza altra cosa che lo stabilimento dell'ordine, in cui una Nazione si propone di applicarsi in comune ad ottenere i vantaggi, in grazia de' quali si è stabilita la politica Società.

§. 28. *La Nazione dee scegliere il meglio.*

La Costituzione dunque dello Stato decide della sua perfezione, della sua attitudine per adempiere i fini della Società; e per conseguenza l' interesse maggiore di una Nazione, che forma una Società politica, il primo suo e più importante dovere verso se stessa, è di scegliere la migliore Costituzione possibile e la più conveniente alle circostanze. Allorchè fa ella questa scelta, viene a posare i fondamenti della sua conservazione, della sua salvezza, della sua perfezione e della sua felicità; nè mai soverchie esser possono le sue applicazioni per consolidarli.

§. 29. *Delle Leggi politiche fondamentali e civili.*

Le *Leggi* sono regole stabilite dalla pubblica autorità per essere osservate nella Società. Tutte debbono riferirsi al bene dello Stato e dei Cittadini. Le Leggi, che sono fatte direttamente in vista del ben pubblico, sono *Leggi politiche*; e in questa classe quelle che concernono il corpo stesso e la essenza della Società, la forma del Governo, la maniera, onde l'autorità pubblica esser debba esercitata; quelle in somma, delle

quali il concorso forma la Costituzione dello Stato; sono le *Leggi fondamentali*.

Le *Leggi civili* sono quelle, che regolano i Diritti e la condotta dei privati fra loro.

Ogni Nazione che mancar non vuole a se medesima, dee tutte rivolgere le sue cure a stabilire queste Leggi, e principalmente le fondamentali, a stabilirle, io diceva, con sapienza e in un modo confaccente all' indole de' Popoli e a tutte le circostanze, nelle quali eglino si ritrovano; dee ben determinarle ed enunziarle con precisione e chiarezza, acciocchè ferme esse rimangano, venir non possano deluse, nè generino, se pur è possibile, veruna dissensione; acciocchè da un canto quegli o quelli, a cui sarà l' esercizio affidato della suprema podestà, e i Cittadini dall' altro conoscano egualmente i loro Diritti. Non è quì luogo di considerare a parte a parte quali esser debbano questa Costituzione e queste Leggi; una tale discussione appartiene al Diritto pubblico e alla politica. D' altronde le Leggi e la Costituzione dei diversi Stati debbono necessariamente variare giusta il carattere dei Popoli e le altre circostanze. Convien restrignersi alle generalità nel Diritto delle Genti, nel qual si considerano i doveri di una Nazione verso se medesima, principalmente per determinare la condotta, ch'essa dee tenere in questa grande Società, che la Natura ha fra tutti i Popoli stabilita. Questi doveri le danno Diritti, che servono a regolare e a stabilire ciò ch' ella può esigere dalle altre Nazioni, e reciprocamente ciò, che le altre aspettar possono da essa.

§. 30.

§. 30. *Del mantenimento della Costituzione, e della ubbidienza alle Leggi.*

La Costituzione dello Stato e le sue Leggi sono la base della pubblica tranquillità, il più fermo sostegno dell'autorità politica e il pegno della libertà dei Cittadini. Ma questa Costituzione è un vano simulacro, e le migliori Leggi sono inutili, se non vengono religiosamente osservate. La natura dee vegliare incessantemente a farle per egual modo rispettare e da quelli, che governano, e dal Popolo destinato ad ubbidire. Attaccare la Costituzione dello Stato, violare le sue Leggi, è un delitto capitale contro la Società; e se coloro, che se ne rendono colpevoli, sono persone di autorità rivestite, aggiungono al delitto in se stesso un perfido abuso del potere loro affidato. La nazione dee costantemente reprimerli con tutto il vigore e con tutta la vigilanza, che richiede la gravità dell'oggetto. Rado avviene che si veggano urtar di fronte le Leggi e la Costituzione di uno Stato: contro però gli attacchi clandestini e lenti star dovrebbe particolarmente all'ertà la Nazione. Le subitanee rivoluzioni feriscono la immaginazione degli uomini: se ne scrive la Storia, se ne dichiarano le cagioni, e si trascurano i cambiamenti, che accadono insensibilmente per una lunga serie di gradi mal distinti. Presterebbesi un rilevante servigio alle Nazioni, mostrando colla Storia quanti Stati abbiano così cangiata totalmente natura e perduta la prima loro Costituzione. Risveglierebbesi l'attenzione de' Popoli, che d'ora innanzi pieni di questa eccellente massima, non meno essenziale in politica che in morale, *principiis obsta*, non chiuderebbero più gli occhi ad innovazioni poco notabili in se stesse, ma che servono di gradini per condursi ad imprese più audaci e più perniciose.

§. 31. Diritti della Nazione rispetto alla sua Costituzione, e al suo Governo.

Essendo di una tale importanza le conseguenze di una buona o di una mala Costituzione, e trovandosi la Nazione strettamente obbligata a procurarsi, per quanto è in suo potere, la migliore e la più conveniente, ella ha diritto alle cose tutte, senza le quali adempiere non può questa obbligazione, §. 18. E' dunque manifesto che la Nazione ha un pieno Diritto di formarsi da se medesima la sua Costituzione, di mantenerla, di perfezionarla, e di regolare a suo talento tutto ciò, che concerne il Governo, senza che alcuno possa con giustizia farvi ostacolo. Il Governo è stabilito per la Nazione in grazia soltanto della sua salute e della sua felicità.

§. 32. Essa può riformare il Governo.

Se dunque accade che una Nazione sia malcontenta della pubblica amministrazione, ella può mettervi ordine, e riformare il Governo. Ma si noti che io dico la Nazione; posciachè sono ben lontano dal voler autorizzare alcuni malcontenti o alcuni sediziosi a turbar quelli che governano, suscitando mormorazioni e tumulti. Il corpo unicamente della Nazione ha diritto di reprimere conduttori, che abusano del loro potere. Quando la Nazione tace ed ubbidisce, si dee giudicare che approvi la condotta de' superiori, o che la trovi almeno tollerabile; e non appartiene a un piccol numero di Cittadini il mettere lo Stato in pericolo sotto pretesto di riformarlo.

§. 33.

§. 33. *E cambiare la Costituzione*.

In virtù degli stessi principii è certo che se la Nazione si trova mal soddisfatta della sua Costituzione stessa, ha diritto di cambiarla.

Non v' ha su ciò alcuna difficoltà, caso che la Nazione si rechi d'unanime consenso a un tal cambiamento; ma si dimanda cosa debba osservarsi, qualora discordi sieno le opinioni? Nell' ordinaria condotta dello Stato il sentimento della pluralità deesi riputare senza controversia quello della Nazione intera: altramenti sarebbe come impossibile che la Società prendesse mai alcuna risoluzione. Sembra dunque che per la stessa ragione una Nazione può cangiare la Costituzione dello Stato mercè la pluralità de' suffragii; ed ogni qual volta niente saravvi in questo cambiamanto, che riguardar si possa come contrario all' atto stesso dell' associazione Civile, alla intenzione di quelli che sonosi uniti, tutti saranno tenuti a conformarsi alla risoluzione del maggior numero. Ma dove si trattasse di abbandonare una forma di Governo, alla quale sola apparisse che i Cittadini hanno voluto sottomettersi, legandosi coi vincoli della Società Civile; se la maggior parte di un Popolo libero ad esempio de' *Giudei* al tempo di *Samuele*, s'infastidisse della sua libertà, e volesse sottoporla all'impero di un Monarca, i Cittadini più gelosi di questa prerogativa sì preziosa a quelli, che l' hanno gustata, obbligati a non opporsi al maggior numero, nol sarebbero in verun conto a sottomettersi al nuovo Governo: abbandonar potrebbero una Società, che sembrerebbe disciogliersi da se medesima, affine di riprodursi sotto un' altra forma; sarebbero in diritto di ritirarsi altrove, di vender le loro terre e di trasportare tutti i loro beni.

§. 34. *Della podestà legislativa, e se può essa cangiare la Costituzione.*

Ancor quì presentasi una quistione importantissima. Appartiene essenzialmente alla Società il far Leggi sulla maniera, ond' ella pretende di essere governata, e sulla condotta dei Cittadini: questo potere si chiama *podestà legislativa*. La Nazione può affidarne l' esercizio al Principe, ovvero ad un'assemblea, o a questa assemblea e al Principe congiuntamente; i quali sono allora in diritto di far Leggi nuove e di abrogare le antiche. Si domanda se il loro potere si estenda sino alle Leggi fondamentali, se possan eglino cambiare la Costituzione dello Stato. I principii da noi stabiliti ci guidano certamente a decidere, che tant'oltre non giugne l' autorità di questi legislatori, e che le Leggi fondamentali esser debbono per loro sacre, se la Nazione non ha loro conferito ne' termini più espressi il potere di cambiarle. La ragione si è ch' esser dee stabile la Costituzione dello Stato; e poichè la Nazione l' ha primieramente stabilita, ed ha poscia affidata a certe persone la *podestà legislativa*, le Leggi fondamentali sono eccettuate dalla loro commissione. Scorgesi che la Società ha soltanto voluto provvedere, che lo Stato sempre fosse munito di Leggi convenienti alle congiunture e conferire per tal effetto ai legislatori il potere di abrogare le antiche Leggi Civili e le Leggi politiche non fondamentali e di farne di nuove; ma niente muove a pensare che abbia ella voluto sottomettere la sua Costituzione stessa alla loro volontà. Finalmente dalla Costituzione riconoscono i legislatori il loro potere, e come potrebbero cambiarla senza distruggere il fondamento della loro autorità? In vigor delle Leggi fondamentali dell' Inghilterra le due Camere del

Par-

Parlamento d'intelligenza col Re, efercitano la podeftà legislativa. Se veniffe talento alle due Camere di fopprimerfi da fe medefime, e di riveftire il Re dell'impero pieno ed afsoluto, la Nazione certamente nol permetterebbe. E chi oferebbe dire ch' ella non aveffe il diritto di opporvifi? Ma fe il Parlamento deliberaffe di fare un sì notabil cambiamento, e che la Nazione intera offervaffe volontariamente il filenzio, fi giudicherebbe che approvaffe il fatto de' fuoi apprefentanti.

§. 35. *La Nazione dee in ciò operare cautamente.*

Del rimanente, trattando quì del cambiamento della Coftituzione, non parliamo che del Diritto; ciò che è fpediente appartiene alla politica. Contentiamoci di offervare in generale ch' effendo i gran cambiamenti operazioni delicate, piene di pericoli, ed effendo per fe fteffa dannofa la frequenza de' cambiamenti, un Popolo dee andar circofpetto fu tale materia, e non recarfi mai alle novità, fenza le ragioni più urgenti e fenza neceffità. Lo fpirito volubile degli *Atenieſi* fu fempre contrario alla felicità della repubblica, e fatale per ultimo ad una libertà, di cui erano sì gelofi fenza faper goderne.

§. 36. *Effa è giudice di tutte le controverfie intorno al Governo.*

Conchiudiamo ancora da ciò che abbiamo ftabilito, §. 31., che fe inforgeffero nello Stato dibattimenti intorno le Leggi fondamentali, intorno la pubblica amminiftrazione, intorno ai Diritti delle varie podeftà, che vi hanno parte, appartiene unicamente alla Nazione il

il giudicarne e il terminarli conformemente alla politica sua Costituzione.

§. 37. Alcuna straniera Potenza non ha diritto d' ingerirsene.

Per ultimo non interessando tutte queste cose che la Nazione, alcuna straniera Potenza non ha diritto d' ingerirsene, e non dee intromettervisi altramenti che co' suoi buoni officii, purchè non siane richiesta, o che a ciò non la invitino ragioni particolari. Se alcuna s' ingerisce negli affari domestici d' un' altra, se tenta di violentarla nelle sue deliberazioni, essa le fa ingiuria.
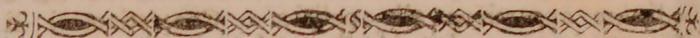
CAPITOLO IV.

Del Sovrano, delle sue obbligazioni e de' suoi Diritti.

§. 38. Del Sovrano.

NIssuno certamente si aspetta di trovar quì una lunga deduzione dei Diritti della *Sovranità* e delle funzioni del Principe; cose che cercar bisogna nei Trattati del pubblico Diritto. Ci proponghiamo soltanto in questo Capitolo di far vedere, in conseguenza dei grandi principii del Diritto delle Genti, cosa sia il Sovrano, e di porgere una idea generale delle sue obbligazioni e de' suoi diritti.

Abbiamo detto che la *Sovranità* è quella pubblica auto-

autorità, che comanda nella Società Civile, che ordina e dirige ciò che ciascuno dee farvi per conseguirne il fine. Questa autorità appartiene originalmente ed essenzialmente al corpo della Società, a cui ciascun membro si è sottomesso e ha ceduto i diritti, che aveva dalla natura, di condursi in ogni cosa secondo i suoi lumi, colla sua propria volontà, e di farsi giustizia da se medesimo. Ma il corpo della Società non sempre in se ritiene questa Sovrana autorità, spesso appigliandosi al partito di affidarla a un Senato o a una sola persona. Questo Senato, o questa persona, è allora il *Sovrano*.

§. 39. *Egli non è costituito che per la salute, e pel vantaggio della Società.*

E' cosa evidente che gli uomini non formano una Società politica e non si sottopongono alle sue Leggi se non pel proprio loro vantaggio e per la loro salute. L'autorità Sovrana non è dunque stabilita che pel ben comune di tutti i Cittadini; e sarebbe assurdo il pensare ch'essa possa cambiar di natura, passando nelle mani di un Senato o di un Monarca. L'adulazione non può dunque negare, senza rendersi egualmente ridicola e odiosa, che il Sovrano è unicamente stabilito per la salute e pel vantaggio della Società.

Un buon Principe, un saggio conduttore della Società esser dee ben impresso di questa grande verità, che la suprema podestà non gli è affidata che per la salute dello Stato e per la felicità di tutto il Popolo; che non gli è permesso di cercar se medesimo nell'amministrazione degli affari, di proporsi la sua propria soddisfazione, o il suo particolare vantaggio; ma che riferir dee tutte le sue mire, tutti i suoi andamenti al

mag-

maggior bene dello Stato e de' Popoli soggetti (a). Quanto è bello il vedere un Re d' Inghilterra render conto al suo Parlamento delle sue principali operazioni, assicurare questo Corpo rappresentativo della Nazione, ch'egli altro scopo non si propone che la gloria dello Stato e la felicità del suo Popolo, e ringraziare affettuosamente tutti quelli, che seco lui concorrono a mire sì salutari! Al certo un Monarca, che tien questo linguaggio, e che ne prova la sincerità colla sua condotta, è il solo grande agli occhi del sapiente. Ma da lungo tempo una rea adulazione ha fatto dimenticar queste massime nella maggior parte dei Regni. Una turba di vili cortigiani non dura fatica a persuadere a un orgoglioso Monarca che la Nazione è fatta per lui, e non egli è fatto per la Nazione. Costui tosto riguarda il Regno siccome un patrimonio, che gli è proprio, e il Popolo siccome una greggia di armenti, da cui trar dee le sue ricchezze, e della quale può disporre per adempiere i suoi fini e soddisfare le sue passioni. Quindi le guerre funeste intraprese per ambizione, per inquietudine, per odio, per orgoglio. Quindi le gravosissime imposizioni, i cui danari dissipati vengono da un lusso rovinoso o versati in seno a concubine e a favoriti. Quindi finalmente i posti importanti accordati al favore, negletto il merito verso lo Stato, e tutto

(a) Ultime parole di Luigi il Grosso a Luigi VII. suo figlio. *Ricordati, figliuol mio, che la regale dignità non è che un pubblico peso, di cui tu renderai un conto rigoroso a colui, che solo dispone degli Scettri e delle Corone*. Storia di Francia, dell' Abate Velly, Tom. III. p. 65.

Timur-bec dichiarò, siccome l' avea già fatto in simili occasioni, che l' applicazione, che un Principe dà al Governo del suo Stato per un' ora sola, è più utile e più importante del culto, ch' ei presta a Dio, e delle Orazioni che facesse per tutto il corso della sua vita. La cosa stessa ritrovasi nell' Alcorano. *Storia di Timur-bec*, lib. II. cap. 41.

to ciò che non interessa direttamente il Principe, abbandonato ai Ministri e ai subalterni. Chi mai riconoscerebbe in questo sciagurato Governo un' autorità stabilita pel pubblico bene? Un gran Principe starà pur all'erta contro le sue virtù. Non diciamo con alcuni Scrittori che le virtù de' privati non sieno le virtù dei Re: massima di politici superficiali o poco esatti nelle loro espressioni. La bontà, l'amicizia, la riconoscenza, sono ancora virtù sul Trono; e al Ciel piacesse che ivi sempre si ritrovassero! Ma un Re saggio non si abbandona senza discernimento alle loro impressioni. Le ha egli care, le coltiva nella sua vita privata; e tosto che opera a nome dello Stato, non ascolta che la giustizia e la sana politica. E perchè? Perchè sa che l'Impero non gli è affidato che pel bene della Società, e ch'ei non dee cercar se medesimo nell'uso che fa della sua Potenza. Tempera la sua bontà colla sapienza; accorda all'amicizia i suoi favori domestici e privati; distribuisce gli officii e gl' impieghi al merito, le pubbliche ricompense ai servigi prestati allo Stato; in somma non usa della pubblica podestà che in vista del pubblico bene. Tutto ciò è compreso nel bel detto di Luigi XII. *Un Re di Francia non vendica le ingiurie di un Duca d'Orleans.*

§. 40. *Del suo carattere rappresentativo.*

La Società politica è una persona morale (*prelim.* §. 2.) in quanto ha essa un intelletto e una volontà, di cui fa uso per la condotta de' suoi affari, ed è capace di obbligazioni e di Diritti. Allorchè dunque la medesima conferisce ad alcuno la Sovranità, in lui ripone il suo intellettò e la sua volontà, in lui trasporta le sue obbligazioni e i suoi diritti, in quanto si riferiscono all'amministrazione dello Stato, all'esercizio

zio

zio della pubblica autorità ; e il conduttore dello Stato, il Sovrano, diventando così il ſoggetto, in cui riſiedono le obbligazioni e i diritti relativi al Governo, in lui ritrovaſi la morale perſona, che ſenza ceſſare aſſolutamente di eſiſtere nella Nazione, non opera quindi innanzi che in lui e per mezzo di lui. Tale ſi è la origine del carattere rappreſentativo, che ſi attribuiſce al Sovrano. Egli rappreſenta la ſua Nazione in tutti gli affari, che può avere ſiccome Sovrano. Non è un avvilire la dignità del maggior Monarca l'attribuirgli queſto carattere rappreſentativo ; nulla per l' oppoſito la rialza con più ſplendore : con ciò il Monarca riuniſce nella ſua perſona tutta la maeſtà, che appartiene al corpo intero della Nazione.

§. 41. *E' incaricato delle obbligazioni della Nazione, e riveſtito de' ſuoi Diritti.*

Il Sovrano, in tal guiſa riveſtito della pubblica autorità, di tutto ciò che fa la perſonalità morale della Nazione, trovaſi quindi aggrava delle obbligazioni di queſta Nazione e munito de' ſuoi diritti.

§. 42. *Suo dovere riſpetto alla conſervazione e alla perfezione della Nazione.*

Tutto ciò, che detto abbiamo nel Capitolo II. dei doveri generali di una Nazione verſo ſe medeſima, riguarda particolarmente il Sovrano. Depoſitario dell'impero, del poter di comandare tutto ciò che conviene al pubblico bene, egli deve da Padre tenero e ſaggio, da fedele amminiſtratore, vegliare per la Nazione, aſſumerſi la cura di conſervarla, di renderla più perfetta, di migliorare lo ſtato ſuo, e di preſervarla, per

quan-

quanto potrà farsi, da tutto ciò che minacciasse la sua sicurezza o la sua felicità.

§. 43. *Suoi Diritti a tal uopo.*

Da quel punto tutti i Diritti, che la obbligazione di conservarsi e di perfezionar se medesima e lo Stato suo dà ad una Nazione (*vedi* i §. 18., 20., e 23. del presente libro), tutti questi Diritti, dico, risiedono nel Sovrano, che si chiama ancora indifferentemente *conduttore* della Società, *superiore*, *Principe*, ec.

§. 44. *Egli dee conoscere la sua Nazione.*

Abbiamo di sopra osservato che ogni Nazione dee conoscere se medesima. Questa obbligazione ricade sul Sovrano, poichè a lui si appartiene l' invigilare alla conservazione e alla perfezione della Nazione. Il dovere, che la Legge Naturale impone quì ai conduttori delle Nazioni, è di una estrema importanza e di una somma estensione. Debbon eglino esattamente conoscere tutto il Paese soggetto alla loro autorità, le sue qualità, i suoi difetti, i suoi vantaggi, la situazione sua rispetto ai vicini; debbono procurarsi una perfetta cognizione dei costumi e delle inclinazioni generali della loro Nazione, delle sue virtù, de' suoi vizii, de' suoi talenti ec. Tutti questi lumi sono loro necessarii per ben governare.

§. 45. *Ampieza del suo potere, Diritti di maestà.*

Il Principe riconosce la sua autorità dalla Nazione; e ne ha egli precisamente tanta parte, quanta ha essa vo-

voluto affidargliene (*a*). Se la Nazione gli ha rimessa puramente e semplicemente la sovranità, senza limitazione e senza divisione, si giudica che l'abbia rivestito di tutti i Diritti, senza cui il supremo comando o l'impero esser non può esercitato nella maniera più conveniente al pubblico bene. Questi Diritti sono quelli, che si chiamano *Diritti di maestà*, ovvero *Diritti regii*.

§. 46. *Il Principe dee rispettare e mantenere le Leggi fondamentali.*

Ma quando la suprema podestà è limitata e regolata dalle Leggi fondamentali dello Stato, queste Leggi segnano al Principe la estensione e i limiti del suo potere, e il modo di esercitarlo. Il Principe è dunque strettamente obbligato non solo a rispettarle, ma ancora a mantenerle. La Costituzione e le Leggi fondamentali sono il piano, su cui la Nazione ha risoluto di applicarsi alla sua felicità: al Principe n'è affidata la esecuzione. Segua egli religiosamente un tal piano; riguardi le Leggi fondamentali siccome regole inviolabili e sacre, e sappia che dal momento ch'egli se ne allontana, diventano ingiusti i suoi comandamenti, e non sono più che un reo abuso della confidatagli pode-

(a) *Neque enim se Princeps Reipublicæ & singulorum dominum arbitrabitur, quamvis assentatoribus id in aurem insusurrantibus, sed rectorem mercede a civibus designata, quam augere nisi ipsis volentibus nefas existimabit. Ibid. cap. V.* Si deduce da questo principio, che la Nazione è superiore al Sovrano. *Quod caput est, sit Principi persuasum totius Reipublicæ majorem quam ipsius unius auctoritatem esse; neque pessimis hominibus credat diversum affirmantibus gratificandi studio; quæ magna pernicies est. Ib.*

destà. E' in virtù di questa podestà il custode, il difensore delle Leggi: obbligato a reprimere chiunque oserà violarle, potrebbe mai egli medesimo conculcarle? (*a*)

§. 47. *S'egli cambiar possa le Leggi non fondamentali.*

Se il Principe è rivestito della podestà legislativa, può, secondo la sua sapienza, e quando il bene dello Stato lo esiga, abolire le Leggi non fondamentali e farne di nuove. Vedi ciò che detto abbiamo su tale materia al Capitolo precedente, §. 34.

§. 48.

(*a*) Hannoci Paesi, ove si prendono formali cautele contro l'abuso del potere. „ I Popoli del Brabante, dice Grozio, „ tra le altre cose considerando che trovansi spesso potentati, „ che sotto il pretesto assai volgare del ben pubblico, non fanno difficoltà di rompere le loro promesse; per opporsi a un „ tal inconveniente, stabilirono appo loro una siffatta usanza, „ che mai non ammettono il loro Principe al possesso del Go- „ verno, se prima non hanno con lui stipulato il patto se- „ guente: che ogni qual volta gli avverrà di violare le Leggi „ del Paese, rimarranno eglino sciolti da' vincoli dell'ubbi- „ dienza, che gli avevano giurata, finattantochè stati sieno „ gli oltraggi totalmente riparati. E questa verità si conferma „ coll' esempio de' predecessori, che servironsi già utilmente „ della forza delle armi e di quella de' decreti, onde ricon- „ durre nella via del dovere i loro Principi, che se n'erano „ discostati o per la propria loro sregolatezza, o per l'artifi- „ cio dei loro adulatori, siccome accadde a Giovanni, secondo „ di questo nome; nè vollero far pace con lui, nè co' suoi „ successori, finchè non ebbero que' Principi religiosamente „ promesso di conservare ad essi i loro privilegi. „ *Ann. de' Paesi Bassi*, lib. II.

§. 48. *Dee mantenere ed osservare quelle, che sussistono.*

Ma finchè le Leggi sussistono, dee il Sovrano mantenerle ed osservarle religiosamente. Sono esse il fondamento della pubblica tranquillità ed il più fermo appoggio dell' autorità sovrana. Ogni cosa è incerta, violenta, soggetta alle rivoluzioni, in que' miseri Stati, ove regna un arbitrario potere. E' dunque vero interesse del Principe, siccome suo dovere, il mantenere e il rispettar le Leggi, a cui egli pure dee sottomettersi. Troviamo noi questa verità stabilita in uno scritto (*a*) divulgato per un Principe de' più assoluti, che l'Europa abbia veduto regnare, per Lodovico XIV. „ Non si dica che non sia il Sovrano soggetto alle „ Leggi, poichè la proposizione contraria è una veri„ tà, che l'adulazione ha talvolta attaccata, e che i „ buoni Principi hanno sempre difesa come una divi„ nità tutelare dei loro Stati. ec.

§. 49. *In qual senso sia soggetto alle Leggi.*

Ma è necessario spiegare questa sommissione del Principe alle Leggi. Primieramente egli dee, siccome abbiamo veduto, seguirne le disposizioni in tutti gli atti della sua amministrazione. In secondo luogo egli medesimo è soggetto, ne' suoi privati affari, a tutte le Leggi, che concernono la proprietà. Dico ne' suoi privati affari; posciachè qualora opera siccome Principe e a nome dello Stato, non è soggetto che alle Leggi fon-

(*a*) Trattato de' Diritti della Regina sopra i diversi Stati della Monarchia Spagnuola. 1667. in 12. Parte II. pag. 191.

fondamentali e a quelle del Diritto delle Genti. In terzo luogo il Principe è sottomesso a certi regolamenti di generale buon Governo, riguardati siccome inviolabili nello Stato, purchè non siane eccettuato o espressamente dalla Legge, o tacitamente per una conseguenza necessaria della sua dignità. Voglio parlar quì delle Leggi, che concernono lo stato delle persone, e soprattutto di quelle che regolano la validità de' Matrimonii. Queste Leggi sono stabilite per assicurare lo stato delle famiglie: ora la famiglia reale è quella fra tutte, di cui più importa che lo stato sia certo. Ma 4. osserviamo in generale su questa quistione, che se il Principe è rivestito della Sovranità piena, assoluta e illimitata, egli è superiore alle Leggi, che da lui solo derivano tutta la loro forza; e può da se medesimo dispensarsene, ogni qual volta gliel permettano la giustizia e la naturale equità. 5. Quanto alle Leggi, che riguardano i costumi e il buon ordine, il Principe dee certamente rispettarle e sostenerle col suo esempio. Ma 6. è indubitatamente superiore ad ogni Legge Civile penale. Non soffre la maestà del Sovrano ch' egli sia punito a guisa di un privato; e tanto sublimi sono le sue funzioni, che non può essere turbato sotto pretesto di una colpa, che direttamente non interessa il Governo dello Stato.

§. 50. *La sua persona è sacra ed inviolabile.*

Non basta che il Principe sia superiore alle Leggi penali: andiam più oltre per l'interesse medesimo delle Nazioni. Il Sovrano è l'anima della società; s'egli non è a' Popoli in venerazione ed in una perfetta sicurezza, la pace pubblica, la felicità e la salute dello Stato sono in un continuo pericolo. La salute stessa

della Nazione esige dunque necessariamente che la persona del Principe sia sacra ed inviolabile. Il Popolo Romano avea conferita questa prerogativa a' suoi tribuni, affinchè potesser eglino invigilare senza ostacolo alla sua difesa, ed affinchè verun timore non li turbasse nelle loro funzioni. Le sollecitudini, le operazioni del Sovrano sono di una maggiore importanza che non erano quelle dei tribuni, e non meno piene di pericoli, s' egli non è munito di una poderosa difesa. E' impossibile che il Monarca stesso più giusto e più saggio non faccia de' malcontenti: dovrà forse lo Stato rimanere esposto a perdere questo buon Principe per mano di un furioso? La mostruosa e pazza dottrina, che lecito è ad un privato l' ammazzare un Principe malvagio, privò la Francia, al principio del secolo passato, di un eroe, che era veramente il Padre del suo Popolo. (*a*) Qualunque sia un Principe, è un enorme attentato contro una Nazione il toglierle con violenza un Sovrano, a cui ella trova a proposito di ubbidire. (*b*)

Ma

(*a*) Erano già scritte queste cose, quando la Francia ha veduto rinnovarsi questi orrori. Essa geme di aver prodotto un mostro capace di violare la regale maestà nella persona di un Principe, che per le qualità del suo cuore merita l' amore de' sudditi suoi e la venerazione degli stranieri.

(*b*) Trovo nell' Opera di Mariana precedentemente citata, *cap. VII.* verso il fine, un esempio insigne degli errori, ne' quali ci getta una vana sottigliezza sprovveduta di buoni principii. Quest' Autore permette di avvelenare un tiranno, ed anche un pubblico nemico, purchè si avveleni in modo, che non venga costui indotto nè per forza, nè per amore o per ignoranza a concorrere egli stesso all' atto che gli dà la morte, come sarebbesi, per esempio, presentandogli una bevanda avvelenata. Imperocchè, dic' egli, inducendolo a darsi la morte da se medesimo, avvegnachè lo faccia per ignoranza, si fa a lui violare la Legge naturale, che vieta di togliersi colle proprie mani la vita; e la colpa di colui, che si avvelena così

sen-

Ma questo eminente attributo del Sovrano però non osta che la Nazione reprimere non possa un tiranno insopportabile, giudicarlo pur anche, rispettando nella sua persona la maestà del suo grado, e sottrarsi alla sua ubbidienza. A questo incontrastabil Diritto una potente Repubblica è debitrice della sua origine. La tirannide esercitata da Filippo II., ne' Paesi Bassi, ribellar fece quelle Provincie: sette di esse strettamente confederate, mantennero coraggiosamente la loro libertà, sotto la condotta degli eroi della Casa d'Orange; e la Spagna, dopo vani e ruinosi sforzi, gli ha riconosciuti per uno Stato Sovrano e independente. Se l' autorità del Principe è limitata e regolata dalle Leggi fondamentali, il Principe, uscendo dai limiti, che gli sono prescritti, comanda senza alcun diritto, senza titolo ancora: la Nazione non è obbligata ad ubbidirgli, e può resistere alle sue ingiuste intraprese. Tosto ch' egli attacca la Costituzione dello Stato, il Principe rompe il contratto, che legava il Popolo a lui; il Popolo diventa libero pel fatto del Sovrano, e non vede più in lui che un usurpatore, che vorrebbe opprimerlo. Questa verità è riconosciuta da ogni sensato Scrittore, la cui penna schiava non sia del timore, o venduta all'interesse. Ma alcuni celebri Autori sostengono che se il Principe è rivestito dell'impero supremo, pieno ed assoluto, niuno ha diritto di resistergli, molto meno di reprimerlo, nè altro espediente rimane

alla

---

senza saperlo, ricade sopra il suo vero autore, sopra la persona che ha propinato il veleno. *Ne cogatur tantum sciens aut imprudens sibi consciscere mortem, quod esse nefas judicamus veneno in potu aut cibo quod hauriat qui perimendus est, aut simili alia re temperato.* Bella ragione! Si è forse Mariana fatta beffa de' suoi leggitori, oppure ha egli voluto solamente un poco inorpellare ciò, che ha di orribile in questo Capitolo la sua dottrina?

alla Nazione che ſopportar con pazienza ed ubbidire. Il fondamento loro è, che non è un ſimile Sovrano tenuto a render conto a chiccheſſia della maniera, con che governa, e che ſe la Nazione cenſurar poteſſe le ſue azioni, e reſiſtergli, quando eſſa le trova ingiuſte, non ſarebbe più aſſolutamente Sovrana la ſua autorità; lo che ſarebbe contro l'ipoteſi. Dicono che il Sovrano aſſoluto poſsiede pienamente tutta l'autorità politica della Società, a cui niuno può opporſi; che ſe egli ne abuſa, fa male sì ed offende la ſua coſcienza, ma che i ſuoi comandi non ſono però meno obbligatorii ſiccome fondati ſopra un legittimo Diritto di comandare; che la Nazione conferendogli l'impero aſſoluto, non ſe n' è riſerbata alcuna parte, e ſi è rimeſſa alla ſua diſcrezione ec. Potremmo contentarci di riſpondere che così eſſendo non può dunque darſi alcun Sovrano pienamente aſſoluto. Ma per far che ſvaniſcano tutte queſte vane ſottigliezze, richiamiamo alla memoria lo ſcopo eſſenziale della Civile Società. Non è deſſo per avventura l'applicare concordemente alla comune felicità di tutti? Non ſi è forſe con queſta mira ogni Cittadino ſpogliato de' ſuoi Diritti, ed ha reſa ſoggetta la ſua libertà? Potrebbe mai la Società uſare della ſua autorità per abbandonarſi una volta per ſempre con tutti i ſuoi membri alla diſcrezione di un infuriato tiranno? No certamente; poichè decaderebbe ella medeſima da ogni Diritto, ſe opprimere voleſſe una parte dei Cittadini. Allorchè dunque eſſa conferiſce l'Impero ſupremo ed aſſoluto, ſenza reſtrizione eſplicita, il Sovrano neceſſariamente ne uſerà colla tacita riſerva per la ſalute del Popolo e non per la ſua rovina. S' egli ſi rende il flagello dello Stato, degrada ſe medeſimo; non è più che un pubblico nemico, da cui la natura può e dee anzi difenderſi: e ſe ha recato all'eccesſo la tirannia, perchè la vita ſteſ-

ſa

ſa di un nemico sì crudele e sì perfido ſarà riſparmiata? Chi oſerà biaſimare l' atto del Senato Romano, che dichiarò Nerone nemico della patria?

§. 51. *Ciò non oſtante la Nazione può reprimere un tiranno, e ſottrarſi dalla ſua ubbidienza.*

Ma è importantiſſimo l'oſſervare che un tal giudicio eſſer non può pronunziato che dalla Nazione o da un Corpo che la rappreſenta, e che la Nazione ſteſſa non può fare attentato contro la perſona del Sovrano fuorchè in un caſo di eſtrema neceſſità, e quando il Principe tutte violando le regole e minacciando la ſalute del ſuo Popolo, ſi è con lui poſto in uno ſtato di guerra. La perſona del Sovrano dall'intereſſe medeſimo della nazione è dichiarata inviolabile e ſacra, e non già quella di un tiranno ſnaturato, di un pubblico nemico. Si veggon di rado moſtri tali, qual fu Nerone. Ne' caſi più ordinarii, allorchè un Principe viola le Leggi fondamentali, allorchè attacca le libertà e i Diritti de' ſudditi; o s'egli è aſſoluto, allorchè il ſuo Governo, ſenza venire alle violenze eſtreme, tende manifeſtamente alla rovina della Nazione, eſſa può reſiſtergli, giudicarlo, e ſottrarſi alla ſua ubbidienza; ma ripetaſi anche una volta, riſpettando la ſua perſona, e ciò pel bene medeſimo dello Stato. (*a*) Già più d'un

(a) *Diſſimulandum cenſeo quatenus ſalus publica patiatur, privatimque corruptis moribus princeps contingat; alioquin ſi rempublicam in periculum vocat, ſi patriæ religionis contemptor exiſtit, neque medicinam ullam recipit, abdicandum judico, alium ſubſtituendum: quod in Hiſpania non ſemel fuiſſe factum ſcimus; quaſi fera irritata omnium telis peti debet, cum humanitate abdicata tyrannum induat. Sic Petro rege ob immanitatem dejecto publico, Henricus ejus frater, quamvis ex impari matre,*

d'un secolo gl' Inglesi ribellaronsi contro il Re loro, e lo fecero discendere dal Trono. Uomini audaci, forniti di capacità e divorati dall'ambizione, profittarono di una terribile fermentazione, cagionata dal fanatismo e dallo spirito di partito, e la Gran-Bretagna sof-

frì

---

tre, regnum obtinuit. Sic Henrico, hujus abnepote ob ignaviam pravosque mores abdicato, procerum suffragiis, primum Alphonsus ejus frater, recte an secus disputo, sed tamen in tenera ætate rex est proclamatus: deinde defuncto Alphonso, Elisabeth, ejus soror, Henrico invito, rerum summam ad se traxit, regio tantum nomine abstinens dum ille vixit. Mariana, *de rege & regis instit.* Lib. I. c. 3.

Aggiugnete a questa autorità della Spagna quella della Scozia, provata colla lettera de' Baroni al Papa, in data del giorno 6. Aprile 1320. per chiedergli che inducesse il Re d' Inghilterra a desistere dalle sue intraprese contro la Scozia. Dopo aver parlato de' mali, che avevan eglino sofferti per parte sua, prosieguono dicendo: *A quibus malis innumeris, ipso juvante qui post vulnera medetur & sanat, liberati sumus per Serenissimum Principem regem & dominum nostrum, dominum Robertum, qui pro populo & hæreditate suis de manibus inimicorum liberandis, quasi alter Maccabæus aut Josue, labores & tædia, inedias & pericula læto sustinuit animo. Quem etiam divina dispositio & juxta leges & consuetudines nostras, quas usque ad mortem sustinere volumus juris successio & debitus nostrorum consensus & assensus nostrum fecerunt Principem atque regem. Cui tanquam illi per quem salus in populo facta est, pro nostra libertate tuenda, tam jure quam meritis tenemur, & volumus in omnibus adhærere. Quem si ab inceptis desistet, regi Anglorum, aut Anglicis nos, aut regnum nostrum volens subjicere tanquam inimicum nostrum, & sui nostrique juris subversorem statim expellere niteremur, & alium regem nostrum, qui ad defensionem nostram sufficiet faciemus. Quia quamdiu centum viri remanserint, nunquam Anglorum dominio aliquatenus volumus subjugari. Non enim propter gloriam, divitias, aut honores, sed propter libertatem solummodo, quam nemo bonus nisi simul cum vita amittit.*

„ L'anno 1581., dice Grozio, *Ann. Lib. III.*, le Provincie „ confederate de' Paesi Bassi, dopo aver sostenuta la Guerra „ pel corso di nove anni contro Filippo II., senza cessar di

„ ri-

frì che il ſuo Sovrano periſſe indegnamente ſopra un patibolo. La Nazione in ſe medeſima rientrata conobbe il ſuo accecamento. S'ella ne fa ancora ogni anno una ſolenne eſpiazione, la fa non ſolo perchè giudica che lo ſventurato Carlo I. non meritava una ſorte sì crudele; ma certamente perchè inoltre è convinta che per la ſalute ſteſſa dello Stato la perſona del Sovrano eſſer dee ſacra ed inviolabile, e che la Nazione intera dee rendere queſta maſſima venerabile, riſpettandola pur eſſa, quando gliel permetta la cura della propria ſua conſervazione.

Poche parole ancora aggiugniamo intorno la diſtinzione, che fan quì molti in favore di un Sovrano aſſoluto. Chiunque avrà ben peſata tutta la forza degl'innegabili principii, che abbiamo ſtabiliti, ſarà convinto che quando ſi tratta di reſiſtere a un Principe diventato tiranno, il *Diritto* del Popolo è ſempre lo ſteſſo, o ſia queſto Principe aſſoluto dalle Leggi, o nol ſia, poſciachè un tal *Diritto* procede dal fine di ogni Società politica, dalla ſalute della Nazione, che è la

,, riconoſcerlo per loro Principe, lo privarono per fine ſolen-
,, nemente della podeſtà da lui avuta ſul paeſe loro, per averne
,, violato le Leggi e i Privilegi. " L'Autore oſſerva poi che
,, la Francia, la Spagna ſteſſa, l'Inghilterra, la Svezia, la
,, Danimarca ſomminiſtrano eſempii di Re depoſti da' loro Po-
,, poli; dimodochè hannoci attualmente pochi Sovrani in Eu-
,, ropa, di cui il Diritto alla Corona non ſia fondato ſu quel-
,, lo, che appartiene al Popolo, di levare il potere al Princi-
,, pe che ne abuſa. " Però gli Stati delle Provincie Unite in lettere giuſtificative indirizzate a tal uopo ai Principi dell'Impero, e al Re di Danimarca, dopo aver eſpoſte le veſſazioni del Re di Spagna, dicevano: ,, Allora per una via, che i Popoli
,, ſteſſi, che oggi vivono ſotto i Re, hanno aſſai ſpeſſo ſeguita-
,, ta, levammo il principato a colui, del quale tutte le azioni
,, erano contrarie al dovere di un Principe. " *Ibid.*

è la Legge ſuprema (*a*). Ma ſe la diſtinzione, di cui parliamo, è inutile relativamente al *Diritto*, tale eſſa non è nella pratica, riſpetto alla *convenienza*. Siccome è difficiliſſimo l'opporſi a un Principe aſſoluto, nè ſi può farlo ſenza ſuſcitar grandi tumulti nello Stato, moti violenti e pericoloſi, non ſi dee però tentarlo ſalvochè ne' caſi eſtremi, quando i mali ſono giunti al ſegno, che può dirſi con Tacito, *miſeram pacem vel bello bene mutari*, che meglio è l'eſporſi ad una guerra Civile che ſopportarli. Ma ſe l'autorità del Principe è limitata, s'egli dipende per certi conti da un Senato, da un Parlamento rappreſentante la Nazione, hannoci mezzi di reſiſtergli, di reprimerlo, ſenza eſporre lo Stato a ſcoſſe violenti: nè v'ha ragione di aſpettare che i mali ſieno eſtremi, qualora ſi poſſano applicarvi rimedii blandi ed innocenti.

§. 52. *Compromeſſo tra il Principe, e i ſudditi ſuoi.*

Ma, per quanto limitata ſia l'autorità di un Principe, egli n'è comunemente molto geloſo: quaſi mai non addiviene ch'ei ſoffra pazientemente la reſiſtenza, e che placidamente al giudicio del ſuo Popolo ſi ſottometta. Al diſpenſatore delle grazie mancheranno per

av-

(a) *Populi patroni non pauciora neque minora præſidia habent. Certe a republica unde ortum habet regia poteſtas, rebus exigentibus, regens in jus vocari poſſe, & ſi ſanitatem reſpuat, principatu ſpoliari; neque ita in principem jura poteſtatis tranſtulit, ut non ſibi majorem reſervarit poteſtatem.* Ib cap. VI.
Eſt tamen ſalutaris cogitatio, ut ſit principibus perſuaſum, ſi rempublicam oppreſſerint. Si vitiis & fœditate intolerandi erunt, ea conditione vivere ut non jure tantum ſed cum laude & gloria perimi poſſint. Ibid.

avventura gli appoggi? Pur troppo si veggono anime bassamente ambiziose, per cui lo stato di uno schiavo ricco e decorato ha più attrattive che quello di un Cittadino modesto e virtuoso. E' dunque sempre malagevole che la Nazione resista al suo Principe e pronunzii sopra la sua condotta, senza che lo Stato venga esposto a turbolenze pericolose, a scosse capaci di abbatterlo. Queste considerazioni hanno fatto prendere talvolta il partito di stipulare un Compromesso tra il Principe e i sudditi, per sottomettere al giudicio di una Potenza amica le contese, che insorgessero tra loro. Così i Re di Danimarca deferirono anticamente a quei di Svezia, con solenni Trattati, la cognizione delle controversie, che potessero nascere tra loro e il loro Senato; ciò che i Re di Svezia hanno pur fatto rispetto a quei di Danimarca. I Principi e gli Stati di Ostfrisia, e i Cittadini d' Emden, hanno nella stessa guisa costituita la Repubblica della Provincie Unite giudice delle loro differenze. Il Principe e la Città di Neuchatel stabilirono nel 1406. il Cantone di Berna giudice ed arbitro perpetuo dei loro dibattimenti. Per egual modo ancora, giusta lo spirito della confederazione Elvetica, il corpo intero prende cognizione delle turbolenze, che insorgono in alcuni degli Stati confederati, avvegnachè ciascuno di loro sia veramente Sovrano e independente.

§. 53. *Ubbidienza dai sudditi dovuta al Sovrano.*

Tosto che la Nazione riconosce un Principe per suo legittimo Sovrano, tutti i Cittadini debitori gli sono di una fedele ubbidienza. Non può egli governar lo Stato e soddisfare a quanto da lui aspetta la Nazione, se non viene esattamente ubbidito. I sudditi non sono dunque in diritto, ne' casi suscettibili di qualche dub-

dubbio, di pesare la sapienza o la giustizia de' comandi supremi : questo esame appartiene al Principe ; i sudditi debbono supporre, per quanto si può, che tutti i suoi ordini giusti sieno e salutari ; ed egli solo è colpevole del male, che può risultarne.

§. 54. *In quai casi a lui si possa resistere.*

Ciò non ostante esser non dee assolutamente cieca una tale ubbidienza. Alcun patto non può obbligare, nè meno autorizzare un uomo a trasgredire la Legge naturale. Tutti gli autori, che hanno qualche coscienza, o qualche pudore, convengono che niuno obbedir dee a comandi, che offendano evidentemente questa sacra Legge. I Governatori di Piazze, che ricusarono coraggiosamente di eseguire gli ordini barbari di Carlo IX., nella famosa giornata di S. *Bartolommeo*, riscossero le lodi universali ; e la Corte non osò gastigarli, almeno apertamente. *Sire*, scriveva il bravo d'Orta, Comandante in Bajona, *ho comunicato il comando di V.M. a' suoi fedeli abitanti e militari della guarnigione : non ho trovato tra essi che buoni Cittadini e bravi soldati, ma nè pur un carnefice. Per la qual cosa si eglino che io supplichiamo umilissimamente V. M. che adoperar voglia le nostre braccia e le nostre vite in cose possibili, per quanto grave siane il rischio, e noi siamo pronti a versare per sino l' ultima stilla del nostro sangue.* (a) Il Conte di Tenda, Charny ed altri, a coloro, che recavano ad essi gli ordini della Corte, risposero, che tanto rispettavano il Re, che non potevano credere che da lui partissero sì barbari comandi. E' più difficile il decidere in quai casi un suddito possa non

(a) Mezerai, *Storia di Francia*, Tom. II. p. 1107.

non ſolo negar d'ubbidire, ma reſiſtere inoltre al Sovrano ed opporre la forza alla violenza. Subito che il Sovrano fa torto ad alcuno, opera ſenz'alcun vero Diritto; ma non biſogna immediatamente conchiuderne che il ſuddito poſſa reſiſtergli. La natura della Sovranità e il bene dello Stato non permettono che i Cittadini ſi oppongano al ſuperiore, ogni qualvolta loro parranno ingiuſti o pregiudizievoli i ſuoi comandi. Sarebbe queſto un ricadere nello Stato di natura e rendere impoſſibile il Governo. Un ſuddito ſoffrir dee con pazienza, per parte del Principe, le ingiuſtizie dubbioſe e le ingiuſtizie ſopportabili: le prime per la ragione che chiunque ſiaſi a un giudice ſottomeſſo, non può più egli medeſimo giudicare delle ſue pretenſioni: le ingiuſtizie ſopportabili eſſer debbono ſagrificate alla pace e alla ſalute dello Stato, in grazia de' ſommi vantaggi, che ſi ricavano dalla Società. Si preſume di dritto, che ogni Cittadino ſiaſi tacitamente obbligato a queſta moderazione, poichè ſenza di eſſa ſuſſiſtere non potrebbe la Società. Ma quando ſi tratta d'ingiurie manifeſte ed atroci, quando un Principe, ſenza veruna ragione apparente, voleſſe toglierci la vita, o rapirci coſe, la cui perdita ci rende il vivere acerbo, chi vorrà contenderci il Diritto di reſiſtergli? La cura della noſtra conſervazione è non ſolo di diritto naturale; è una obbligazione impoſta dalla natura: alcun uomo non può rinunziarvi interamente ed aſſolutamente. E quando poteſſe rinunziarvi, ſi giudicherà forſe che l'abbia fatto in virtù degl' impegni ſuoi politici, mentre che entrato egli non è nella Società Civile che per iſtabilire più ſodamente la propria ſua ſicurezza? Il bene ſteſſo della Società non eſige un ſimile ſagrificio; e ſiccome dice egregiamente Barbeyrac nelle ſue note ſopra Grozio, „ ſe vuole il pubbli-
„ co intereſſe che quelli che ubbidiſcono, ſoffra-

„ no

„ no qualche cosa, non vuol meno l'interesse pubbli-
„ co che quelli che comandano, temano di stancare
„ la loro pazienza (*a*). “ Il Principe che viola tutte
le regole, che non serba più misure, e che vuole da
forsennato privar di vita un innocente, si spoglia del
suo carattere; non è più che un nemico ingiusto e
violento, contro cui è lecito difendersi. La persona del
Sovrano è inviolabile e sacra; ma colui che dopo aver
tutti perduti i sentimenti di un Sovrano, ne sveste
persino l'apparenza e l'esterna condotta, colui degrada
se medesimo: non sostiene più la persona di Sovrano,
e ritener non può le prorogative annesse a un carattere
sì sublime. Ciò non ostante, se questo Principe non è
un mostro, se non è furioso che contro noi e per l'
effetto di un trasporto o di una violenta passione, se
d'altronde è sopportabile al rimanente degli uomini;
i riguardi, che dobbiamo alla tranquillità dello Stato,
sono tali, il rispetto della Sovrana maestà è sì poten-
te, che siamo strettamente obbligati a cercare ogni al-
tro mezzo di preservarci piuttosto che a pericolo es-
porre la sua persona. E' a tutti noto l'esempio di
Davide, che si volse in fuga, si tenne occulto, per
sottrarsi al furore di Saule, e perdonò più d'una vol-
ta la vita al suo persecutore. Allorchè un funesto ac-
cidente rese d'improvviso mentecatto Carlo VI., Re di
Francia, egli uccise nel suo furore molti di quelli, che
gli stavano d'attorno: alcuno di loro non pensò a
metter in salvo la propria vita a costo di quella del
Principe; non attesero eglino che a disarmarlo e a
rendersi di lui padroni; fecero il loro dovere da uomi-
ni valorosi, da sudditi fedeli, che esponevano la loro
vita

(*a*) *Diritto della guerra e della pace*, lib. I. cap. IV. §. II.
nota 2.

vita per quella del Monarca ſventurato, dovuto eſſendo un tal ſagrificio allo Stato e alla ſovrana maeſtà. Furente per lo ſconcerto de' ſuoi organi, Carlo non era colpevole; ricuperar egli poteva la ſanità e ritornare un buon Re.

§. 55. *De' Miniſtri.*

Eccone quanto baſta per lo ſcopo della noſtra Opera: veder ſi poſſono tali quiſtioni più ampiamente trattate in molti libri già noti. Finiamo ſu queſta materia con una importante oſſervazione. E' certamente permeſſo a un Sovrano il prender Miniſtri per farſi ſollevare nelle ſue faticoſe incombenze; ma egli non dee mai loro abbandonare la ſua autorità. Quando una Nazione eleggeſi un conduttore, nol fa perchè la conſegni egli ad altre mani. I Miniſtri eſſer non debbono che iſtrumenti nelle mani del Principe: biſogna ch'ei li diriga coſtantemente, e che ſi applichi del continuo a conoſcere ſe da loro ſi operi ſecondo le ſue intenzioni. Se la debolezza dell'età o qualche infermità lo rende incapace di governare, nominar deeſi un reggente, giuſta le Leggi dello Stato; ma finchè il Sovrano può tener le redini, ſi faccia ſervire, nè mai altri in ſuo luogo ſoſtituiſca. Gli ultimi Re di Francia della prima ſtirpe abbandonarono il Governo e l'autorità ai prefetti del Palazzo. Divenuti vani ſimulacri perdettero con giuſtizia il titolo e gli onori di una dignità, di cui rinunziate avevano le funzioni. La Nazione fa un ottimo acquiſto coronando un Miniſtro onnipotente, il quale coltiverà d'indi in poi, ſiccome ſuo retaggio, il fondo, cui ſaccheggiava, mentre che avevane ſoltanto il precario uſufrutto.

CA-

CAPITOLO V.

Degli Stati elettivi, ſucceſſivi *ovvero* ereditarii, *e di quelli che ſi chiamano* patrimoniali.

§. 56. *Degli Stati elettivi.*

SI è veduto nel Capitolo precedente, che appartiene originariamente alla Nazione il conferire l'autorità ſuprema, l'eleggere chi debba governarla. Se ella non gli conferiſce la ſovranità che per la ſua perſona ſoltanto, riſerbandoſi il diritto di eleggere, dopo la morte del Sovrano, chi debba ſuccedergli, lo Stato è *elettivo*. Subito che il Sovrano vien eletto ſecondo le Leggi, egli entra in tutti i diritti, che le ſteſſe Leggi attribuiſcono alla ſua dignità.

§. 57. *Se i Re elettivi ſieno veri Sovrani.*

Si è poſto in quiſtione ſe i Re e Principi elettivi ſieno veri Sovrani. Attaccarſi a tale circoſtanza è non avere che una idea ben confuſa della Sovranità. La maniera, onde un Principe aſcende alla ſua dignità, non fa nulla affatto per determinarne la natura. Biſogna conſiderare 1. ſe la Nazione ſteſſa forma una Società independente (Vedi il Capitolo primo.) 2. Quale ſia la eſtenſione del potere, che ha eſſa affidato al ſuo Principe. Ogni qual volta il Capo di uno Stato independente rappreſenta veramente la ſua Nazione, deeſi conſiderarlo ſiccome un vero Sovrano, §. 40., quando pur ſi trovaſſe per diverſi conti limitata la ſua autorità.

§. 58.

§. 58. *Degli Stati ſucceſſivi ed ereditarii : origine del Diritto di ſucceſſione.*

Quando la Nazione vuole ſcanſare le turbolenze, da cui la elezione di un Sovrano quaſi mai non laſcia d'eſſere accompagnata, ella fa queſta ſcelta per una lunga ſerie d'anni, ſtabilendo il *Diritto di ſucceſſione*, o rendendo la Corona ereditaria in una famiglia, ſecondo l' ordine e le regole, che le ſembrano più convenienti. Chiamaſi *Stato* ovvero *Regno ereditario* quello, il cui ſucceſſore è deſtinato dalla ſteſſa Legge, che regola le ſucceſſioni de' privati : il *Regno ſucceſſivo* è quello, a cui ſuccedeſi ſecondo una Legge particolare, fondamentale dello Stato. In tal guiſa è ſtabilita in Francia la ſucceſſione lineare e per li ſoli maſchi.

§. 59. *Altra origine, che torna alla ſteſſa.*

Il Diritto di ſucceſſione ſempre non è primitivamente ſtabilito dalla Nazione : può eſſervi ſtato introdotto per conceſſione di un altro Sovrano, ed anche per uſurpazione. Ma quando ſoſtenuto ſia da un lungo poſſeſſo, ſi giudica che il Popolo vi acconſenta; e queſto tacito conſenſo lo legittima, avvegnachè vizioſa ne foſſe l'origine. Si appoggia allora allo ſteſſo fondamento ſodo ed inconcuſſo, a cui biſogna che ſempre ſi ritorni.

§. 60. *Altre ſorgenti, che tornano ancora alla ſteſſa.*

Il medeſimo diritto può ancora, ſecondo Grozio e la maggior parte degli Autori, diſcendere da altre fonti, ſiccome dalla conquiſta o dal diritto di un pro-

prietario, il qual trovandosi padrone di un Paese vi chiamasse abitatori, e loro distribuisse terreni, a condizione ch' eglino lui riconoscessero e i suoi eredi per loro Sovrani. Ma siccome è assurdo che una Società d' uomini possa altramenti sottomettersi che in vista della sua salute e del suo bene, e più ancora ch' ella obbligar potesse in altro stato di cose la sua posterità, tutto al fine ritorna allo stesso, e bisogna sempre dire che la successione è stabilita colla espressa volontà o col tacito consenso della Nazione, pel bene e per la salute dello Statò.

§. 61. La Nazione può cambiar l' ordine di successione.

Rimane però costante che in tutti i casi la successione non è stabilita o ricevuta che in vista del ben pubblico e della comune salute. Se accadesse dunque che l' ordine stabilito a tal uopo diventasse distruttivo dello Stato, la Nazione avrebbe certamente il diritto di cangiarlo con una nuova Legge. *Salus populi suprema lex*, la salute del Popolo è la Legge suprema; e questa Legge è della più esatta giustizia, non essendosi il Popolo legato co' vincoli della Società se non in vista della sua salute e del suo maggiore vantaggio (*a*).

Questo preteso diritto di proprietà, che ai Principi si attribuisce, è una chimera nata da un abuso, che far vorrebbesi delle Leggi circa le eredità de' privati. Non è lo Stato, nè può essere un patrimonio, poichè il

(a) *Nimirum, quod publicæ salutis causa & communi consensu statutum est, eadem multitudinis voluntate, rebus exigentibus, immutari quid obstat?* Mariana, ib. cap. IV.

il patrimonio è fatto pel bene del padrone, laddove che il Principe non è stabilito che pel bene dello Stato (*a*). La conseguenza è manifesta: se la Nazione vede certamente che l'erede del suo Principe non sarebbe per essa che un Sovrano pernicioso, ella può escluderla.

Gli Autori, che noi combattiamo, accordano questo diritto al Principe dispotico, mentre che lo negano alle Nazioni. Ciò vuol dire ch'eglino considerano questo Principe siccome un vero *proprietario* dell'impero, e non vogliono riconoscere che la cura della sua propria salute; il diritto di governarsi, appartiene essenzialmente alla Società, avvegnachè l'abbia ella affidato,

(*a*) Allorchè Filippo II. cedette i Paesi Bassi ad Isabella Chiara Eugenia sua figliuola, dicevasi, secondo Grozio: „ ch'
„ era un introdurre un pernicioso esempio per un Principe il
„ voler annoverar tra le sue rendite e far passare in commer-
„ cio le persone libere a guisa degli schiavi domestici; che per
„ la verità i Barbari praticavanò talvolta questa novità di ce-
„ dere gl' Imperi per via di testamenti o di donazioni, perchè
„ giudicar non sapevano la differenza, che trovasi tra un Prin-
„ cipe e un padrone; ma che quelli che erano istrutti nella
„ cognizione di ciò che lecito è od illecito, abbastanza vede-
„ vano che l' amministrazione di uno Stato è il bene del Po-
„ polo; (per la qual cosa gli vien dato ordinariamente il no-
„ me di repubblica) e che siccome in ogni tempo si videro
„ nazioni, che governavansi o per mezzo di assemblee popola-
„ ri o di un Senato, se ne trovarono parimente, che fra le
„ mani de' Principi riposero la condotta generale delle loro
„ fortune. Imperocchè non bisogna credere, dicevasi, che i
„ legittimi principati altramenti incominciassero che pel consen-
„ so de' Popoli, che tutti davansi ad una sola persona; ovve-
„ ro, per ischivare le brighe delle elezioni, ad una intera fa-
„ miglia; e coloro, a cui davansi in tal guisa, non erano in-
„ dotti che dalla speranza dell' onore a ricevere una dignità,
„ che obbligavali ad anteporre il comune vantaggio dei loro
„ Cittadini alla privata loro utilità. " Grozio, *Storia delle turbolenze de' Paesi Bassi*, lib. VIII.

to, anche ſenza eſpreſſa riſerva, a un Monarca ed a' ſuoi eredi. Agli occhi loro il Regno è l' eredità del Principe, ſiccome i ſuoi campi e le ſue greggie. Maſſima ingiurioſa all'umanità, e che non avrebbe oſato produrſi in un ſecolo riſchiarato, ſe fiancheggiata non foſſe da appoggi troppo ſpeſſo più forti della ragione e della giuſtizia.

§. 62. *Delle rinunzie.*

La Nazione può, per la ſteſſa ragione, obbligare a rinunziare una linea, che altrove ſi ſtabilì, una figlia che ſpoſa un Principe ſtraniero. Queſte rinunzie volute, o approvate dallo Stato, ſono validiſſime, poichè ſono equivalenti ad una Legge, che lo Stato faceſſe per eſcludere le perſone medeſime, che hanno rinunziato e la loro poſterità. Così la Legge d'Inghilterra ha rigettato per ſempre ogni erede Cattolico Romano. „ Così la Legge di Ruſſia, fatta al principio „ del Regno di Eliſabetta, eſclude prudentiſſimamen„ te ogni erede, che poſſedeſſe un' altra Monarchia; „ così la Legge di Portogallo rigetta ogni ſtraniero, „ che foſſe per diritto di ſangue chiamato alla Coro„ na. " (*a*)

Autori celebri, dottiſſimi d' altronde e giudicioſiſſimi, hanno dunque sbagliato nei veri principii, trattando delle rinunzie. Hanno eglino molto parlato dei diritti de' figli nati o da naſcere, della traſmiſſione di queſti diritti ec. Biſognava conſiderare la ſucceſſione non tanto come una proprietà della famiglia regnante, quanto come una Legge dello Stato. Da queſto principio luminoſo ed incontraſtabile diſcende con fa-

(*a*) *Spirito delle Leggi*, lib. XXVI. cap. XXIII., ove ſi poſſono vedere ottime ragioni politiche di tali diſpoſizioni.

facilità tutta la dottrina delle rinunzie. Quelle, che lo Stato ha volute ovvero approvate, sono valide e sacre; sono leggi fondamentali: quelle che non sono autenticate dallo Stato, non possono essere obbligatorie che pel Principe che le ha fatte. Le medesime poi nuocere non potrebbero alla sua posterità, ed egli medesimo può ritrattarle, caso che lo Stato abbisogni di lui e lo chiami; posciachè va di se debitore ad un Popolo, che gli avea commessa la cura della sua salute. Per la stessa ragione il Principe non può rinunziare fuor di tempo, con pregiudizio dello Stato, ed abbandonare nel pericolo una Nazione, che rimessa erasi tra le sue mani (*a*).

§. 63. *L'ordine di successione dee ordinariamente essere osservato.*

Ne' casi ordinarii, quando lo Stato può seguire la regola stabilita, senza esporsi a un pericolo gravissimo e manifesto, è certo che ogni discendente dee succedere, quando l'ordine di successione lo chiami, qualunque sia la sua incapacità di regnare da se medesimo. E' questa una conseguenza dello spirito della Legge, che ha stabilito la successione; posciachè non si è ad essa fatto ricorso che affin di prevenire le turbolenze, che senza ciò sarebbero quasi inevitabili in ciascuna mutazione. Ora non saremmo di molto inoltrati verso un tale scopo, se alla morte di un Principe fosse lecito esaminare la capacità del suo erede, prima di riconoscerlo. „ Che „ porta aperta agli usurpatori o ai malcontenti!..... „ Per iscansare simili disordini si è stabilito l' ordine „ della

(*a*) Vedi più sotto.

„ della successione ; e non potevasi far nulla di più
„ saggio, poichè per ciò non si tratta che d'esser fi-
„ glio del Principe, e d'essere tra i vivi, lo che non
„ va soggetto a contesa ; laddove che non v'ha rego-
„ la stabile per giudicare della capacità o della inca-
„ pacità di regnare. “ (*a*) Abbenchè la successione non sia stabilita pel particolare vantaggio del Sovrano e della sua famiglia, ma per quello dello Stato, il successore presuntivo non lascia di avere un diritto, a cui la giustizia vuole che si abbia riguardo. Il suo diritto è subordinato a quello della Nazione, alla salute dello Stato ; ma sortir dee il suo effetto, quando il ben pubblico non vi si opponga.

§. 64. *Dei Reggenti.*

Queste ragioni hanno tanto maggior forza, perchè la Legge o lo Stato può supplire alla incapacità del Principe, nominando un Reggente, siccome ciò si pratica ne' casi di minorità. Questo Reggente è rivestito, per tutto il tempo della sua amministrazione, della regia autorità ; ma la esercita a nome del Monarca.

§. 65. *Indivisibilità delle Sovranità.*

I principii, che abbiamo stabiliti sul diritto successivo ovvero ereditario, fanno vedere manifestamente, che un Principe non ha diritto di partire il suo Stato fra i suoi figliuoli. Ogni Sovranità propriamente detta è di sua natura una e indivisibile ; poichè separar non si possono loro malgrado quelli, che sonosi uniti in Società.

(*a*) *Memoria per Madama di Longavilla*, intorno il Principato di Neuchatel nel 1672.

tà. Queste divisioni, sì contrarie alla natura della Sovranità e alla conservazione degli Stati, furono assai in uso; ma terminarono dovunque i Popoli e i Principi stessi aprirono gli occhi sopra i loro maggiori interessi, sopra il fondamento della loro salute.

Ma qualora un Principe ha riunite sotto la sua potenza molte diverse Nazioni, il suo Impero è propriamente allora un complesso di varie Società sottoposte al medesimo Capo; nulla osta naturalmente ch'esse non possano venire tra' suoi figli divise: egli potrà loro distribuirle, se non v'hanno leggi, nè convenzioni in contrario, e se ciascuno di que' Popoli aderisce a ricevere il Sovrano, che gli avrà egli destinato. Per questa ragione la Francia era divisibile sotto le due prime schiatte (*a*). Avendo presa finalmente una intera consistenza sotto la terza, è stata riguardata come un solo Regno; è divenuta indivisibile, tale dichiarata da una Legge fondamentale. Provvedendo questa legge sapientemente alla conservazione e allo splendore del Regno, unisce irrevocabilmente tutti gli acquisti dei Re alla Corona.

§. 66. *A chi appartenga il giudicio delle contese intorno la successione ad una Sovranità.*

Gli stessi principii ci somministreranno ancora la soluzione di una celebre quistione. Allorchè in uno Stato successivo ovvero ereditario diventa incerto il diritto di successione, e presentansi due o tre pretendenti alla Corona, domandasi chi sarà il giudice delle loro pre-

(*a*) Convien anzi osservare che tali divisioni non si facevano se non coll' approvazione e coll' assenso degli Stati rispettivi.

pretensioni? Alcuni dotti fondandosi sul non riconoscere i Sovrani altro giudice che Dio, hanno affermato che i pretendenti alla Corona, finchè incerto è il loro diritto, debbono o accomodarsi all'amichevole, o transigere fra loro, o sceglierfi arbitri, ricorrere pur anche alla sorte, o alla fine terminar la contesa per mezzo delle armi, e che i sudditi non possono deciderne in verun conto. Avrebbesi motivo di stupire che celebri Autori abbiano insegnata una simile dottrina: ma poichè in materia ancora di filosofia speculativa non v'ha cosa tanto assurda, che stata non sia sostenuta da qualche Filosofo (*a*), che dobbiamo noi aspettare dall'intelletto umano sedotto dall'interesse o dal timore? E che! in una quistione, che non interessa alcuno quanto la Nazione, che concerne un potere stabilito unicamente in vista della sua felicità; in una controversia, che deciderà forse per sempre de' suoi più cari interessi, della sua salute medesima, se ne rimarrà ella non altro che spettatrice tranquilla? E soffrirà per avventura che stranieri, ovvero la cieca sorte delle armi le destinino un padrone, siccome una greggia di pecore aspettar dee che si decida, se abbandonata sarà al macellajo o rimessa sotto la custodia del suo Pastore!

Ma, dicesi, la Nazione si è spogliata d'ogni giurisdizione, dedicandosi a un Sovrano; si è sottoposta alla famiglia regnante; ha dato a quelli che ne discendono un diritto, che niuno può loro più levare: gli ha ella stabiliti sopra di se, nè può più giudicarli. E bene non toccherà forse alla Nazione stessa il riconoscere la persona, a cui la strigne il suo dovere, l'impedire di non

(a) *Nescio quomodo nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum*. Cicer. *de divinat*. lib. II.

non essere ad un altro consegnata? E poichè ha ella stabilito la Legge di successione, chi meglio di lei e con più diritto nominar può colui, che trovasi nel caso dalla Legge fondamentale preveduto ed espresso? Diciamo dunque senza esitare, che la decisione di questa grande controversia appartiene alla Nazione e alla Nazione sola. Se in oltre i pretendenti hanno transatto fra loro, ovvero eletto arbitri, non è la Nazione obbligata a rassegnarsi a ciò, che sarà stato così regolato, purchè non abbia acconsentito alla *transazione* ovvero al *compromesso*: non potendo in verun conto disporre della sua ubbidienza Principi non riconosciuti, e de' quali incerto è il diritto. Non riconosce la medesima alcun giudice sopra di se in un affare, dove si tratta de' suoi più sacri doveri e de' suoi diritti più preziosi.

Grozio e Puffendorfio non molto, in sustanza, si allontanano dal nostro sentimento; ma non vogliono che si chiami una sentenza giuridica (*judicium jurisdictionis*) la decisione del popolo o degli Stati. Sia pur così; non disputiamo de' termini. Ciò non ostante v'ha quì più che un semplice esame dei diritti, per sottomettersi a quello de' pretendenti, che avrà il migliore. Ogni contesa, che insorge nella Società, esser dee giudicata dalla pubblica autorità. Tosto che il diritto di successione trovasi incerto, l'autorità Sovrana ritorna per un tempo al corpo dello Stato, che dee esercitarlo da se medesimo o per mezzo de' suoi rappresentanti, finchè sia il vero Sovrano riconosciuto. „ Sospendendosi
„ dalla contestazione di questo diritto le funzioni nel-
„ la persona di un Sovrano, l'autorità ritorna ai sud-
„ diti naturalmente, non perchè da loro si ritenga, ma
„ per mettere in evidenza a chi dei pretendenti sia le-
„ gittimamente devoluta, e rimettergliela poscia nelle
„ mani. Non sarebbe difficile il confermare con una

„ in-

„ infinità d'esempi una verità sì costante pel semplice
„ lume di ragione; ma basta ricordarsi che dagli Sta-
„ ti del Regno di Francia si terminò, dopo la morte
„ di Carlo il Bello, la famosa contesa tra Filippo di
„ Valois e il Re d'Inghilterra Odoardo III; e chegli
„ Stati medesimi, tutto che sudditi di colui, in favor
„ del quale pronunziarono, non lasciarono però d'es-
„ ser giudici della causa (*a*). "

Guicciardini, lib. XII, attesta parimente che gli Stati d'Aragona giudicarono della successione di quel Regno, ed anteposero Ferdinando, avo di Ferdinando marito d'Isabella, Regina di Castiglia, ad altri parenti di Martino Re d'Aragona, che pretendevano che il Regno loro appartenesse (*b*).

Gli Stati altresì, nel Regno di Gerusalemme, giudicavano dei diritti di coloro, che vi pretendevano, siccome è giustificato da varii esempi nella Storia politica d'Oltremare (*c*).

Gli Stati del Principato di Neuchatel spesso pronunziarono, in forma di sentenza giuridica, intorno la successione alla Sovranità. Nell'anno 1707. giudicarono tra moltissimi pretendenti; e il loro giudizio in favore del Re di Prussia fu da tutta l'Europa riconosciuto nel Trattato di Utrecht.

§. 67. *Che il diritto alla successione non dee dipendere dal giudicio di una straniera Potenza.*

Per assicurar vie meglio la successione in un ordine cer-

(*a*) *Risposta per Madama di Longavilla* a una Memoria per Madama di Nemours.

(*b*) Ivi.

(*c*) Vedi la stessa Memoria, che cita il *Compendio reale* del P. Labbè, p. 501. e seg.

certo ed invariabile, è oggi stabilito in tutti gli Stati Cristiani, eccettuato il Portogallo, che non può alcun discendente del Sovrano succedere alla Corona, se nato non è da un Matrimonio conforme alle Leggi del paese. E siccome la Nazione ha stabilita la successione, a lei sola spetta pure il riconoscere quelli, che sono nel caso di succedere; e per conseguenza dal suo giudicio solo e dalle sue Leggi dipender dee la validità del Matrimonio de' suoi Sovrani e la legittimità della loro nascita.

Se la educazione non avesse la forza di rendere allo spirito familiari le maggiori assurdità, v'ha forse un uomo assennato, che attonito non rimanesse veggendo tante Nazioni soffrire che la legittimità e il diritto dei loro Principi dipendano da una Potenza straniera? La Corte di Roma ha immaginato una infinità d'impedimenti e di nullità ne' Matrimonii, e nel tempo stesso si è arrogata il diritto di giudicare della loro validità, e quello di togliere gl'impedimenti; di modo che un Principe della sua Comunione non sarà libero, in certi casi, a contrarre un Matrimonio necessario alla salute del suo Stato (*). Giovanna, unica figlia di Arrigo IV. Re di Castiglia, ne fece la crudele esperienza. Al-

(*) Quì si scorge un Protestante, e un Protestante niente moderato, che parla secondo i principii della sua setta, la quale esclude il Matrimonio dal numero dei Sacramenti. Noi Cattolici, che l'ammettiamo per un Sagramento non solo, ma per un gran Sagramento, sappiamo che non la Corte di Roma *ha immaginato una infinità d'impedimenti e di nullità ne' Matrimonii*, nè si è della punto *arrogato il diritto di giudicare della loro validità*; bensì che la Chiesa ebbe sin dai primi tempi la podestà di stabilire impedimenti dirimenti del Matrimonio, e per conseguenza la facoltà di accordarne la dispensa. Sappiamo che tali impedimenti derivano parte dal *diritto divino naturale*, parte dal *diritto umano*, considerato il Matrimonio o come Sagramento, o come contratto civile. Sappiamo che Tertulliano (*lib.*

Alcuni ribelli divulgarono ch' ella era debitrice de' suoi natali a Bertrando de la Cueva, favorito del Re; e malgrado le dichiarazioni e il testamento di quel Principe, che riconobbe costantemente Giovanna per sua figliuola, e la nominò sua erede, eglino chiamarono alla Corona Isabella, sorella di Arrigo e moglie di Ferdi-

(*lib. de coron. milit. cap.* 13.) S. Basilio (Epist. 1. can. 6. 18. 22. 40.) riconoscono impedimenti d' ordine, di voto, di ratto, di affinità e di condizion servile; che Siricio (*in Epist. ad Victric. Rothomag. Tarac.* cap. 4. & 6.) fa menzione dell' impedimento del voto e della pubblica onestà; che S. Leone (*Epist.* 84. *&* 99.) costituisce tre sorti d' impedimenti; che i Concilii d' Ancino (can. 11.) di Cartagine IV. (can. 104.) di Agata (can. 9. 25. & 61.) e d' Orleans 11. stabiliscono varii impedimenti, intorno a' quali può leggersi il Gerbesio nel suo trattato: *De Potest. Eccles. & Princip. super imped. matrim*; e che val per tutto sappiamo l' infallibil decreto del Sagrosanto Concilio Tridentino: *Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta Matrimonii dirimentia vel in iis constituendis errasse, anathema sit. Sess.* 24. *can.* 4. *de Sacram. Matrim.* Lo stesso anatema nel Can. 3. vien fulminato contro coloro, che negassero alla Chiesa l' autorità della dispensa negl' impedimenti da essa stabiliti. A chi più competa l' autorità di dispensare, non è determinato nel diritto Canonico; ma la consuetudine invalsa universalmente è che dove si tratti d' *impedimenti dirimenti* e di un Matrimonio o da contrarsi o già contratto con tali impedimenti, ne spetti al solo Romano Pontefice la dispensa, qualora i Vescovi non provino di averne ricuperato il diritto o per un uso speziale o in forza di privilegio; e quanto agl' impedimenti che diconsi *impedienti*, insegnano per lo più i dottori che possono i Vescovi generalmente dispensarne, due soli eccettuati, quelli cioè degli *Sponsali* e del *Voto*. Vedi *a Rieger Instit. Jurispr. Eccles.* Par. IV. §. 180. Checchè ne sia, è indubitato, che pendendo la quistione indecisa, e permettendo o tollerando i Vescovi e i Regnanti, che s' abbia ricorso a Roma per le dispense dagl' impedimenti dirimenti, si presume de' primi la rinunzia e dei secondi l' assenso, onde valido e legittimo diventa nel Romano Pontefice l' esercizio di una facoltà, che ancora per assoluto diritto a lui non competesse, finchè questa non venga rivendicata. ec. *Nota del Traduttore*.

dinando, erede di Aragona. I Signori del partito di Giovanna aveano tentato di procacciarle un potente sostegno, trattando il suo Matrimonio con Alfonso Re di Portogallo. Ma siccome questo Principe era Zio di Giovanna, richiedevasi una dispensa del Papa; e Pio II, tutto propenso a Ferdinando e ad Isabella, ricusava di accordare la dispensa, sotto pretesto che troppo era grande la prossimità, sebbene fossero allora comunissimi simili parentadi. Queste difficoltà rallentarono il Monarca Portoghese e lo zelo rattiepidirono de' fedeli Castigliani: tutto riuscì ad Isabella; e la sventurata Giovanna prese il velo di Religiosa, per assicurare con questo eroico sagrificio il riposo della Castiglia (*a*).

Se il Principe passa oltre e si ammoglia, malgrado le ripulse del Papa, espone il suo Stato alle più funeste turbolenze. Che sarebbe avvenuto dell'Inghilterra, se la riforma non si fosse ivi felicemente stabilita, quando il Pontefice osò dichiarare illegitima la Regina Elisabetta ed incapace di portar la Corona?

Un grand'Imperatore, Lodovico il Bavaro, seppe ben a tal uopo i diritti rivendicare della sua Corona. Veggonsi nel Codice Diplomatico del diritto delle genti di Leibnizio (*b*), due Atti, ne' quali questo Princi-

pe

(*a*) Prendo questo tratto istorico nelle *Congiure*, del Signor del Porto di Tertre, al qual me ne rimetto, non avendo io alle mani gli Storici originali. Del rimanente non entro nella quistione della nascita di Giovanna; quistione inutile al mio argomento. La Principessa stata non era dichiarata bastarda secondo le Leggi; il Re la riconosceva per sua figliuola; e d'altronde, foss'ella legittima o no, gl'inconvenienti, che risultarono dalle negative del Papa, rimangono sempre gli stessi per lei e pel Re di Portogallo.

(*b*) Pag. 154. *Forma di divortii Matrimonialis inter Johannem fi-*

pe condanna ſiccome attentatoria all' Imperiale autorità la dottrina, che attribuiſce ad altra Potenza che alla ſua il diritto di concedere diſpenſa e di giudicare della validità de' Matrimonii, ne' luoghi di ſua ubbidienza. Ma non fu egli nè ben ſoſtenuto al ſuo tempo; nè imitato da' ſuoi ſucceſſori (*).

§. 68.

---

filium Regis Bohemiæ & Margaretham duciſſam Karinthiæ. L' Imperatore è quegli che dà queſto divorzio ſul fondamento della impotenza del marito, *per auctoritatem*, dic' egli, *nobis rite debitam & conceſſam*. P. 156. *Forma diſpenſationis ſuper affinitate conſanguinitatis inter Ludovicum Marchiorem Brandaburg, & Margharetam Duciſſam Karinthiæ, nec non legitimatio liberorum procreandorum, factæ per Dom. Ludovic. IV. Rom. Imper.* Una legge umana, dice l' Imperatore, è quella che impediſce tai matrimonii, *infra gradus affinitatis ſanguinis præſertim infra fratres & ſorores. De cujus legis præceptis diſpenſare ſolum modo pertinet ad auctoritatem Imperatoris ſeu Principis Romanorum*. Combatte egli poſcia e condanna la opinione di coloro, che oſano dire che tali diſpenſe dipendano dagli Eccleſiaſtici. Queſt' atto è dell' anno 1341, ſiccome pure il precedente.

(*) Queſte ultime parole baſterebbero quaſi da ſe ſole in confutazione delle precedenti. Per cinque ſecoli oggimai i Regnanti, fra i quali certamente molti ſaggi e geloſi dei loro diritti, hanno conſentito che la Chieſa conceda le diſpenſe e giudichi della validità de' matrimonii, nè hanno però temuto la ſovverſion dei loro Regni, ed ora vorrà il N. A. che vada il mondo a ſoqquadro per una tale connivenza dei Sovrani? Fatto ſta che ſiccome non può negarſi alla Chieſa la facoltà ſopra del Matrimonio in quanto Sacramento, così non può la medeſima contenderſi ai Principi ſecolari in quanto contratto civile. La contendono sì bene la ciurma de' putidi Decretaliſti, ma l' accordano i più illuſtri Teologi, un Pietro Collet (*Tom. XV. art. 8. §. 2*), un Teodoro Ruprecht. dell' Ordine de' Servi di Maria (*Not. hiſt. ad Tit. de Sponſal. n. 79. ſeq.*), che ampiamente dimoſtrano che i Principi nè ſonoſi arrogato, nè hanno dalla Chieſa ricevuto il potere di ſtabilire impedimenti di Matrimonio. A queſto ſi aggiungono con S. Tommaſo (*Lib IV. contra gent. c. 78.*) un Sanchez (*de Matrimon. lib. VII. diſp. 3. num. 2.*) un Pietro Soto (*Seſſ. IV. de Matrim.*) e tutta quanta l' antichità. Scorrendo il Corpo del Diritto Canonico tro-

§. 68. *Degli Stati chiamati Patrimoniali.*

Hannoci Stati finalmente, il cui Sovrano può eleggersi il successore, ed anche trasferire, vita sua durante, la Corona ad un altro: si chiamano questi comunemente Re-

---

troveremo che pressochè tutti gl' impedimenti dirimenti derivarono dall' autorità degl' Imperatori. Quello del *Voto Solenne* sta registrato nel Codice (*lib. 5. de Episc. & Cler.*) quello dell' *Ordine Sacro* (*Ibid. lib. 45.*) quello del *culto dispari* (*in lib. VI. Cod. de Judæ.* Quello dell' *adulterio* (*in Nov. 134. cap. 12.*) quello del *Ratto* (*in L. un. Cod. de rap. virg.*) quello della *Pubblica onestà*. (*in L. 14. §. fin. de R. N.*) quello della *Consanguinità e dell' affinità* (*in §. 3. & reliq. Inst. de nupt.*) quello della *Parentela legale* (*in §. 2. ibid.*) quello della *Spirituale* (*in L. 26. Cod. de nupt.*) quello della *Clandestinità* (*in Nov. Leon. 89.*) Molti pur se ne incontrano nelle Costituzioni dei Re Longobardi, ne' Capitolari d' Incmaro, di Carlo Magno ec. ec. ec. Anzi è opinione sostenuta da pii e dotti Scrittori, che dal beneplacito de' Principi secolari tragga origine la podestà, che ha la Chiesa di stabilire impedimenti dirimenti. Vedi Benedetto Oberhausen Benedettino (*Apolog. hist. crit. divisarum potest.*) Pietro Soto (*loco supracit.*) Cristiano Lupo Agostiniano (*in Dissert. I. proœm. cap. 10. Tom. III. Schol. in can.*) dov' egli così ragiona: *Etenim matrimonium non solum est Christianum Sacramentum, sed & civilis contractus, unde dirimentia impedimenta statuere dudum sibi arrogarunt, ac reservarunt Christiani Romanorum Augusti*: POSTERIOBUS DUNTAXAT SÆCULIS FUIT NACTA ISTAM POTESTATEM; *hinc* ANTIQUI PATRES ET CANONES RARO ISTORUM IMPEDIMENTORUM, UTPOTE AD SUAM POTESTATEM NON SPECTANTIUM, *ex* PROFESSO MEMINERUNT. Ascoltiamo per ultimo il Van-Espen (*I. E. V. Tom. I. P. II. Sect. I. Tit. XII. c. 2. §. 12.*) *Nequaquam dubitamus, quin Ecclesia habeat auctoritatem similia impedimenta inducendi, prout per Concil. Trid. definitum est: sed & hoc fatendum est, Concilium non definivisse, utrum ex* CHRISTI INSTITUTIONE, *vel utrum ex* PRINCIPUM INDULGENTIA *tacita vel expressa hæc auctoritas inducendi impedimenta dirimentia Ecclesiæ competat*. Ma conchiudiamo una volta che siccome è fuori d' ogni

Regni ovvero Stati *Patrimoniali*. Rigettiamo una sì poco giusta e sì impropria espressione, che non può servire che a far nascere in mente ad alcuni Sovrani idee molto opposte a quelle, che deggiono occuparli. Abbiamo fatto vedere, §. 61, che lo Stato non può essere un Patrimonio. Ma può accadere che una Nazione, o per effetto di una intera fiducia nel suo Principe o per qualche altra ragione, gli abbia confidata la cura di destinarsi il successore, e di più che abbia consentito a ricevere da lui, s' ei lo trova a proposito, un altro Sovrano. Abbiamo veduto Pietro I, Imperatore di Russia, nominar sua moglie per succedergli, sebbene avess' egli de' figli.

§. 69. Ogni vera Sovranità è inalienabile.

Ma quando un Principe si elegge il successore, o quando cede a un altro la Corona, non fa propriamente che nominare, in virtù del potere confidatogli, o espressamente o per un tacito consenso, non fa, dico, che nominare colui, che dopo di esso governar dee lo Stato. Non è questa, ed essere non può un' alienazione propriamente detta. Ogni vera Sovranità è inalienabile di sua natura. Facil cosa è il convincersene, facendo attenzione all' origine e allo scopo della Società politica e della Sovrana autorità. Una Nazione si forma in corpo di Società, per applicarsi al ben comune,

d' ogni controversia il diritto annesso alla Sovranità di far cognizione intorno agl' impedimenti Matrimoniali, così non corre essa verun rischio di lasciarne pacificamente godere la Chiesa, soprattutto ai nostri giorni, in cui tanto è questa lontana dal poterne abusare; onde tutte cadono a voto le invettive del Signor Vattel, che quanto è dotto, sarebbesi fatto molto onore mostrandosi altrettanto spassionato. *Nota del Traduttore.*

mune, ſiccome lo giudicherà conveniente, per vivere ſecondo le ſue proprie Leggi. Ella ſtabiliſce con queſta mira una pubblica autorità. Se confida queſta autorità a un Principe, con potere eziandio di traſmetterla in altre mani, queſto non può mai eſſere ſenza un conſenſo eſpreſſo ed unanime dei Cittadini, col diritto di alienarla veramente o di ſottomettere lo Stato a un altro Corpo politico: poſciachè i particolari, che hanno formata queſta Società, vi ſono entrati per vivere in uno Stato independente, e non mai per eſſervi ſottopoſti a un giogo ſtraniero. Nè ci venga oppoſto qualche altra fonte di un tal diritto, per eſempio la conquiſta. Abbiamo già fatto vedere, §. 60., che queſte varie fonti ſi riducono finalmente ai veri principii d'ogni giuſto Governo. Finattantochè il vincitore non tratta la ſua conquiſta ſecondo queſti principii, ſuſſiſte in qualche modo lo Stato di guerra: dal momento ch'ei la ripone veramente nello Stato Civile, i ſuoi diritti ſi miſurano ſu i principii di un tale Stato.

So che parecchi, Grozio fra gli altri (*a*), ci danno lunghe enumerazioni di alienazioni di Sovranità. Ma gli eſempi il più delle volte non provano che l'abuſo del potere, e non il diritto. E poi i Popoli hanno conſentito per amore o per forza all'alienazione? Che fatto avrebbero gli abitanti di Pergamo, della Bitinia, della Cirenaica, quando i Re loro li laſciarono per teſtamento al Popolo Romano? Altro partito loro non rimaneva che ſottometterſi di buona grazia a un sì potente legatario. Per addurre un eſempio capace di far autorità, biſognerebbe citarci quello di alcun Popolo reſiſtente ad una ſimile diſpoſizione del ſuo Sovrano, e condannato generalmente ſiccome ingiuſto e ribelle.

Se

(*a*) *Diritto della guerra e della pace*, lib. I. cap. III., §. 12.

Se lo stesso Pietro I., che nominò la Moglie per succedergli, avesse voluto soggettare il suo Impero al Gran-Signore, o a qualche altra Potenza vicina, crediamo noi che i Russi l' avrebbero sofferto; e la loro resistenza sarebbe forse stata tenuta per un atto di ribellione? Non veggiamo in Europa grande Stato, che riputato sia alienabile. Se alcuni piccioli Principati stati sono come tali riguardati, ciò significa che non erano vere Sovranità. Dipendevano essi dall' Impero; con più o meno libertà: i loro padroni trafficavano i diritti, che avevano su que' territorii, ma sottrarli non potevano alla dipendenza dell' Impero.

Conchiudiamo dunque che avendo la Nazione sola il diritto di sottometterli ad una Potenza straniera, il diritto di alienar veramente lo Stato non può mai appartenere al Sovrano, se non gli viene espressamente dal Popolo intero conferito (*a*). Quello di nominarsi un successore, o di rimettere lo scettro in altre mani, nè pur esso si presume, ed esser dee fondato sopra un consenso esplicito, sopra una Legge di Stato, o sopra un lungo uso giustificato dal tacito consenso de' Popoli.

§. 70.

(*a*) Opponendosi il Papa all' intrapresa di Lodovico, figlio di Filippo Augusto, sul Regno d' Inghilterra, sotto pretesto che il Re Giovanni erasi reso feudatario della Santa Sede, gli fu tra le altre cose risposto, che *non aveva un Sovrano alcun diritto per disporre de' suoi Stati senza il consenso de' suoi Baroni, che obbligati sono a difenderli*. Allora i Signori Francesi tutti ad una voce esclamarono, che sosterrebbero fino alla morte questa verità: *che alcun Principe non può, colla sola sua volontà, dare il suo Regno o renderlo tributario, e far così soggetta la nobiltà*. Storia di Francia di Velly, *Tom.* III. p. 491.

§. 70. *Dovere del Principe, che può nominarsi un successore.*

Se il potere di nominarsi il successore è confidato al Sovrano, altra mira egli aver non dee, nella sua scelta, che il vantaggio e la salute dello Stato. Non è stato egli medesimo stabilito che per questo fine, §. 39.; la libertà di rimettere la sua Potenza in altre mani non può dunque se non colla stessa idea essergli stata confidata. Sarebbe assurdo il considerarla siccome un diritto utile del Principe, di cui usar possa pel suo particolare vantaggio. Pietro il Grande non si propose che il bene dell'impero, quando lasciò alla sua sposa la Corona. Conosceva egli questa Eroina per la più capace di seguire le sue viste, di perfezionare le grandi cose da lui incominciate; laonde l'antepose al figlio suo ancor troppo giovane. Se spesso si vedessero sul Trono anime sì sublimi come quella di Pietro, una Nazione prender non potrebbe più sagge misure, per assicurarsi di essere sempre ben governata, che affidare al Principe con una Legge fondamentale il potere di destinarsi il successore. Questo mezzo ben sarebbe più sicuro che l'ordine della nascita. Gl'Imperatori Romani, che non avevano figliuoli maschi, davansi un successore per adozione. Roma fu ad un cotal uso debitrice di una serie di Sovrani unica nella Storia: Nerva, Trajano, Adriano stesso, Antonino, Marco Aurelio, quai Principi! La nascita ne colloca forse con frequenza di simiglianti sul Trono?

§. 71. *E' a ciò necessaria la ratificazione almeno tacita dello Stato.*

Andiamo più oltre, e diciamo arditamente, che trattandosi, in un atto sì importante, della salute del-

la Nazione intera, richiedesi di necessità il consenso e la ratificazione almeno tacita del Popolo o dello Stato, per dar ad esso un pieno ed intero effetto. Se un Imperatore di Russia si avvisasse di nominarsi per successore un suddito notoriamente indegno di portar la Corona, non è probabile che quel vasto Impero ciecamente si sottomettesse a una sì perniciosa disposizione. E chi oserà biasimare una Nazione, perchè non vuole correre alla sua rovina per condiscendenza agli ultimi ordini del suo Principe? Tosto che il Popolo si sottomette al Sovrano, che gli è stato destinato, ratifica tacitamente la scelta, che ne ha fatta l'ultimo Principe; e il nuovo Monarca entra in tutti i diritti del suo Predecessore.
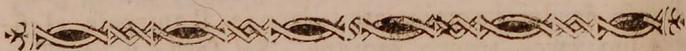
CAPITOLO VI.

Oggetti principali di un buon Governo, 1. Provvedere ai bisogni della Nazione.

§. 72. Il fine della Società segna al Sovrano i suoi doveri. 1. Egli dee procurare l'abbondanza.

DOpo queste osservazioni sulla Costituzione stessa di uno Stato, venghiamo ai principali oggetti di un buon Governo. Abbiam veduto di sopra, §. 41. e 42., che il Principe, una volta rivestito della Sovrana autorità, è incaricato dei doveri della Nazione relativamente al Governo. Trattare degli oggetti principali di una saggia amministrazione è dunque un esporre

nel tempo ſteſſo i doveri di una Nazione verſo ſe medeſima, e quelli del Sovrano verſo il ſuo Popolo.

Un ſavio conduttore dello Stato troverà ne' fini della Civile Società la regola e la indicazione generale de' ſuoi doveri. La Società è ſtabilita colla mira di procurare a quelli, che ne ſono membri, le neceſſità, le comodità ed anche i piaceri della vita, ed in generale tutto ciò che neceſſario è alla loro felicità; di far per modo che ciaſcuno poſſa godere tranquillamente del ſuo ed ottener giuſtizia con ſicurezza; finalmente di ſchermirſi inſieme contro ogni eſterna violenza (§. 15.). La Nazione, ovvero il ſuo conduttore, ſi applicherà dunque primieramente a provvedere ai biſogni del Popolo, a far regnare nello Stato una felice abbondanza di tutte le coſe neceſſarie alla vita, ancora de' comodi e de' piaceri innocenti e lodevoli. Oltre che una vita agiata ſenza morbidezza contribuiſce alla felicità degli uomini, li mette in grado di applicarſi con più attenta cura e con miglior eſito alla propria loro perfezione; lo che ſi è il grande loro e principal dovere, ed una delle mire, cui debbono eglino proporſi, quando ſi uniſcono in ſocietà.

§. 73. *Aver cura che ſiavi un ſufficiente numero di Operaj.*

Perchè ſi rieſca a procurare queſt'abbondanza di tutte le coſe, biſogna applicarſi a far per modo, che ſiavi un ſufficiente numero di valenti artefici in ciaſcuna profeſſione utile o neceſſaria. Le vigili ſollecitudini del Governo, ſaggi regolamenti, ſoccorſi ben diſtribuiti produrranno un tal effetto, nè ſarà meſtieri d'uſare una violenza ſempre funeſta all'induſtria.

§. 74. *Impedire la ſortita di quelli, che ſono utili.*

Si debbono ritenere nello Stato gli operaj, che gli ſono utili; e certamente la pubblica autorità è in diritto d' uſare, ſe fa d'uopo, la forza per venirne a capo. Ogni Cittadino è obbligato alla ſua patria; e un artigiano in particolare, alimentato, educato, iſtrutto nel ſuo ſeno, legittimamente non può abbandonarla, e portare in paeſe ſtraniero una induſtria, che ha egli da lei ricevuta, purchè la patria non ſia la prima a mancargli, od egli non poſſa raccoglìervi il giuſto frutto delle ſue fatiche e de' ſuoi talenti. Convien dunque procurargli della occupazione; e ſe potendo egli fare un oneſto guadagno, nel ſuo paeſe, voleſſe abbandonarlo ſenza ragione, la patria ha diritto di ritenerlo. Ma eſſa uſar dee molto ſobriamente di un tal diritto, e ſolo ne' caſi importanti ovvero di neceſſità. La libertà è l' anima dei talenti e della induſtria: ſpeſſo un operajo, un artiſta, dopo avere aſſai viaggiato, è richiamato nella ſua patria da un natural ſentimento, e torna più eſperto e più idoneo a ſervirla utilmente. Se eccettuiamo certi caſi particolari, il miglior eſpediente in tal affare è di non adoperare che mezzi dolci, la protezione, gli eccitamenti ec. e ripoſarſi pel rimanente ſu quell' amore naturale ad ogni uomo per li luoghi, che naſcere l' hanno veduto.

§. 75. *Degli Emiſſarii, che li ſeducono.*

Quanto agli Emiſſarii, che vanno in un paeſe per indurre a cambiar ſuolo ſudditi utili, il Sovrano ha diritto di punirli ſeveramente, ed ha un giuſto motivo di doglianza contro la Potenza, che ſi vale del loro miniſtero.

Tra-

Tratteremo altrove più espressamente la quistione generale, se lecito sia a un cittadino l' abbandonare la Società, di cui è membro. Ci bastano quì le ragioni particolari, concernenti gli operaj utili alla Società.

§. 76. Si dee animare il travaglio e la industria.

Lo Stato dee incoraggiare il travaglio, animar la industria, eccitare i talenti, propor guiderdoni, onori, privilegi, far in guisa che ciascuno trovi da vivere del suo lavoro. L' Inghilterra merita ancora d' essere quì proposta per esempio. Il Parlamento veglia del continuo a questi importanti oggetti; non la perdona a sollecitudini, nè a spese. E non veggiamo noi una Società di eccellenti cittadini, formata con tale idea, consacrarvi ragguardevoli somme? Essa distribuisce premii nell' Irlanda agli operaj, che sonosi maggiormente distinti nella loro professione; assiste gli stranieri, che ivi si trasferiscono, e che non hanno i mezzi di stabilirsi. Un simile Stato può forse a meno d' essere potente e felice?
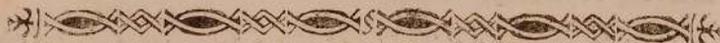
CAPITOLO VII.

Della cultura delle terre.

§. 77. Utilità dell' agricultura.

FRa tutte le arti il lavoro della campagna ossia l' agricoltura è certamente la più utile e la più necessaria. E' questa la madre e nutrice dello Stato. La cultura delle terre ne moltiplica infinitamente i pro-

dotti; forma essa il più sicuro capitale, il fondo più sodo di ricchezza e di commercio per ogni Popolo, che abita un clima felice.

§. 78. *Regolamento necessario in tal proposito: per la distribuzione delle terre.*

Quest'oggetto merita dunque tutta l'attenzione del Governo. Nulla trascurar non si dee dal Sovrano, onde procurare la miglior cultura delle terre a lui soggette. Non bisogna permettere che le Comunità o i privati acquistino ampie tenute per lasciarle incolte. Questi diritti di *comuni*, che tolgono a un proprietario la libera disposizione del suo fondo, nè gli permettono di chiuderlo e di dare ad esso la cultura più vantaggiosa; questi diritti, dico, sono contrarii al bene dello Stato, e debbono essere soppressi, o ridotti entro a giusti confini. La proprietà introdotta fra i *Cittadini* non toglie che la Nazione non abbia diritto di prendere efficaci misure per far in modo, che la totalità del suo terreno produca la maggiore e la più profittevole rendita possibile.

§. 79. *Per la protezione dei lavoratori.*

Il Governo schivar dee premurosamente tutto quello, che può disgustare l'agricoltore o distorlo dal suo lavoro. Le gravezze, le imposizioni eccessive e mal proporzionate, che cadono quasi totalmente addosso ai coltivatori, le angherie de' gabellieri esattori tolgono all'infelice contadino i mezzi di lavorare la terra e spopolano le campagne. La Spagna è il paese dell'Europa più fertile e men coltivato. La Chiesa vi possiede troppe terre, e gli appaltatori de' magazzini regii, autorizzati a prendere a vil prezzo tutto il frumento, che trovasi

vasi in casa di un paesano, oltre quello che destinato è alla sua sussistenza, disanimano per modo il lavoratore, ch'ei non semina precisamente che la quantità di grano necessario per se e per la sua famiglia. Quindi le frequenti carestie in un paese, che alimentar potrebbe i suoi vicini.

§. 80. *Si dee mettere in onore l'Agricoltura.*

Un altro abuso nuoce ancora alla cultura; ed è il dispregio, che si fa del lavoratore. I semplici abitanti delle Città, gli artefici ancora più servili, i Cittadini oziosi, riguardano il coltivatore con occhio sdegnoso, l'umiliano e lo sconfortano: osano costoro aver a vile una professione, che ciba l'uman genere, ed è la naturale vocazione dell'uomo. Un mercantuzzo di mode, un sartore, considera di gran lunga alla sua propria inferiore la occupazione prediletta de' primi Consoli e Dittatori di Roma. La China ha sapientemente declinato un tal abuso: è colà in onore la coltivazione; e per mantenere questa bennata maniera di pensare, ciascun anno in un giorno solenne, l'Imperatore stesso, da tutta la sua Corte accompagnato, mette mano all'aratro, e semina un tratto di terra. Però la China è il paese meglio coltivato del mondo, ed alimenta un Popolo innumerabile, che per lo spazio ch'egli occupa, sembra a prima giunta troppo grande al viaggiatore.

§. 81. *Obbligazione naturale di coltivar la terra.*

La cultura della terra non è solamente un oggetto stimabile agli occhi del Governo per la estrema sua utilità, essendo in oltre una obbligazione imposta all'uomo dalla natura. La terra intera è destinata a

pa-

pascere i suoi abitanti : ma ella non può bastarci, se questi non la coltivano . Ogni Nazione è dunque obbligata dalla Legge naturale a coltivare il paese, toccatole in sua porzione , e non ha diritto di estendersi o di ricorrere all' assistenza degli altri, se non in quanto la terra che abita non può somministrarle il necessario . Que' Popoli , siccome gli antichi Germani ed alcuni Tartari moderni, che abitando fertili contrade, sdegnano la cultura delle terre, e viver vogliono piuttosto di rapine , vengono meno a se medesimi , fanno ingiuria a tutti i loro vicini , e meritano d'essere sterminati a guisa delle bestie feroci e nocive . Altri ce n' ha , che per fuggire la fatica , viver non vogliono che della loro caccia e delle loro greggie. Ciò poteva praticarsi senza opposizione , nella prima età del mondo, quando era la terra più che sufficiente per se stessa al picciol numero de' suoi abitatori . Ma oggi che il genere umano è tanto moltiplicato , non potrebbe sussistere , se tutti i Popoli viver volessero in tal maniera . Quelli che ritengono ancora questo genere di vivere ozioso, usurpano più terreno di quel che avrebbero mestieri con un onesto lavoro; e non possono dolersi , se altre Nazioni più laboriose e troppo ristrette vengono ad occuparne una parte. Quindi, mentre che la conquista degl' imperi inciviliti del Perù e del Messico fu una iniquissima usurpazione , la fondazione di molte colonie nel Continente dell'America Settentrionale, poteva , contenendosi ne' giusti limiti, non aver cosa in se, che non fosse sommamente legittima. I Popoli di quelle vaste contrade le trascorrevano piuttosto che esserne abitatori.

§. 82.

§. 82. *Dei pubblici Granaj.*

Lo ſtabilimento de' pubblici granaj è un eccellente ripiego del Governo, onde prevenire la careſtia. Ma biſogna ben guardarſi dall' amminiſtrarli con uno ſpirito mercantile e con mire di profitto: cadrebbeſi allora in un monopolio, che non ſarebbe però men illecito, per venire eſercitato dal Magiſtrato. Queſti granaj ſi riempiono ne' tempi di grande abbondanza, e ſgravano il coltivatore de' grani, che gli reſterebbero, o che paſſerebbero ne' Paeſi ſtranieri in troppo grande quantità: ſi aprono eſſi, quando rincara il frumento, e lo mantengono a un giuſto prezzo. Se nell' abbondanza impediſcono che queſta sì neceſſaria derrata non cali facilmente a un prezzo aſſai baſſo, queſto inconveniente è più che riſarcito dal ſollievo, che apportano ne' tempi penurioſi; o piuttoſto non v' ha in ciò il menomo inconveniente. Allorchè il grano ſi vende così a buon mercato, l' operajo è tentato per ottenere la prelazione, di mettere le ſue manifatture a un prezzo, ch' egli poſcia è obbligato di aumentare, lo che ne diſordina il commercio; ovvero ſi avvezza ad una vita agiata, che non può ſoſtenere in tempi più ſcabroſi. Sarebbe di vantaggio alle fabbriche ed al commercio, che la ſuſſiſtenza degli operaj poteſſe conſervarſi a un prezzo modico e ſempre appreſſo a poco lo ſteſſo. Finalmente i pubblici granaj ritengono nello Stato grani, che ne uſcirebbero a prezzo vile, e che biſognerebbe far poi ritornare con grave diſpendio negli anni di ſcarſa raccolta; lo che ſi è una perdita reale per la Nazione. Cotali ſtabilimenti non oſtano per altro al commercio de' grani. Se il Paeſe ne produce un anno per l' altro più che non biſogna per alimentarne gli abitanti, il ſuperfluo non laſcierà di ſcari-

carſi

carsi al di fuori; ma vi passerà a un prezzo più sostenuto e più giusto.
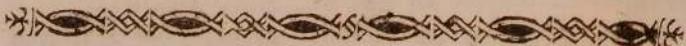
CAPITOLO VIII.

Del Commercio.

§. 83. *Del Commercio interno ed esterno.*

MEdiante il Commercio i particolari e le Nazioni possono procurarsi le cose, di cui hanno mestieri, e che non trovano in casa propria. Dividesi il medesimo in Commercio interno e Commercio esterno: il primo è quello che si esercita nello Stato fra i diversi abitanti; il secondo si fa coi Popoli stranieri.

§. 84. *Utilità del Commercio interno.*

Il Commercio interno è di una grande utilità; somministra a tutti i Cittadini il mezzo di procurarsi le cose, di cui hanno eglino bisogno, il necessario, l'utile e il dilettevole; fa circolare il danaro, eccita l'industria, anima il travaglio; e dando la sussistenza a un grandissimo numero di sudditi, contribuisce a rendere il Paese più popolato e più potente lo Stato.

§. 85. *Utilità del Commercio esterno.*

Le stesse ragioni dimostrano l'utilità del Commercio esterno, nel qual si trovano di più queste due cose: 1. per mezzo del suo Commercio cogli stranieri una Nazione si procura le cose, che la natura o l'arte non pro-

producono nel Paese da lei occupato. 2. Se questo Commercio è ben diretto, aumenta le ricchezze della Nazione, e può diventar per essa una fonte di abbondanza e di tesori. L'esempio de' Cartaginesi appo gli antichi, quello degl' Inglesi e degli Olandesi appo i moderni, ne somministrano pruove luminose. Cartagine equilibrò colle sue ricchezze la fortuna, il coraggio e la grandezza di Roma. L'Olanda ha accumulato somme immense nelle sue paludi: una Compagnia de' suoi Mercatanti possiede Regni nell'Oriente, e il Governatore di Batavia comanda ai Re delle Indie. A qual grado di potenza e di gloria non è giunta l'Inghilterra! Anticamente i suoi Re e i suoi Popoli guerrieri aveano fatto splendide conquiste, ch'essa perdette di poi per gli avversi colpi sì frequenti nella guerra: oggi principalmente il Commercio in mano sua ripone la bilancia dell'Europa.

§. 86. *Obbligazione di coltivare il Commercio interno.*

Le Nazioni sono obbligate a coltivare il Commercio interno; 1. perchè si dimostra in Diritto Naturale che gli uomini debbono assistersi reciprocamente, contribuire quanto possono alla perfezione e alla felicità dei loro simili; donde risulta, dopo la introduzione della proprietà, la obbligazione di cedere agli altri, a un giusto prezzo, le cose di cui abbisognano, e che non destiniamo noi al nostro uso. 2. Stabilita essendo la Società col fine che ciascuno possa procurarsi le cose necessarie alla sua perfezione e alla sua felicità, ed essendo il Commercio interno il mezzo di ottenere tutte queste cose, la obbligazione di coltivarlo deriva dal patto stesso, che ha formato la Società. 3. Per ultimo essendo un tal Commercio utile alla Nazione, el-

la è a se medesima debitrice della cura di renderlo fiorente.

§. 87. *Obbligazione di coltivare il Commercio esterno.*

Per la stessa ragione tratta dal bene dello Stato, ed ancora affine di procurare ai Cittadini tutte le cose, di cui hanno eglino bisogno, una Nazione è obbligata ad esercitare e a promuovere il Commercio esterno. Fra tutti gli Stati moderni l'Inghilterra è quello, che a tal uopo maggiormente si distingue. Il Parlamento ha sempre gli occhi aperti sopra un sì importante oggetto; protegge efficacemente la navigazione de' suoi mercatanti; favorisce con generose gratificazioni l'asportazione delle derrate e delle merci superflue. Veder si possono in un'Opera molto buona (*a*) i frutti preziosi, che quel Regno ha raccolto da un sì saggio regolamento.

§. 88. *Fondamento del Diritto di Commercio. Del Diritto di comprare.*

Veggiam ora quali sieno le Leggi della Natura e quai sieno i Diritti delle Nazioni nel Commercio, ch' esercitano le medesime fra di loro. Gli uomini sono obbligati ad assistersi scambievolmente, per quanto possono farlo, a contribuire alla perfezione e alla felicità dei loro simili (*prelim.* §. 10.); donde siegue, siccome abbiamo detto, §. 86., che dopo la introduzione della proprietà è un dovere il vendere gli uni agli altri, a un giu-

(*a*) Osservazioni su i vantaggi, e gli svantaggi della Francia e della Gran-Bretagna relativamente al Commercio.

giusto prezzo, le cose di cui il possessore per se medesimo non abbisogna, e che sono ad altri necessarie; posciachè dopo questa introduzione alcun uomo non può altramenti procurarsi tutto ciò, che gli è necessario ovvero utile, ciò che atto è a rendergli cara e gioconda la vita. Poichè dunque il diritto nasce dall'obbligazione (*prelim.* §. 3.), quella che abbiamo noi stabilita dà a ciascun uomo il diritto di procurarsi le cose, di cui egli ha mestieri, comprandole a un prezzo ragionevole da coloro, che di esse per se medesimi non abbisognano.

Abbiamo ancora veduto (*prelim.* §. 5.) che gli uomini, unendosi in Società Civile, non hanno potuto sottrarsi all'autorità delle Leggi Naturali, e che la Nazione intera rimane sottoposta, siccome Nazione, alle stesse Leggi; dimodochè la Legge delle Nazioni, ovvero il Diritto delle Genti naturale e necessario, altra cosa non è che il Diritto della Natura applicato convenientemente alle Nazioni ovvero Stati Sovrani (*prelim.* §. 6.). Da tutto ciò risulta, che la Nazione ha il diritto di procurarsi a un prezzo equo le cose, che le mancano, comprandole da' Popoli, che di quelle per se medesimi non hanno bisogno. Ecco il fondamento del Diritto di Commercio tra le Nazioni e in particolare del Diritto di comprare.

§. 89. *Del Diritto di vendere.*

Applicare non si può lo stesso raziocinio al Diritto di vendere le cose, di cui si vorrebbe disfarsi. Essendo ad ogni uomo e ad ogni Nazione perfettamente libero il comprare una cosa, che sia da vendere, o il non comprarla, e il comprarla dall'uno piuttosto che dall' altro, la Legge Naturale non dà a chicchessia alcuna specie di diritto di vendere ciò che gli appartiene a chi

non

non desidera di comprarlo, nè ad alcuna Nazione quello di vendere le sue derrate o mercanzie ad un Popolo, che non voglia riceverle.

§. 90. *Proibizione delle merci straniere.*

Ogni Stato per conseguenza ha diritto d' inibire l' ingresso delle merci straniere; e i Popoli, a cui preme questa inibizione, non hanno alcun diritto di dolersene, nè pur come se fosse loro negato un officio di umanità. Le loro doglianze sarebbero ridicole, poichè avrebbero esse per oggetto un lucro, che questa Nazione loro ricusa, non volendo che lo facciano con suo detrimento. E' vero soltanto che se una Nazione fosse ben certa che la proibizione delle sue merci non è fondata sopra alcuna ragione desunta dal bene dello Stato, che le proibisce, avrebbe motivo di riguardar simile condotta qual indizio di mala volontà verso lei, e in tal caso di querelarsene. Ma difficilissimo le riuscirebbe il giudicare con sicurezza che quello Stato non avesse avuta alcuna ragione soda o apparente d' indursi a una cosiffatta proibizione.

§. 91. *Natura del Diritto di comprare.*

Dalla maniera, con che dimostrato abbiamo il diritto, che ha una Nazione di comprare appo le altre ciò che le manca, agevol cosa è il vedere che questo diritto non è di quelli, che si chiamano perfetti, e che sono accompagnati dal diritto di coazione. Esponghiamo più distintamente la natura di un diritto, che può dar luogo a serie quistioni. Voi avete diritto di comprar dagli altri le cose che vi mancano, e di cui non hanno eglino per se medesimi bisogno; voi v' indirizzate a me: io non sono obbligato a vendervele, se a

me

me occorre d'adoperarle. In virtù della libertà naturale, che a tutti gli uomini appartiene, tocca a me il giudicare, ſe ne abbiſogno, e ſe io ſono in grado di vendervele; e a voi non appartiene il decidere, ſe io giudichi bene o male, perchè non avete voi ſopra di me alcuna autorità. Se io ricuſo mal a propoſito, e ſenza alcuna buona ragione, di vendervi a giuſto prezzo ciò che vi abbiſogna, pecco io contro il mio dovere; voi potete dolervene, ma dovete ſopportarlo, e non potreſte proporvi di sforzarmivi ſenza violare la mia libertà naturale e farmi ingiuria. Il Diritto di comprar le coſe, di cui ſi abbiſogna, non è dunque che un Diritto *imperfetto*, ſimile a quello che ha un povero di ricevere la limoſina da un ricco; ſe queſti gliela niega, il povero ha fondato titolo di querelarſi, ma non ha Diritto di pigliarſela per forza.

Se ricercaſi ciò che una Nazione avrebbe Diritto di fare, nel caſo di una eſtrema neceſſità, una tale quiſtione troverà luogo nel libro ſeguente, al cap. IX.

§. 92. *Tocca a ciaſcuna Nazione il vedere com' eſſa voglia eſercitare il Commercio.*

Poichè dunque una Nazione non può avere naturalmente alcun Diritto di vendere le ſue merci ad un' altra, che non voglia comprarle; poichè non ha che un Diritto imperfetto di comprare dalle altre ciò, di che eſſa ha meſtieri; poichè appartien a queſte il giudicare, s'elleno ſono in grado di vendere, o ſe non vi ſono; e poichè finalmente il Commercio conſiſte nella vendita e nella compra reciproca d' ogni ſorte di mercatanzie; è manifeſto che dipende dalla volontà di ciaſcuna Nazione l' eſercitare il Commercio con un' altra, o il non eſercitarlo. E s'ella vuol permetterlo ad alcuna, da eſſe dipende ancora il permetterlo ſotto

le condizioni, che giudicherà più opportuno. Imperocchè permettendole il Commercio, le accorda un Diritto; ed è ciascuno in libertà di apporre la condizione, che gli piace a un diritto da lui volontariamente accordato.

§. 93. *Come si acquisti un Diritto perfetto a un Commercio straniero.*

Gli uomini e gli Stati Sovrani possono obbligarsi perfettamente gli uni verso gli altri colle loro promesse, alle cose, a cui la natura non obbligavali che imperfettamente. Non avendo una Nazione naturalmente un diritto perfetto di esercitare il Commercio con un' altra, ella può procurarselo con un patto ovvero Trattato. Questo Diritto non si acquista dunque se non mercè dei Trattati, e si riferisce a quella specie di Dritto delle Genti, che noi chiamiamo *convenzionale* (*prelim.* §. 24.) Il Trattato che dà un Diritto di Commercio è la misura e la regola dello stesso Diritto.

§. 94. *Della semplice permissione del Commercio.*

Una semplice permissione di fare il Commercio non dà verun Diritto perfetto a questo Commercio. Imperocchè se io vi permetto puramente e semplicemente di far qualche cosa, non vi do alcun Diritto di farlo in progresso mio malgrado: voi potete usare della mia condiscendenza per quanto spazio essa durerà; ma niente osta che io non cambii volontà. Siccome dunque compete a ciascuna Nazione il vedere, s' ella esercitar voglia il Commercio con un'altra, o s'ella nol voglia, e a quali condizioni il voglia, §. 92., se una Nazione ha permesso per qualche tempo che un' altra venisse a trafficare nel suo paese, rimane in suo arbitrio

trio l'inibire un tal traffico, quando le piacerà, il restrignerlo, il sottoporlo a certe condizioni; e il Popolo che l'esercitava, non può dolersi che gli venga fatta una ingiustizia.

Osserviamo soltanto che le Nazioni, siccome i privati, sono obbligate a trafficare insieme pel comune vantaggio dell'uman genere, a motivo del bisogno, che gli uomini hanno gli uni degli altri (*Prel.* §§. 10. 11., e lib. I. §. 88.): ma ciò non toglie che a ciascuna non rimanga libero il considerare, ne' casi particolari, se le convenga di coltivare o di permettere il Commercio; e siccome i doveri verso se medesimo la vincono sopra i doveri verso altrui, se una Nazione ritrovisi in tali circostanze, che giudichi il Commercio cogli stranieri pericoloso per lo Stato, ella può rinunziarvi ed inibirlo. In tal guisa diportaronsi per lunga stagione i Chinesi. Ma dicasi ancora una volta, conviene che i suoi doveri verso se medesima le prescrivano questa riserva per serie ed importanti ragioni: altramenti non può ella sottrarsi ai doveri generali dell'umanità.

§. 95. Se i Diritti intorno al Commercio vadano soggetti alla prescrizione.

Abbiamo veduto quai sieno i Diritti, che le Nazioni tengono dalla Natura rispetto al Commercio, e com' elleno possano altri procurarsene per mezzo di Trattati: veggiamo se possano fondarne alcuni sopra una lunga consuetudine. Per decidere sodamente una simile quistione, bisogna primieramente osservare che hannoci Diritti, che consistono in un semplice *potere*: chiamansi in Latino *jura meræ facultatis*; Diritti di semplice facoltà. Sono essi tali di loro natura, che quegli che li possiede può usarne, ovvero non usarne, secondo che gli sembra opportuno, essendo assolutamen-

te libero da ogni coazione a tal uopo; dimodochè le azioni, che si riferiscono all'esercizio di questi Diritti, sono atti di pura e libera volontà, che far si possono od ometterſi a piacere. E' manifesto che i Diritti di questa spezie non possono prescriversi dalla desuetudine, poichè la prescrizione non è fondata che sopra un consenso legittimamente presunto, e che se io possiedo un Diritto tale di sua natura, che io possa usarne o non usarne, secondo che io troverò conveniente, senza che alcuno abbia nulla da prescrivermi intorno a ciò, non può presumersi, dall' essermi lungo tempo astenuto dal farne uso, che stata sia mia intenzione di abbandonarlo. Questo Diritto è dunque imprescrittibile, purchè non siami stato vietato o impedito di farne uso, e purchè io non abbia ubbidito con sufficienti indizii di consenso. Supponghiamo, per esempio, che a me sia libero il macinare il mio grano a qual mulino più mi piaccia, e che per un tempo notabilissimo, per un secolo, se volete, siami servito dello stesso mulino; siccome ho fatto in ciò quello che ho trovato conveniente, non può presumersi da questo lungo uso dello stesso mulino, che io abbia voluto privarmi del Diritto di macinare in ogni altro, e per conseguenza non può prescriversi il mio Diritto. Ma supponghiamo ora che volendo servirmi di un altro mulino, il padrone del primo vi si opponga, e mi faccia intimare un divieto; se a questo ubbidisco senza necessità e senza niente opporgli, benchè io sia in arbitrio di difendermi, e conosca il mio Diritto, un tal Diritto si prescrive, perchè la mia condotta dà motivo di presumere legittimamente, che io abbia voluto abbandonarlo. Facciamo di questi principii l' applicazione. Poichè dipende dalla volontà di ciascuna Nazione l' esercitare il Commercio con un'altra, o di non esercitarlo, e di regolare la maniera, ond' ella

vuo-

vuole esercitarlo, §. 92., il Diritto di Commercio è manifestamente un Diritto di pura facoltà, *meræ facultatis*, un semplice potere: e per conseguenza è imprescrittibile. Però, quand'anche due Nazioni avessero trafficato insieme senza interruzione, pel corso di un secolo, questo lungo uso non dà verun Diritto nè all' una, nè all'altra, e l'una non è obbligata per ciò di soffrire che l' altra venga a vender le sue merci o a comprarne da essa: entrambe conservano il doppio Diritto e d' inibire l' introito delle merci straniere, e di vendere le loro dovunque si vorrà riceverle. Sieno gl' Inglesi, da un tempo immemorabile, nell'uso di estrar vini dal Portogallo; non sono quindi obbligati a continuare questo Commercio, e non hanno perduta la libertà di comprar altrove i loro vini. Vendano eglino parimente, da un lunghissimo tempo in poi, i loro panni in quel Regno; non sono però meno i padroni di portarli altrove: e reciprocamente i Portoghesi non saranno obbligati, in forza di questo lungo uso, a vendere i loro vini agl'Inglesi, nè a comprare i loro panni. Se una Nazione desidera qualche Diritto di Commercio, che non dipenda più dalla volontà di un' altra, bisogna ch' ella se lo procuri mediante un Trattato.

§. 96. *Imprescrittibilità di quelli, che sono fondati sopra un Trattato.*

Quello che detto abbiamo, può applicarsi ai Diritti di Commercio acquistati per mezzo di Trattati. Se una Nazione si è procurata per questa via la libertà di vendere certe merci ad un' altra, essa non perde il suo Diritto, quando pur lasci correre una serie numerosa d' anni senza farne uso; posciachè questo Diritto è un semplice potere, *jus meræ facultatis*, di cui

ella è arbitra di usare o non usare, quando le aggrada.

Ciò non ostante certe circostanze cambiar potrebbero questa decisione, perchè cambierebbero esse implicitamente la natura del Diritto in quistione. Esempigrazia se apparisse evidentemente che la Nazione, che ha dato questo Diritto, non l'ha accordato che colla idea di procurarsi una specie di mercatanzie, di cui ha bisogno, quella che ha ottenuto il Diritto di vendergliele trascurando di somministrarle, ed offrendo un'altra di consegnarle regolarmente, sotto la condizione di un privilegio esclusivo, sembra certo che accordare si può un tal privilegio; la Nazione che aveva questo Diritto di vendere, lo perderà così, perchè ha omesso di adempierne la tacita condizione.

§. 97. *Del Monopolio e delle Compagnie di Commercio esclusivo.*

Il Commercio è un ben comune alla Nazione: tutti i suoi membri vi hanno un egual Diritto. Il *Monopolio* è dunque in generale contrario ai Diritti de' Cittadini. Nondimeno questa regola ha le sue eccezioni, prese dal bene stesso della Nazione; e un saggio Governo può in certi casi stabilire il Monopolio con giustizia. Hannoci imprese di Commercio, che non possono esser fatte se non con forze, che richieggono fondi ragguardevoli, e che oltrepassano la condizione de' privati. Hannocene altre, che diventeranno tosto ruinose, qualora non sieno condotte con molta prudenza, con uniforme spirito, e secondo massime e regole costanti. Questi traffici non possono farsi indistintamente dai particolari: si formano allora Compagnie, sotto l'autorità del Governo, e queste Compagnie non potrebbero sostenersi senza un privilegio esclusivo. E' dun-

dunque vantaggioso alla Nazione che questo loro si accordi. In tal guisa vidersi nascere in varii paesi quelle potenti Compagnie, che fanno il Commercio dell' Oriente. Allorchè i sudditi delle Provincie Unite si stabilirono nelle Indie, sulle rovine dei Portoghesi loro nemici, mercanti particolari non avrebbero osato pensare a una sì alta impresa; e lo Stato medesimo, occupato a difendere la sua libertà contro gli Spagnuoli, non aveva i mezzi di tentarla.

E' ancora fuor di dubbio che quando un ramo di Commercio, ovvero una manifattura, non è in potere di una Nazione, se alcuno si offre a stabilirla, colla condizione di un privilegio esclusivo, il Sovrano può accordarglielo.

Ma ogni qual volta un traffico può esser libero a tutta la Nazione, senza inconveniente, senza essere men vantaggioso allo Stato, riserbarlo ad alcuni Cittadini privilegiati è un offendere il Diritto degli altri. E allora pure che questo Commercio esige spese ragguardevoli, per mantener forti, Navi da guerra, ec. siccome è questo l' affare comune della Nazione, lo Stato può incaricarsi di tali spese, e abbandonarne il frutto ai negozianti, per animare l'industria. Così talora si pratica nell'Inghilterra.

§. 98. *Bilancia del Commercio: attenzione del Governo a tal uopo.*

Il Conduttore della Nazione vegliar dee premurosamente ad animare il Commercio vantaggioso al suo Popolo, e a sopportare o restrignere quello, che gli è svantaggioso. Essendo l'oro e l'argento divenuti la comune misura di tutte le cose commerciabili, il Commercio che porta nello Stato una quantità di questi metalli maggiore di quella che fa uscirne, è un Com-

mercio vantaggioso ; e all' opposto è rovinoso quello, che fa uscire più oro ed argento che non suole portarne ; lo che si chiama la bilancia del Commercio. La perizia di coloro che lo dirigono, consiste nel far che pieghi questa bilancia in favore della Nazione.

§. 99. *Dei Diritti d' entrata.*

Di tutte le misure, che prender può un saggio Governo con questa mira, non toccheremo quì che i Diritti d'entrata. Allorchè i conduttori dello Stato, senza violentare assolutamente il Commercio, vogliono però volgerlo da un' altra parte, sottopongono la mercanzia, cui pretendono allontanare, a gabelle d' entrata capaci di svogliarne gli abitanti. Così i vini di Francia sono caricati dall' Inghilterra di gravosissime imposizioni, mentre che ne pagano di assai discrete quei di Portogallo, posciachè l'Inghilterra vende poco delle sue produzioni in Francia, laddove che ne versa abbondantemente in Portogallo. Niente v' ha che savissimo e giustissimo non sia in tale condotta ; e la Francia non può dolersene, essendo ogni Nazione arbitra delle condizioni, a cui vuole ricevere le merci straniere, e potendo ancora escluderle totalmente.

CAPITOLO IX.

Della cura delle pubbliche Strade e dei Diritti di Pedaggio.

§. 100. *Utilità delle Strade maestre, de' canali ec.*

L'Utilità delle Strade maestre, de' ponti, de' canali, in somma di tutte le vie di comunicazione sicure e comode, non può essere dubbiosa. Agevolano esse il Commercio da un luogo all'altro, e rendono il trasporto delle merci men dispendioso, più spedito e più sicuro. I mercatanti trovansi in grado di vendere a miglior prezzo, e di ottenere la prelazione; s'invitano gli stranieri, e le loro merci vengono dirette pel paese, e diffondono danaro per tutti i luoghi, ove passano. La Francia e l'Olanda ne fanno tuttodì la felice esperienza.

§. 101. *Doveri del Governo a tal uopo.*

Una delle principali sollecitudini, che dee il Governo al ben pubblico, al Commercio in particolare, riguarderà dunque le strade maestre, i canali ec. Esso non dee trascurare nulla, onde renderli egualmente comodi e sicuri. La Francia è uno degli Stati del mondo, ove si adempia questo pubblico dovere con più attenzione e magnificenza. In ogni luogo numerose Compagnie a cavallo vegliano alla sicurezza de' viaggiatori; magnifici argini, ponti, canali, facilitano la comunicazione d'una ad altra provincia. Lodovico XIV. ha unito i due mari con un'opera degna dei Romani.

§. 102.

§. 102. *Dei suoi Diritti sullo stesso particolare.*

La Nazione intera dee certamente contribuire a cose, che le sono di tanta utilità. Allorchè dunque la costruzione e la riparazione delle Strade maestre, de' ponti, de' canali, fosse di troppo aggravio alle rendite ordinarie dello Stato, il Governo può obbligare i Popoli a lavorarvi, o a concorrere alle spese. Sonosi veduti paesani di alcune Provincie della Francia mormorare a cagion de' lavori, che loro imponevansi per la costruzione degli argini; ma non hanno eglino tardato a benedire gli autori dell'impresa, tosto che la esperienza gli ha illuminati intorno a' loro veri interessi (*a*).

§. 103. *Fondamento del Diritto di Pedaggio.*

Esigendo grandi spese la costruzione e il mantenimento di tutte queste opere, una Nazione può giustissimamente farvi contribuire tutti quelli, che partecipano alla loro utilità: è questa la sorgente legittima del Diritto di *Pedaggio*. E' giusto che un viaggiatore, e soprattutto un mercatante, che profitta di un canale, di un ponte o di un argine, per far suo cammino, per trasportare più comodamente le sue merci, entri con una modica contribuzione a parte delle spese di questi utili stabilimenti; e se uno Stato giudica a propo-

(*a*) Ma debbono astenersi i Sovrani dal comandar lavori pubblici per servire soltanto alla loro vanità, e le cui immense spese sieno di gran lunga sproporzionate al profitto, che ne può mai ritrarre lo Stato. *N. del T.*

posito di esimerne i cittadini, alcun motivo non l'obbliga a gratificarne gli stranieri.

§. 104. *Abuso di questo Diritto.*

Ma un Diritto sì legittimo nella sua origine spesso degenera in grandi abusi. Hannoci paesi, in cui non pigliasi veruna cura delle Strade, e dove non si lascia di esigere pedaggi ragguardevoli. Un Signore, che avrà una lingua di terra, che mette capo a un fiume, vi stabilisce un Pedaggio, quantunque non ispenda un piccolo al mantenimento del fiume, e alla comodità della navigazione. Una patente estorsione è codesta, e contraria al Diritto delle Genti Naturale; posciachè la divisione e la proprietà delle terre non ha potuto levare a chicchessia il Diritto di passaggio, allorchè non si nuoce in verun conto al padrone del territorio, per cui si passa. Ogni uomo riconosce un tal Diritto dalla natura, nè si può con giustizia farglielo comprare.

Ma il Diritto delle Genti *arbitrario*, ovvero la *consuetudine* delle Nazioni, tollera oggi questo abuso, finchè non giunga ad un eccesso capace di distruggere il Commercio. Ad ogni modo non suolsi al medesimo sottomettersi senza difficoltà salvochè per li Diritti stabiliti da un uso antico: la imposizione di nuovi Pedaggi è spesso una sorgente di litigi. Gli Svizzeri fecero anticamente la guerra ai Duchi di Milano per angherie di simile natura. Si abusa inoltre del Diritto di Pedaggio, allorchè si esige dai passeggeri una contribuzione troppo forte, e poco proporzionata a quello, che costa il mantenimento delle pubbliche strade.

Oggi le Nazioni si accomodano tra di loro a tal uopo con Trattati, per iscansare ogni vessazione ed ogni difficoltà.

CAPITOLO X.

Della Moneta e del Cambio.

§. 105. *Stabilimento della Moneta.*

NE' primi tempi dopo la introduzione della proprietà gli uomini permutavano le loro derrate e i loro effetti superflui con quelli, di cui aveano bisogno. L'oro e l'argento diventarono poscia la comune misura del prezzo di tutte le cose; e affinchè il Popolo non vi fosse ingannato, s'immaginò d'imprimere a nome dello Stato su pezzi d'oro e d'argento, o l'immagine del Principe o qualche altro impronto, che fosse come il suggello e il segno del suo valore. Questa istituzione è di un grand'uso e di una infinita comodità. E' facile il vedere quanto essa agevoli il Commercio. Le Nazioni o i loro conduttori non potrebbero prestare soverchia attenzione ad una sì importante materia.

§. 106. *Doveri della Nazione, e del Principe rispetto alla Moneta.*

L'impronto, che vedesi sulla moneta, dovendo essere il suggello della finezza del metallo e del suo peso, comprendesi tosto che non può esser lecito indifferentemente ad ognuno il fabbricarne. Le frodi in ciò diverrebbero troppo comuni; perderebbe essa tosto la pubblica confidenza, e sarebbe questo un annichilare una sì utile istituzione. La Moneta si fabbrica per autorità e a nome dello Stato o del Principe, che n'è mallevadore. Egli dee dunque aver cura di farne co-

coniare in quantità sufficiente per li bisogni del paese; e vegliare affinchè sia fatta di buona lega, cioè affinchè l'intrinseco suo valore sia proporzionato al suo valore estrinseco e numerario.

Vero è che in una urgente necessità lo Stato avrebbe Diritto di prescrivere ai Cittadini di ricevere la Moneta a un prezzo superiore al suo reale valore. Ma siccome gli stranieri non la riceveranno a un tal prezzo, niente lucra la Nazione in una simile operazione: è questo un palpare la piaga senza guarirla. Questo soprappiù di valore, aggiunto arbitrariamente alla Moneta, è un vero debito che il Sovrano contrae verso i privati: e per osservare una esatta giustizia, passata la crisi, deesi ricuperare tutta quella Moneta a spese dello Stato, pagandola in altre specie al corso naturale; altramenti questo genere di gravezza imposta nella necessità, ricade su coloro soltanto, che hanno ricevuto in pagamento una Moneta arbitraria; lo che è ingiusto. D'altronde l'esperienza ha mostrato che un siffatto espediente è rovinoso pel Commercio, perchè distrugge la confidenza dello straniero e del Cittadino, fa crescere in proporzione il prezzo di tutte le cose, e obbligando tutti a rinchiudere negli scrigni, o a spedire al di fuori le buone specie vecchie, sospende la circolazione del danaro, in guisa che è dovere di ogni Nazione e di ogni Sovrano l'astenersi, per quanto sia possibile, da una sì pericolosa operazione, e ricorrere piuttosto ad imposizioni e a contribuzioni straordinarie per sovvenire agli urgenti bisogni dello Stato. (*a*)

§. 107.

(*a*) Trovansi in Boizart, *Trattato delle Monete*, le osservazioni seguenti: „ E' da notarsi che quando i nostri Re altera„ vano le Monete, tenevano occulta ai Popoli questa altera„ zio-

§. 107. *Dei suoi Diritti a tal uopo.*

Poichè lo Stato è mallevadore della Moneta e del suo corso, alla pubblica autorità sola appartiene il farla fabbricare. Quelli che la contraffanno, violano i Diritti del Sovrano, tanto alterandola, quanto facendola dello stesso valsente. Costoro si chiamano *falsatori di Moneta*, e il delitto loro passa con ragione per uno de' più gravi: posciachè se fabbricano una moneta di bassa lega, rubano al pubblico ed al Principe, e se la fan-

---

,, zione. Siane testimonio l'editto di Filippo di Valois, dell' ,, anno 1350., col quale avendo egli comandato che si facessero doppie tornesi a due danari cinque grani e un terzo di ,, lega, lo che propriamente era alterar la Moneta, dice nel ,, suo Mandamento, parlando agli Officiali delle zecche: *sotto ,, il giuramento, che vi obbliga al Re, tenete questa cosa secreta ,, ta più che vi sarà possibile, affinchè da voi nè i cambiatori, ,, nè altri non possano nulla saperne o sentirne: posciachè se per ,, colpa vostra ne sarà sparsa la notizia, ne sarete puniti in tal ,, maniera, che ne prenderanno esempio tutti gli altri.* " Lo stesso autore riporta ancora altri simili editti dello stesso Re; ed uno del Delfino Reggente del Regno, in tempo della prigionia del Re Giovanni, in data de' 27. Giugno 1370., in virtù del quale i Generali Intendenti delle Monete, ordinano agli Officiali della zecca il fabbricare Moneta bianca a un danaro e dodici grani di lega, loro comanda espressamente di tener questo editto segreto; e se *alcuno domanda a quanto è* (questa moneta bianca) *sostenere che è a due danari di lega*. Cap. XXIX.

Ricorrevano i Re a un sì strano espediente in casi d'urgente necessità, ma ne sentivano la ingiustizia. Il medesimo autore, parlando del *calo* o de' varii mezzi di alterar le Monete, dice: ,, Di rado si ha ricorso a tai mezzi, perchè danno essi ,, occasione al trasporto e alla fusione delle buone specie, alla ,, introduzione e al corso delle specie forestiere, al rincaramen- ,, to di tutte le cose, all'impoverimento de' particolari, alla ,, diminuzione delle rendite, che si pagano con Monete altera- ,, te, e talvolta alla cessazione del Commercio. Questa verità ,, fu

fanno buona, usurpano il Diritto del Sovrano. Non s' indurranno mai eglino a farla buona, purchè non siavì un profitto sopra la fabbrica; e allora rubano allo Stato un guadagno, che gli appartiene. In tutti i casi fanno una ingiuria al Sovrano; poichè essendo la fede pubblica mallevadrice della Moneta, il Sovrano solo può farla fabbricare. Quindi si annovera il Diritto di batter moneta fra i *Diritti* di *Maestà*; e Bodino (*a*) riferisce che avendo Sigismondo Augusto, Re di Polonia, concesso questo privilegio al Duca di Prussia nel 1543., gli Stati del paese fecero un decreto, in cui fu inserito che il Re non avea potuto concedere un tal Diritto, essendo inseparabile dalla Corona. Lo stesso Autore osserva che sebbene anticamente molti Signori e Vescovi di Francia avessero il privilegio di far battere moneta, giudicavasi sempre che fosse fabbricata coll'autorità del Re, che ha finalmente rivocati tutti questi privilegii a motivo degli abusi.

§. 108.

„ fu in ogni tempo sì riconosciuta, che i Principi che praticarono alcune di queste alterazioni ne' tempi scabrosi, cessarono di praticarle nell' atto, in cui cessò la necessità. Abbiamo a tal uopo un editto di Filippo il Bello, del mese di Maggio 1295., che porta che trovandosi il Re in Parigi, avendo in qualche parte alterate le Monete di peso e di lega; credendo di alterarle ancora, per sovvenire a' suoi bisogni e conoscendo d' essere tenuto in coscienza a risarcire il danno, che avea fatto e sarebbe portare alla sua Repubblica, a motivo di tale alterazione, il Re si obbliga con autentico diploma al Popolo del suo Regno, che passati i suoi bisogni, rimetterà la Moneta in buon ordine e valore, alle sue proprie spese, e prenderà la perdita e il danno sopra di se. Ed oltre questa obbligazione, Madama Giovanna, Regina di Francia e di Navarra, obbliga le sue entrate e provvisioni alle condizioni sopraddette. "

(*a*) *Della Repubblica* lib. I., cap. X.

§. 108. *Ingiuria, che una Nazione può far all'altra in proposito della Moneta.*

Dai principii ſtabiliti agevol coſa è il conchiudere, che ſe una Nazione contraffà la Moneta di un'altra, o ſe ſoffre e protegge i monetarii falſi, che oſano intraprenderlo, eſſa le fa ingiuria. Ma comunemente i rei di queſta claſſe non trovano aſilo in veruna parte, eſſendo tutti i Principi egualmente intereſſati a ſterminarli.

§. 109. *Del Cambio e delle Leggi del Commercio.*

V' ha un altro uſo più moderno e non meno utile al Commercio che lo ſtabilimento della Moneta; queſto è il *Cambio*, ovvero il negozio de' banchieri, per mezzo del quale un mercante rimette da un capo del mondo all'altro ſomme immenſe, quaſi ſenza ſpeſa, e s' egli vuole ſenza pericolo. Per la ſteſſa ragione che i Sovrani debbono proteggere il Commercio, ſono obbligati a ſoſtenere un tal uſo con buone Leggi, nelle quali ogni mercante, ſtraniero o cittadino, trovar poſſa la ſua ſicurezza. In generale è ugualmente intereſſe e dovere di una Nazione lo ſtabilire ne' ſuoi Stati ſavie e giuſte Leggi di Commercio.

CAPITOLO XI.

Secondo oggetto di un buon Governo; procurare la vera felicità della Nazione.

§. 110. *Una Nazione dee applicarsi alla propria felicità.*

PRoseguiamo ad esporre gli oggetti principali di un buon Governo. Quello che detto abbiamo ne' cinque Capitoli precedenti si riferisce alla cura di provvedere a' bisogni del Popolo e di procurare l'abbondanza nello Stato: è questo un punto di necessità, ma non basta alla felicità di una Nazione. La esperienza mostra che un Popolo può essere infelice in mezzo a tutti i beni della terra e nel seno delle ricchezze. Tutto ciò che può far godere l'uomo di una vera e soda felicità, forma un secondo oggetto, che merita la più seria attenzione del Governo. La felicità è il centro, a cui tendono tutti i doveri di un uomo e di un Popolo verso se medesimo: è dessa il gran fine della Legge naturale. Il desiderio di esser felice è quella poderosa forza, che fa muovere gli uomini; la felicità è lo scopo, a cui eglino tendono tutti, ed esser dee il grand'oggetto della pubblica volontà (*Prelim.* §. 5.). Tocca dunque a coloro che la rappresentano, ai conduttori della Nazione, l'applicarsi alla sua felicità, il vegliarvi continuamente, e il promuoverla con tutto il loro potere.

§. 111. *Istruzione*.

Per venirne a capo, bisogna istruir la Nazione a cercare la felicità dove la medesima si ritrova, cioè nella perfezione, ed insegnarle i mezzi di procurarsela. Il conduttore dello Stato non potrebbe dunque esser mai troppo sollecito nell'istruire il suo Popolo, nel formarlo alle buone cognizioni e alle sagge discipline. Lasciamo ai despoti dell'Oriente l'odio loro per le scienze: costoro temono che si ammaestrino i loro Popoli, perchè dominar vogliono sopra altrettanti schiavi. Ma se godono degli eccessi della sommissione, provano spesso quelli della disubbidienza e della ribellione. Un Principe giusto e saggio non paventa la luce; sa che sempre è vantaggiosa a un buon Governo. Se gli uomini illuminati sanno che la libertà è la dote naturale dell'uomo, conoscono meglio che altri quanto sia necessario, per loro proprio vantaggio, che questa libertà sia sottoposta ad una legittima autorità: incapaci d'essere schiavi sono sudditi fedeli.

§. 112. *Educazione della gioventù*.

Le prime impressioni sono di una estrema conseguenza per tutta la vita. Ne' teneri anni della puerizia e della gioventù, lo spirito e il cuor dell'uomo ricevono con facilità il seme del bene o quello del male. La educazione della gioventù è una delle materie più importanti, che meritano l'attenzione del Governo. Egli non dee totalmente riposarsene sopra i genitori. Fondar buoni stabilimenti per la pubblica educazione, provvederli di maestri valorosi, dirigerli con saviezza, e far per modo, con mezzi dolci e convenienti, che i sudditi non trascurino di profittarne; è questa

una

una via ſicura per formarſi eccellenti Cittadini. Quanto era maraviglioſa la educazione dei Romani ne' loro bei ſecoli, e com' era naturale che le ſi vedeſſero formare grandi uomini! I giovani ſi attaccavano a un illuſtre perſonaggio, recavanſi appo lui, accompagnavanlo per ogni dove, e profittavano delle ſue iſtruzioni e de' ſuoi eſempi: i loro giuochi, i loro divertimenti erano eſercizii a formar ſoldati. La coſa ſteſſa videſi a Lacedemone, e fu queſta una delle più ſagge iſtituzioni dell' incomparabile Licurgo. Queſto legislatore Filoſofo entrò nelle più minute particolarità intorno la educazione della Gioventù (*a*), perſuaſo che quindi la proſperità dipendeva e la gloria della ſua repubblica.

§. 113. *Della Scienza e delle Arti.*

Chi dubiterà che un Sovrano, che la Nazione intera, favorir non debba le Scienze e le Arti? Senza parlare di tante utili invenzioni, che colpiſcono gli occhi di tutti, le Lettere e le Belle Arti riſchiarano lo ſpirito, ingentiliſcono i coſtumi; e ſe lo ſtudio non iſpira ſempre l'amor della virtù, ciò vuol dire che per mala ſorte incontra talvolta e pur troppo ſpeſſo un cuore perdutamente vizioſo. La Nazione e i ſuoi conduttori debbono dunque proteggere i dotti e i grandi Artiſti, animare i talenti cogli onori e colle ricompenſe. Declamino pure i partigiani della barbarie contro le Scienze e le Belle Arti; ſenza degnar di riſpoſta i vani loro diſcorſi, contentiamoci di appellarne alla eſperienza. Paragoniamo l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda, molte Città degli Svizzeri e di Germania, a tante regio-

(*a*) Vedi *Xenophontis Lacedæmon. reſpublica*.

gioni, che ſono in preda all'ignoranza, e veggiamo dove ſi trovino in maggior copia gli oneſti uomini e i buoni Cittadini. Sarebbe un error madornale l'opporci l'eſempio di Sparta e quello dell'antica Roma. Vero è che colà traſcuravanſi le curioſe ſpeculazioni, le cognizioni e le Arti di puro piacere; ma le Scienze ſode e pratiche, la morale, la giureprudenza, la politica, la guerra, vi erano coltivate, in Roma principalmente, con più applicazione che non ſono fra noi.

Molto generalmente è oggi riconoſciuta l'utilità delle Lettere e delle Belle Arti, e la neceſſità di animarle. L'immortal Pietro I. non credette di potere, ſenza il loro ſoccorſo, incivilire totalmente e render florida la Ruſſia. Nell'Inghilterra la ſcienza e i talenti conducono agli onori e alle ricchezze. Nevvton fu onorato, protetto, ricompenſato in vita, e dopo morte collocato nel ſepolcro dei Re. La Francia merita anch'eſſa a tal uopo lodi particolari: alla magnificenza de' ſuoi Re la medeſima è debitrice di molti ſtabilimenti non meno utili che glorioſi. La Reale Accademia delle Scienze diffonde per ogni lato la luce e il deſiderio d'iſtruirſi. Lodovico XV. le ha ſomminiſtrati i mezzi di ſpedire a cercare ſotto l'equatore e ſotto il cerchio polare la prova di una importante verità; ora ſi ſa ciò che prima credevaſi ſulla fede dei calcoli Nevvtoniani. Felice queſto Regno, ſe il guſto troppo generale del ſecolo non gli fa traſcurare le ſode cognizioni per abbandonarſi a quelle di puro diletto, e ſe coloro che paventano la luce, non ottengono di ſpegnervi il ſeme della ſcienza!

§. 114. *Della libertà di filoſofare.*

Parlo della libertà di filoſofare, che l'anima ſi è della letteraria repubblica. Che produr mai può un ge-

genio impiccolito dal timore? E il maggior uomo del mondo illuminerà egli molto i suoi concittadini, se veggasi mai sempre il berzaglio d'ignoranti ed ipocriti cavillatori; se obbligato sia a star continuamente all'erta per non essere accusato dai tiratori di conseguenze d'offendere indirettamente le opinioni ricevute? So che la libertà ha i suoi giusti confini; che una savia politica vegliar dee sopra le stampe, e non permettere che si divulghino opere scandalose, che attaccano i costumi, il Governo ovvero la religione dalle Leggi stabilita; ma bisogna ben guardarsi altresì dall'estinguere un lume, da cui lo Stato può raccogliere i più preziosi vantaggi. Pochi uomini tener sanno un giusto mezzo, e le funzioni di censore letterario esser non dovrebbero affidate che a uomini egualmente saggi ed illuminati. Perchè mai cercare in un libro ciò che non apparisce che abbia voluto inserirvi l'Autore? E quando uno Scrittore non si occupa e non parla che di Filosofia, dovrebbonsi forse ascoltare avversarii maligni, che vogliono metterlo alle prese colla religione? Non che molestare un Filosofo intorno le sue opinioni, il Magistrato dovrebbe gastigar quelli, che l'accusano pubblicamente d'empietà, quando ha egli rispettato ne' suoi scritti la religione dello Stato. Sembra che i Romani fossero fatti per porgere esempi all'universo: quel Popolo saggio manteneva con attenta cura il culto e le cerimonie religiose stabilite dalle Leggi, e lasciava il campo libero alle speculazioni de' Filosofi. Cicerone, Senatore, Console, Augure, si fa beffe della superstizione; l'attacca, la distrugge ne' suoi scritti filosofici; credesi con ciò di travagliare al proprio suo bene e a quello de' suoi concittadini: ma osserva che „ distruggere la superstizione
„ non è rovinare la religione; poscia chè, dic'egli, pro-
„ prio è di un uom assennato rispettare gl'istituti, le

„ cerimonie religiose de' maggiori; e basta considerare
„ la bellezza del mondo e l' ordine mirabile degli a-
„ stri per dovere la esistenza riconoscere di un Ente
„ sempiterno e perfettissimo, che merita la venerazio-
„ ne dell'uman genere (*a*). " E ne' suoi dialoghi so-
pra la natura degli Dei egli introduce l' Accademico
Cotta, il qual era Pontefice, e che attaccando libera-
mente le opinioni degli Stoici, dichiara che sarà sem-
pre disposto a difendere la religione stabilita, da cui
vede che la Repubblica ha ricevuto grandi vantaggi;
che nè dotto, nè ignorante non potrà fargliela abban-
donare: intorno a che dice al suo avversario: „ Ec-
„ co quello che io penso e siccome Pontefice e sicco-
„ me Cotta. Ma voi in qualità di Filosofo, riduce-
„ temi al vostro sentimento colla forza delle ragioni.
„ Imperciocchè un Filosofo dee provarmi la religione,
„ ch'ei vuole che io abbracci; laddove che io a tal
„ uopo debbo credere, anche senza prove, ai nostri
„ maggiori (*b*). "

Ag-

(a) *Nam, ut vere loquamur, superstitio fusa per gentes, op-
pressit omnium fere animos, atque hominum imbecillitatem occu-
pavit ...... multum enim & nobismet ipsis, & nostris profu-
turi videbamur, si eam funditus sustulissemus. Non vero (id
enim diligenter intelligi volo) superstitione tollenda religio tolli-
tur. Nam & majorum instituta tueri sacris, cæremoniisque re-
tinendis, sapientis est: & esse præstantem aliquam æternamque
Naturam, & eam suspiciendam, admirandamque hominum gene-
ri, pulchritudo mundi ordoque rerum cœlestium cogit confiteri.*
De divinatione, *lib.* II.

(b) *Harum ego religionum nullam unquam contemnendam
putavi: mihique ita persuasi, Romulum auspiciis, Numam sa-
cris constitutis fundamenta jecisse nostræ civitatis, quæ nunquam
profecto sine summa placatione deorum immortalium tanta esse
potuisset. Habes, Balbe, quid Cotta, quid Pontifex sentiat. Fac
nunc ergo intelligam quid tu sentias: a te enim Philosopho ra-
tionem accipere debeo religionis; majoribus autem nostris, etiam
nulla ratione reddita credere.* De Natura Deorum. *lib.* III.

Aggiungiam ora l' esperienza a questi esempi e a queste autorità. Non mai Filosofo turbò lo Stato o la religione colle sue opinioni. Non sarebbon esse alcun rumore fra il Popolo, e non iscandalizzerebbono i deboli, se la malignità, ovvero un zelo imprudente non si sforzasse di scoprirne il preteso veleno. Turba lo Stato ed espone la religione a pericolo colui, che si applica a mettere le opinioni di un grand' uomo in opposizione colla dottrina e col culto stabilito dalle Leggi.

§. 115. *Si dee ispirare l'amor della virtù, e l'orrore del vizio.*

Non basta ammaestrar la Nazione; è più necessario ancora per condurla alla felicità l' ispirarle amore alla virtù ed orrore al vizio. Coloro che hanno a fondo investigata la morale, sono convinti che la virtù è il vero e solo sentiero, che guida alla felicità: dimodochè le sue massime altro non sono che l'arte di vivere felice; e bisognerebbe essere ben ignorante nella politica per non sentire quanto una virtuosa Nazione sarà più che un'altra capace di formare uno Stato felice, tranquillo, fiorente, saldo, rispettato da tutti i suoi vicini e temuto da' suoi nemici. L'interesse del Principe dee dunque concorrere co' suoi doveri e co' movimenti della sua coscienza per indurlo a vegliare attentamente sopra una sì importante materia. Adoperi egli tutta la sua autorità a far regnare la virtù e a reprimere il vizio; destini a un tal fine i pubblici stabilimenti; diriga ad esso la sua condotta, il suo esempio, la distribuzione delle grazie, degli officii e delle dignità, e sbandisca dallo Stato tutto ciò, che non è se non acconcio a depravare i costumi. Tocca alla politica l'insegnargli a parte a parte tutti i mezzi di giugnere a questo desiderabile scopo, l' additargli

quelli ch'ei dee anteporre, e quelli cui dee ſcanſare a motivo de' pericoli, che gli accompagnano nella eſecuzione, e degli abuſi, che potrebbero introdurviſi. Oſſerviamo ſoltanto in generale, che il vizio eſſere può repreſſo dai gaſtighi, ma che i mezzi blandi ſono ſoli capaci di ſublimar gli uomini ſino alla virtù, ché s'iſpira e non ſi comanda.

§. 116. *La Nazione conoſcerà in ciò la intenzione di quelli che la governano.*

E' innegabile che le virtù dei Cittadini ſono le più felici diſpoſizioni, che aver poſſa un ſavio e giuſto Governo. Ecco dunque un indizio certo, a cui la Nazione riconoſcerà le intenzioni di quelli che la governano: s' eglino ſi applicano a rendere i grandi e il Popolo virtuoſi, rette e pure ſono le loro mire; tenetevi certi che aſpirano unicamente al gran fine del Governo, alla felicità e alla gloria della Nazione. Ma ſe corrompono i coſtumi, ſe diffondono l'amor del luſſo, la morbidezza, la ſmania de' piaceri ſregolati; ſe infiammano i grandi a un faſto rovinoſo; Popoli, guardatevi da tai corruttori, che cercano di comprar degli ſchiavi per dominare ſu loro arbitrariamente.

Per poco che un Principe ſia moderato, egli non ricorrerà a mezzi sì odioſi. Pago del grado ſublime e della poteſtà, che tiene dalle Leggi, ſi propone di regnare con gloria e ſicurezza; ama il ſuo Popolo e deſidera di renderlo felice. Ma i ſuoi miniſtri per lo più ſoffrir non poſſono la reſiſtenza, la menoma oppoſizione; ſe loro egli abbandona l'autorità, ſono più arroganti e più intrattabili del loro Padrone; non hanno pel ſuo Popolo quell'amore, ond'egli è animato: ſia la Nazione corrotta, purchè ubbidiſca! Temono il coraggio e la fermezza, che s'iſpira dalla virtù,

tù, e sanno che il distributor delle grazie domina a suo talento sopra gli uomini, di cui è il cuore aperto alla cupidigia. Così una miserabile, che esercita il più infame di tutti i mestieri, perverte le inclinazioni di una giovane vittima del suo traffico odioso; la sospigne al lusso e alla ghiottoneria; la riempie di morbidezza e di vanità, per abbandonarla più sicuramente a un ricco seduttore. Questa indegna creatura viene talvolta castigata dal Governo; e il ministro, infinitamente più colpevole, nuota nell'opulenza, è rivestito d'onori e di autorità. La posterità farà giustizia, e detesterà il corruttore di una Nazione ragguardevole.

§. 117. *Lo Stato ovvero la persona pubblica dee particolarmente perfezionare il suo intelletto, e la sua volontà.*

Se coloro che governano si applicassero a soddisfar l'obbligo, che la Legge Naturale loro impone verso se medesimi e nella loro qualità di conduttori dello Stato, sarebbero incapaci d'incorrere giammai nell'odioso abuso, di cui abbiamo parlato. Sin quì considerata abbiamo l'obbligazione, in cui trovasi una Nazione di acquistar lumi e virtù, o di perfezionare il suo intelletto e la sua volontà; abbiamo, dissi, considerata questa obbligazione relativamente ai privati, che compongono la Nazione: ma essa cade parimente ed in una maniera propria e singolare sopra i conduttori dello Stato. Una Nazione, in quanto opera in comune o in corpo, è una persona morale (*Prel.* §. 2.) che ha il suo intelletto e la sua propria volontà, e che non è meno obbligata d'ogni uomo in particolale ad ubbidire alle Leggi Naturali (*lib.* I. §. 5.) e a perfezionare le sue facoltà (*lib.* I. §. 21.). Questa morale persona risiede in quelli, che rivestiti sono della pu-

pubblica autorità, e che rappresentano la Nazione intera. Sia questo il comune Consiglio della Nazione; ovvero un corpo Aristocratico, o pure un Monarca; questo conduttore e rappresentante della Nazione, questo Sovrano, qualunque esser possa, è dunque indispensabilmente obbligato a procurarsi tutti i lumi, tutte le cognizioni necessarie per ben governare, e a formarsi alla pratica di tutte le virtù convenienti ad un Sovrano.

E siccome in vista del pubblico bene gli è imposta una tale obbligazione, egli diriger dee tutti i suoi lumi e tutte le sue virtù alla salute dello Stato, al fine della Civile Società.

§. 118. *E dirigere al bene della Società i lumi e le virtù dei Cittadini.*

Egli dee inoltre dirigere, per quanto gli è possibile, a questo gran fine tutte le facoltà, i lumi e le virtù dei Cittadini; dimodochè non sieno utili soltanto ai privati, che le posseggono, ma ancora allo Stato. E' questo uno de' più gran segreti dell' arte di regnare. Lo Stato sarà potente e felice, se le buone qualità de' sudditi passando l' angusta sfera delle virtù dei privati, divengono virtù di Cittadini. Questa bennata disposizione sollevò la Romana repubblica all' apice della potenza e della gloria.

§. 119. *Amor della Patria.*

Il gran segreto per dar alle virtù de' particolari una tendenza sì vantaggiosa allo Stato, è d' ispirare ai Cittadini un vivo amore per la Patria. Accade talora affatto naturalmente, che ciascuno si sforzi di servire allo Stato, di rivolgere a pro e gloria della Nazione ciò

ciò ch'ei possiede di forze e di talenti. Questo amor della Patria è a tutti gli uomini naturale. Il buono e sapiente Autor della Natura ha presa cura di renderli affezionati, per una specie d'instinto, ai luoghi, che gli hanno veduti nascere; ed eglino amano la loro Nazione siccome una cosa, a cui sono intimamente uniti. Ma spesso malnate cause illanguidiscono e distruggono questa naturale impressione. L'ingiustizia, la durezza del Governo la cancellano troppo facilmente dal cuor de' sudditi: l'amor di se stesso renderà mai un particolare premuroso degli affari di un Paese, ove tutto si faccia in vista di un uomo solo? Veggonsi all'incontro tutte le Nazioni libere appassionate per la gloria e per la felicità della loro Patria. Riduciamoci alla memoria i Cittadini di Roma ne' bei giorni della repubblica; consideriam oggi gli Svizzeri e gl'Inglesi.

§. 120. *Ne' privati.*

L'amore e l'affezione di un uomo per lo Stato, di cui è membro, è una necessaria conseguenza dell'amore illuminato e ragionevole, ond'egli è a se medesimo debitore, poichè la propria di lui felicità è congiunta a quella della sua Patria. Questo sentimento risultar dee altresì dagli obblighi per lui assunti verso la Società. Egli ha promesso di procurarne la salute ed il vantaggio, per quanto sarà in suo potere: come la servirà mai con zelo, con fedeltà, e con coraggio, se non l'ama veramente?

§. 121. *Nella Nazione ossia nello Stato stesso e nel Sovrano.*

La Nazione in corpo, in quanto Nazione, dee certamente amar se medesima e desiderar il suo proprio

bene

bene. Non può essa venir meno a questa obbligazione; il sentimento è troppo naturale. Ma questo dovere spetta per modo specialissimo al conduttore, al Sovrano, che rappresenta la Nazione, e che opera a nome suo. Egli dee amarla come ciò che ha di più caro, anteporla ad ogni cosa; posciachè dessa è il solo oggetto legittimo delle sue sollecitudini e delle sue azioni in tutto ciò, ch'egli fa in virtù della pubblica autorità. Il mostro, che non amasse il suo Popolo, non sarebbe più che un odioso usurpatore, che meriterebbe certamente d'essere balzato dal soglio. Non v'ha Regno, che tener non dovesse davanti al palagio del Sovrano la statua di Codro. Questo magnanimo Re di Atene diede pel suo Popolo la vita. Un sì gran Principe e Lodovico XII. sono illustri modelli del tenero amore, ond'è a' sudditi suoi debitore un Sovrano.

§. 122. *Definizione del vocabolo Patria.*

Il termine di *Patria*, è, per quanto sembra, a tutti abbastanza noto. Ciò non ostante, siccome prendesi in varii sensi, non sarà inutile il definirlo quì con esattezza. Significa comunemente lo Stato, *di cui siamo membri*: in questo senso l'abbiamo noi adoperato ne' paragrafi precedenti, ed esser dee preso nel Diritto delle Genti.

In un senso più ristretto e più dipendente dall'etimologia, questo termine significa lo Stato ovvero più particolarmente la Città, il luogo, ove i nostri genitori aveano loro domicilio nell'atto della nostra nascita. In questo senso dicesi con ragione, che la Patria non può cambiarsi, e rimane sempre la stessa, in qualunque parte poscia noi ci trasportiamo. Un uomo serbar dee gratitudine ed affetto per lo Stato, al qual è de-

è debitore della ſua educazione, e di cui membri erano i ſuoi genitori, allorchè gli dieder eglino la vita. Ma ſiccome diverſe ragioni legittime poſſono obbligarlo a ſceglierſi un'altra Patria, cioè a diventar membro di un'altra Società, quando noi parliamo in generale dei doveri verſo la Patria, ſi dee queſto termine intendere dello Stato, di cui un uomo è membro attuale; poichè quello ſi è, a cui dee conſecrarſi tutto intero ed anteporlo a qualunque altro.

§. 123. *Quanto ſia coſa turpe e rea il nuocere alla propria Patria.*

Se ogni uomo è obbligato ad amar ſinceramente la ſua Patria e a procurarne, per quanto da lui dipende, la felicità, è un delitto ignominioſo e deteſtabile il nuocere alla Patria ſteſſa. Colui che ſe ne rende colpevole, viola i ſuoi patti più ſacri, e cade in una vile ingratitudine; ſi diſonora colla più nera perfidia, poichè abuſa della confidenza de' ſuoi concittadini, e tratta da nemici quelli, che aveano giuſto motivo di non aſpettar da lui che ſoccorſi e ſervigi. Non ſi veggono traditori alla Patria che fra quegli uomini unicamente ſenſibili a un ſordido intereſſe, che non cercano che ſe medeſimi immediatamente, e che hanno un cuor incapace d'ogni affettuoſo ſentimento per altrui. Son eglino però con giuſtizia deteſtati da tutto il mondo, ſiccome i più infami di tutti gli ſcellerati.

§. 124. *Gloria de' buoni Cittadini, eſempi.*

All'oppoſito ſi colmano d'onore e di lodi que' generoſi Cittadini, che non contenti di non mancare alla Patria, recanſi in pro di eſſa a nobili sforzi, e ſono capaci di farle i maggiori ſagrificii. I nomi di Bruto, di

di Curzio, dei due Decii vivranno quanto quello di Roma. Gli Svizzeri non dimenticheranno mai Arnoldo di Winkolried, quell'eroe, la cui azione meritato avrebbe di essere da un Tito Livio tramandata alla posterità. Egli si consacrò veramente per la Patria; ma si consacrò da Capitano, da intrepido Soldato, e non da superstizioso. Veggendo questo Gentiluomo (del paese d'Undervald) alla battaglia di Sempach, che i suoi compatrioti non potevano sbaragliare gli Austriaci, perchè armati questi di tutto punto avendo messo piede a terra e formando un battaglione serrato, presentavano una fronte coperta di ferro, ingombra di lancie e di picche, formò egli il generoso disegno di sagrificarsi per la sua Patria. „ Amici miei, „ diss'egli agli Svizzeri, che incominciavano a disanimarsi, oggi do la mia vita affin di procurarvi la „ vittoria: vi raccomando soltanto la mia famiglia. „ Seguitemi ed operate in conformità di quel che mi „ vedrete eseguire: " A tali parole ei gli schiera in quella guisa che i Romani chiamavano *cuneus*; occupa la punta del triangolo, marcia al centro de' nemici; ed abbracciando quanto maggior numero di picche potè prender colle mani, si getta a terra aprendo così a quelli che lo seguivano un sentiero, onde penetrare in quel denso battaglione. Da quel punto messi in rotta gli Austriaci, furono vinti, diventando loro funesto il peso delle loro armi, e riportarono gli Svizzeri una compiuta vittoria (*a*).

C A-

(*a*) L'anno 1386. *L'esercito Austriaco era di quattro mille uomini scelti, fra i quali trovavansi assaissimi Principi, Conti, ed una distinta nobiltà armati tutti da capo a piedi*. Gli Svizzeri non erano più di mille trecento uomini mal forniti d'armatura. Il Duca d'Austria perì in quella battaglia con due mille

CAPITOLO XII.

Della pietà e della religione.

§. 125. *Della pietà*.

LA pietà e la religione influiscono essenzialmente sulla felicità di una Nazione, e meritano per la loro importanza un Capitolo particolare. Alcuna cosa non è sì acconcia come la pietà a fortificare la virtù, e a darle tutta l'ampiezza, cui essa dee avere. Intendo per questo termine di *pietà* una disposizione dell'anima, in virtù della quale si riferiscono tutte le sue azioni a Dio, e si ha per oggetto, in tutto ciò che si fa, di piacere all'Ente supremo. Questa virtù è una obbligazione indispensabile per tutti gli uomini: è la più pura sorgente della loro felicità; e quelli che si uniscono in Società Civile, non sono quindi che più obbligati a praticarla. Una Nazione dee dunque esser pia. I superiori, incaricati de' pubblici affari, si propongano costantemente di meritare l'approvazione del divin loro Padrone: tutto ciò ch'eglino fanno a nome dello Stato esser dee regolato su questo gran disegno. La premura di formare tutto il Popolo alla pietà sarà sempre uno de' principali oggetti della loro vigilanza, e lo Stato ne riceverà sommi vantaggi. Una seria attenzione a meritare, in tutte le sue azioni, l'approva-

zio-

---

mille de' suoi, ed in questo numero secento settantasei Gentiluomini delle primarie case di Germania. *Storia della Confederazione Elvetica* del Signor di VVatteville, Tom. I. pag. 183. e seg. Tschudi, Etterlin, Schodeler, Raebmann.

zione di un Essere infinitamente saggio, non può meno di produrre eccellenti Cittadini. La pietà illuminata, ne' Popoli, è il più fermo appoggio di una legittima autorità: nel cuor del Sovrano essa è il pegno della sicurezza del Popolo, e produce la sua confidenza. Padroni della terra, voi non riconoscete superiori quaggiù: quale cauzione si avrà delle vostre intenzioni, se non si crede che siate penetrati da rispetto pel Padre e comune Signore degli uomini, ed animati dal desiderio di piacergli?

§. 126. *Ha da essere illuminata.*

Noi abbiamo già insinuato che la pietà ha da essere illuminata. In vano ci proponghiamo di piacere a Dio, se ne ignoriamo i mezzi. Ma qual diluvio di mali, se uomini infiammati da un sì potente motivo si appigliano mai a mezzi falsi e perniciosi! La cieca pietà non fa che de' superstiziosi, de' fanatici e dei persecutori, mille volte più de' libertini pericolosi e funesti alla Società! Si videro barbari tiranni non parlar che della gloria di Dio, mentre che costoro opprimevano i Popoli e conculcavano le più sante Leggi della Natura. Non per altro che per un raffinamento di pietà gli Anabatisti del secolo decimosesto negavano ogni ubbidienza alle podestà della terra. Jacopo Clemente e Ravigliacco, quegli esecrabili parricidi, si credettero animati dalla più sublime divozione.

§. 127. *Della religione; interna, esterna.*

La religione consiste nella dottrina intorno la divinità e le cose dell'altra vita, e nel culto destinato ad onorar l'Ente supremo. In quanto essa è ne' cuori è un affar di coscienza, in cui dee ciascuno seguire i pro-

proprii lumi: in quanto è poi esterna e pubblicamente stabilita, è un affare di Stato.

§. 128. *Diritti de' privati, libertà delle coscienze.*

Ogni uomo è obbligato a studiare di farsi idee giuste della Divinità, a conoscere le sue Leggi, le sue mire sopra le creature, la sorte ch'ella ad esse destina: egli è certamente debitore dell'amor più puro, del più profondo rispetto al suo Creatore; e per mantenersi in tali disposizioni ed operare coerentemente, bisogna ch' egli onori Dio in tutte le sue azioni, ch'ei dimostri co' mezzi più convenienti i sentimenti, ond'è penetrato. Questa breve esposizione basta per far vedere che l'uomo essenzialmente e necessariamente è libero nella Religione, cui dee seguitare. La credenza non si comanda; e qual culto è quello che è forzato! Il culto consiste in certe azioni, che si fanno direttamente per onorar Dio: non può dunque esservi culto per ciascun uomo fuorchè quello, ch'egli crederà accomodato a un tal fine. Essendo all'uomo imposto dalla stessa di lui natura l'obbligazione di applicar l'animo sinceramente a conoscer Dio, a servirlo, ad onorarlo coll'intimo del cuore, è impossibile che nelle sue obbligazioni contratte colla Società siasi sgravato da un tal dovere, ovvero privato della libertà, che gli è assolutamente necessaria per adempierlo. Concludiamo dunque che la libertà di coscienza è di Diritto Naturale ed inviolabile. E' una ignominia per l'umanità che abbia mestieri d'essere provata una verità di questa natura. (*)

§. 129.

(*) Questo erroneo paragrafo a noi sembra a maraviglia confutato dall'antecedente. Non è la libertà di *coscienza di Dritto Naturale ed inviolabile*, come asserisce il N. A., perchè se tal fosse, ripugnerebbe ciò all'altro suo principio ch'è *all' uo-*

§. 129. *Pubblico stabilimento della Religione; Doveri e Diritti della Nazione.*

Ma bisogna ben guardarsi dal non ampliare questa libertà oltre i suoi giusti confini. Un Cittadino ha soltanto il Diritto di non esser astretto a cos'alcuna in materia di Religione; ma non ha quello in verun conto di far esternamente tutto ciò che gli piacerà, checchè risultar ne possa rispetto alla Società. Lo stabilimento della Religione voluto dalle Leggi, ed il suo pubblico esercizio, sono materie di Stato, e necessariamente dipendono dall'autorità politica. Se tutti gli uomi-

---

mo imposta dalla stessa di lui natura l'obbligazione di applicar l'animo a conoscer Dio, a servirlo e ad onorarlo ec. L'uomo non è libero ad esser Ateo, a non ammettere la Religion Naturale, a cui lo guida la sua ragione, alla quale non è a lui libero di resistere, anzi obbligato egli è a coltivarla: dunque falsa è la proposizione in termini assoluti espressa che *la libertà di coscienza è di Dritto Naturale ed inviolabile*. Se l'uomo ha debito di cercar la verità, e lo ha ingiuntogli dalla natura, non può aver Diritto di persister nell'errore. Ora la Religion Naturale, ch'egli è tenuto ad ammettere, lo conduce a conoscere l'esistenza di Dio, i suoi attributi e le sue perfezioni, a sentir l'obbligo di adorarlo, di vivere rassegnato alla sua providenza, d'impetrar i lumi, che gli sono necessarii. Questi non gli possono mancare, chiesti che sieno con umiltà e con viva fiducia, e tra essi il massimo è quello della Religion rivelata. Posti questi innegabili principii, come vorrassi stabilire un assoluto *Diritto della libertà di coscienza*? Più; come può questo Diritto conciliarsi in un privato Cittadino col perfetto Diritto, che ha la Società sopra la Religione, *in quanto essa è esterna e pubblicamente stabilita*, siccome tale anche dal N. A. riconosciuta per un affare di Stato? Questi due Diritti sarebbero tra loro contraddittorii, e si escluderebbero a vicenda. Se non si dà *il Diritto della libertà di coscienza* intrinsecamente, poichè sarebbe assurdo un Diritto di scostarsi dalla norma della

mini debbono servir Dio, la Nazione intera, in quanto Nazione, è certamente obbligata a servirlo ed onorarlo (*Prelim.* §. 5.). E siccome ella dee soddisfare un sì importante dovere in quella guisa, che le sembra migliore, tocca ad essa il determinare la Religione, cui vuole seguitare, ed il culto pubblico, che trova opportuno di stabilire. (**)

§. 130.

---

della ragione in cose soprattutto non indifferenti, molto meno si darà poi questo Diritto all' estrinseco, in offesa del positivo Diritto della Società. Ben è vero che non esercitandosi questo preteso Diritto che ne' soli atti interni, non potrà giudicarne la Società, ridotta all' impossibile di farne la cognizione, e allora sussisterà, dirò così, nel fatto un simigliante Diritto. Se di così poco è contento il N. A., abbiasi egli pure una chimera per un Diritto, che non siamo noi per fargliene veruna contesa. E' questo il Diritto d' impunità, che hanno tutte le malvage azioni arcane ed impenetrabili. Ma dee rimaner sempre saldo, che l' esercizio di un tal Diritto in menoma parte non apparisca negli atti esterni, ne' discorsi del suo legittimo possessore. Tutta la quistione però del *Diritto della libertà di coscienza* negl' individui, che non distrugga il *Diritto* e il dovere rispettivo *della suprema cura della Religione nel Corpo Civile*, si riduce a stabilire una saggia massima di Governo, che non conviene tormentare alcuno con troppo rigoroso sindacato, per indagare la sua credenza, quando egli usa prudente contegno, e si conforma alle pratiche esterne del culto dominante, onde non abbiano a nascerne scandalo o imitazione dal suo esempio. Così il vantato *Diritto della libertà di coscienza* non sarà altro che il Natural Diritto, che ha ognuno di custodire in petto i proprii segreti, che occultati niente nuocono alla Società, e che rivelati sarebbero a lui perniciosi.

(**) Certamente se tutta una Nazione, per un caso metafisico ed impossibile, *seguitar volesse una Religione*, *e trovasse un pubblico culto opportuno*, mai non può *toccar* ad altri il *determinarlo e lo stabilirlo*; e sarà in suo arbitrio il farlo, senza però che ne abbia il Diritto, se questa Religione, e questo culto non è quell' unico vero voluto da Dio, perchè non esiste Diritto contro ragione; e la ragione, quando si tratta di prestar omaggio all' Autor della natura, non è altro che la stessa di lui vo-

§. 130. *Quando non ſiavi ancora Religione autenticamente ricevuta.*

Se non v'ha per anche Religione ricevuta per pubblica autorità, dee la Nazione rivolgere tutte le ſue attenzioni a conoſcere e ſtabilire la migliore. Quella che avrà l'approvazione del maggior numero, ſarà ricevuta, e pubblicamente dalle Leggi ſtabilita; diverrà eſſa la Religione dello Stato. Ma ſe una parte notabile della Nazione ſi oſtinaſſe a ſeguirne un'altra, ſi domanda coſa preſcriva il Diritto delle Genti in ſimil caſo? Ricordiamoci primieramente che la libertà di coſcienza è di Dritto naturale: niſſuna violenza però a tal uopo. Non rimangono dunque che due partiti da abbracciare; o permettere a queſta parte di Cittadini l'eſercizio della Religione, cui vogliono profeſſare, o ſepararli dalla Società, laſciando loro i lor beni e la lor parte de' paeſi comuni alla Nazione; e formar così due nuovi Stati invece di uno. L'ultimo partito non ſembra conveniente per verun modo, poichè ſcemerebbe le forze della Nazione, e ſarebbe quindi contrario alla cura, ch'eſſa aver dee della ſua conſervazione. E' dunque vantaggioſo il prendere il primo partito, e ſtabilir così due Religioni nello Stato. Che ſe queſte due Religioni ſono troppo mal compatibili, s'egli

---

volontà. Soprattutto poi guardiamoci dal confonder quì la Nazione col Principe Capo di eſſa, che reo ſarebbe della più deteſtabile tirannide, ſe preſumeſſe di preſcrivere colla forza a' ſudditi ſuoi una nuova Religione ed un nuovo culto, che dove pur foſſe il verace non ha egli altro Diritto che di farlo predicare e laſciar che la grazia operi mediante la perſuaſione dell' intelletto e la mozione del cuore.

s'egli è a temere che non gettino esse la discordia fra i Cittadini e lo scompiglio negli affari, v'ha un terzo partito, un savio temperamento tra i due primi, di cui la Svizzera ci porge gli esempi. I Cantoni di Glaris e di Appenzel si divisero l'uno e l'altro in due parti, nel secolo XVI.; l'una rimase nella Chiesa Romana, l'altra abbracciò la Riforma. Ciascuna parte ha il suo Governo separato per l'interno; ma si riuniscono le medesime per gli affari esterni, e non formano che una stessa Repubblica, uno stesso Cantone.

Finalmente se il numero de' Cittadini, che professar vogliono una Religione diversa da quella che la Nazione ha stabilita, se questo numero, dico, è poco ragguardevole, e che per buone e giuste ragioni non si trovi a proposito di soffrire l'esercizio di molte Religioni nello Stato, questi Cittadini hanno Diritto di vendere le loro terre, e di ritirarsi colle loro famiglie, seco tutti portando i loro beni; posciachè i loro impegni verso la Società, e la loro sommissione alla pubblica autorità, non possono mai valere in pregiudicio della loro coscienza. Se la Società non mi permette di far ciò, a che mi credo tenuto per una indispensabile obbligazione, bisogna che mi accordi il mio congedo.

§. 131. *Quando ve n'ha una stabilita dalle Leggi.*

Quando la scelta della Religione trovasi già fatta, quando ve n'ha una stabilita dalle Leggi, la Nazione dee proteggere e mantenere questa Religione, conservarla siccome uno stabilimento della maggior importanza; senza rigettar nondimeno ciecamente i cambiamenti, che propor si potrebbero, affin di renderla più pura e più utile; posciachè tender bisogna in ogni cosa alla perfezione (§. 21.). Ma siccome ogni innova-

zione, in simile materia, è piena di pericoli, e non può quasi mai operarsi senza tumulti, non si dee intraprenderla leggermente, senza necessità o senza gravissime ragioni. Tocca alla Società, allo Stato, alla Nazione intera, il pronunziare sulla necessità o la convenienza di tai cambiamenti, e non appartiene ad alcun particolare il tentarli di suo capo, nè per conseguenza il predicare al Popolo una nuova dottrina. Egli proponga le sue idee ai conduttori della Nazione, e si sottometta agli ordini, che ne riceverà.

Ma se una nuova religione si sparge e si stabilisce nello spirito de' Popoli, siccome per lo più accade independentemente dalla pubblica autorità e senza alcuna deliberazione comune; sarà d'uopo ragionare allora, siccome fatto abbiamo al paragrafo precedente, pel caso in cui si tratta di scegliere una religione; far attenzione al numero di quelli, che seguono le nuove opinioni, ricordarsi che niuna podestà fra gli uomini non ha impero sopra le coscienze, ed accoppiar le massime della sana politica con quella della giustizia e dell'equità.

§. 132. *Dei Doveri e dei Diritti del Sovrano rispetto alla Religione.*

Ecco in compendio quai sieno i Doveri e i Diritti di una Nazione rispetto alla Religione. Venghiam ora a quei del Sovrano. Non possono esser questi, in tale materia, precisamente gli stessi che quelli della Nazione, che il Sovrano rappresenta: la natura del soggetto vi si oppone, essendo la Religione una cosa, intorno la quale niuno può legare la sua libertà. Per esporre con chiarezza questi Doveri e questi Diritti del Principe, e per istabilirli sodamente, basta rammentar quì la distinzione, che fatta abbiamo ne' due paragrafi pre-

precedenti : se trattasi di dare una Religione ad uno Stato, che ancor non abbiane alcuna, il Sovrano può certamente favorir quella, che gli sembra la vera o la migliore, farla annunziare, ed applicarsi con mezzi dolci e convenienti a stabilirla. Egli dee anzi farlo per la ragione che obbligato è a invigilare su tutto ciò, che interessa la felicità della Nazione. Ma non ha alcun Diritto di usare in questo l'autorità e la forza. Poichè non eravi Religione stabilita, quando egli ha ricevuto l'impero, non gli si è conferito a tal uopo alcun potere; il mantenimento delle Leggi intorno la Religione non entra nelle funzioni, nell'autorità, che sonogli state affidate. Numa fu il fondatore della Religione appo i Romani: ma persuase al Popolo di riceverla. Se avesse potuto comandare, non avrebbe avuto ricorso alle rivelazioni della Ninfa Egeria. Avvegnachè il Sovrano usar non possa l'autorità per istabilire una Religione dove non se ne trova, ha Diritto, ed anzi è obbligato di tutto adoperare il suo potere per ovviare, che non se ne annunzii una, che da lui si giudichi perniciosa ai costumi, e pericolosa allo Stato: posciachè rimuovere egli dee dal suo Popolo tutto ciò, che potrebbe nuocergli; e non che una nuova dottrina venga eccettuata dalla regola, essa n'è uno degli oggetti più importanti. Vedremo ne' paragrafi seguenti quai siano i Doveri e i Diritti del Principe rispetto alla Religione pubblicamente stabilita.

§. 133. *Nel caso, in cui siavi una Religione dalle Leggi stabilita.*

Il Principe, il conduttore, a cui la Nazione affida la cura del Governo e l'esercizio del supremo potere, è obbligato a vegliare alla conservazione della Religione ricevuta, del culto stabilito dalle Leggi, e ha Di-

ritto di reprimere coloro, che presumono distruggerlo ò turbarlo. Ma per adempiere un tal dovere in un modo egualmente giusto e saggio, non dee mai perder di mira la qualità, che a ciò lo chiama, e la ragione che glielo ingiugne. La Religione è di una importanza estrema pel bene e per la tranquillità della Società, e il Principe è obbligato a vegliare su tutto ciò, che interessa lo Stato. Ecco tutta la sua vocazione ad ingerirsi della religione, a proteggerla e a difenderla. Non può egli dunque intervenirvi se non se a questo titolo; e per conseguenza usar non dee del suo potere fuorchè contro quelli, di cui la condotta, in fatto di Religione, è nociva o pericolosa allo Stato, e non per punire pretesi falli contro Dio, la cui vendetta non appartiene che a questo supremo Giudice, scrutatore de' cuori. Ricordiamoci che la Religione non è affare di Stato se non in quanto è la medesima esterna e pubblicamente stabilita: nel cuore non può dipendere che dalla coscienza. Il Principe non ha Diritto di punire se non quelli che turbano la Società; e iniquissimamente fulminerebbe pene contro alcuno per le sue particolari opinioni, quando questi non aspira nè a divulgarle, nè a farsi de' seguaci. E' un principio fanatico, una sorgente di mali e di crudeli ingiustizie l'immaginarsi che deboli mortali debbano incaricarsi della causa di Dio, sostener la sua gloria colla forza e vendicarlo de' suoi nemici. *Diamo soltanto ai Sovrani*, dice un grand'uomo di Stato e un eccellente Cittadino (*a*), diamo loro *per l'utilità comune il potere di punire ciò che offende la carità nella Società. Non appartiene alla giustizia umana l'erigersi in vendicatori di*

(*a*) Il Duca di Sully: vedi le sue Memorie compilate dal Signor dell'Eclusa, tom. V., pagg. 135. e 136.

di ciò che spetta alla causa di Dio. Cicerone sì versato, sì grande negli affari di Stato che nella filosofia e nella eloquenza, pensava siccome il Duca di Sully. Nelle Leggi, ch'egli propone intorno alla Religione, dice in proposito della pietà e della Religione interna: *Se alcuno in esse pecca, Dio ne sarà il vendicatore: deorum injuriæ diis curæ.* Tacito, *Annal.* lib. I. c. 73. Ma dichiara egli capitale il delitto, che potrebbesi commettere contro le cerimonie religiose, stabilite per gli affari pubblici, e che interessano tutto lo Stato (*a*). I saggi Romani erano ben lontani dal perseguitare un uomo per la sua credenza, esigendo eglino solamente che nulla si toccasse di quanto spetta all'ordine pubblico.

§. 134. *Oggetti delle sue cure, e mezzi cui egli dee adoperare.*

La credenza, ovvero le opinioni de' privati, i loro sentimenti verso la Divinità, la Religione interna in somma, sarà, in quella guisa che la pietà, l'oggetto delle attenzioni del Principe. Egli nulla trascurerà per far conoscere la verità a' sudditi suoi e riempierli di buoni sentimenti; ma non adoprerà a tal fine che mezzi dolci e paterni (*b*). Quì non può egli comandare (§. 128.). Rispetto alla Religione esterna e pubblicamente esercitata potrà spiegarsi la sua autorità. L'ufficio suo è di conservarla, di prevenire i disordini

(*a*) *Qui secus faxit, Deus ipse vindex erit ..... Qui non paruerit, capitale esto.* De legib. lib. II.

(*b*) *Quas* (religiones) *non metu, sed ea conjunctione quæ est homini cum Deo, conservandas puto.* Cicero *de legib.*, lib. I. Bella lezione, che un Filosofo pagano dà ai Cristiani!

ni e i tumulti, che potrebb'essa cagionare. Per conservar la Religione dee mantenerla nella purità della sua istituzione, star attento perchè sia fedelmente osservata in tutti i suoi atti pubblici e in tutte le sue cerimonie, punir quelli che osassero attaccarla apertamente. Ma non può egli esigere per forza che il silenzio, e non dee mai costrignere alcuno a prender parte alle cerimonie esterne; certo di non produrre colla forza se non la sedizione o l'ipocrisia.

La diversità nelle opinioni e nel culto esterno ha spesso prodotto disordini e funeste discordie in uno Stato: e per questa ragione molti soffrir non vogliono che una sola e stessa Religione. Un Sovrano prudente ed equo vedrà nelle congiunture, se convenga tollerare o proscrivere l'esercizio di molti culti diversi.

§. 135. *Della tolleranza*.

Ma in generale si può francamente asserire che il mezzo più sicuro e più equo di prevenire le turbolenze, che la diversità di Religione può cagionare, è una universale tolleranza di tutte le Religioni, che niente hanno di pericoloso o per li costumi, o per lo Stato. Lasciamo declamar i Sacerdoti interessati, che non conculcherebbero le Leggi dell'umanità e quelle dello stesso Dio, per far trionfare la loro dottrina, se questa non fosse il fondo della loro ricchezza, del loro fasto e della loro potenza. Rintuzzate soltanto lo spirito persecutore, punite severamente chiunque oserà turbar gli altri per la loro credenza: vedrete tutte le Sette vivere in pace nel seno della patria comune, e fornire lo Stato a gara di buoni Cittadini. L'Olanda e gli Stati del Re di Prussia ne somministrano la prova: Riformati, Luterani, Cattolici, Pietisti, Sociniani, Giudei, tutti colà vivono in pace, perchè sono tutti egual-

egualmente protetti dal Sovrano, nè vi si puniscono che i perturbatori dell'altrui tranquillità. (*a*)

§. 136. *Che far debba il Principe, quando la Nazione cambiar voglia di Religione.*

Se malgrado le sollecitudini del Principe, onde conservare la Religione stabilita, la Nazione intera o la maggior parte se ne stanca e vuol cambiarla, non può il Sovrano far violenza al suo Popolo, nè costrignerlo in simile materia. La Religione pubblica è stabilita pel vantaggio e per la salute della Nazione. Oltre ch'essa è senza efficacia, quando non regna ne' cuori, non ha il Sovrano a tal uopo altri Diritti che quei che risultano dalle cure, che la Nazione gli ha affidate: e gli ha questa soltanto addossata quella di proteggere la Religione, che ad essa parrà bene di professare.

§. 137. *La differenza della Religione non priva il Principe della sua Corona.*

Ma è giustissimo altresì che il Principe sia libero di rimanere nella sua Religione, senza perdere la sua Coro-

(*a*) I Gentili dell' Indostan sono assai tolleranti. E' dicono che tutti gli uomini in generale sono accetti a Dio; che tutte le loro preghiere sono egualmente ammesse e santificate dalla sincerità dell' intenzione; che la verace Religione universale è la Religione del cuore, e che queste varie forme di culto sono accessorii indifferenti, relativi ai tempi, ai luoghi, all' educazione, alla nascita. Grosse, *Viaggio alle Indie Orientali*. Che felicità pel mondo, se diventar potesse generale questa maniera di pensare! Essa niente toglie alla vera Religione, che abbracciar si può col medesimo amore, sopportando caritatevolmente gli uomini, che seguono un altro culto creduto il migliore.

rona. Purchè protegga la Religione dello Stato, altro non si può esigere da lui. In generale la diversità di Religione non può far perdere ad alcun Principe i suoi Diritti alla Sovranità, purchè una Legge fondamentale non dispongane altramenti. I Romani Pagani non cessarono di ubbidire a Costantino, quando egli abbracciò il Cristianesimo; e i Cristiani non si ribellarono contro Giuliano, dopo che gli ebb' egli abbandonati (a).

§. 138. *Conciliazione dei Diritti e dei Doveri de' Sovrani con quelli de' sudditi.*

Abbiamo stabilita per li privati la libertà di coscienza. (§. 128.) Ciò non ostante abbiamo pur fatto vedere che il Sovrano ha Diritto ed anzi obbligo di proteggere e di mantenere la Religione dello Stato, di non soffrire che alcuno tenti di alterarla o distruggerla; ch'egli può inoltre, secondo le circostanze, non permettere in tutto il paese che un solo pubblico culto. Conciliamo questi Doveri e questi Diritti diversi, fra i quali accader potrebbe, che si credesse di osservare qualche ripugnanza; e s' è possibile, non lasciamo nulla a desiderare sopra una materia sì dilicata e sì importante.

Se

(a) Allorchè la maggior parte de' Popoli del Principato di Neuchatel e Valangin abbracciarono la Riforma nel secolo decimosesto, Giovanna di Hochberg, loro Sovrana, proseguì a vivere nella Religione Cattolica Romana, e non conservò però meno tutti i suoi Diritti. I Corpi dello Stato fecero Leggi e Costituzioni ecclesiastiche simili a quelle delle Chiese Riformate degli Svizzeri, e la Principessa diede a quelle la sanzione.

Se non vuole il Sovrano permettere il pubblico esercizio di una stessa Religione, non obblighi egli alcuno a far nulla contro la sua coscienza; verun suddito non sia astretto a prender parte a un culto, che da lui si disapprova, a professare una Religione, ch'ei crede falsa; ma il privato dal canto suo si contenti di non cadere in una vergognosa ipocrisia; serva Dio secondo i suoi lumi in segreto ed in sua Casa, persuaso che la Provvidenza nol chiama a un pubblico culto, poichè l'ha collocato in circostanze, nelle quali non potrebbe adempierne il dovere senza perturbare lo Stato. Dio vuole che per noi si ubbidisca al nostro Sovrano, che schiviamo tutto ciò ch'esser potrebbe pernicioso alla Società: questi sono precetti immutabili della Legge Naturale. Quello del pubblico culto è condizionale, e dipendente dagli effetti, che questo culto può partorire. Il culto interno è necessario per se stesso; e deesi a quello restrignersi in tutti i casi, in cui esso è il più conveniente. Il pubblico culto è destinato alla edificazione degli uomini, glorificando Dio. Il medesimo va contro questo fine, e cessa d'esser lodevole nelle occasioni, in cui non produce che il tumulto e lo scandalo. Se alcuno lo crede di un'assoluta necessità, abbandoni il paese, in cui non si vuole permettergli di adempierne le funzioni secondo i lumi della sua coscienza, e vada ad unirsi a quelli, che professano la stessa di lui Religione.

§. 139. *Il Sovrano aver dee ispezione su gli affari della Religione, e autorità su quelli che la insegnano.*

La estrema influenza della Religione sul bene e sulla tranquillità della Società, prova invincibilmente che il conduttore dello Stato aver dee ispezione sulle materie che la concernono, e autorità su quelli che la insegnano, sopra i suoi Ministri. Il fine della Società e del governo civile esige necessariamente, che quegli che esercita l'impero sia rivestito di tutti i diritti, senza i quali non può esercitarlo nella maniera più vantaggiosa allo Stato: sono questi i *Diritti di Maestà* (§. 55.) da cui non può alcun Sovrano dipartirsi senza un positivo assenso della Nazione. La ispezione sulle materie della Religione, e l'autorità sui Ministri, formano dunque uno de' più importanti di questi Diritti; poichè senza un tal potere un Sovrano mai non sarà in grado di prevenire le turbolenze, che può la Religione produrre nello Stato, nè di applicare questo potente mezzo al bene e alla salute della Società. Sarebbe certamente assai strano che una Nazione, che una moltitudine d'uomini, che si uniscono in Società civile pel comune loro vantaggio, perchè possa ciascuno tranquillamente provvedere a' suoi bisogni, attendere alla sua perfezione e alla sua felicità, e vivere siccome conviene a un Ente ragionevole; che una simile Società, dico, non avesse Diritto di seguire i suoi lumi nell'oggetto più importante; di determinare ciò ch'essa crede più conveniente rispetto alla Religione, e di vegliare, acciocchè nulla vi si mescoli di pericoloso o di nocivo. Chi oserà contendere a una Nazione independente il Diritto di regolarsi in tal articolo, siccome in qualunque altro, secondo i lumi della sua coscienza?

E quan-

E quando una volta ha ella fatto ſcelta di una Religione e di un culto, tutto il potere che le appartiene per mantenerlo, regolarlo, dirigerlo e farlo oſſervare, non ha forſe potuto conferirlo al ſuo conduttore?

Nè ſiavi chi dica che la cura delle coſe ſacre non appartiene ad una mano profana: queſto diſcorſo non è che una vana declamazione al tribunal della ragione. Niente v'ha ſopra la terra di più auguſto e di più ſacro di un Sovrano. E perchè Dio, che lo chiama per ſua provvidenza a vegliare alla ſalute e alla felicità di tutto un popolo, dovrebbegli poi levare la direzione della più potente ſuſta, che faccia muovere gli uomini? La legge naturale gli aſſicura un tal Diritto con tutti quelli, che ſono eſſenziali a un buon Governo; nè ſi vede nulla nella Scrittura, che cambii queſta diſpoſizione. Appo i Giudei nè il Re, nè alcun altro poteva innovare un apice nella legge di Mosè; ma il Sovrano vegliava alla ſua conſervazione, e reprimere ſapeva il gran Sagrificatore, quando egli ſcoſtavaſi dal ſuo dovere. Dove ſi troverà nel Nuovo Teſtamento, che un Principe Criſtiano nulla non abbia a dire in materia di Religione (*). La ſommiſſione e l'ubbidien-

za

(*) Il Principe ha da dire e anche da fare in materia di Religione, ma niente ha da dire, nè da fare, che non ſia degno di un Principe Criſtiano. O vuolſi una Religione politica ed umana, o pure la rivelata e divina. Nel primo caſo può il Principe dir e fare tutto ciò che gli piace: nel ſecondo biſogna ch' egli diſtingua gli eſſenziali conſtitutivi della Religione dai ſuoi acceſſorii, il dogma dalla diſciplina, ciò che eſſer dee invariabile ed eterno per volere del Sovrano legislatore, da ciò che variar può col variar de' tempi e delle circoſtanze. *Ecco il diritto, che la legge naturale gli aſſicura per la direzione della ſuſta* della Religione quanto ai fini della vita preſente, rimanendone direttrice la mano di Dio quanto all'altra vita. Il gran Sagrificatore poi veniva repreſſo dal Re della Giudea, perchè n'era

za alle podestà superiori vi è chiaramente e formalmente prescritta. In vano l'esempio opporrebbesi degli Apostoli, che annunziarono il Vangelo malgrado i Sovrani. Chiunque vuol allontanarsi dalle regole ordinarie, ha mestieri di una missione Divina, e bisogna che confermi coi miracoli la facoltà ricevuta.

Non si può contrastare al Sovrano il Diritto di vegliare, acciocchè non si mescolino nella Religione cose contrarie al bene e alla salute dello Stato; e perciò gli appartiene di esaminar la dottrina, e di prescrivere quello, ch'esser dee insegnato, e quello ch'esser dee taciuto.

§. 140. *Dee impedire che non si abusi della Religione ricevuta.*

Il Sovrano dee ancora vegliare attentamente, acciocchè non si abusi della Religione stabilita, o servendosi della disciplina per appagar l'odio suo, la sua avarizia, o le sue altre passioni, o presentando la dottrina sotto un aspetto pregiudicievole allo Stato. Immaginazioni stravolte, devozioni serafiche, sublimi speculazioni, quai frutti produrreste voi nella Società, se non vi trovaste che spiriti deboli e cuori docili? Rinunzia al Mondo, abbandono generale degli affari e del lavoro ancora: questa Società di pretesi santi diverrebbe la preda facile e sicura del primo vicino ambizioso; o se fosse lasciata in pace, non sopravviverebbe alla prima

ma

---

n'era egli il Sovrano. Come oggi reprimere un gran Sagrificatore, che ha proprio dominio, nè già è suddito di alcuno? Basta bene che i Principi nostri torcano lungi dai loro Stati gli effetti di una podestà, di cui egli mai abusasse in pregiudicio dei Diritti della loro corona o della felicità dei loro popoli.

ma generazione; i due sessi, consacrando a Dio la loro verginità, verrebbero meno ai disegni del Creatore, alla Natura ed allo Stato. E' doloroso pe' Missionarii, che scorgasi evidentemente, dalla Storia stessa della Nuova-Francia del P. Charlevoix, che i loro travagli furono la principal cagione della rovina degli Uroni. L'Autor dice espressamente che assaissimi di que' Neofiti non volevano più pensare che alle cose della Fede; che dimenticarono la loro attività e il loro valore; che s'introdusse la discordia fra loro e il rimanente della Nazione ec. Questo Popolo fu tosto distrutto dagl' Irochesi, ch'era egli stato avvezzo a battere per l'addietro (*a*).

§. 141. *Autorità del Sovrano su i Ministri della Religione.*

Alla ispezione del Principe sopra gli affari e le materie della Religione, abbiamo congiunta l'autorità su i Ministri. Senza quest'ultimo Diritto il primo è vano ed assai inutile: l'uno e l'altro discendono dagli stessi principii. E' assurdo e contrario ai primi fondamenti della Società, che Cittadini si pretendano independenti dall'autorità Sovrana, in funzioni sì importanti al riposo, alla felicità e alla salute dello Stato. E' questo uno stabilire due podestà independenti in una stessa Società: principio certo di discordia, di tumulto e di rovina. Non v'ha che un poter supremo nello Stato; le funzioni de' subalterni variano secondo il loro oggetto: Ecclesiastici, Magistrati, comandanti delle truppe, tutti sono officiali della Repubblica, ciascu-

(*a*) Vedi la *Storia della Nuova-Francia*, Lib. V. VI. e VII.

ſcuno nel ſuo dipartimento; tutti ſono egualmente obbligati a render conto al Sovrano. (*)

§. 142. *Natura di queſta autorità.*

Per verità il Principe non potrebbe con giuſtizia obbligare un Eccleſiaſtico a predicare una dottrina, a ſeguire un rito, che queſti non credeſſe grato a Dio. Ma ſe il Miniſtro della Religione non può a queſt' uopo conformarſi alla volontà del Sovrano, abbandonar dee il ſuo poſto, e conſiderarſi come un uomo, che non è chiamato a ſoſtenerlo; eſſendo perciò due coſe neceſſarie, inſegnare e procedere con ſincerità, ſecondo la ſua coſcienza, ed uniformarſi alla intenzione del Principe ed alle Leggi dello Stato. Chi non ſi adirerebbe

(*) E' parere di giuſto Enningio Boemero (*Introd. ad Jus Publ. Univerſ. Lib. II. Cap. V de Jur Imper. circa Sacra*, §. 17.) e di molti altri Eterodoſſi, che il Sovrano in qualità di fedele ſia membro, ſiccome tutti gli altri laici, di un Collegio eguale, figlio, ſuddito e diſcepolo della Chieſa. Poſto un tal principio non ha egli alcuna autorità ſopra le coſe, nè ſopra le perſone Eccleſiaſtiche relativamente alla eſſenza della Religione, che ha per oggetto l' eterna beatitudine, ma ſolamente per gli effetti civili, che riguardano la terrena felicità. Nè giova l' opporre che vi ſaranno *due podeſtà independenti in una ſteſſa Società*, purchè non ci ſieno *nel medeſimo genere di coſe e rapporto a un medeſimo fine*. Le coſe della Religione, in quanto eſſa abbraccia le verità rivelate e la maniera di culto, onde Dio vuol eſſere adorato, non ammettono veruna direzione, e gli Eccleſiaſtici non ſono *ſubalterni*, che debbano render conto al Sovrano, *ſiccome i Magiſtrati e i Comandanti*, quando eglino ſi reſtringano nell' eſercizio delle loro funzioni, che ſono d' inſegnare il Catechiſmo e di amminiſtrare i Sagramenti. Libero ed immune è il loro miniſtero, ma libere però non ſono ed immuni le loro perſone, ſoggette egualmente che gli altri ſudditi alla Sovrana autorità.

rebbe a vedere un Vescovo resistere audacemente agli ordini del Sovrano, ai Decreti de' Tribunali supremi, e dichiarar solennemente ch' egli non si crede obbligato a render conto che a Dio solo del potere, che gli è affidato?

§. 143. *Regola da osservarsi rispetto agli Ecclesiastici.*

Da un altro canto, se il Clero è avvilito, sarà fuori di stato di produrre i frutti, a cui è destinato il suo ministero. La regola, che deesi a tal uopo seguitare, può essere concepita in poche parole: molta stima, nissun Dominio e ancora meno independenza. 1. Il Clero, siccome ogni altro ordine, sia sottomesso nelle sue funzioni e in tutto il rimanente alla pubblica podestà ed obbligato a render conto della sua condotta al Sovrano. 2. Il Principe abbia cura di rendere i Ministri della Religione oggetti di riverenza al Popolo; loro confidi il grado di autorità necessario per adempiere con frutto le loro incombenze, e li sostenga all' uopo col potere, che ha nelle mani. Ogni uomo in carica esser dee munito di un' autorità, che corrisponda alle sue funzioni; altramenti non potrà convenientemente esercitarle. Non veggo alcuna ragione di eccettuare il Clero da questa regola generale: soltanto il Principe veglierà più particolarmente, acciocch' egli non abusi della sua autorità, essendo la materia più delicata insieme e di pericoli più feconda. S' egli rende il carattere degli Ecclesiastici rispettabile, avrà cura che questo rispetto non giunga fino a una superstiziosa venerazione, fino a riporre nella mano di un Sacerdote ambizioso redini potenti per condurre tutti gli spiriti deboli a suo talento. Tosto che il Clero fa un Corpo a parte, esso è formidabile. I Romani (spesso noi li

 cite-

citeremo) i saggi Romani prendevano nel Senato il Sommo Pontefice e i principali Ministri degli altari. Eglino ignorarono la distinzione di *Ecclesiastici* e di *Laici* : tutti i Cittadini erano della stessa professione.

§. 144. *Recapitolazione delle ragioni, che stabiliscono i Diritti del Sovrano in fatto di Religione, con autorità e con esempi.*

Togliete al Sovrano questo potere in materia di Religione, e questa autorità sul Clero; come veglierà egli acciocchè nella Religione nulla si mescoli di contrario al bene dello Stato? Come farà in modo che venga insegnata e praticata sempre nella guisa più conveniente al pubblico bene? E soprattutto come andrà incontro alle turbolenze, ch'essa può cagionare, o per li dogmi, o per la maniera, onde verrà la disciplina esercitata? Sono queste altrettante sollecitudini ed altrettanti Doveri, che non possono convenire che al Sovrano, e da cui nulla varrebbe a dispensarlo.

Però veggiamo noi che i Diritti della Corona, nelle materie Ecclesiastiche, furono fedelmente e costantemente sostenuti dal Parlamento di Francia. I Magistrati saggi ed illuminati, che compongono queste illustri Compagnie, sono penetrati dalle massime, che la sana ragione detta su tale quistione. Sanno eglino di qual momento sia il non permettere che sottraggasi alla pubblica autorità una materia sì delicata, sì estesa nelle sue connessioni e nelle sue influenze, e sì importante nelle sue conseguenze. E che! gli Ecclesiastici si avviseranno di proporre alla Fede de' Popoli qualche punto oscuro, inutile, che non fa parte essenziale della Religione ricevuta; separeranno dalla Chiesa, diffameranno quelli che non mostreranno una cieca docilità, negheranno loro i Sacramenti, persino la sepoltura; e

il Principe non potrà proteggere i sudditi suoi, e preservare il Regno da uno scisma pericoloso?

I Re d'Inghilterra hanno assicurati i Diritti della loro Corona; sonosi fatti conoscere Capi della Religione; ed un tal regolamento non è meno approvato dalla ragione che dalla sana politica. Esso è ancora conforme all'uso antico. I primi Imperatori Cristiani esercitavano tutte le funzioni di Capi della Chiesa: facevano Leggi circa le materie ad essa concernenti (*a*); congregavano i Concilii, cui presiedevano; eleggevano e deponevano i Vescovi ec. Hannoci negli Svizzeri varie Repubbliche, i cui Sovrani tutta conoscendo la estensione della suprema autorità, hanno saputo sottoporvi i Ministri della Religione, senza inquietare la loro coscienza. Hanno eglino fatto stendere un Formolario della dottrina, che debb'essere predicata, e promulgate le Leggi dell'Ecclesiastica disciplina, tal quale vogliono vederla esercitata ne' paesi della loro ubbidienza; affinchè quelli che non vorranno conformarsi a tali stabilimenti, si astengano dal consecrarsi al servigio della Chiesa. Tengon eglino tutti i Ministri della Religione in una legittima dipendenza, e la disciplina non si esercita che sotto la loro autorità. Non v'ha apparenza che si veggano mai in quelle Repubbliche tumulti prodotti dalla Religione. (*)

§. 145.

(*a*) Vedi il Codice *Teodosiano*.

(*) Ma non vi ha nè pure apparenza, che colà si vegga la vera Chiesa, alla quale e non ai Principi è promessa da Cristo la infallibilità, e di cui essenzial carattere è d'essere una. Basta osservare che nell'Inghilterra, dopo la infausta epoca dello Scisma d'Arrigo Ottavo, sonosi stranamente moltiplicate le Sette, e che in generale tra i Protestanti, che non hanno centro di unità, sono tante le Religioni, quante le teste di coloro che le professano. La sapienza de' Principi Cattolici, per contene-

K 3

§. 145. *Perniciose conseguenze del sentimento contrario*.

Se Constantino e i suoi Successori si fossero fatti conoscere formalmente siccome i Capi della Religione, se i Re e i Principi Cristiani avessero saputo mantenersi a tal uopo i Diritti della Sovranità, sarebbonsi mai veduti gli orribili disordini, cui produssero l'orgoglio e l'ambizione di alcuni Papi e degli Ecclesiastici animati dalla debolezza de' Principi e sostenuti dalla superstizione de' Popoli? Rivi di sangue, versato per controversie fratesche, per quistioni speculative spesso inintelligibili, e quasi sempre sì inutili alla salute delle anime, come per se medesime indifferenti al bene della Società; cittadini, fratelli, armati gli uni contro gli altri; i sudditi levati a sedizione; Imperi e Regi balzati dal loro trono: *tantum rellìgio potuit suadere malorum*! E' nota la Storia degl' Imperatori Arrigo IV., Federigo I., Federigo II., Lodovico il Bavaro. La independenza degli Ecclesiastici ed il sistema, nel qual si sottomettono gli affari della Religione a una Potenza straniera, non immerse forse la Francia negli orrori della Lega, e non la privò quasi del migliore e del più grande de' suoi Re? Senza un sì strano e pericoloso sistema sarebbesi mai veduto un estero, il Pontefice Sisto V., tentar di violare la Legge fondamentale del Regno, dichiarare un legittimo erede inca-

tenere in officio gli Ecclesiastici, non ha mestieri nè dell' esempio di Arrigo VIII., nè del Formolario degli Svizzeri, avendo essa trovato il giusto mezzo per serbar illesa la prerogativa del Sacerdozio, a cui è raccomandato il sacro deposito della Fede Ortodossa, senza però compromettere punto i Diritti della loro Sovranità.

capace di portar la Corona? Sarebbesi mai veduta, in altri tempi e in altri luoghi (*a*), la Successione resa incerta pel difetto di una formalità, di una dispensa, di cui agitavasi la validità, e che un Prelato straniero pretendeva che a lui spettasse il Diritto di accordare? Sarebbesi veduto lo straniero stesso arrogarsi il potere di pronunziare sulla legittimità de' figli di un Re? Sarebbonsi mai veduti Re trucidati per le conseguenze di una detestabile dottrina (*b*); una parte della Francia non osar di riconoscere il migliore de' suoi Re (*c*), prima che Roma l' avesse prosciolto; e molti altri Principi fuor di stato di dare una soda pace al loro Popolo, perchè nulla potevasi decidere nel Regno sopra condizioni, che interessavano la Religione (*d*)? (**).

§. 146.

(*a*) Nell' Inghilterra sotto Arrigo VIII.

(*b*) Arrigo III. e Arrigo IV. trucidati da fanatici, che credevansi di servir Dio e la Chiesa pugnalando il loro Re.

(*c*) Arrigo IV. Sebben rientrato nella Chiesa Romana assaissimi Cattolici non osavano riconoscerlo, prima che avess' egli ricevuta l' assoluzione dal Papa.

(*d*) Parecchi Re di Francia nelle guerre civili di Religione.

(**) Nell' ultimo Articolo del §. 144. il N. A. asserisce contro l' autorità degli Storici monumenti, che *i primi Imperatori Cristiani esercitavano tutte le funzioni de' Capi della Chiesa*; e in questo egli dice che se *Costantino e i successori suoi si fossero fatti conoscere formalmente siccome capi della Religione*, non sarebbero nati i tanti disordini, che va egli enumerando. Se questa non è, qual' altra mai sarà apercissima contraddizione? quando pur *l' esercitar tutte le funzioni di Capo della Chiesa*, non fosse cosa diversa dal farsi per tale *riconoscere formalmente*. Non si voglion già negare gli abusi fatti della podestà delle Chiavi; ma niun Diritto sarebbe salvo, dove ad infermarlo bastasse l' abusarne. Di che non hanno mai gli uomini abusato massimamente in secoli barbari e tenebrosi? Non abusaron forse anche i Sovrani della eccelsa loro prorogativa? La Chiesa sola non ha abusato in alcun tempo, nè abusar può dell' autorità a lei data da Cristo; la Chiesa che il fonte si è d' ogni spirituale giurisdizione; la Chiesa che detesta e riforma gli abusi e del suo capo e delle sue membra.

§. 146. *Esposizione degli abusi. 1. La potenza de' Papi.*

Tutto ciò che di sopra abbiamo stabilito, discende sì evidentemente dalle nozioni d'independenza e di Sovranità, che non sarà mai rivocato in dubbio da un uomo di buona fede, e che voglia coerentemente ragionare. Se regolar non si può definitivamente in uno Stato ogni cosa spettante alla Religione, la Religione non è libera, ed il Principe non è Sovrano che a metà. Non v'è scampo: o ciascuno Stato esser dee padrone in casa propria per questo conto, siccome per qualunque altro; o sarà d'uopo accettare il sistema di Bonifacio VIII., e riguardare tutta la Cristianità Cattolica Romana siccome un solo Stato, di cui il Pontefice sarà il Capo supremo, e i Re saranno amministratori subordinati del temporale, ciascuno nella sua Provincia, in quella guisa appresso a poco che furono da principio i Sultani sotto l'Impero de' Califi. E' noto che questo Papa osò scrivere al Re di Francia Filippo il Bello, *scire te volumus, quod in spiritualibus & temporalibus nobis subes* (*a*): Sai che tu se' a noi soggetto sì pel temporale che per lo spirituale. E si può vedere nel *Diritto Canonico* (*b*) la sua famosa Bolla *Unam sanctam*, nella quale egli attribuisce alla Chiesa due spade, ovvero una doppia podestà, spirituale e temporale, e condanna quelli che pensano altramenti, siccome uomini, che ad esempio de' Manichei,

(*a*) Turrentino, *Hist. Ecclesiast. compendium*, pag. 182., dove si potrà pur vedere la vigorosa risposta del Re di Francia.

(*b*) *Extravag. comm.* lib. I. tit. de *majoritate & obedientia*.

chei, ſtabiliſcono due principii; dichiarando per ultimo ch'è *un articolo di Fede, necesſario alla ſalute, il credere che ogni creatura umana è ſottopoſta al Pontefice di Roma* (*a*).

Noi conteremo l'enorme Potenza de' Papi pel primo abuſo prodotto da queſto ſiſtema, che ſpoglia i Sovrani della loro autorità in materia di Religione. Queſta Potenza di una Corte ſtraniera è aſſolutamente contraria alla independenza delle Nazioni e alla Sovranità de' Principi. Eſſa è capace di ſconvolgere uno Stato, e dovunque è riconoſciuta è impoſſibile che il Sovrano eſerciti l'Impero nella maniera più ſalutare alla Nazione. Ne abbiamo già addotta la prova in molti tratti notabili, §. precedente: la Storia ne offre ſenza numero. Avendo il Senato di Svezia condannato Trolle, Arciveſcovo d'Upſal, per delitto di ribellione,

(*a*) Gregorio VII. tentò di ſoggettare tutti gli Stati dell'Europa a pagargli tributo. Pretendeva egli che l'Ungheria, la Dalmazia, la Ruſſia, la Spagna, la Corſica gli apparteneſſero propriamente, in qualità di Succeſſore di S. Pietro; che foſſero Feudi dipendenti dalla S. Sede. Gregor. *epiſt. concil.* tom. VI. edit. Harduin. Citò l'Imperatore Arrigo IV. a comparire alla ſua preſenza per diſcolparſi dalle accuſe di alcuni de' ſudditi ſuoi; e ſtante la diſubbidienza dell'Imperatore ei lo depoſe. Finalmente ecco il diſcorſo da lui tenuto al Concilio congregato in Roma per tal affare: *Agite nunc quæſo, patres & principes ſanctiſſimi, ut omnis mundus intelligat & cognoſcat, quia ſi poteſtis in cœlo ligare & ſolvere, poteſtis in terra imperia, regna, principatus, ducatus, marchias, comitatus & omnium hominum poſſeſſiones pro meritis tollere unicuique & concedere.* Natal. Alexand. diſſert. hiſt. eccl. ſect. XI. & XII. pag. 284.

Il Diritto Canonico chiaramente decide che l'Impero è ſottomeſſo al Sacerdozio. *Imperium non præeſt ſacerdotio, ſed ſubeſt & ei obedire tenetur.* Rubr. cap. VI. *de major. & obed. Et eſt multum allegabile*, aggiugne con compiacenza l'autor della rubrica.

ne, a dar la sua demissione e a finire i suoi giorni in un Monastero, il Papa Leone X. ebbe l'audacia di scomunicare l'amministratore Stenone e tutto il Senato e di condannarli a risabbricare a proprie spese una fortezza dell'Arcivescovado, ch' eglino aveano fatto demolire, e ad un'ammenda di cento mille Ducati verso il Prelato deposto (*a*). Il Barbaro Cristierno, Re di Danimarca, si munì di un tal Decreto per desolare la Svezia e per versar il sangue della sua più illustre nobiltà. Paolo V. fulminò un interdetto contro Venezia, per Leggi sapientissime di buon Governo, ma che dispiacevano al Pontefice, e pose la Repubblica in un impaccio, da cui durò fatica a liberarla tutto il senno e tutta la fermezza del Senato. Pio V. nella Bolla *in Cœna Domini* dell' anno 1567., dichiara che tutti i Principi, che mettono nei loro Stati nuove gravezze, di qualsivoglia natura sieno, o che aumentano le antiche, purchè non abbiano ottenuto l'approvazione della S. Sede, sono scomunicati *ipso facto*. Non è forse questo un attaccare la independenza delle Nazioni e un rovinare l'autorità de' Sovrani?

Ne' tempi calamitosi, ne' secoli di tenebre, che precedettero il risorgimento delle lettere e la Riforma, i Papi pretendevano di regolare gli andamenti de' Sovrani sotto pretesto ch' essi interessano la coscienza, giudicare della validità de' loro Trattati, rompere le loro alleanze e dichiararle nulle. Ma queste intraprese incontrarono una vigorosa resistenza, in un paese pure dov'è facile immaginarsi che non si trovasse che bravura e assai poco lume. Il Nunzio del Papa, per distaccar gli Svizzeri dalla Francia, pubblicò un Monitorio contro tutti quelli de' Cantoni, che favorivano Car-

(*a*) Storia dellei Rvoluzioni di Svezia.

Carlo VIII., dichiarandoli ſcomunicati, ſe nello ſpazio di quindici giorni non abbandonaſſero gl' intereſſi di quel Principe, ond'entrare nella Confederazione, che formata eraſi contro di lui: ma gli Svizzeri oppoſero a un tal atto una proteſta, che lo dichiarava abuſivo, e la fecero affiggere in tutti i luoghi della loro ubbidienza; facendoſi beffe di una procedura egualmente aſſurda e contraria ai Diritti de' Sovrani (*a*). Riferiremo noi molte ſimili intrapreſe, quando parleremo della Fede de' Trattati.

§. 147. *Degli officii importanti conferiti da una Potenza ſtraniera.*

Queſta Potenza de' Papi ha fatto naſcere un nuovo abuſo, che merita tutta l'attenzione di un ſaggio Governo. Veggiamo diverſi paeſi, ne' quali le dignità Eccleſiaſtiche, i pingui beneficii, ſi diſtribuiſcono da una Potenza ſtraniera, dal Papa, che ne gratifica le ſue creature, ed aſſai ſpeſſo perſone, che non ſono ſuddite dello Stato. Queſt'uſo è ugualmente contrario ai Diritti di una Nazione e ai principii della più comune politica. Un popolo non dee ricevere la Legge dagli ſtranieri, nè tollerare ch'eglino s'ingeriſcano ne' ſuoi affari, che gli tolgano i ſuoi vantaggi: e come trovanſi mai Stati capaci di permettere che uno ſtraniero diſponga delle cariche importanti alla loro felicità e al loro ripoſo? I Principi, che ſonoſi preſtati all' introduzione di un sì enorme abuſo, hanno mancato del pari a ſe medeſimi e al loro popolo. Ai noſtri giorni la Corte di Spagna ſi è veduta obbligata a ſagri-

---

(*a*) *Vogel*, Trattato ſtorico e politico delle alleanze tra la Francia e i tredici Cantoni. pag. 33. e 36.

grificar somme immense, affin di rientrare pacificamente e senza pericolo nell' esercizio di un Diritto, che apparteneva essenzialmente alla Nazione o al suo Capo.

§. 148. 3. *Sudditi potenti dipendenti da una Corte straniera.*

Negli Stati ancora, i cui Sovrani hanno saputo ritenere un Diritto sì importante della Corona, l'abuso sussiste in gran parte. Nomina il Sovrano, è vero, ai Vescovadi, ai pingui beneficii; ma la sua autorità non basta al titolare per metterlo nell' esercizio delle sue funzioni, se in oltre non gli vengono spedite Bolle da Roma (*a*). Per ciò e per mille altri legami tutto il Clero ivi dipende ancora dalla Corte Romana; ne spera egli dignità, una porpora, che secondo le fastose pretensioni di quelli, che ne sono rivestiti, li pareggia ai Sovrani; e ha tutto a temere dal suo sdegno. Dal canto suo la Corte di Roma sostiene a tutta possa questo Clero; lo ajuta colla sua politica, colla sua autorità; lo protegge contro i suoi nemici, contro quelli che vorrebbero limitare la sua potenza, spesso pure contro la giusta indignazione del Sovrano; e quindi sel rende vie maggiormente affezionato. Permettere che un gran numero di sudditi e di sudditi costituiti in dignità, dipendano da una Potenza straniera, e le sieno devoti, non è forse un offendere i Diritti della So-

(*a*) Può vedersi nelle lettere del Cardinal d' Ossat quali pene, quali opposizioni, quali lunghezze ebbe ad incontrare Arrigo IV., quando volle far passare all' Arcivescovado di Sens Rinaldo di Baune, Arcivescovo di Burges, che avea salvata la Francia ricevendo questo gran Re nel seno della Chiesa Romana.

Società e dimenticarsi i primi elementi dell'arte di regnare? Un Sovrano prudente riceverà mai uomini, che predichino massime somiglianti? Di più non occorse per far tutti discacciare i Missionarii dalla China.

§. 149. 4. *Celibato de' Sacerdoti, conventi.*

Per assicurarsi tanto meglio la devozione del Clero è stato introdotto il celibato degli Ecclesiastici. Un Sacerdote, un Prelato, già stretto alla Sede di Roma dalle sue funzioni e dalle sue speranze, trovasi ancora distaccato dalla sua patria in grazia del celibato, ch'egli è sforzato ad osservare. Non è unito alla Società col vincolo di una famiglia: i suoi grandi interessi sono nella Chiesa; purchè abbia il favore del suo Capo, non si piglia briga di cos' alcuna: in qualunque paese sia nato, Roma è il suo rifugio, il centro della sua patria d'elezione. Ciascuno sa che gli Ordini Religiosi sono a guisa di altrettante milizie Papali, sparse sopra la superficie della terra, per sostenere e promuovere gl'interessi della loro Monarchia. Ecco, non v'ha dubbio, un abuso strano, uno sconvolgimento delle prime Leggi della Società. Questo non è tutto: se i Prelati fossero ammogliati, potrebbero arricchire lo Stato di un gran numero di buoni Cittadini, posciachè i pingui lor beneficii somministrerebbono ad essi i mezzi di dare ai loro figli legittimi una conveniente educazione. Ma quale moltitudine d'uomini nei Conventi sotto manto di divozione consacrati all'ozio! Egualmente inutili alla Società e in pace e in guerra, non la servono nè colle loro fatiche nelle professioni necessarie, nè col loro coraggio negli eserciti; e nondimeno godono rendite immense: bisogna che i sudori del popolo supplìscano al mantenimento di questi sciami di sfaccendati. Che direbbesi di un colono, che pro-

proteggesse inutili calabroni per far loro divorare il miele delle sue api? (*a*) Non è colpa de' fanatici predicatori di una santità tutta celeste, se tutti i loro devoti non imitano il celibato de' Claustrali. Come mai i Principi hanno potuto soffrire che si esaltasse pubblicamente per una sublime virtù un'usanza egualmente contraria alla natura e perniciosa alla Società? Appo i Romani le Leggi tendevano a scemare il numero de' celibatarii e a favorire il Matrimonio (*b*). La superstizione non tardò ad attaccare sì giuste e sì savie disposizioni: gl'Imperatori Cristiani, persuasi dagli Ecclesiastici, si credettero obbligati di abrogarle (*c*). Diversi Padri della Chiesa censurarono queste Leggi, *fatte certamente*, dice un grand'uomo (*d*), *con uno zelo lodevole per l' altra vita; ma con pochissima cognizione degli affari di questa*. Questo grand'uomo vivea nella Chiesa Romana: non ha egli però osato dir chiaramente che il celibato volontario sia condannabile, anche relativamente alla coscienza e agl'interessi di un'altra vita. Conformarsi alla natura, adempiere i disegni del Creatore, cooperare al bene della Società, ecco, non v'ha dubbio, una condotta degna della vera pietà. Se alcuno è in grado di mantenere una famiglia, si ammogli, dia una buona educazione a' suoi figli; fa-

---

(*a*) Questa riflessione non riguarda le case Religiose, dove si coltivano le lettere. Stabilimenti, che offrono ai dotti un placido ritiro, tutto l'ozio e tutta la tranquillità, cui richiede lo studio profondo delle Scienze, sono sempre degni di lode, e possono essere molto utili allo Stato.

(*b*) La Legge *Papia-Poppæa*.

(*c*) Nel Codice Teodosiano.

(*d*) Il Signor Presidente di Montesquieu nello *Spirito delle Leggi*.

farà il suo dovere, e farà veramente nel sentiero della salute. (*)

§. 150. 5. *Pretensioni enormi del Clero, preminenza.*

Le enormi e pericolose pretensioni del Clero sono ancora una conseguenza di questo sistema, che sottrae dalla podestà civile tutto ciò che spetta alla Religione. Primieramente gli Ecclesiastici sotto pretesto della santità delle loro funzioni hanno voluto innalzarsi al di sopra di tutti gli altri Cittadini, eziandio de' principali Magistrati; e contro l'espresso divieto del loro Maestro, che diceva a' suoi Apostoli, *non cercate i primi*

(*) Così ben discussa da tanti Scrittori è stata la quistione del celibato degli Ecclesiastici, che non si ha più a temere che facciano fuco le vane declamazioni. Nissuno è *sforzato ad osservare il celibato*, perchè nissuno è sforzato ad abbracciare lo Stato Ecclesiastico; e chiunque fra i tanti celibi abbraccia per impulso di vera vocazione lo Stato Ecclesiastico, non ha punto a dolersi, anzi è contento appieno della Legge della Comunione Cattolica, che lo vuole celibatario. I pretesi inconvenienti poi addotti dal N. A. contro il celibato sono tutti carnali, quasi che politica esser dovesse la nostra santa Religione, e non fosse il Sacerdozio istituito pel miglior servigio Divino e per l' utilità di un' altra vita. Sebbene ancor temporalmente quanti Stati Cattolici sarebbero desolatissimi senza il Celibato degli Ecclesiastici! Moltiplicare di soverchio la popolazione dove non abbondi la industria, dove non abbiasi una vasta marina, dove non si tengano in piedi Eserciti numerosi, dove manchino le miniere, le colonie ec. sarebbe il colmo della infelicità agli occhi di una politica non insana, che quadrar non voglia ad ogni paese, ad ogni clima un particolar sistema di Governo, ottimo per avventura alla Nazione, che per se l' ha creato, e pessimo per un' altra che volesse adottarlo ciecamente ec.

mi posti ne' conviti, sonosi arrogato quasi per ogni dove il primo seggio. Il loro Capo nella Chiesa Romana si fa baciare i piedi dai Sovrani; gl' Imperatori tennero già la briglia del suo cavallo; e se i Vescovi o anche i semplici Sacerdoti non osano oggi vantarsi superiori al loro Principe, nol fanno perchè i tempi sono troppo contrarii : non furono sempre così modesti; e uno de' loro scrittori ha ben osato dire, che *un Sacerdote è tanto superiore a un Re, quanto l' uomo è superiore alla bestia* (*a*). Quanti Autori più noti e più stimati di questo, sonosi compiaciuti di rilevare e lodare quel detto imbecillo, che si attribuisce all'Imperator Teodosio I., *Ambrogio m' ha insegnato la grande distanza, che passa dall' Impero al Sacerdozio*!

L' abbiam già detto, gli Ecclesiastici debbon essere onorati; ma la modestia, anzi l' umiltà loro conviene; e loro stà forse bene per se medesimi dimenticarla, mentre che la predicano agli altri? Non parlerei di un vano ceremoniale, se non avesse conseguenze troppo reali per l' orgoglio che ispira a molti Sacerdoti, e per le impressioni, che far può sullo spirito de' popoli. E' cosa essenziale al buon ordine, che i sudditi non veggano nulla di sì rispettabile nella Società come il loro Sovrano, e dopo lui quelli, a cui egli affida una parte della sua autorità.

§. 151. 6. *Indipendenza, immunità.*

Gli Ecclesiastici non sonosi fermati in un sì bel cammino. Non paghi di rendersi independenti quanto alle loro

(*a*) *Tantum Sacerdos præstat regi, quantum homo bestiæ*. Stanislaus Orichovius. *Vide* Tribbechov. Exerc. I. ad Baron. Annal. *Sect.* 2., & Thomas. *not. ad* Lancell.

loro funzioni, ajutati dalla Corte di Roma, hanno inoltre tentato di sottrarsi totalmente e per ogni conto alla politica autorità. Si videro tempi, in cui non potevasi per qualsivoglia causa far comparire un Ecclesiastico davanti a un tribunal secolare (*a*). Il Diritto Canonico lo decide formalmente così: *E' indecente*, stà scritto in esso, *che i laici giudichino un uomo di Chiesa* (*b*). I Pontefici Paolo III., Pio V., Urbano VIII., scomunicano i Giudici Laici, che oseranno arrogarsi di giudicare Ecclesiastici. I Vescovi stessi di Francia non hanno temuto di asserire in più occasioni che *non dipendevano da verun Principe temporale*. Ed ecco i termini, di cui osò valersi l'Assemblea generale de' Clero di Francia nel 1656. *Essendo stato letto il Decreto del Consiglio, fu disapprovato dalla Compagnia, perchè lasciava il Re giudice de' Vescovi, e sembra che sot-*

(*a*) La Congregazione dell' Immunità ha deciso che tocca al Giudice Ecclesiastico la cognizione del delitto di lesa Maestà, anche contro gli Ecclesiastici: *Cognitio causæ contra Ecclesiasticos, etiam pro delicto læsæ majestatis, fieri debet a Judice Ecclesiastico*. Apud Ricci, *Synops. Decret. & resol. S. Congreg. Immunit.* pag. 105.

Una Costituzione di Urbano VI. chiama *sacrileghi* i Sovrani ovvero i Magistrati, che esilieranno un Ecclesiastico dalle loro terre, e dichiara che hanno incorsa la scomunica *ipso facto*. Cap. II., *de foro compet. in* VII.

Aggiugnete a questa immunità la indulgenza de' tribunali Ecclesiastici verso i Cherici, che da loro non mai si punivano se non con pene leggiere per li più gravi delitti. Gli orribili disordini, che ne derivavano, produssero finalmente il rimedio in Francia, dove si è sottoposto il Clero alla giurisdizione secolare per le colpe che offendono la Società. Vedi Papon, *decreti notabili*, lib. I. tit. V. *act.* 34.

(*b*) *Indecorum est Laicos homines viros Ecclesiasticos judicare*. Cap. in nova actione 22. XVI. quæst. 7.

ſottometta a' ſuoi Giudici la loro ***immunità*** (*a*). Hannoci Decreti di Papi, che ſcomunicano chiunque avrà poſto in prigione un Veſcovo. Secondo le maſſime di Roma, un Principe non ha podeſtà di punire capitalmente un Eccleſiaſtico ribelle o malfattore; biſogna ch' egli ſi rivolga alla Podeſtà Eccleſiaſtica, e queſta lo conſegnerà, ſe le piace, al braccio ſecolare dopo averlo degradato (*b*). Veggonſi nella ſtoria mille eſempi

---

(*a*) Vedi *tradizione de' fatti ſul ſiſtema d' independenza dei Veſcovi*.

(*b*) L' anno 1725. avendo un Curato del Cantone di Lucerna ricuſato di comparire davanti al Conſiglio Supremo, fu eſiliato dal Cantone per la ſua diſubbidienza. Il Veſcovo di Coſtanza Dioceſano osò bene ſcrivere a quel Conſiglio che avea violata l' immunità Eccleſiaſtica, *che non è lecito ſottomettere i Miniſtri della Divinità al giudizio delle podeſtà temporali*. Approvate furono queſte ſue pretenſioni dal Nunzio del Papa e dalla Corte di Roma: ma il Conſiglio di Lucerna ſoſtenne con fermezza i Diritti della Sovranità, e ſenza entrare in controverſia col Veſcovo, lo che non ſarebbe convenuto alla ſua dignità, gli riſpoſe: „ V. A. Reverendiſſima cita molti paſſi de' „ SS. Padri, che noi pur allegar potremmo a noſtro favore, „ qualor ſi trattaſſe di ciò, o che foſſe d' uopo combattere con „ citazioni. V. A. R. ſia certa che noi abbiamo Diritto di citare alla noſtra preſenza un Prete, noſtro ſuddito naturale, „ che uſurpa i noſtri Diritti, per ammonirlo della ſua mancanza, eſortarlo a correggerſi, e ſtante una oſtinata diſubbidienza, dopo una citazione reiterata, ſcacciarlo dai noſtri Stati. „ Non dubitiamo ancora che queſto Diritto non ci appartenga, „ e riſoluti ſiamo a difenderlo. Ed in verità non dovrebbeſi „ proporre ad alcun Sovrano di comparire come parte al confronto di un tal ſuddito diſubbidiente, di rimetterſene alla „ deciſione di un terzo, qualunque ſia, e di eſporſi a riſchio di „ eſſer condannato a ſoffrire ne' ſuoi Stati un ſuddito di ſimil „ carattere, di qualſivoglia dignità egli foſſe riveſtito ec. " Il Veſcovo di Coſtanza era per fin giunto ad affermare nella ſua lettera al Cantone del giorno 18. Dicembre 1725., „ che „ gli Eccleſiaſtici, toſto che hanno ricevuto gli ordini ſacri, „ cel-

pi di Vescovi, che sono rimasti impuniti, o che stati sono lievemente gastigati, per delitti che costavano la vita ai più eccelsi personaggi. Giovanni di Braganza, Re di Portogallo, fece soffrir giusti supplicii ai Signori, che aveano congiurato contro di lui; nè osò far morire l'Arcivescovo di Braga, Autore di una sì detestabile cospirazione. (*a*)

Tutta una classe numerosa e potente, sottratta dalla pubblica autorità e resa dipendente di una Corte straniera, è uno sconvolgimento d'ordine nella Repubblica, e una manifesta diminuzione della Sovranità. E' questo un mortal colpo scagliato alla Società, la cui essenza è ch'ogni Cittadino sia sottomesso alla pubblica autorità. L'immunità, che il Clero si arroga a tal uopo, è talmente contraria al Diritto naturale e necessario della Nazione, che nè pur il Re ha potere di accordarla. Ma ci diranno gli Ecclesiastici ch'eglino riconoscono da Dio stesso questa immunità. Intanto ch'eglino ne arrechino la prova, ci terremo noi a questo infallibil principio, che Dio vuole la salute degli Stati, e non ciò che dee ad essi partorire il tumulto e la distruzione.

§. 152. 7. *Immunità de' beni Ecclesiastici.*

La stessa immunità viene pretesa per li beni della Chiesa. Lo Stato potè certamente esentar questi da ogni gravezza, ne' tempi in cui essi bastavano appena al

---

,, cessano d'essere sudditi naturali, e però sono soliti d'essere ,, liberati dalla schiavitù, sotto cui erano dianzi." *Memoria intorno la controversia del Papa col Cantone di Lucerna*, pag. 65. 66.

(*a*) Rivoluzioni di Portogallo.

paresse che la Chiesa rigettasse o condannasse quelli, di cui piace al Re di servirsi. (*a*)

§. 154. 9. *E degli stessi Sovrani.*

Le scomuniche scagliate contro i Sovrani stessi ed accompagnate dall' assoluzione dal giuramento, che i sudditi aveyano loro prestato, mettono il colmo a questo enorme abuso; ed è quasi incredibile che le Nazioni abbiano potuto soffrire sì odiosi attentati. Ne abbiam noi accennato qualche-cosa ne' §§. 145. e 146. Il decimoterzo secolo ne vide esempi strepitosi. Per aver voluto sostenere i Diritti dell' Impero sopra varie Provincie dell' Italia, Ottone IV. videsi scomunicato, spogliato dell' Impero dal Papa Innocenzo III., e i sudditi suoi sciolti dal giuramento di fedeltà. Abbandonato dai Principi questo sventurato Imperatore fu costretto a cedere la sua Corona a Federico II. Giovanni *senza terra*, Re d' Inghilterra, mantener volendo i Diritti del suo Regno, nella elezione di un Arcivescovo di Cantorbery, videsi esposto alle audaci intraprese dello stesso Papa. Innocenzo scomunica il Re, fulmina un interdetto sopra tutto il Regno, osa dichiarar Giovanni indegno del trono, e sciogliere i sudditi suoi dalla fedeltà a lui giurata; solleva contro di lui il Clero, provoca il popolo a ribellione; sollecita il Re di Francia a prendere le armi per cacciar dal soglio questo Principe, pubblicando una Crociata contro di lui, siccome avrebbe potuto fare contro i Saraceni. Parve che a principio volesse il Re d' Inghilterra sostenersi con vigore: ma tosto, perduto il coraggio, si lasciò

(*a*) Vedi le stesse lettere.

sciò indurre sino a quell'eccesso d'infamia, di rassegnare i suoi Regni tra le mani del Papa, onde riprenderli da lui, e tenerli siccome un Feudo della Chiesa, sotto la condizione di un tributo (*a*).

I Papi non furono soli colpevoli di tali attentati, essendosi trovati Concilii, che vi presero parte. Quello di Lione, convocato da Innocenzo IV., l'anno 1245., ebbe l'audacia di citare l'Imperatore Federico II. a comparire, per giustificarsi dalle accuse intentate contro di lui, minacciandolo de' fulmini della Chiesa, se non ubbidiva. Questo gran Principe non si prese molta briga di una procedura sì irregolare. Egli diceva „ che „ il Papa voleva farla da Giudice e da Sovrano; men- „ tre che dalla più rimota antichità gli stessi Imperatori „ aveano convocati i Concilii, dove i Papi e i Prelati „ loro prestavano, siccome a lor Sovrani, il rispetto „ e l'ubbidienza dovuta (*b*). " Ciò non ostante l'Imperatore qualche cosa accordando alla superstizione de' tempi, si degnò spedire Ambasciatori al Concilio per trattar la sua causa; lo che non rimosse il Papa dallo scomunicarlo e dichiararlo scaduto dall'Impero. Federico si fece beffe, da uomo superiore, di questi vani fulmini; e conservar seppe la sua Corona, malgrado la elezione di Arrigo, Landgravio di Turingia, che gli Elettori Ecclesiastici e molti Vescovi osarono dichiarare Re dei Romani, ma a cui questa elezione altro non produsse che il titolo ridicolo di *Re dei Preti*.

Più non la finirei, se accumular volessi gli esempi. Eccone ancor di soverchio per l'onore dell'umanità. E' u-

(*a*) Matteo Paris; Turretin. *Comp. hist. eccles. saecul.* XIII.
(*b*) Heiss, Storia dell'Impero, lib. II. cap. XVII.

E' umiliante il vedere a qual eccesso di sciocchezza la superstizione avesse ridotte le Nazioni dell'Europa in que' tempi calamitosi (*a*).

§. 155. 10. Il Clero che trae tutto a se, e turba l'ordine della giustizia.

Per mezzo delle stesse armi spirituali il Clero traeva tutto a se, usurpava l'autorità de' tribunali e turbava l'ordine della giustizia. Egli pretendeva di prender

(*a*) Trovavansi talora Sovrani, che favorivano gli attentati de' Papi, allorchè potevan essi tornar loro vantaggiosi senza prevederne le conseguenze pel tempo avvenire. Lodovico VIII. Re di Francia, desiderando d'invadere gli Stati del Conte di Tolosa, sotto pretesto di far la guerra agli Albigesi, domandava al Papa fra le altre cose, *che spedir facesse una Bolla, colla quale dichiarasse che i due Raimondi, padre e figlio e i loro eredi, furono e sono esclusi da tutte le loro possessioni, siccome pur tutti i loro partigiani, associati o alleati*. Storia di Francia del Velly, Tom. IV. pag. 33.

Ecco ancora un fatto della stessa natura del precedente e ben degno di osservazione. Il Papa Martino IV. scomunicò Pietro, Re di Aragona, lo dichiarò scaduto dal suo Regno e da tutte le sue terre, eziandio dalla Reale dignità, e i sudditi suoi sciolti dal loro giuramento di fedeltà. Scomunicò pur quelli, che Re lo riconoscerebbero e gli presterebbero alcun omaggio. Died' egli poscia l'Aragona e la Catalogna al Conte di Valois, secondogenito di Filippo l'Ardito, a condizione ch'egli e i suoi successori si riconoscerebbero vassalli della S. Sede, gli presterebbero giuramento di fedeltà e gli pagherebbero un annuo censo. Il Re di Francia congregò i suoi Baroni e i Prelati del Regno, per deliberare intorno l'offerta del Papa, e gli consigliarono di accettarla. *Strano accecamento dei Re e del loro Consiglio!* esclama con ragione uno Storico moderno, *non vedevano che accettando così de' regni dalla mano del Papa, lo confermavano nella sua pretensione di poter depor loro stessi*. Velly, Storia di Francia Tom. VI. pag. 390.

der cognizione di tutte le cause, *a motivo del peccato; di cui alcun uomo di buon senso*, diceva il Pontefice Innocenzo III. (*in cap. novit. de judiciis*) *non può ignorare che la cognizione appartiene al vostro ministero*. L'anno 1329. i Prelati della Francia osavano dire al Re Filippo di Valois, che l'ostare che non si portasse ogni sorte di cause davanti a' Tribunali Ecclesiastici, era un togliere tutti i Diritti delle Chiese, *omnia Ecclesiarum jura tollere* (*a*). Però volevan eglino giudicare di tutte le controversie. Offendevano costoro arditamente l'autorità civile, e facevansi temere procedendo per via di scomunica. Accadeva pure che non trovandosi le Diocesi sempre misurate sul territorio politico, un Vescovo citava stranieri al suo Tribunale per cause meramente civili, ed accignevasi a giudicarle con un manifesto attentato al Diritto delle Nazioni. Il disordine andava tant'oltre, sono già tre o quattro secoli, che i nostri saggi maggiori si credettero obbligati a prendere le più serie misure per arrestarlo. Stipularon eglino ne' Trattati che niuno de' *confederati non farebbe convenire davanti i fori spirituali, per debiti di danaro, poichè dee ciascuno contentarsi della giustizia del luogo* (*b*). Vedesi nella Storia che gli Svizzeri represero in molte occasioni le intraprese de' Vescovi e dei loro Officiali.

Non v'ha nulla in tutti gli affari della vita, sopra di che non estendessero la loro autorità, sotto pretesto che vi si trova interessata la coscienza. Facevan eglino pagar a contanti ai nuovi Sposi la permissione di giacere

---

(*a*) Vedi *Leibnitii Codex juris gent. diplomat.* Dipl. LXVII., §. 9.

(*b*) *Ibidem* Alleanza di Zurigo coi Cantoni d'Uri, di Schvveitz e d'Undervvald, del primo Maggio 1351. al §. 7.

cere colle loro mogli le tre prime notti dopo il Matrimonio (*a*).

§. 156. II. *Danaro che cola a Roma.*

Questa burlesca invenzione ci conduce a notare un altro abuso manifestamente contrario alle regole di una savia politica e a ciò, di che una Nazione è a se medesima debitrice. Voglio parlare delle somme esorbitanti, che la spedizione delle Bolle, le dispense, ec. tirano ogni anno a Roma da tutti i paesi della sua Comunione. E che non potremmo noi dire del Commercio scandaloso delle Indulgenze? Ma diventò esso finalmente rovinoso alla Corte di Roma: per aver troppo voluto lucrare, ella fece perdite irreparabili. (*)

§. 157. *Leggi e pratiche contrarie al bene dello Stato.*

Per ultimo quest'autorità independente, affidata ad Ecclesiastici, spesso poco atti a conoscere le vere massime del Governo, o poco premurosi d'istruirsene, ed ab-

(*a*) Vedi *Regolamento del Parlamento*, Decreto del giorno 19. Narzo 1409. *Spirito delle Leggi*. Eran ben queste le notti, dice il Signor di Montesquieu, che doveansi scegliere, perchè non sarebbesi cavato per le altre molto danaro.

(*) Un Protestante dee parlare delle Indulgenze coll'astio della sua Setta, e noi dobbiamo sentirne da Cattolici conformemente alla dottrina spiegataci dal Sacrosanto Concilio di Trento. Se la Corte di Roma avesse anche abusato del tesoro delle Indulgenze, non ha però di questo abusato la Chiesa; e se la prima deplorasse mai la perdita del danaro, non deplora certamente la seconda che la perdita delle anime fatta nella separazione dal suo seno di tante Provincie per le eresie del secolo XVI.

abbandonati a fanatiche visioni, alle vote speculazioni di una purità chimerica ed eccessiva; quest' autorità, dico, ha partorito, sotto pretesto di santità, leggi e pratiche perniciose allo Stato. Ne abbiam noi accennate alcune. Grozio ne adduce un esempio ben degno di osservazione. „ Nell'antica Chiesa Greca, dic'egli, si „ osservò per lungo tempo un canone, in vigor del „ quale coloro, che avevano ucciso qualche nemico, „ qualunque fosse la guerra, erano scomunicati per un „ triennio (*a*). " Bel guiderdone decretato ad eroi, difensori della Patria, in vece de' trionfi, di cui decoravali Roma pagana! Roma pagana diventò l'arbitra del Mondo; ella coronava i suoi più prodi guerrieri. L' Impero divenuto Cristiano fu tosto de' Barbari la preda; i sudditi suoi procacciavansi, difendendolo, una umiliante scomunica: dedicandosi ad una vita oziosa, credettero battere la via del Cielo, e si videro in effetto in quella della grandezza e dell'opulenza.

(*a*) *Diritto della guerra e della pace*, lib. II., Cap. XXIV., sul fine. Egli cita *Basil. ad Amphiloc.* X. 13. *Zonar. in Niceph. Phoc.* Tom. III.

C A-
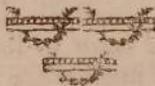
CAPITOLO XIII.

Della Giustizia e del buon Governo.

§. 158. *Una Nazione dee far regnare la Giustizia.*

DOpo la cura della Religione uno de' principali doveri di una Nazione è la Giustizia. Ella dee tutte rivolgere le sue sollecitudini a farla regnare nello Stato, a prender giuste misure, perchè sia a tutti amministrata nella maniera più sicura, più pronta e men onerosa. Questa obbligazione deriva dal fine e dal patto stesso della Società civile. Abbiamo veduto, §. 15., che gli uomini non sonosi legati coi vincoli della Società, e non hanno consentito a spogliarsi in suo favore di una parte della loro libertà naturale fuorchè colla idea di goder tranquillamente di ciò, che loro appartiene e di ottener Giustizia con sicurezza. La Nazione verrebbe dunque meno a se medesima ed ingannerebbe i particolari, se non si applicasse ella seriamente a far regnare una esatta Giustizia. E' la medesima debitrice di questa attenzione alla sua felicità, al suo riposo e alla sua prosperità. La confusione, il disordine, l'abbattimento nascono tosto nello Stato, quando i Cittadini non sono certi di ottener prontamente e facilmente Giustizia in tutte le loro liti; le virtù civili si estinguono, e s'indebolisce la Società.

§. 159. *Stabilir nuove Leggi.*

La giustizia regna con due mezzi; con buone Leggi, e coll'attenzione de' superiori a farle osservare. Al-

Allorchè noi trattavamo della Costituzione dello Stato (Cap. III.) abbiamo già fatto vedere che la Nazione dee stabilire Leggi giuste e sagge, e abbiamo indicate le ragioni, per le quali non possiamo entrar quì nella minuta esposizione di queste Leggi. Se gli uomini fossero sempre egualmente giusti, equi, illuminati, le Leggi naturali basterebbero certamente alla Società. Ma l'ignoranza, le illusioni dell'amor proprio, le passioni, rendono troppo spesso impotenti queste sacre Leggi. Però veggiamo che tutti i popoli colti hanno sentita la necessità di far Leggi positive. Fa mestieri di regole generali e formali, perchè ciascuno conosca chiaramente il suo diritto senza farsi illusione; bisogna pur talvolta allontanarsi dall' equità naturale, onde prevenir l'abuso e la frode, per accomodarsi alle circostanze; e poichè il sentimento del dovere è sì impotente nel cuor dell'uomo, è necessario che una sanzione penale dia alle Leggi tutta la loro efficacia. Ecco il come la Legge naturale si cambia in Legge civile (*a*). Sarebbe pericoloso il commettere gl' interessi de' Cittadini al puro arbitrio di quelli, che debbono amministrar la Giustizia; il legislatore ajutar dee l'intelletto de' Giudici, sforzare i loro pregiudicii e le loro inclinazioni, sottomettere la loro volontà con regole semplici, stabili e certe: ed ecco ancora le Leggi civili.

§. 160. *Farle osservare.*

Le Leggi migliori sono inutili, se non si osservano. La Nazione dee dunque applicarsi a mantenerle, a farle rispet-

(*a*) Vedi una Dissertazione su tale materia nell' *Ozio Filosofico*, pag. 71. e seguenti.

ſpettare ed eſeguire appuntino; ned ella potrebbe prendere a tal uopo miſure troppo giuſte, troppo eſteſe e troppo efficaci. Quindi in gran parte dipendono la ſua felicità, la ſua gloria e la ſua tranquillità.

§. 161. *Funzioni e Doveri del Principe in tale materia.*

Abbiamo già oſſervato, §. 41., che il Sovrano, il conduttore che rappreſenta una Nazione, che riveſtito è della ſua autorità, è pur incaricato de' ſuoi Doveri. La cura di far che regni la giuſtizia sarà dunque una delle principali funzioni del Principe. Niente è più degno della Sovrana Maeſtà. L'Imperator Giuſtiniano incomincia così il ſuo libro delle *Iſtitute : Imperatoriam majeſtatem non ſolum armis decoratam, ſed etiam legibus oportet eſſe armatam, ut utrumque tempus, & bellorum & pacis, recte poſſit gubernari.* Il grado di Potenza, affidato dalla Nazione al Capo dello Sato, sarà altresì la regola de' ſuoi Doveri e delle ſue funzioni nell'amminiſtrazione della Giuſtizia. In quella guiſa che la Nazione può riſerbarſi il potere legislativo, o conferirlo a un Corpo ſcelto, ella ha parimente diritto di ſtabilire, ſe lo giudica opportuno, un tribunal ſupremo, per giudicare di tutte le controverſie independentemente dal Principe. Ma il conduttore dello Stato dee naturalmente avere una parte notabile alla legislazione, e può anche eſſerne il ſolo depoſitario. In queſt' ultimo caſo toccherà a lui di ſtabilir Leggi dettate dalla ſapienza e dall'equità. In tutte le congiunture ei dee proteggere le Leggi, vegliar ſu quelli, che riveſtiti ſono dell'autorità, e contenere ciaſcuno nel ſuo dovere.

§. 162.

§. 162. *Come debba esercitar la Giustizia.*

La podestà esecutrice appartiene naturalmente al Sovano, ad ogni conduttore della Società; ed egli ne vien riputato munito in tutta la sua ampiezza, quando non gliela restringono le Leggi fondamentali. Allorchè dunque le Leggi sono stabilite, tocca al Principe di farle eseguire. Mantenerle in vigore, farne una giusta applicazione a tutti i casi che si presentano, è ciò che si chiama amministrar la Giustizia: questo è il Dovere del Sovrano, che è naturalmente il Giudice del suo popolo. Sonosi veduti i Capi di alcuni piccioli Stati farne eglino medesimi le funzioni: ma quest'uso diventa poco dicevole, impossibile anzi, in un gran Regno.

§. 163. *Egli dee stabilire Giudici integri e illuminati.*

Il migliore e più sicuro mezzo di distribuire la Giustizia, è di stabilir Giudici integri ed illuminati per informarsi di tutte le liti, che insorger possono tra i Cittadini. E' impossibile che il Principe stesso si addossi una sì grave fatica: non avrebb' egli nè il tempo necessario per istruirsi a fondo di tutte le cause, e nè pur le cognizioni richieste per giudicarne. Non potendo il Sovrano supplire in persona a tutte le funzioni del Governo, dee ritenere per se quelle, ch'ei può ben adempiere, e confidar le altre ad Officiali, a Magistrati, che le esercitino sotto la sua autorità. Non v' ha alcuno inconveniente a confidar il giudicio di una causa ad una Compagnia d'uomini saggi, integri e illuminati; ed ha egli soddisfatto per tal uopo a quanto dee al suo popolo, quando gli ha dati Giudici ornati di

di tutte le qualità convenienti ai Ministri della Giustizia; nè gli rimane che vegliare sulla loro condotta, affinchè non si rilassino.

§. 164. *I Tribunali ordinarii debbono giudicare delle cause del Fisco.*

Lo stabilimento de' Tribunali di Giustizia è particolarmente necessario per giudicare le cause del Fisco, cioè tutte le quistioni, che possono insorgere tra quelli, che esercitano i Diritti utili del Principe, e i sudditi. Sarebbe disdicevole che un Principe esser volesse Giudice nella sua propria causa; nè potrebb'egli esser mai troppo all'erta contro le illusioni dell'interesse e dell'amor proprio; e quando potesse preservarsene, esspor non dee la sua gloria ai sinistri giudicii della moltitudine. Queste importanti ragioni debbono ancora tenerlo dal deputare il giudicio delle cause, che lo interessano, ai Ministri e ai Consiglieri attaccati alla sua persona. In tutti gli Stati ben regolati, ne' paesi che sono uno Stato vero, e non il patrimonio di un despota, i Tribunali ordinarii giudicano le liti del Principe con pari libertà che quelle de' privati.

§. 165. *Si debbono stabilire Tribunali Supremi, che giudichino definitivamente.*

Lo scopo de' giudicii è di terminar con giustizia le contese, che insorgono tra i Cittadini. Se dunque le cause si trattano davanti a un Giudice di prima istanza, che ne esamini tutte le particolarità, e verifichi le pruove, è ben conveniente, per maggiore sicurezza, che la parte condannata dal primo Giudice, possa appellarne a un Tribunal superiore, che rivegga la sentenza e la riformi, se la trova mal fondata: ma bisogna

che

che questo Tribunale supremo abbia l'autorità di pronunziare definitivamente ed inappellabilmente: in altro modo vana sarà tutta la procedura, nè potrà terminarsi la controversia.

La pratica di ricorrere al Principe stesso, portando la querela appiè del trono, quando la causa è stata giudicata, sembra soggetta a grandi inconvenienti. E' più facile il sorprendere il Principe con ispeciose ragioni che una Compagnia di Magistrati versati nella cognizione del Diritto; e l'esperienza mostra pur troppo quali sieno in una Corte i vantaggi del favore e del raggiro. Se questa pratica è approvata dalle Leggi dello Stato, il Principe dee sempre temere che le querele non sieno formate con idea di tirar in lungo un processo e di ritardare una giusta condanna. Un Sovrano giusto e saggio non le ammetterà se non con grandi cautele; e se annulla un Decreto, giudicar non dee la causa egli stesso, ma come si costuma in Francia, commetterne la cognizione a un altro Tribunale. Le lunghezze rovinose di queste formalità ci danno fondamento ad asserire che è più conveniente e più vantaggioso allo Stato di stabilire un Tribunal supremo, i cui Decreti definitivi esser non possano dal Principe medesimo infermati. Basta per la sicurezza della giustizia che il Sovrano vegli sulla condotta de' Giudici e de' Magistrati, siccome vegliar dee su quella di tutti gli Officiali dello Stato, e che abbia il potere d'inquisire e di punire i prevaricatori.

§. 166. Il Principe dee custodir le forme della Giustizia.

Dacchè questo supremo Tribunale è stabilito, il Principe non può toccare i suoi Decreti, ed in generale è assolutamente obbligato ad osservare e mantenere le for-

 me

me della giuſtizia. Il tentar di violarle è un cadere nel dominio arbitrario, a cui non ſi può mai preſumere che Nazione veruna abbia voluto ſottometterſi.

Allorchè le forme ſono vizioſe, ſpetta al legislatore il riformarle. Queſta operazione fatta o procurata ſecondo le Leggi fondamentali, ſarà uno de' più ſalutari beneficii, che il Sovrano poſſa ſpargere ſopra il ſuo popolo. Preſervare i Cittadini dal pericolo di rovinarſi per la difeſa dei loro Diritti, reprimere, ſpegnere il moſtro della cavillazione, è un'azione più gloriosa agli occhi del ſaggio che non ſono tutte le più preclare geſte d'un conquiſtatore.

§. 167. *Il Principe dee mantenere l'autorità de' Giudici e far eſeguire le loro ſentenze.*

La giuſtizia ſi amminiſtra a nome del Sovrano: il Principe ſe ne rimette al giudizio de' Tribunali, e prende con ragione ciò che hanno eglino pronunziato per un effetto del diritto e della giuſtizia. L'officio ſuo, in queſto ramo di Governo, è dunque di mantener l'autorità de' Giudici, e di far eſeguire le loro ſentenze; altramenti ſarebbero eſſe vane ed illuſorie; la giuſtizia non ſarebbe amminiſtrata ai cittadini.

§. 168. *Della giuſtizia attributiva; diſtribuzione degl' impieghi e delle ricompenſe.*

V'ha un'altra ſpecie di giuſtizia, che ſi chiama *attributiva*, ovvero *diſtributiva*. Ella conſiſte in generale nel trattar ciaſcuno ſecondo i ſuoi meriti. Queſta virtù regolar dee in uno Stato la diſtribuzione degli officii pubblici, degli onori e delle ricompenſe. Una Nazione è primieramente a ſe medeſima debitrice di animare i buoni Cittadini, di eccitare ognuno alla virtù

più cogli onori e colle ricompense e di non affidar gli officii che a sudditi capaci di ben sostenerli. La medesima dee inoltre ai privati la giusta attenzione di guiderdonar il merito e di onorarlo. Avvegnachè un Sovrano sia padrone di distribuir le grazie e gli officii a chi più gli piace, nè alcuno abbia un perfetto Diritto a veruna carica o dignità, nondimeno un uomo che con una grande applicazione si è posto in grado di servire utilmente la Patria, quegli che ha prestato qualche segnalato servigio allo Stato, simili Cittadini, dico, possono dolersi con giustizia, se il Principe li lascia nell'obblio, affin di promuovere uomini inutili e sprovveduti di merito. E' questo un usar verso loro una dannevole ingratitudine e ben atta ad estinguere la emulazione. Non v'è colpa a lungo andare più perniciosa in uno Stato: essa introduce un general rilassamento; e gli affari condotti da mani mal pratiche non possono a meno di avere un esito sinistro. Uno Stato potente sostiensi per qualche tempo col suo proprio peso; ma finalmente va in decadenza, ed è questa forse una delle cause principali di quelle rivoluzioni, che si osservano ne' grand'Imperi. Il Sovrano è attento alla scelta di coloro, ch'egli adopera, finchè sentesi obbligato a vegliare sulla propria conservazione e a starsene all'erta: tosto che credesi sollevato a un punto di grandezza e di potenza, che non gli lasci più nulla da temere, si abbandona al suo capriccio, ed il favore distribusce tutti gl'impieghi.

§. 169. *Punizioni de' colpevoli; fondamento del Diritto di punire.*

La punizione de' colpevoli si riferisce ordinariamente alla giustizia *attributiva*, di cui essa è in effetto una diramazione, in quanto il buon ordine domanda

che s' infligano ai malfattori le pene da lor meritate. Ma se vogliasi stabilirla con evidenza sopra i suoi veri fondamenti, risalir bisogna ai principii. Il Diritto di punire, che nello Stato di natura appartiene a ciascun particolare, è fondato sul Diritto di sicurezza. Ogni uomo ha il Diritto di preservarsi da una ingiuria, e di provveder colla forza alla propria sicurezza contro quelli, che l'assalgono ingiustamente. Per tal effetto può egli infligere una pena a colui, che gli fa ingiuria, tanto per metterlo fuor di stato di nuocere in progresso, o per correggerlo, quanto per tener a freno col suo esempio quelli, che tentati fossero d'imitarlo. Ora, quando gli uomini si uniscono in Società, siccome la Società è per l' innanzi incaricata di provvedere alla sicurezza de' suoi membri, tutti si spogliano in suo favore del loro Diritto di punire. Tocca dunque ad essa il vendicar le ingiurie particolari proteggendo i Cittadini. E siccome dessa è una persona morale, a cui si può altresì far ingiuria, ha diritto di mantener la propria sicurezza, gastigando coloro che l' offendono; cioè ha diritto di punire i pubblici delitti. Ecco donde procede il Diritto di spada, che appartiene ad una Nazione o al suo Conduttore. Quando ne usa contro un'altra Nazione, fa la guerra; quando se ne serve a punire un particolare, esercita la giustizia *vendicativa*. Due cose hannosi a considerare in questa parte di Governo; le Leggi e la loro esecuzione.

§. 170. *Delle Leggi Criminali*.

Sarebbe pericoloso l'abbandonar totalmente la punizione de' colpevoli alla discrezione di quelli, che hanno in mano l' autorità: la passione potrebbe frammischiarsi in una cosa, che esser dee regolata dalla sola giustizia e dalla saviezza. La pena anticipatamente asse-

segnata a una mala azione, ritiene più efficacemente i perversi che non un timor vago, su cui possono farsi illusione. Finalmente i popoli, per lo più commossi alla vista di un reo, sono meglio convinti della giustizia del suo supplicio, quando lo comanda la Legge. Ogni Stato ben governato dee dunque avere le sue Leggi Criminali. Tocca al Legislatore, qualunque egli sia, lo stabilirle con giustizia e con sapienza. Ma non è quì luogo di porgerne la generale teoria: restrigniamoci a dire che ciascuna Nazione ha da scegliere in tale materia, siccome in ogni altra, le Leggi che meglio convengono alle circostanze.

§. 171. *Della misura delle pene.*

Faremo noi soltanto una osservazione, che propria è del nostro argomento: riguarda essa la misura delle pene. Col fondamento pur del Diritto di punire, col fine legittimo delle pene bisogna ritenerle entro a' loro giusti confini. Poichè sono le medesime destinate a procurar la sicurezza dello Stato e dei Cittadini, non deggiono mai estendersi oltre ciò ch'esige una tale sicurezza. Dire che ogni pena è giusta, quando al colpevole noto era anticipatamente il gastigo, a cui esponevasi, è tenere un linguaggio barbaro, contrario all' umanità e alla legge naturale, che ci divieta di far alcun male agli altri, purchè non ci riducano eglino alla necessità di loro infligerlo per la nostra difesa e per la nostra sicurezza. Ogni qual volta dunque una specie di delitto non si fa assai temere nella Società, quando rare sono le occasioni di commetterlo, nè vi sono i sudditi proclivi ec. non conviene reprimerlo con pene troppo severe. Deesi ancora far attenzione alla natura del delitto, e punirlo in proporzione di ciò che il medesimo interessa la pubblica tranquillità, la sa-

ſute della Società, e del grado di malizia, che annunzia nel delinquente.

Non ſolo la giuſtizia e l'equità dettano queſte maſſime; la prudenza e l'arte di regnare non le raccomandano con minore energia. La eſperienza ci fa vedere, che la immaginazione ſi rende familiari gli oggetti, che vengono ad eſſa frequentemente preſentati. Se moltiplicate i ſupplicii tremendi, i popoli ne ſaranno di giorno in giorno meno ſcoſſi; contrarranno eglino alla fine, ſiccome i Giapponeſi, un carattere d'indomita atrocità: cotali ſpettacoli non produrranno più l'effetto, a cui ſon deſtinati, non iſpaventeranno più i malvagi. Avvien di ſimili eſempi non altramenti che degli onori; un Principe che moltiplica all'eccesſo i titoli e le diſtinzioni, toſto le avviliſce; fa egli un uſo poco avveduto d'una delle più potenti e delle più comode ſuſte del Governo. Quando ſi conſidera la pratica criminale de' Romani, quando ſi rammenta la ſcrupoloſa loro attenzione a riſparmiare il ſangue de' Cittadini, non ſi può a meno di ſtupirſi della facilità, con che oggi ſi verſa nella maggior parte degli Stati. Era dunque la Repubblica Romana mal governata? Veggiamo noi più ordine, più ſicurezza tra noi? Non tanto l'atrocità delle pene, quanto l'eſattezza ad infligerle ritiene ognuno in dovere. E ſe punir vogliaſi capitalmente il furto ſemplice, qual pena ſi riſerverà per mettere in ſalvo la vita de' Cittadini?

§. 172. *Della eſecuzione delle Leggi*.

La eſecuzione delle Leggi appartiene al Conduttore della Società. A lui è queſta cura addoſſata, e indiſpenſabilmente obbligato egli è a ſoddisfarvi con ſaviezza. Il Principe veglierà dunque a far oſſervar le Leggi criminali; ma non s'ingerirà egli ſteſſo nel giudi-

dicio de' colpevoli. Oltre tutte le ragioni, che abbiamo allegate parlando de' giudicii civili, e che hanno più forza ancora rispetto alle cause criminali, la figura di Giudice contro un delinquente non conviene in verùn conto alla Maestà del Sovrano; che dee in ogni cosa comparire il Padre del suo popolo. E' una massima sapientissima e comunemente ricevuta in Francia, che il Principe dee riserbarsi tutte le materie di grazia, ed abbandonare ai Magistrati i rigori della giustizia: ma questa giustizia esercitar si dee in suo nome e sotto la sua autorità. Un buon Principe veglierà attentamente sulla condotta de' Magistrati; gli obbligherà ad osservare scrupulosamente le forme stabilite; e si guarderà egli medesimo dall' offenderle giammai. Ogni Sovrano, che trascura e che viola le formalità giudiciarie nella inquisizione de' rei, va a gran passo alla tirannia: non v'ha più libertà per li Cittadini, tosto che non sono eglino certi di non poter essere condannati che secondo le Leggi, nelle forme stabilite, e da' loro Giudici ordinarii. L' uso di dar a un accusato Commissarii scelti a beneplacito della Corte, è una invenzione tirannica di alcuni Ministri, che abusavano del potere del loro Padrone. Con un mezzo sì irregolare ed odioso un famoso Ministro veniva sempre a capo di far perire i suoi nemici. Un buon Principe non vi presterà mai il suo assenso, s'egli è abbastanza illuminato, onde preveder l'abuso, che potrebbero farne i suoi Ministri. Se il Principe non dee giudicar in persona, per la stessa ragione aggravar non può la sentenza da' Giudici pronunziata.

§. 173. *Del Diritto di far grazia.*

La natura stessa del Governo esige che l'esecutor delle Leggi abbia il poter di dispensarne, allorchè lo

può senza far danno ad alcuno, ed in certi casi particolari, in cui il bene dello Stato esige una eccezione. Quindi procede che il Diritto di far grazia è un attributo della Sovranità. Ma il Sovrano in tutta la sua condotta, ne' suoi rigori come nella sua misericordia, non dee prefiggersi che il maggior vantaggio della Società. Un Principe saggio conciliar saprà la giustizia e la clemenza, la cura della pubblica sicurezza e la carità dovuta agl'infelici.

§. 174. *Del Buon Governo.*

Il Buon Governo consiste nell'attenzione del Principe e de' Magistrati a mantener tutto in ordine. Saggi regolamenti prescriver debbono tutto ciò che meglio conviene alla sicurezza, all'utilità e alla comodità pubblica; e quelli che hanno l'autorità nelle mani, esser non potrebbero troppo attenti a farli osservare. Il Sovrano, con savie regole di buon Governo, assuefà i popoli all'ordine e all'ubbidienza; conserva la tranquillità, la pace e la concordia tra i Cittadini. Si attribuiscono a' Magistrati Olandesi talenti singolari pel Buon Governo: le loro Città e per fino i loro stabilimenti nelle Indie, sono generalmente fra tutti i paesi del Mondo quelli, ove si vegga esso meglio esercitato.

§. 175. *Del Duello ovvero de' Conflitti singolari.*

State essendo le Leggi e l'autorità de' Magistrati sostituite alla guerra privata, il Conduttore della Nazione non dee permettere, che uomini privati tentino di farsi giustizia da se medesimi, quando posson eglino ricorrere a' Magistrati. Il Duello, quel singolar conflitto, nel qual due s'impegnano per una privata contesa,

tesa, è un disordine manifestamente contrario allo scopo della Società. Ignoto era un tal furore agli antichi Greci e Romani, che tant'oltre portarono la gloria delle loro armi: ne siam noi debitori a popoli Barbari, che altro diritto non conoscevano che la loro spada. Lodovico XIV. merita le maggiori lodi per gli sforzi da lui fatti, onde abolire un uso così feroce

§. 176. *Mezzi di riparare a un tal disordine.*

Ma come non si fece mai a quel Principe osservare che le pene più severe insufficienti erano per guarire la mania del Duello? Non andavan esse alla radice del male. E poichè un ridicolo pregiudizio avea persuaso a tutta la nobiltà e ai militari, che l'onore obbliga un uom di spada a vendicar colle sue mani la menoma ingiuria da lui ricevuta, ecco il principio, su cui bisognerebbe travagliare. Distruggete un tal pregiudicio, o infrenatelo con un motivo della stessa natura. Finchè un Gentiluomo, ubbidendo alla Legge, riguardar si farà da' suoi eguali come un vile, come un uomo disonorato; finchè un Officiale nello stesso caso sarà costretto ad abbandonar il servigio, lo rimoverete voi dal battersi minacciandolo della morte? Egli riporrà all'opposito una parte della sua prodezza nell'esporre doppiamente la vita per lavarsi da un affronto. E in vero, mentre che il pregiudicio sussiste, mentre che un Gentiluomo o un Officiale non può urtarlo senza sparger d'amarezza il rimanente de' suoi giorni, non so se con giustizia si possa punir colui, che sforzato è a sottomettersi alla sua tirannia, nè s' egli sia troppo colpevole in buona morale. L'onor mondano, falso e chimerico quanto v'aggrada, è per lui un bene realissimo e necessariissimo; poichè senza quest' onore non può vivere co' suoi pari, nè eser-

cita-

citare una professione, che forma spesso l'unico suo sostentamento. Allorchè dunque un brutale vuol rapirgli ingiustamente questa accreditata e sì necessaria chimera, perchè non potrà egli difenderla, siccome difenderebbe contro un ladro la roba e la vita? In quella guisa che lo Stato non permette a un privato di scacciare a mano armata l'usurpatore della roba sua, posciachè il Magistrato può fargliene giustizia; se non vuole il Sovrano che questo privato sfoderi la spada contro chi lo insulta, dee necessariamente far per modo che la pazienza e l'ubbidienza del Cittadino insultato non gli rechino verun pregiudicio. La Società non può togliere all'uomo il suo natural Diritto di guerra contro un aggressore salvo che somministrandogli un altro mezzo di schermirsi dal male, che si vuol fargli. In tutte le occasioni, in cui la pubblica autorità non può prestarsi al nostro soccorso, rientriamo noi ne' Diritti nostri primitivi di naturale difesa. Così un viaggiatore può uccidere, senza difficoltà, il ladro che lo assalta sulla pubblica strada; poichè implorerebb'egli in vano, in quel momento, la protezion delle Leggi e del Magistrato. Così una donna casta sarà lodata, se priva di vita un brutale, che volesse usarle violenza.

Finittantochè gli uomini non siensi tolta di mente questa gotica idea, che l'onore gli obbliga a vendicar colle proprie mani le ingiurie loro personali in onta pur della Legge, il più sicuro espediente per impedir gli effetti di questo pregiudicio sarebbe forse di far una distinzione intera dell'offeso e dell'aggressore; di accordar senza difficoltà la grazia del primo, quando apparisse che stato fosse veramente attaccato nell'onore, e di punir senza misericordia chi l'avesse oltraggiato. E coloro che impugnano la spada per bagattelle, per puntigli, per brighe, o frizzi che non interessano l'onore, vorrei che fossero severamente gastigati.

In

In tal modo si riterrebbero uomini rissosi e brutali, che spesso riducono i più prudenti alla necessità di reprimerli. Ciascuno starebbe all'erta per non essere considerato come aggressore; e volendo procurarsi il vantaggio di battersi, se fa d'uopo, senza incorrer le pene dalla Legge stabilite, si cercherebbe di moderarsi da una parte e dall'altra, la quistione cadrebbe da se medesima e non avrebbe conseguenze. Spesso un brutale è pusillanimo nell'intimo del cuore; si mostra arrogante, insulta, colla speranza che il rigor delle Leggi obbligherà a soffrire la sua tracotanza: che accade allora? Un uom coraggioso si espone a tutto piuttosto che lasciarsi insultare; l'aggressore non osa dar addietro; ed ecco un conflitto, che non sarebbe mai seguito, se quest'ultimo avesse potuto pensare, che la Legge stessa, che lo condanna, assolvendo l'offeso, non gli toglie il Diritto di punire la sua audacia.

A questa prima Legge, di cui non dubito che l'esperienza non mostrasse tosto l'efficacia, gioverebbe aggiugnere i seguenti regolamenti: 1. Poichè la consuetudine vuole che la nobiltà e i militari vadano sempre armati, in piena pace, bisognerebbe almeno vegliare all'esatta osservanza delle Leggi, che non permettono che a questi due ordini di portar la spada. 2. Sarebbe opportuno di stabilire un Tribunal particolare, per giudicare sommariamente di tutte le cause di onore tra le persone di questi due ordini. Il Tribunale de' Marescialli di Francia è già in possesso di queste funzioni; si potrebbe assegnargliele più formalmente e con più estensione. I Governatori delle Provincie e delle Piazze col loro Stato Maggiore, unitamente a' Colonnelli e Capitani di ciascun Reggimento, sarebbero, per tal uopo, suddelegati de' Signori Marescialli. Questi Tribunali conferirebbero soli, ciascuno nel suo dipartimento, il Diritto di portar la spada. Ogni Gentiluomo,

uomo, in età di sedici o diciotto anni, ogni uomo al suo ingresso nel Reggimento, sarebbe obbligato a comparire davanti al Tribunale per ricevere la spada. 3. Quivi, consegnandogli la spada, gli si farebbe conoscere ch'essa non gli è affidata che per la difesa della Patria, e si potrebbe istillargli sane idee intorno l'onore. 4. Sembrami importantissimo il costituir pene di natura diversa per li varii casi. Potrebbesi degradare dalla nobiltà e dalle armi, e punire corporalmente chiunque mancasse al suo dovere sino ad ingiuriar con fatti o parole un uomo di spada; decretar ancora la pena di morte, secondo l'atrocità dell'ingiuria; e secondo la mia prima osservazione, non fargli alcuna grazia, se n'è seguito il duello, nel tempo stesso che il suo avversario sarà da ogni pena assoluto. Non vorrei condannare a morte quelli, che battonsi per lievi motivi, fuorchè al più nel caso, in cui l'autor della contesa, intendo quegli che l'ha inoltrata sino a sguainar la spada o sino a far la disfida, avesse ucciso il suo avversario. Si spera di sottrarsi alla pena, quando essa è severa; e d'altronde la pena di morte, in simil caso, non vien riguardata siccome una infamia. Sien eglino ignominiosamente degradati di nobiltà e d'armi, privati per sempre, e senza speranza di perdono, del Diritto di portar la spada: è questa la pena più atta a contenere uomini di coraggio. Ben s'intende che avrebbesi somma avvertenza a metter distinzione tra i colpevoli, secondo il grado della loro colpa. Per quello che spetta agl'ignobili, che non sono militari, le quistioni fra loro esser deggiono abbandonate alla giurisdizione de' Tribunali ordinarii, e il sangue ch' eglino verseranno, vendicato secondo le Leggi comuni contro la violenza e l'omicidio. Sarebbe lo stesso delle contese, che insorger potrebbero tra un plebeo e un uom di spada: tocca al Magistrato ordinario a man-

mantener l'ordine e la pace tra perſone, che non potrebbero aver inſieme *quiſtioni d'onore*. Proteggere il popolo contro la violenza degli uomini di ſpada, e ſeveramente gaſtigarlo, ſe oſaſſe inſultarli, ſarebbe queſto ancora, ſiccome è pur oggidì, l'officio del Magiſtrato.

Oſo credere che queſti regolamenti e queſt'ordine, ben oſſervati, ſpegnerebbero un moſtro, che le Leggi più ſevere non hanno potuto imbrigliare. Vanno eſſi alla radice del male, prevenendo le riſſe, e contrappongono il vivo ſentimento di un onor vero e reale, al falſo e puntiglioſo onore, che fa verſar tanto ſangue. Sarebbe coſa degna di un gran Monarca il farne lo ſperimento: il buon eſito immortalerebbe il nome ſuo, e il ſolo tentativo gli meriterebbe l'amore e la gratitudine del ſuo popolo.
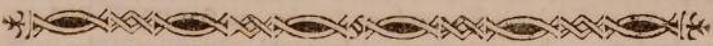
CAPITOLO XIV.

Terzo oggetto di un buon Governo, fortificarſi contro gli attacchi eſterni.

§. 177. *Una Nazione dee fortificarſi contro gli eſterni aſſalimenti.*

NOi ci ſiamo diffuſi ſu ciò che intereſſa la vera felicità di una Nazione: la materia è ugualmente abbondante e complicata. Venghiam' ora a un terzo Capo de' Doveri di una Nazione verſo ſe medeſima, a un terzo oggetto di un buon Governo. Uno de' fini della Società politica è difenderſi a forze riunite da ogni

ogni insulto ossia violenza esterna, §. 15. Se la Società non è in grado di respignere un aggressore, essa è imperfettissima, vien meno alla sua principale destinazione, e non può sussistere lungamente. La Nazione dee mettersi in istato di respignere e di domare un ingiusto nemico: è questo un importante dovere, che la cura della sua perfezione, della sua conservazione stessa, a lei impone ed al suo Conduttore.

§. 178. *Della Potenza di una Nazione.*

Colla sua propria potenza una Nazione può respignere aggressori, assicurare i suoi diritti, e rendersi rispettabile per ogni dove. Tutto la invita a non trascurar nulla per mettersi in una sì felice situazione. La potenza di uno Stato consiste in tre cose, nel numero de' Cittadini, nelle loro virtù militari e nelle ricchezze. Si possono comprendere sotto quest'ultimo articolo le forze, le artiglierie, le armi, i cavalli, le munizioni e generalmente tutto l'immenso apparato, che oggi è necessario alla guerra; poichè tutto ciò può procacciarsi col danaro.

§. 179. *Moltiplicazione de' Cittadini.*

Lo Stato, ovvero il suo Conduttore, dee dunque applicarsi primieramente a moltiplicar il numero de' Cittadini, per quanto è possibile e conveniente. Egli vi riuscirà facendo regnar l'abbondanza nel paese, com'è l'obbligo suo; procurando al popolo i mezzi di guadagnar colle sue fatiche di che alimentare una famiglia, dando buoni ordini perchè i sudditi deboli e soprattutto gli agricoltori non sieno angheriati ed oppressi colla percezione delle imposte; governando con dolcezza e in un modo, che in vece d'irritare i sudditi

ti e disperderli nè inviti piuttosto di nuovi; per ultimo animando il Matrimonio ad esempio de' Romani. Abbiamo già osservato, §. 149. che quel popolo sì attento a tutto ciò che accrescer poteva e sostenere la sua potenza, fece savie Leggi contro i celibatarii, ed accordò privilegi ed esenzioni agli ammogliati, principalmente a quelli, di cui numerosa era la famiglia: Leggi non men giuste che savie, poichè un Cittadino che alleva sudditi per lo Stato, ha diritto di aspettarne più favori di quello, che non vuol viverci che per se medesimo (*a*).

Tutto ciò che è contrario alla popolazione è un vizio in uno Stato, che non soprabbondi d'abitanti. Abbiam noi già parlato de' Conventi e del celibato de' Sacerdoti. E' strano che stabilimenti, direttamente contrarii ai Doveri dell'uomo e del Cittadino, al bene e alla salute della Società, abbiano trovato tanto favore, e che i Principi, in vece di opporvisi, com'era lor dovere, gli abbiano protetti ed arricchiti. Una politica destra a profittar della superstizione per ampliare il suo potere, trasse in errore le Potenze e i sudditi intorno i veraci lor doveri, ed accecar seppe i Principi anche sui loro interessi. Pare finalmente che l'esperienza apra gli occhi alle Nazioni e ai lor Conduttori. Il Papa me-

(*a*) Non può leggersi, senza provare una specie di sdegno ciò che alcuni Padri della Chiesa hanno scritto contro il Matrimonio e in raccomandazione del celibato. Tertulliano diceva: *Videtur esse Matrimonii & stupri differentia, sed utrobique est communicatio. Ergo, inquis, & primas nuptias damnas? Nec immerito, quoniam & ipsæ constant ex eo quod est stuprum.* Tertull. *de exhort. castit.*

E S. Girolamo. *Hanc tantum esse differentiam inter uxorem & scortum, quod tolerabilius sit uni esse prostitutam quam plurimis.*

medesimo, diciamolo a gloria di Benedetto XIV., il Papa cerca di correggere a poco a poco un abuso sì manifesto. Ha egli comandato che non si ammetta più alcuno ne' suoi Stati a far voti prima dell'età d'anni venticinque. Questo dotto Pontefice porge ai Sovrani della sua Comunione un salutar esempio; gl'invita a riscuotersi finalmente sopra la salute de' loro Stati, a restrignere almeno gli aditi dell'abisso, che li consuma, se non posson eglino chiuderlo interamente. Scorrete la Germania, e in contrade d'altronde perfettamente simili, vedrete gli Stati Protestanti due volte più popolati degli Stati Cattolici: paragonate la Spagna deserta all'Inghilterra che ribocca d'abitanti: vedete di belle Provincie, ancora in Francia, che mancano di coltivatori; e diteci se migliaja di Claustrali dell'uno e dell'altro sesso non servirebbero infinitamente meglio Dio e la Patria, dando lavoratori a quelle pingui campagne? Vero è che la Svizzera Cattolica non lascia d'essere al sommo popolata; ma questo avviene perchè una pace profonda e soprattutto la natura del Governo ripara abbondantemente le perdite cagionate da' Conventi. La libertà è capace di rimediare ai mali più gravi: essa è l'anima d'uno Stato, e bene a ragione i Romani la chiamavano *alma libertas*.

§. 180. *Del Valore*.

Una moltitudine codarda e indisciplinata è incapace di respignere un nemico agguerrito: la forza dello Stato non tanto consiste nel numero, quanto nelle virtù militari dei Cittadini. Il valore, quella eroica virtù, che insulta i pericoli per la salute della Patria, è il più fermo appoggio dello Stato: esso lo rende formidabile ai suoi nemici, e gli risparmia persino la briga di difendersi. Un popolo, di cui la riputazione a

tal

tal uopo sia una volta bene stabilita, sarà di rado attaccato, se non provoca alcuno colle sue intraprese. Da due e più secoli in poi gli Svizzeri godono una pace profonda, mentre intorno ad essi rimbomba lo strepito delle armi, e va la guerra desolando il rimanente dell'Europa. La natura dà il fondo del valore; ma varie cause possono infiammarlo, o indebolirlo ed anche distruggerlo. Una Nazione dee dunque ricercare e coltivare questa sì utile virtù, ed il Sovrano prudente metterà tutto in opera per ispirarla a' suoi sudditi. La sapienza gliene indicherà i mezzi. Questo bel fuoco anima la nobiltà Francese; accesa per la gloria e per la patria essa vola ai conflitti, e versa il sangue allegramente nel campo d'onore. Dove non giugnerebbero le sue conquiste, se quel Regno fosse da popoli men bellicosi circondato? L'Inglese, generoso ed intrepido, è un Leone nelle battaglie; ed in generale le Nazioni dell'Europa superano in bravura tutti i popoli del Mondo.

§. 181. *Delle altre virtù militari.*

Ma il solo valore non riesce sempre alla guerra; le costanti prosperità non sono dovute che alla riunione di tutte le virtù militari. La storia c'insegna di quale importanza sieno i lumi de' Generali, la militare disciplina, la frugalità, la ribustezza del corpo, l'astuzia, l'induramento alle fatiche ed al travaglio. Sono queste altrettante parti, che una Nazione dee coltivare con premura. Ecco ciò che tant'alto sollevò la gloria de' Romani, e li rese padroni del Mondo. Sarebbe un errore il credere che il semplice valore abbia prodotto le azioni strepitose degli antichi Svizzeri, le vittorie di Morgarten, di Sempach, di Laupen, di Morat, e tante altre. Non solo gli Svizzeri com-

battevano con intrepidezza, studiavano la guerra; s'incallivano alle sue fatiche, formavansi alla esecuzione di tutte le militari evoluzioni, e l'amore stesso della libertà sottomettevali a una disciplina, che sola poteva loro assicurare questo tesoro e salvar la patria. Le loro truppe non erano men celebri per la loro disciplina che per la loro bravura. Mezeray, dopo avere riferito ciò che fecero gli Svizzeri alla battaglia di Dreux, aggiugne queste notabili parole: „ Per giudicio di tutti i Capitani di una parte e dell'altra, che colà ritrovaronsi, gli Svizzeri si acquistarono in quella giornata, con ogni sorte di prove, contro la Fanteria e la Cavalleria, contro i Francesi e i Tedeschi, la palma della militare disciplina e la riputazione d'essere i migliori fanti del mondo (*a*). "

§. 182. *Delle Ricchezze*.

Finalmente le ricchezze di una Nazione fanno una parte ragguardevole della sua potenza, oggi principalmente che la guerra esige spese immense. Non già soltanto le rendite del Sovrano, o il pubblico erario formano la ricchezza di una Nazione: la sua opulenza si calcola altresì dalle ricchezze dei privati. Chiamasi comunemente una Nazione ricca quella, ove trovansi in copia i Cittadini agiati e potenti. I beni de' privati aumentano realmente le forze dello Stato; poichè questi privati sono capaci di contribuire grosse somme per li pubblici bisogni, ed anzi, in una estremità, il Sovrano può impiegare tutte le ricchezze de' sudditi alla difesa o alla salute dello Stato, in virtù del Domi-

---

(*a*) *Storia di Francia*, Tom. II. pag. 888.

minio eminente, che gli appartiene, siccome faremo vedere in progresso. La Nazione dee dunque applicarsi ad acquistare queste pubbliche e private ricchezze, che le sono sì utili; ed è questa una nuova ragione di coltivare il Commercio esterno, che n'è la sorgente; un nuovo motivo pel Sovrano di aver l'occhio aperto su tutti i traffici stranieri, che il suo popolo può esercitare, affin di sostenere, di proteggere i rami vantaggiosi, e di troncar quelli, che fanno uscire l'oro e l'argento.

§. 183. *Rendite dello Stato ed imposizioni.*

E' necessario che lo Stato abbia rendite proporzionate alle spese, ch'esso è obbligato a fare. Si possono formar tali rendite in più modi; col patrimonio, che la Nazione gli riserba, colle contribuzioni, con diverse imposizioni ec. Tratteremo altrove questa materia.

§. 184. *La Nazione non dee aumentare con mezzi illeciti la sua potenza.*

Ecco in che consista quella potenza, che la Nazione dee aumentare ed accrescere. E' forse necessario l'osservare ch'essa non può applicarvisi fuorchè per vie giuste ed innocenti? Un fine lodevole non basta per legittimare i mezzi: questi esser debbono legittimi per se medesimi. La ragione si è che la Legge naturale non può contraddirsi; se proscrive essa un' azione siccome ingiusta o disonesta in se stessa, non la permette mai per qualsivoglia oggetto possa idearsi. E nei casi, in cui non si possa pervenire a un fine sì buono e sì lodevole, senza impiegar mezzi illegittimi, deesi tener questo fine per impossibile ed abbandonarlo. Però noi faremo vedere, trattando delle giuste cause della guer-

ra, che non è lecito ad una Nazione l'attaccarne un' altra colla mira d'ingrandirsi sottomettendola alle proprie Leggi. E' lo stesso che se un privato volesse arricchirsi col rapir la roba altrui.

§. 185. *La Potenza di una Nazione è relativa a quella d'altrui.*

La potenza di una Nazione è relativa: deesi misurarla su quella de' suoi vicini, o di tutti i popoli, da cui essa può aver qualche cosa a temere. Lo Stato è abbastanza potente, allorchè è capace di farsi rispettare e di respignere chiunque volesse attaccarlo. Può egli procurarsi questa felice situazione o colle sue proprie forze, tenendole del pari o anche al di sopra delle forze de' suoi vicini, o impedendo che questi non s'innalzino ad una potenza predominante e formidabile. Ma non possiamo indicar quì in quai casi e con che mezzi uno Stato possa con giustizia metter limiti alla potenza di un altro Stato: bisogna prima spiegare i doveri di una Nazione verso le altre, per combinarli poscia co' suoi doveri verso se medesima. Diciamo soltanto per ora che seguendo a tal uopo le regole della prudenza e di una saggia politica non si debbono mai perder di mira quelle della giustizia.

CA-

CAPITOLO XV.

Della gloria di una Nazione.

§. 186. *Quanto sia vantaggiosa la gloria.*

LA gloria di una Nazione è intimamente congiunta alla sua potenza, di cui fa una parte notabilissima. Questo splendido vantaggio le acquista la considerazione degli altri popoli, e la rende ragguardevole a' suoi vicini. Una Nazione, di cui la riputazione è bene stabilita, e principalmente quella, di cui luminosa è la gloria, vedesi ricercata da tutti i Sovrani, che desiderano la sua amicizia e temono di offenderla: i suoi amici e quelli che aspirano a divenir tali, favoreggiano le sue imprese, e i suoi emuli non osano manifestare la loro mala volontà.

§. 187. *Dovere della Nazione. Come si acquisti la vera gloria.*

E' dunque vantaggiosissimo a una Nazione di stabilire la sua riputazione e la sua gloria; e questa cura diventa uno de' più importanti doveri verso se medesima. La vera gloria consiste nel giudicio vantagioso degli uomini saggi ed illuminati: si acquista essa colle virtù o colle qualità dello spirito e del cuore, e colle belle azioni, che sono i frutti di tali virtù. Una Nazione può meritarla a doppio titolo; 1. con ciò che fa in qualità di Nazione, colla condotta di quelli che amministrano i suoi affari, e che hanno in mano l'autorità ed il Governo; 2. col merito de' privati, che compongono la Nazione.

§. 188. *Dovere del Principe.*

Un Principe, un Sovrano qualunque sia, che dee tutto intero consecrarsi alla sua Nazione, è certamente obbligato, per quanto da lui dipende, ad ampliarne la gloria. Abbiam veduto che il suo dovere è di applicarsi alla perfezione dello Stato e del popolo a lui soggetto: con ciò gli sarà egli meritare la buona riputazione e la gloria. Dee sempre tenere un tal oggetto davanti agli occhi, in tutto ciò che intraprende e nell' uso cui fa del suo potere. Faccia egli risplendere la giustizia, la moderazione, la magnanimità in tutte le sue azioni; procurerà egli a se medesimo e al suo popolo un nome rispettabile nell'universo, e non meno utile che glorioso. La gloria di Arrigo IV. salvò la Francia: nello Stato deplorabile, in cui trovò gli affari, le sue virtù animarono i sudditi fedeli, ispirarono agli stranieri l'ardimento di soccorerlo, di collegarsi seco lui contro l'ambizioso Spagnuolo. Un principe debole e poco stimato sarebbe stato abbandonato da ognuno; sarebbesi temuto di associarsi alla sua rovina.

Oltre le virtù, che formano la gloria de' Principi, siccome quelle delle persone private, hannoci una dignità e certe convenienze, che appartengono particolarmente al grado supremo, e che il Sovrano dee con somma attenzione osservare. Non può egli trascurarle senza avvilir se medesimo e senza imprimere una nota sopra lo Stato. Tutto ciò che emana dal trono, portar dee un carattere di purità, di nobiltà e di grandezza. Quale idea si prenderà di un popolo, qualor se ne vegga il Sovrano mostrare in atti pubblici una bassezza di sentimenti, da cui un particolare crederebbesi disonorato? Tutta la maestà della Nazione risiede

nella

nella persona del Principe; e che sarà di questa, s'ei la prostituisce o se permette che prostituita sia da coloro, che parlano ed operano in suo nome? Il Ministro che fa tenere al suo padrone un linguaggio indegno di lui, merita d'essere ignominiosamente discacciato.

§. 189. *Dovere de' Cittadini.*

La riputazione de' privati ridonda o in lode o in biasimo della Nazione per una maniera di pensare e di parlare egualmente comune e naturale. Generalmente si attribuisce una virtù ovvero un vizio a un popolo, quando questo vizio o questa virtù vi si fanno più frequentemente osservare. Dicesi che una Nazione è bellicosa, quando produce un gran numero di prodi guerieri; ch'essa è dotta, quando hannoci molti letterati fra i suoi Cittadini; ch'è nelle arti eccellente, quando ha nel suo seno molti artefici valorosi: all'opposito vien chiamata codarda, pigra, stupida, quando le persone di questi caratteri vi sono in maggior numero che altrove. I Cittadini obbligati a cooperare a lor possa al bene e al vantaggio della patria, non solamente sono a se medesimi debitori della cura di meritare una buona riputazione; lo debbono ancora alla Nazione, nella cui gloria la loro è sì capace d'influire. Bacone, Nevvton, Cartesio, Leibnizio, Bernulli, hanno fatto onore alla loro patria, e l'hanno servita utilmente colla gloria da loro acquistata. I gran Ministri, i gran Generali, un Oxenstiern, un Turenna, un Marlborough, un Ruiter, servono doppiamente la patria e colle loro azioni e colla loro gloria. Da un altro canto un buon Cittadino troverà un nuovo motivo di astenersi da ogni azione ignominiosa per tema del disonore, che potrebbe ridondarne alla sua patria. E il Principe non dee permettere che i sudditi suoi

diansi in preda a vizii capaci d'infamar la Nazione, o di offuscare soltanto lo splendore della sua gloria: ha egli diritto di reprimere e di punire i fatti scandalosi, che fanno un torto reale allo Stato.

§. 190. *Esempio degli Svizzeri*.

L'esempio degli Svizzeri è ben atto a far vedere di quale utilità esser possa la gloria ad una Nazione. L'alta riputazione di valore, che sonosi eglino acquistata, e che sostengono gloriosamente, li mantiene in pace da due e più secoli in poi, e li fa ricercare da tutte le Potenze dell'Europa. Lodovico XI., ancora Delfino, fu testimonio de' prodigii di valore da loro operati alla battaglia di S. Jacopo, presso a Basilea, e formò fin d'allora il disegno di rendersi benaffetta una sì intrepida Nazione (*a*). I mille dugento Campioni, che attaccarono in tal incontro un esercito di cinquanta in sessanta mille uomini agguerriti, batterono primieramente la vanguardia degli Armagnachi, forte di ben diciotto mille uomini; ed avventandosi con troppa audacia addosso al miglior nerbo dell'esercito perirono pressochè tutti senza poter compiere la loro vittoria. (*b*) Ma oltre ch'eglino atterrirono il nemico e preservarono la Svizzera da una rovinosa invasione, la servirono utilmente colla gloria segnalata, che acquistarono

(*a*) Vedi le Memorie di Commines.

(*b*) Di questo picciol esercito „ si contarono mille cento cin„ quantotto morti e trentadue feriti. Non si salvarono che „ dodici uomini, che riguardati vennero dai loro compatrioti „ siccome codardi, che anteposta avevano una vita ignominio„ sa alla gloria di morire per la loro patria. " *Storia della Confederazione Elvetica*, del Signor di VVatteville, tom. I. pag. 250. e segg. Tschudi pag. 425.

rono alle sue armi. La riputazione di una inviolabile fedeltà non è men vantaggiosa a questa Nazione: però fu essa in ogni tempo golosa di conservarsela. Il Cantone di Zug punì capitalmente quell'indegno soldato, che tradì la confidenza del Duca di Milano e scoprì questo Principe ai Francesi, quando, per isfuggir loro dalle mani, erasi introdotto nelle file degli Svizzeri, che sortirono da Novara, vestito come uno di loro. (*a*)

§. 191. *Attaccare la gloria di una Nazione e farle ingiuria.*

Poichè la gloria di una Nazione è un bene realissimo, ha essa Diritto di difenderlo non meno degli altri suoi vantaggi. Chi attacca la sua gloria, le fa ingiuria; ed ha essa per ciò ragionevol motivo di esigere colla forza delle armi una giusta riparazione. Condannar dunque non si possono le misure, che prendono alcuni Sovrani per mantenere o per vendicare la dignità della loro Corona. Sono esse egualmente giuste e necessarie. Quando non procedono da troppo alte pretensioni, l'attribuirle a un vano orgoglio è lo stesso che ignorare crassamente l'arte di regnare, e disprezzare uno de' più fermi appoggi della grandezza e della sicurezza di uno Stato.

(*a*) Vogel, Trattato *Storico e politico delle Alleanze tra la Francia e i tredici Cantoni*, pag. 75. 76.

CAPITOLO XVI.

Della protezione ricercata da una Nazione, e della ſua ſommiſſione volontaria ad una Potenza ſtraniera.

§. 192. *Della protezione.*

QUando una Nazione non è capace di preſervar ſe medeſima da inſulto e da oppreſſione, può acquiſtarſi la protezione di uno Stato più potente. S'ella l'ottiene obbligandoſi ſoltanto a certe coſe, anche a pagare un tributo, in riconoſcenza della ſicurezza ad eſſa procurata, a ſomminiſtrar delle truppe al ſuo protettore, e perſino a far cauſa comune con lui in tutte le ſue guerre, riſerbandoſi del rimanente il diritto di governarſi a ſuo piacere, è queſto un ſemplice Trattato di protezione, che non deroga alla Sovranità, e che non ſi allontana dai Trattati d'alleanza ordinarii ſe non per la differenza, ch'eſſo mette nella dignità delle parti contraenti.

§. 193. *Sommiſſione volontaria di una Nazione ad un' altra.*

Ma ſi va talvolta più oltre; e benchè una Nazione debba ſtudioſamente conſervare la libertà e la independenza, ch'eſſa riconoſce dalla natura, quando non baſta a ſe medeſima, e ſenteſi fuor di ſtato di reſiſtere a' ſuoi nemici, ella può legittimamente ſottometterſi ad una Nazione più potente, a certe condizioni, di cui elleno converranno; ed il patto ovvero Trattato di ſommiſſione ſarà in progreſſo la miſura e la regola dei

Di-

Diritti dell'una e dell'altra. Imperocchè quella che si sottomette cedendo un diritto che le appartiene, e trasmettendolo nell'altra, è assolutamente arbitra di apporre a simile traslazione le condizioni che le saranno in grado; e l'altra accettando in questi termini la sommissione, si obbliga ad osservarne religiosamente tutte le clausole.

§. 194. *Diverse specie di sommissione.*

Questa sommissione può variare all'infinito, secondo la volontà de' contraenti; ovvero lascierà essa sussistere in parte la sovranità della Nazione inferiore, restrignendola soltanto per certi conti; o pure l'annienterà totalmente, dimodochè la Nazione superiore diverrà sovrana dell'altra; o per fine la minore sarà incorporata nella maggiore per non formare con essa per l'innanzi che un solo e medesimo Stato, ed allora i suoi Cittadini avranno gli stessi Diritti che quelli, a cui si uniscono. La Storia Romana ci porge esempi di queste tre specie di sommissione. 1 Gli alleati del popolo Romano, quai furono lungamente i Latini, che dipendevano da Roma per varii capi, e nel rimanente governavansi secondo le loro Leggi, e coi loro proprii Magistrati. 2. I paesi ridotti in Provincie Romane, siccome Capua, i cui abitanti si sottomisero assolutamente ai Romani (a). 3. Per ultimo i popoli, a cui Roma accordava il Diritto di cittadinanza. Gl' Imperatori diedero in progresso questo Diritto a tutti i popoli sog-

(a) *Itaque populum Campanum, urbemque Capuam, agros, delubra deum, divina humanaque omnia, in vestram, patres conscripti, populique Romani ditionem dedimus.* Tit. Liv. lib. VII. cap. 31.

soggetti all'Impero, e trasformarono così tutti i sudditi in Cittadini.

§. 195. *Diritto dei cittadini, quando una Nazione si sottomette ad una Potenza straniera.*

Nel caso di una vera soggezione a una Potenza straniera, i Cittadini che non approvano tal cambiamento, non sono obbligati a sottomettervisi; deesi loro permettere di vendere i loro beni, e di ritirarsi altrove: posciachè per essere entrato in una società, non son io obbligato a seguire il suo destino, quando essa si discioglie per sottomettersi ad una dominazione straniera. Sonomi sottomesso alla società qual'era, per vivere in questa società, e non in un'altra, per esser membro di uno Stato sovrano. Deggio ubbidirle, finchè essa rimane società politica; quando si spoglia di tale qualità per accettar la Legge da un altro Stato, spezza i vincoli, che tengono uniti i suoi membri, e gli scioglie dai loro impegni.

§. 196. *Questi patti annullati per difetto di protezione.*

Quando una Nazione si è messa sotto la protezione di un'altra più potente, ovvero si è sottoposta ad essa, con mira d'esserne protetta, se questa non la protegge effettivamente all'occasione, è manifesto che mancando agli obblighi suoi, perde tutti i Diritti, che avevale acquistati la convenzione, e l'altra sciolta dall'impegno, che avea contratto, rientra in tutti i suoi Diritti, e ricupera la sua indipendenza o la sua libertà. Bisogna osservare che ciò ha luogo anche nel caso, in cui il protettore non manca ai suoi impegni per mala fede, ma per mera impotenza. Imperocchè non essendosi la Nazione più debole sottomessa che per es-

ſere protetta, ſe l'altra non trovaſi in grado di adempiere queſta eſſenziale condizione, il patto è annullato; la più debole rientra ne' ſuoi Diritti, e può, ſe lo giudica a propoſito, ricorrere ad una più efficace protezione (*a*). In tal guiſa i Duchi d'Auſtria, che acquiſtato avevano un Diritto di protezione, e in certo modo di ſovranità ſulla città di Lucerna, non volendo o non potendo proteggerla efficacemente, queſta città fece alleanza coi tre primi cantoni; ed avendo i Duchi portate le loro doglianze all'Imperatore, i Lucerneſi riſpoſero, *che avean eglino uſato il Diritto naturale e comune a tutti gli uomini, che permette a ciaſcuno di cercar la ſua propria ſicurezza, quando è abbandonato da quelli, che obbligati ſono a ſoccorrerlo* (*b*).

§. 197. *E per la infedeltà del protetto.*

La Legge è uguale per li due contraenti: ſe il protetto non adempie i ſuoi impegni con fedeltà, il protettore è ſgravato de' ſuoi; può negare la ſua protezione per l'avvenire, e dichiarare il trattato infranto, caſo che lo giudichi opportuno pel bene de' ſuoi affari,

§. 198.

(a) Parliamo quì di una Nazione, che ſi è reſa ſoggetta di un' altra, e non di quella che ſi foſſe incorporata in un altro Stato per farne parte. Queſt' ultima è nel caſo di tutti gli altri Cittadini: ne parleremo noi al Capitolo ſeguente.

(b) Vedi gli Storici della Svizzera.

Eſſendo ſtate le Provincie unite obbligate a difenderſi ſole contro gli Spagnuoli, non vollero dipender più dall' Impero, da cui ricevuto non avevano alcun ſoccorſo. Grozio, *Storia delle turbolenze dei Paeſi Baſſi*, lib. XVI. pag. 627.

§. 198. *E per le uſurpazioni del protettore.*

In virtù dello ſteſſo principio, che ſcioglie uno de' contraenti, quando l'altro manca ai ſuoi impegni, ſe la Potenza ſuperiore vuol arrogarſi ſulla debole più Diritti che non gliene dà il trattato di protezione, o di ſommiſſione, queſta può riguardare il trattato ſiccome infranto, e provvedere ſecondo la ſua prudenza alla propria ſicurezza. Se la coſa foſſe altramente, la Nazione inferiore troverebbe la ſua rovina in una convenzione, alla quale non ſi è deſſa riſoluta che per la ſua ſalute; e ſe foſſe ancora legata da' ſuoi impegni, quando il ſuo protettore ne abuſa, e viola apertamente i ſuoi, il trattato diverrebbe per la medeſima un' inſidia. Ciò non oſtante, ſiccome alcuni pretendono che in queſto caſo la Nazione inferiore ha ſolamente il Diritto di reſiſtere, e d'implorare un ſoccorſo ſtraniero, ſiccome ſoprattutto i deboli prender non poſſono troppe cautele contro i potenti ſcaltri a colorare le loro uſurpazioni, il più ſicuro eſpediente è d'inſerire in queſta ſpecie di trattato una clauſola commiſſoria, che lo dichiari nullo, toſto che la Potenza ſuperiore vorrà arrogarſi più Diritti, che il trattato non gliene dà eſpreſſamente.

§. 199. *Come il Diritto della Nazione protetta ſi perda pel ſuo ſilenzio.*

Ma ſe la Nazione protetta, o ſottomeſſa a certe condizioni, non reſiſte alle uſurpazioni di quella, di cui ha ricercato l'appoggio, s'ella non vi fa alcuna oppoſizione, ſe oſſerva un profondo ſilenzio, allorchè dovrebbe e potrebbe parlare, la ſua pazienza, dopo un tempo notabile, forma un tacito conſenſo, che legittima

ma il Diritto dell'usurpatore. Non ci sarebbe nulla di stabile tra gli uomini, e soprattutto tra le Nazioni, se un lungo possesso, accompagnato dal silenzio degl' interessati, non producesse un certo Diritto. Ma bisogna ben osservare, che il silenzio, per indicare un tacito consenso, esser dee volontario. Se la Nazione inferiore prova che la violenza e il timore hanno impedite le proteste della sua opposizione, non si può niente conchiudere dal suo silenzio, e non dà esso verun Diritto all'usurpatore.
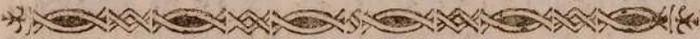
CAPITOLO XVII.

Come un popolo separare si possa dallo Stato, di cui è membro, o rinunziare all'ubbidienza del suo Sovrano, quando non è protetto.

§. 200. Differenza tra il caso presente, e quello del Capitolo precedente.

ABbiamo detto che un popolo independente, che senza diventar membro di un altro Stato, se n' è reso volontariamente dipendente o suddito, affine d' esserne protetto, rimane libero da' suoi impegni, tosto che gli manca una tale protezione, avvegnachè per impotenza del protettore. Non bisogna però conchiuderne che sia precisamente lo stesso di ogni popolo, che dal Sovrano suo naturale o dallo Stato, di cui è membro, non può proteggersi prontamente ed efficacemente. I due casi sono assai diversi. Nel primo una

Na-

Nazione libera non è sottomessa a un altro Stato per partecipare a tutti i suoi vantaggi, e fare assolutamente causa comune con lui: se questo volesse farle un tanto favore, sarebbe essa incorporata, e non soggettata. Sagrifica la medesima la sua libertà colla sola mira d'esser protetta, senza sperare altro contraccambio. Allorchè dunque vien meno, in qualunque maniera ciò addivenga, la condizione unica e necessaria della sua suggezione, è libera da'suoi impegni, e i suoi doveri verso se medesima l'obbligano a provvedere con nuovi mezzi alla sua propria sicurezza. Ma i varii membri di uno stesso Stato partecipando tutti egualmente ai vantaggi che quello procura, debbono costantemente sostenerlo: sonosi eglino promesso di rimanere uniti, di far in ogni occasione causa comune. Se quelli che sono minacciati o attaccati, potessero segregarsi dagli altri per iscansare un pericolo presente, ogni Stato sarebbe tosto dissipato e distrutto. E' dunque essenziale alla salute della società, e al bene stesso di tutti i suoi membri, che ciascuna parte resista con tutte le sue forze al nemico comune, piuttosto che distaccarsi dalle altre; ed è questa per conseguenza una delle condizioni necessarie dell'Associazione politica. I sudditi naturali di un Principe gli sono attaccati senz'altra riserva che l'osservanza delle Leggi fondamentali; debbono rimanergli fedeli in quella guisa ch'egli dee prender a cuore di ben governarli: i loro interessi sono comuni; non sanno eglino con lui che uno stesso tutto, che una stessa società; è dunque ancora una condizione essenziale e necessaria della società politica, che i sudditi restino uniti al loro Principe, quanto è ciò in lor potere.

§. 201.

§. 201. *Dovere dei membri di uno Stato, o dei sudditi di un Principe, che sono in pericolo.*

Allorchè dunque una Città, una Provincia, è minacciata o attualmente attaccata, non può essa, per sottrarsi al pericolo, separarsi dallo Stato, di cui è membro, o abbandonare il suo Principe naturale, nè pur quando non è in poter di lui il dar un soccorso presente ed efficace. Il suo dovere, i suoi impegni politici l'obbligano a fare i maggiori sforzi, per mantenersi nel suo stato attuale. Se cede essa alla forza, la necessità, quella legge irresistibile, la scioglie da' suoi primi impegni., e le dà il Diritto di trattar col vincitore per migliorar le sue condizioni più che le sarà possibile. Se fa d'uopo sottomettersi a lui, o perire, chi dubiterà ch'ella non possa e non debba anzi appigliarsi al primo partito? L'uso moderno è conforme a questa decisione: una Città si arrende al nemico, quando aspettar non può la sua salute da una vigorosa resistenza: essa gli presta giuramento di fedeltà, nè il Sovrano suo accusa se non la fortuna.

§. 202. *Loro Diritto, quando eglino sono abbandonati.*

Lo Stato è obbligato a difendersi e a conservare tutti i suoi membri §. 17., ed il Principe è debitore a' sudditi suoi della medesima assistenza. S'eglino ricusano o trascurano di soccorrere un popolo, che trovasi in un pericolo imminente, questo popolo abbandonato diventa assolutamente il padrone di provvedere alla sua sicurezza e alla sua salute, nel modo che a lui meglio converrà, senza verun riguardo per quelli,

che ſono ſtati i primi a mancargli. Il paeſe di Zug, attaccato dagli Svizzeri nel 1352., ſpedì al Duca d' Auſtria, ſuo Sovrano, per ottenerne ſoccorſo. Ma queſto Principe, occupato a parlar de' ſuoi uccelli, quando a lui ſi preſentarono i deputati, degnò appena di aſcoltarli. Queſto popolo abbandonato entrò nella Confederazione Elvetica (*a*). La Città di Zurigo eraſi veduta un anno innanzi nello ſteſſo caſo. Attaccata da cittadini ribelli, ſoſtenuti dalla nobiltà de' contorni e dalla caſa d' Auſtria, s' indirizzò al Capo dell' Impero; ma Carlo IV. allora Imperatore, dichiarò a' ſuoi deputati che non poteva difenderla. Zurigo trovò nell' alleanza degli Svizzeri la ſua ſalute (*b*). La ſteſſa ragione diede agli Svizzeri in generale un fondato titolo per diſtaccarſi totalmente dall' Impero, che in verun incontro non li proteggeva, e di cui più non riconoſcevano da gran tempo l'autorità, quando nel Trattato di VVeſtfalia dall' Imperatore e da tutto il Corpo Germanico fu riconoſciuta la loro independenza.

(*a*) Vedi Etterlin, Simler, e il Signor di VVatteville, *ubi ſupra*.
(*b*) Vedi gli ſteſſi Storici e Bullingero, Stumpf, Tſchudi, Stettler.

CAPITOLO XVIII.

Dello ſtabilimento di una Nazione in un Paeſe.

§. 204. *Occupazione di un Paeſe fatta dalla Nazione.*

ABbiamo ſin quì conſiderata la Nazione puramente in ſe medeſima ſenza riguardo al Paeſe per eſſa occupato. Veggiamola ora ſtabilita in una contrada, che diventa proprio di lei poſſeſſo e domicilio. La terra appartiene agli uomini in generale; deſtinata dal Creatore ad eſſere la comune loro abitazione e la loro nutrice; tutti dalla natura riconoſcono il Diritto di abitarvi e di ricavarne le coſe neceſſarie alla loro ſuſſiſtenza e convenienti a' loro biſogni. Ma eſſendoſi il genere umano eſtremamente moltiplicato, la terra non era più capace di provvedere da ſe ſola e ſenza cultura al mantenimento de' ſuoi abitatori, e non avrebbe potuto ricevere una cultura conveniente da popoli vagabondi, a cui foſſe ſtata di comune pertinenza. Diventò dunque neceſſario che que' popoli piantaſſero in qualche parte la loro dimora, e che ſi appropriaſſero porzioni di terreno, affinchè non eſſendo moleſtati ne' lor lavori, nè defraudati del frutto delle loro fatiche, ſi applicaſſero a render fertili quelle terre, per trarne la loro ſuſſiſtenza. Ecco ciò che dee aver dato luogo ai Diritti di proprietà e di dominio, lo che ne giuſtifica lo ſtabilimento. Dopo la loro introduzione, il Diritto comune a tutti gli uomini è riſtretto in particolare a quello, che ciaſcuno legittimamente poſſiede. Il Paeſe da una Nazione abitato, o ch'ella ſiaſi ivi

trasferita, o che le famiglie che la compongono, trovandosi sparse in quella contrada, sienvisi formate in corpo di Società politica, un tal paese, dico, è lo stabilimento della Nazione, che vi ha un Diritto proprio ed esclusivo.

§. 204. *Suoi Diritti sul paese da essa occupato.*

Questo Diritto comprende due cose. 1. il *Dominio*, in virtù del quale può la Nazione usar sola di quel paese pe' suoi bisogni, disporne e ricavarne tutto il comodo, a cui esso è adattato. 2. L'*Impero*, ovvero il Diritto del Sovrano comando, per cui ordina e dispone a suo arbitrio di tutto ciò che accade nel paese.

§. 205. *Occupazione dell'Impero di un paese vacante.*

Allorchè una Nazione s'impadronisce di un paese, che non appartiene ancora ad alcuno, si giudica che vi occupi ella l'*Impero* o la *Sovranità* nel medesimo tempo che il *Dominio*. Poichè dessa è libera e independente, non può essere sua intenzione, stabilendosi in una contrada, di lasciarvi ad altri il Diritto di comandare, nè alcuno di quelli che costituiscono la Sovranità. Tutto lo spazio, nel quale una Nazione stende il suo Impero, forma la sfera della sua giurisdizione, e si chiama il suo *Territorio*.

§. 206. *Altra maniera di occupar l'Impero in un paese libero.*

Se molte famiglie libere, sparse in un paese independente, vengono ad unirsi per formare una Nazione ovvero uno Stato, occupano esse insieme l'Impero su

tutto

tutto il paese da loro abitato. Ne possedevano elleno già, ciascuna in sua porzione, il *Dominio*; e poichè vogliono formar insieme una Società politica e stabilire un'autorità pubblica, alla quale ognuno sarà tenuto d'ubbidire, è ben manifesto che la loro intenzione è di attribuire a questa pubblica autorità il Diritto di comandare in tutto il paese.

§. 207. *Come una Nazione si approprii un paese deserto.*

Tutti gli uomini hanno un Diritto eguale alle cose, che non sono ancora cadute nella proprietà di alcuno; e queste cose appartengono al primo occupante. Allorchè dunque una Nazione trova un paese disabitato e senza padrone, può essa legittimamente impadronirsene; e dopo che ha ella sufficientemente a tal uopo significata la sua volontà, un'altra non può spogliarnela. Per siffatta guisa i navigatori, andando alla scoperta, muniti di una Commissione del loro Sovrano ed incontrandosi in Isole od altre terre deserte, ne hanno preso possesso a nome della loro Nazione; e comunemente questo titolo è stato rispettato, purchè vi sia tenuto dietro immediatamente un real possesso.

§. 208. *Quistione in tal proposito.*

Ma è una quistione il sapere, se una Nazione possa così appropriarsi, con un semplice atto possessorio, paesi ch'essa non occupa realmente e riservarsene in tal modo assai più che non è atta a popolarne e a coltivarne. Non è difficile il decidere che una simile pretensione sarebbe assolutamente contraria al Diritto naturale ed opposta alle mire della natura, che destinando tutta la terra ai bisogni degli uomini in generale,

non dà a ciascun popolo il Diritto di appropriarsi un paese fuorchè per gli usi che ne ricava, e non per impedire che altri ne tragga profitto. Il Diritto delle Genti non riconoscerà dunque la *proprietà* e la *sovranità* di una Nazione salvochè sui paesi vacui, che avrà essa realmente occupati e di fatto, ne' quali avrà formato uno stabilimento, o da cui trarrà un uso attuale. In effetto, quando navigatori hanno incontrati paesi deserti, in cui quelli delle altre Nazioni aveano eretto passando qualche monumento, per dinotare il possesso da loro preso, non sonosi pigliato pensiero di questa vana cerimonia niente più che della disposizione de' Pontefici, che divisero una gran parte del nuovo mondo tra le Corone di Castiglia e di Portogallo (*a*).

§. 309.

(*a*) Questi atti tanto singolari non trovansi inseriti che in libri molto rari; onde non sarà discaro il vederne quì un estratto.

Bolla di Alessandro VI., colla quale egli dà a Ferdinando e ad Isabella, Re e Regina di Castiglia e d'Aragona, il nuovo mondo scoperto da Cristoforo Colombo.

Motu proprio, dice il Papa, *non ad vestram, vel alterius pro vobis super hoc nobis oblatæ petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, omnes insulas & terras firmas, inventas & inveniendas, detectas & detegendas versus occidentem & meridiem* (tirando una linea da un polo all'altro, trecento miglia a ponente delle Azore) *auctoritate omnipotentis Dei, nobis in beato Petro concessa, ac vicariatus Jesu Christi, qua fungimur in terris, cum omnibus illarum Dominiis, civitatibus &c. vobis hæredibusque & successoribus vestris Castellæ & Legionis regibus, in perpetuum tenore præsentium donamus, concedimus, assignamus, vosque & hæredes ac successores præfatos illarum dominos, cum plena, libera & omnimoda potestate, auctoritate & jurisdictione facimus, constituimus & deputamus.* Il Papa eccettua soltanto ciò che un altro Principe Cristiano potesse avervi occupato prima dell'anno 1493., quasi che a lui competesse un mi-

§. 209. *Se lecito sia occupare una parte di un paese, in cui non si trovino che popoli erranti e in picciol numero.*

V'ha un'altra celebre quistione, a cui ha principalmente dato luogo la scoperta del nuovo mondo. Si domanda se una Nazione può legittimamente occupare qualche parte di una vasta contrada, nella quale non trovansi che popoli erranti, incapaci per lo scarso loro numero di abitarla tutta intera. Abbiamo già osservato, §. 81., stabilendo l'obbligazione di coltivar la terra, che que' popoli non possono attribuirsi esclusivamente più terreno di quel che loro abbisogna e che sono in istato di abitare e di coltivare. La loro abitazione in quelle immense regioni non può passare per un vero possesso legittimamente preso; ed i popoli dell' Euro-

miglior Diritto di dare ciò che non apparteneva ad alcuno e soprattutto ciò che posseduto era dai popoli Americani. Indi così egli prosiegue: *ac quibuscumque personis cujuscumque dignitatis, etiam imperialis & regalis, status, gradus, ordinis, vel conditionis, sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, quam eo ipso, si contra fecerint, incurrant, districtius inhibemus ne ad insulas & terras firmas, inventas & inveniendas, detectas & detegendas, versus occidentem & meridiem ..... pro mercibus habendis, vel quavis alia de causa, accedere præsumant, absque vestra ac hæredum & successorum vestrorum prædictorum licentia speciali &c. Datum Romæ, apud S. Petrum, anno 1493. IV. nonas Maji, Pontific. nostri anno primo*. Leibnitii Codex juris gent. diplomat. Diplom. 203. Vedi *ibid. diplom.* 105. l'atto, con cui il Pontefice Niccolò IV. dà al Re Alfonso di Portogallo e all'Infante Enrico l'Impero della Guinea ed il potere di soggiogare le Nazioni barbare di quelle contrade, inibendo a tutt' altri l'andarvi senza la permissione del Portogallo. L'atto è in data di Roma sotto il giorno VI. delle idi di Gennajo 1454.

Europa, troppo ristretti nel loro paese, trovando un terreno, di cui i selvaggi non aveano alcun bisogno particolare, e non facevano alcun uso attuale e costante, poterono legittimamente occuparlo e stabilirvi Colonie. L'abbiamo già detto, la terra appartiene al genere umano per la sua sussistenza. Se ciascuna Nazione avesse voluto sin dal principio attribuirsi un vasto paese, per non viverci che di caccia, di pesca e di frutti selvatici, il nostro globo non sarebbe sufficiente alla decima parte degli uomini, ond'è oggi abitato. Non è dunque un traviare dalle mire della natura, riducendo i selvaggi entro a più angusti confini. Ciò non ostante non può che lodarsi la moderazione dei Puritani Inglesi, che i primi furono a stabilirsi nella nuova Inghilterra. Avvegnachè muniti di un diploma del loro Sovrano comprarono dai selvaggi il terreno, cui volevano occupare (*a*). Un sì lodevole esempio fu seguito da Guglielmo Pen e dalla Colonia di Quaceri, ch'egli condusse nella Pensilvania.

§. 210. *Delle Colonie.*

Allorchè una Nazione s'impadronisce di un paese rimoto, e vi stabilisce una Colonia, questo paese, benchè separato dallo stabilimento principale, fa naturalmente parte dello Stato, nulla meno de' suoi antichi possessi. Ogni qual volta dunque le Leggi politiche ovvero i Trattati non v'introducano alcuna differenza, tutto ciò che dicesi del territorio di una Nazione, deesi parimente intendere delle sue Colone.

CA-

(*a*) Storia delle Colonie Inglesi dell'America Settentrionale.

CAPITOLO XIX.

Della Patria e delle varie materie, che vi hanno relazione.

§. 211. *Cosa sia la Patria.*

LA totalità delle contrade occupate da una Nazione e sottomesse alle sue Leggi, forma, siccome abbiamo detto, il suo territorio; ed è pure la Patria comune di tutti gl'individui della Nazione. Siamo stati obbligati ad anticipare la definizione del termine di *Patria*, §. 122. perchè avevamo a trattare dell'amor della Patria: virtù sì eccellente e sì necessaria in uno Stato. Supponendo però nota una tale definizione, ci rimangono a spiegare diverse cose relative alla materia, e a dilucidare le quistioni ch'essa presenta.

§. 212. *Dei Cittadini e dei naturali.*

I Cittadini sono i membri della Società civile: uniti a questa Società mediante certi doveri, e sottomessi alla sua autorità, eglino partecipano con eguaglianza a' suoi vantaggi. Naturali ovvero indigeni, si dicono quelli che nati sono nel paese da genitori Cittadini. Non potendo la Società sostenersi e perpetuarsi fuorchè per mezzo de' figli de' Cittadini, questi figli vi seguono naturalmente la condizione dei loro padri, ed entrano in tutti i loro Diritti. La Società vien giudicata così volere per una conseguenza di quanto dee alla propria sua conservazione; e presumesi di diritto che ogni Cittadino entrando nella Società, riserbi a' suoi figli il Diritto d'esserne membri. La Patria

tria de' padri è quella dunque de' figli; e diventano questi veri Cittadini mercè il semplice loro tacito consenso. Vedremo tosto se pervenuti all'età di ragione rinunziar possano ai loro Diritti, e ciò che debbano alla Società, nella quale sono nati. Dico che per essere di un paese bisogna esser nato di un padre Cittadino; posciachè se voi nato vi siete da uno straniero, questo paese sarà soltanto il luogo della vostra nascita senza essere la vostra Patria.

§. 213. *Degli abitanti.*

Gli abitanti, a distinzione dei Cittadini, sono stranieri, a' quali si permette di stabilirsi a soggiornar nel paese. Legati dalla loro abitazione alla Società, sono soggetti alle Leggi dello Stato, finchè vi rimangono; e debbono difenderlo, poichè ne sono protetti, sebbene non partecipano a tutti i Diritti de' Cittadini. Godono soltanto de' vantaggi, che loro dà la Legge o la consuetudine. Gli *abitanti perpetui* sono quelli, che hanno ricevuto il Diritto di perpetua abitazione. E' questa una specie di Cittadini di un ordine inferiore, che sono legati alla Società, senza partecipare a tutti i suoi vantaggi. I loro figli seguono la condizione de' padri: per ciò stesso che lo Stato ha dato a questi la perpetua abitazione, passa il loro Diritto nella loro posterità.

§. 214. *Naturalizzazione.*

Una Nazione, ovvero il Sovrano che la rappresenta, può accordare ad uno straniero la qualità di Cittadino, aggregandolo al corpo della Società politica. Quest'atto si chiama *naturalizzazione*. Hannoci degli Stati, dove non può il Sovrano accordare tutti i Diritti

ritti di Cittadini; per esempio quello di pervenire agli officii, e dove per conseguenza non ha il poter di dare che una imperfetta naturalizzazione. Una disposizione della Legge fondamentale limita il poter del Principe. In altri Stati, siccome in Inghilterra ed in Polonia, il Principe non può naturalizzare alcuno, senza il concorso della Nazione rappresentata da' suoi deputati. Ce n'ha finalmente, come l'Inghilterra, dove la semplice nascita nel paese naturalizza i figli di uno straniero.

§. 215. *Dei figli dei Cittadini nati in paese straniero.*

Si domanda se i figli nati di Cittadini, in paese straniero, sieno Cittadini? Le Leggi hanno decisa la quistione in molti paesi; ed ivi bisogna seguitare le loro disposizioni. In virtù della Legge naturale sola i figli seguono la condizione dei loro padri, ed entrano in tutti i loro Diritti, §. 212.; il luogo della nascita niente fa in tal proposito, e non può somministrar per se stesso alcuna ragione di togliere a un figlio ciò, che gli dà la natura. Dico per se stesso, poichè la Legge civile o politica può disporre altramenti per mire particolari. Ma suppongo che il padre non abbia totalmente abbandonata la sua Patria per istabilirsi altrove. Se ha egli fermato il suo domicilio in un paese straniero, vi è diventato membro di un'altra Società, almeno come abitante perpetuo, ed i suoi figli ne saranno anch'essi.

§. 216. *Dei figli nati in mare.*

Quanto a' figli nati in mare, se nati sono nelle parti del mare occupate dalla loro Nazione, sono nati

nel

nel paese: se in alto mare, non v' ha alcuna ragione per distinguerli da quelli, che nascono nel paese, posciachè non già naturalmente il luogo della nascita dà i Diritti, ma l'estrazione: e se i figli sono nati in un Vascello della Nazione, possono riputarsi nati nel territorio; posciachè natural cosa è considerare i Vascelli della Nazione siccome porzioni del suo territorio, massimamente quando essi navigano sopra un mar libero, poichè lo Stato conserva la sua giurisdizione in questi Vascelli. E siccome secondo l'uso comunemente ricevuto, questa giurisdizione si conserva sul Vascello, ancor quando trovasi in parti del mare soggette ad una dominazione straniera, tutti i figli nati in Vascelli di una Nazione, saranno giudicati nati nel suo territorio. Per la stessa ragione quelli che nascono sopra un Vascello straniero, saranno riputati nati in paese straniero, purchè non sia ciò avvenuto nel porto stesso della Nazione; posciachè il porto è più particolarmente del territorio; e la madre per esser in questo momento nel Vascello straniero, non è fuori del paese. Suppongo ch'ella e suo marito non abbiano abbandonata la patria per istabilirsi altrove.

§. 217. *De' figli nati negli eserciti dello Stato, o nella casa del suo Ministro appo un' estera Corte.*

Per le stesse ragioni ancora i figli de' Cittadini, nati fuori del paese negli eserciti dello Stato, ovvero nella casa del suo Ministro appo un' estera Corte, reputansi nati nel paese; posciachè un Cittadino absente colla sua famiglia, pel servigio dello Stato, e che resta nella sua dipendenza e sotto la sua giurisdizione, non può essere considerato siccome uscito dal territorio.

§. 218.

§. 218. *Del domicilio.*

Il *domicilio* è l'abitazione ſtabile in qualche luogo, con intenzione di rimanervi ſempre. Un uomo non iſtabiliſce dunque il ſuo domicilio in un paeſe, purchè non faccia baſtantemente conoſcere o tacitamente, o con una eſplicita dichiarazione la ſua intenzione di piantarvi la ſua dimora. Del rimanente queſta dichiarazione non oſta, che s' egli in progreſſo cambiaſi di parere non poſſa traſportar altrove il ſuo domicilio. In queſto ſenſo chi ſi ferma, anche lungamente in un luogo per ſuoi affari, non vi ha che una ſemplice abitazione ſenza *domicilio*. Quindi l'inviato di un Principe ſtraniero non ha il ſuo domicilio alla Corte, dov' egli riſiede.

Il *domicilio naturale*, o *d' origine* è quello che ci dà la naſcita colà, dove noſtro padre ha il ſuo; e ſi giudica che lo ritenghiamo, finchè non l'abbandoniamo per iſceglierne un altro. Il *domicilio acquiſito* (*adſcititium*) è quello che ci ſtabiliamo colla noſtra propria volontà.

§. 219. *Dei vagabondi.*

I *vagabondi* ſono perſone ſenza domicilio. Per conſeguenza quelli che naſcono da genitori vagabondi non hanno patria; poichè la patria di un uomo è il luogo, dove al tempo della ſua naſcita i ſuoi genitori avevano il loro domicilio, §. 122., ovvero lo Stato, di cui ſuo padre allora era membro, lo che torna allo ſteſſo; poſciachè ſtabilirſi per ſempre appo una Nazione è diventarne membro, almeno come abitante perpetuo, ſe non con tutti i Diritti de' Cittadini. Ciò non oſtante ſi può riguardare la patria di un vagabondo ſiccome quel-

quella di suo figlio, finchè si giudichi che questo vagabondo abbia assolutamente rinunziato al suo domicilio naturale o d'origine.

§. 220. *Se abbandonar si possa la sua patria.*

Bisogna necessariamente usar molte distinzioni, per ben risolvere questa celebre quistione, se un uomo abbandonar possa la sua patria e la società, di cui è membro. 1. I figli hanno un attaccamento naturale alla società, nella quale sono nati. Obbligati a riconoscere la protezione, ch'ha essa accordata ai loro padri, le vanno debitori in gran parte della loro nascita e della loro educazione. Debbono dunque amarla; siccome l'abbiam fatto vedere §. 122., dimostrarle una giusta riconoscenza, renderle, per quanto è in loro, bene per bene. Abbiamo osservato, §. 212., che hanno eglino diritto d'entrare nella società, di cui i loro padri erano membri. Ma ogni uomo nasce libero; il figlio di un Cittadino, pervenuto all'età di ragione, può esaminare se gli convenga di unirsi alla società, che la sua nascita gli destina. S'ei non trova che siagli vantaggioso il rimanervi, è padrone di abbandonarla, risarcendola di ciò ch'ella potrebbe aver fatto in suo favore (*a*), e conservando per essa, per quanto gliel permetteranno i suoi nuovi impegni, i sentimenti di amore e di gratitudine a quella dovuti. Del rimanente gli obblighi di un uomo verso la sua patria naturale possono cangiarsi, alterarsi, o svanire, secondo che l'avrà egli abbandonata legittimamente e con

(*a*) Tal è il fondamento de' *Trattati foranei*, dei Diritti che si chiamavano in Latino *census emigrationis*.

con ragione per eleggerne un' altra, o secondo che ne sarà stato meritoriamente escluso o contro la giustizia, nelle forme o per violenza (*a*).

2. Tosto che un figlio di un Cittadino divenuto uomo opera siccome Cittadino, ne prende tacitamente la qualità; le sue obbligazioni, siccome quelle di qualunque altro, che s'impegna espressamente e formalmente verso la società, divengono più forti e più estese: il caso è affatto diverso da quello, di cui abbiamo parlato. Allorchè una società non è stata contratta per un tempo determinato, è permesso l' abbandonarla, quando questa separazione può aver luogo senza partorir danno alla società. Un Cittadino può dunque abbandonar lo Stato, di cui è membro, purchè nol faccia in congiunture, in cui non potrebbe abbandonarlo senza recargli un notabile pregiudicio. Ma bisogna distinguer quì ciò che può farsi a rigore di dritto da ciò che è onesto e conforme a tutti i doveri; in breve la obbligazione *interna* dall' obbligazione *esterna*. Ogni uomo ha il Diritto di abbandonare il suo paese, per istabilirsi altrove, quando con un tal passo non compromette il bene della sua patria. Ma un buon Cit-

(*b*) Carlo XII. condannar fece a morte e giustiziare il Generale Patkul, Livoniano d'origine, il qual fu preso in un fatto d' armi. Questa morte fu ingiusta. Patkul era veramente nato suddito del Re di Svezia; ma avea abbandonato la Livonia in età di dodici anni, ed essendo stato promosso nelle truppe di Sassonia, avea venduto, colla permissione del Re, i beni da lui posseduti in Livonia. Avea egli dunque lasciata la sua Patria per eleggerne un' altra; lo che è permesso a un uomo libero, purchè ciò non avvenga, siccome abbiamo quì osservato, in un tempo critico, in cui la patria ha bisogno di tutti i suoi figli; e il Re di Svezia permettendogli di vendere i suoi beni, avea acconsentito alla sua trasmigrazione. *Storia interessante del Settentrione*, pag. 120.

Cittadino mai non vi si determinerà senza necessità; ovvero senza fortissime ragioni. Così poco onesta è l' abusare della sua libertà, per abbandonar con leggerezza degli associati, dopo aver da loro ricavati considerabili vantaggi; ed è questo il caso d'ogni Cittadino colla sua patria.

3. Quanto a coloro, che l' abbandonano vilmente nel pericolo, cercando di mettersi in salvo, in vece di difenderla, violano manifestamente il patto di società, col quale si obbligarono a difendersi tutti insieme d' intelligenza: sono però infami disertori, che lo Stato ha Diritto di punire severamente.

§. 221. *Come si possa starne lontano per un tempo.*

Nei tempi di pace e di tranquillità, quando la patria non ha verun bisogno attuale di tutti i suoi figli, il bene stesso dello Stato e quello de' Cittadini esige che sia permesso a ciascuno di viaggiare per li suoi affari, purchè sempre sia pronto al ritorno, qualora lo richiami il pubblico interesse. Non si presume che alcun uomo siasi obbligato verso la società, di cui è membro, a non poter uscire dal paese, quando lo esigerà il bene de' suoi affari, e allorchè potrà absentarsene senza nuocere alla sua patria.

§. 222. *Variazione delle Leggi politiche a tal uopo. Bisogna ad esse ubbidire.*

Le Leggi politiche delle Nazioni variano molto a tal uopo. Appo le une è permesso in ogni tempo, fuorchè nel caso di una guerra attuale, ad ogni Cittadino l'absentarsi, ed anche l'abbandonar totalmente il paese, quando lo trova opportuno, e senza renderne alcu-

alcuna ragione. Questa licenza, contraria per se medesima al bene e alla salute della società, non può tollerarsi che in un paese, dove manchi la sussistenza, e che sia incapace di provvedere ai bisogni degli abitanti. Non v'ha in un tal paese che una società imperfetta; posciachè bisogna che la società civile possa mettere i suoi membri in istato di procurarsi colla loro fatica e colla loro industria tutto ciò che loro è necessario: senza di che non ha Diritto d'esigere che si dedichino ad essa assolutamente. In altri Stati ognun può viaggiare liberamente pe' suoi affari, ma non abbandonare interamente la Patria, senza la espressa permissione del Sovrano. Finalmente ce n'ha, dove il rigor del Governo non permette l'uscir del paese a chiunque non sia munito di passaporto in forma, che inoltre non si accorda che con una somma difficoltà. In tutti questi casi bisogna conformarsi alle Leggi, quando sono esse fatte con una legittima autorità. Ma nell'ultimo il Sovrano abusa del suo potere, e riduce i sudditi in una insopportabile schiavitù, se loro niega la permissione di viaggiare per la loro utilità, quando potrebbe loro accordarla senza inconveniente e senza pericolo per lo Stato. Vedremo anzi che in certe occasioni non può ritenere, sotto alcun pretesto, quelli che vogliono andarsene per sempre.

§. 223. *De' casi, in cui un Cittadino ha Diritto di abbandonare la sua Patria.*

Hannoci de' casi, ne' quali un Cittadino ha assolutamente Diritto, in forza di ragioni prese dal patto stesso della società politica, di rinunziare alla sua Patria e di abbandonarla. 1. Se il Cittadino trovar non può la sussistenza nella sua Patria, gli è certamente permesso il cercarla altrove; posciachè non essendo la

società politica istituita che colla mira di agevolare a ciascuno i mezzi di vivere e di farsi una sorte felice e sicura, sarebbe assurdo il pretendere che un membro, a cui non potrà essa procurare le cose più necessarie, non avrà Diritto di abbandonarla.

2. Se il Corpo della Società, o chi lo rappresenta, manca assolutamente alle sue obbligazioni verso un Cittadino, può questi ritirarsi; posciachè se l' uno de' contraenti non osserva i suoi impegni, l'altro non è tenuto all'adempimento de' suoi; e il contratto è reciproco fra la società ed i suoi membri. Su tal fondamento si può ancora scacciar dalla Società un membro, che ne trasgredisce le Leggi.

3. Se la maggior parte della Nazione, o il Sovrano che la rappresenta, vuole stabilir Leggi su cose, rispetto alle quali il patto di società non può obbligare ogni Cittadino a sottomettersi, quelli a cui queste Leggi dispiacciono, hanno Diritto di abbandonare la società per istabilirsi altrove. Per esempio se il Sovrano o la maggior parte della Nazione non vuol soffrire che una Religione sola nello Stato, quelli che credono e professano un'altra Religione, hanno Diritto di ritirarsi, di portar seco i loro averi e via condurre le loro famiglie. Imperocchè non poterono eglino mai sottomettersi all'autorità degli uomini in affar di coscienza (*a*); e se la società soffre e s'indebolisce per la loro partenza, la colpa è degl'intolleranti, che mancano al patto della Società, lo infringono e sforzano gli altri a separarsi. Abbiamo indicati altrove alcuni altri esempi di questo terzo caso: quello di uno Stato popolare, che vuol eleggersi un Sovrano, §. 33., e quel-lo

(*a*) Vedi sopra il Capitolo della Religione.

lo di una Nazione independente, che prende la risoluzioni di sottomettersi ad una Potenza straniera, §. 195.

§. 224. *Degli emigranti.*

Quelli che abbandonano la loro Patria per qualche ragione legittima, con intenzione di stabilirsi altrove; si chiamano *emigranti*. Eglino portano seco tutti i loro averi, e via conducono le loro famiglie.

§. 225. *Sorgenti del loro Diritto.*

Il loro Diritto d' emigrazione può venire da diverse sorgenti. 1. Ne' casi che abbiamo accennati, §. 223., è questo un Diritto naturale, che loro è certamente riserbato nel patto stesso di associazione civile.

2. L'emigrazione può venir assicurata ai Cittadini, in certi casi, con una Legge fondamentale dello Stato. I Cittadini di Neuchatel e di Valangino negli Svizzeri, abbandonar possono il paese e portar seco i loro averi, come loro piace, senza nè pur pagare per ciò alcuna gravezza.

3. Può esser loro accordata volontariamente dal Sovrano.

4. Per ultimo questo Diritto può nascere da qualche Trattato fatto con una Potenza straniera, in virtù del quale un Sovrano avrà promesso di lasciare ogni libertà a quelli de' sudditi suoi, che per certa ragione, a motivo di Religione per esempio, vorranno trasferirsi nelle terre di questa Potenza. Hannoci simili Trattati fra i Principi di Germania, pel caso in particolare, in cui trattasi della Religione. Nella stessa guisa negli Svizzeri un Cittadino di Berna, che vuol trasferirsi a Friburgo, e reciprocamente un Cittadino di

Friburgo, che vuole ſtabilirſi a Berna, per ivi profeſ-ſar la Religione del paeſe, ha Diritto di abbandonar la ſua Patria e di portar ſeco tutto ciò che gli appartiene.

Raccoglieſi da varii tratti della Storia, in particolare dalla Storia degli Svizzeri e de' paeſi vicini, che il Diritto delle Genti dalla conſuetudine ſtabilito in que' paeſi, già alcuni ſecoli, non permetteva ad uno Stato di ricevere nel numero de' ſuoi Cittadini i ſudditi di un altro Stato. Queſto Articolo di una vizioſa conſuetudine non avea altro fondamento, che la ſchiavitù, nella quale i popoli erano allora ridotti. Un Principe, un Signore, contava i ſudditi ſuoi nella claſſe de' ſuoi *proprii beni*; calcolavane il numero, ſiccome quello delle ſue greggie; e per obbrobrio dell' umanità un sì ſtrano abuſo ancor non è per ogni dove diſtrutto.

§. 226. *Se il Sovrano viola il loro Diritto, loro fa ingiuria.*

Se il Sovrano preſume d'inquietar quelli, che hanno il Diritto di emigrazione, loro fa ingiuria; e poſſon eglino legittimamente implorare la protezione della Potenza, che vorrà riceverli. Per ſiffatta guiſa ſi è veduto il Re di Pruſſia Federico Guglielmo accordare la ſua protezione ai Proteſtanti emigranti da Saltzburgo.

§. 227. *Dei ſupplichevoli.*

Chiamanſi *ſupplichevoli* tutti i fuggitivi, che implorano la protezione di un Sovrano contro la Nazione, ovvero il Principe, che hanno eglino abbandonato. Non poſſiamo noi ſodamente ſtabilire ciò che il Diritto delle Genti decide riſpetto a loro, prima di a-

ver trattato dei Doveri di una Nazione verſo le altre.

§. 228. *Del eſilio e del bando.*

L' *eſilio* per ultimo è un' altra maniera di abbandonare la Patria. Un *eſule* è un uomo ſcacciato dal luogo del ſuo domicilio, ovvero coſtretto ad uſcirne, ma ſenza nota d' infamia. Il *bando* è una ſimile eſpulſione accompagnata da nota d' infamia (*a*). L' uno e l'altro poſſono eſſere per un tempo limitato, ovvero a perpetuità. Se un *eſiliato*, o pur un *bandito*, aveva domicilio nella ſua Patria, egli è eſiliato o bandito dalla ſua Patria. Del rimanente giova oſſervare che nell'uſo ordinario ſi applicano altresì i termini d' *eſilio* e di *bando* alla eſpulſione d'uno ſtraniero, fuori di un paeſe, dove non aveva domicilio, con divieto a lui di rientrarvi o per un tempo, o per ſempre.

Potendo un Diritto qualunque ſia venir tolto a un uomo per maniera di pena, l' *eſilio* che lo priva del Diritto di abitare in certo luogo, può eſſere una pena: il *bando* n' è ſempre una; poſciachè non ſi può notare alcuno d' infamia fuorchè colla mira di punirlo di una colpa reale o preteſa.

Quando la ſocietà recide uno de' ſuoi membri con un *bando* perpetuo, egli non è bandito che dalle terre di queſta ſocietà, ed eſſa non può impedirgli di abitare

(*a*) L'uſo non ripugna al ſenſo, che noi diamo a queſti due termini. L' Accademia Franceſe dice: bando *non diceſi che delle condanne fatte in giuſtizia*, ed eſilio *non è che un allontanamento cagionato da qualche diſgrazia della Corte*. Ciò vuol dire che una ſimile condanna fatta in giuſtizia è infamante, e che tale non è ordinariamente una diſgrazia della Corte.

re in qualunque altro luogo gli piacerà. Ciò non ostante può aver luogo il contrario in forza di convenzioni particolari fra due o più Stati. Di questo modo ciascun membro della Confederazione Elvetica può bandire i suoi proprii sudditi da tutto il Territorio degli Svizzeri: il bandito non sarà allora tollerato in alcuno de' Cantoni, o da' loro alleati.

L'*esilio* si divide in *volontario* ed *involontario*. Esso è volontario, quando un uomo abbandona il suo domicilio per sottrarsi ad una pena, o per evitare qualche calamità; ed involontario, quando è l'effetto di un ordine superiore.

Talvolta si prescrive ad un esule il luogo, dov'egli dee rimanere per tutto il tempo del suo esilio; ovvero gli s'indica un certo spazio, in cui gli è inibito d'entrare. Queste diverse circostanze e modificazioni dipendono da chi ha il potere d'esiliare.

§. 229. *Gli esiliati e i banditi hanno Diritto di abitare in qualche parte.*

Un uomo, per essere esiliato o bandito, non perde la sua qualità di uomo, nè per conseguenza il *Diritto* di abitare in qualche parte sopra la terra. Riconosce egli un tal Diritto dalla Natura, ovvero piuttosto dal suo Autore, che ha destinato la terra agli uomini per loro abitazione; e la proprietà non ha potuto introdursi con pregiudicio del Diritto, che ogni uomo porta seco nascendo, all'uso delle cose assolutamente necessarie.

§. 230. *Natura di questo Diritto.*

Ma se questo Diritto è necessario e perfetto nella sua generalità, bisogna ben osservare che non è che imper-

imperfetto relativamente a ciascun paese in particolare. Imperocchè da un altro canto ogni Nazione ha Diritto di ricusare ad uno straniero l'ingresso del suo paese, allorchè non potrebbe egli entrarvi senza esporla ad un evidente pericolo, o senza recarle un notabile pregiudicio. Ciò ch'ella dee a se medesima, la cura della propria conservazione, le dà un tal Diritto. Ed in virtù della sua libertà naturale, tocca alla Nazione il giudicare, se ella sia o non sia nel caso di ricevere questo straniero (*Prelim.* §. 16.) Non può egli dunque stabilirsi di pieno Diritto, e come gli piacerà, nel luogo da lui scelto; ma dee chiederne la permissione al superiore del luogo; e se gli vien denegata, gli conviene rassegnarsi.

§. 231. *Dovere delle Nazioni verso loro.*

Ciò non ostante, siccome la proprietà non potè introdursi che riserbando il Diritto acquisito ad ogni umana creatura, di non essere assolutamente privata delle cose necessarie, alcuna Nazione non può ricusare, senza buone ragioni, l'abitazione anche perpetua a un uomo scacciato dalla sua dimora. Ma se ragioni particolari e sode non le permettono di dargli un asilo, quest'uomo non ha più alcun Diritto di esigerlo; posciachè in simil caso il paese, che la Nazione abita, non può servire nel tempo stesso ad uso di lei e a quello del prefato straniero. Ora, quand'anche si supponesse che tutte le cose sono ancora comuni, non può alcuno arrogarsi l'uso di una cosa, che serve attualmente ai bisogni di un altro. Però una Nazione, le cui terre bastano appena ai bisogni de' Cittadini, non è obbligata a ricevervi una masnada di fuggiaschi o di fuorusciti. Però ella medesima dee rigettarli assolutamente, se infetti sono di qualche morbo contagioso.

Però ha Diritto di rimandarli altrove, se ha un giusto motivo di temere che corrompano i costumi de' Cittadini, che turbino la Religione, e che producano qualche altro disordine contrario alla pubblica salute. In breve ella ha Diritto, ed anzi è obbligata di seguitare a tal uopo le regole della prudenza. Ma questa prudenza esser non dee sospettosa, nè condotta a segno di negare un asilo a sventurati per lievi ragioni e per timori o frivoli o poco fondati. Il mezzo di temperarla sarà di non perder mai di vista la carità e la commiserazione, che sono dovute agl' infelici. Ricusar non si possono tai sentimenti nè pure a quei, che sono caduti nell'infortunio per loro colpa: odiar si dee il delitto ed amar la persona, poichè tutti gli uomini debbono amarsi.

§. 232. *Una Nazione non può punirli per colpe commesse fuori del suo Territorio.*

Se un esiliato ovvero un bandito è stato scacciato del suo Territorio per qualche delitto, non appartiene alla Nazione, presso cui egli si ricovera, il punirlo pel misfatto commesso in un paese straniero. Imperocchè la natura non dà agli uomini e alle Nazioni il Diritto di punire se non per la loro difesa e per la loro sicurezza, §. 169., donde segue che punir non si possono che quelli, da cui siamo stati lesi.

§. 233. *Salvochè per quelle che interessano la sicurezza del genere umano.*

Ma questa ragione medesima fa vedere, che se la giustizia di ciascuno Stato dee in generale restrignersi a punire i delitti commessi nel suo Territorio, eccettuar bisogna dalla regola gli scellerati, che per la qua-

lità

lità e per l'abituale frequenza de' loro delitti, violano ogni pubblica sicurezza, e si dichiarano i nemici dell'uman genere. Gli avvelenatori, gli assassini, gl' incendiarii di professione, esser possono sterminati dovunque sien presi; posciachè attaccano costoro ed oltraggiano tutte le Nazioni, conculcando i fondamenti della comune loro sicurezza. Quindi i pirati si mandano alla forca dai primi, a cui vengono a cader nelle mani. Se il Sovrano del paese, ove delitti di questa natura sono stati commessi, ne reclama gli Autori per farne la punizione, si dee restituirglieli, siccome a quello, che è per ispecial modo interessato a punirli esemplarmente. E siccome conviene convincere i rei e far loro il processo con tutte le formalità, è questa una seconda ragione, per cui si consegnano ordinariamente i malfattori di quest'ordine agli Stati, che furono il teatro dei loro delitti.
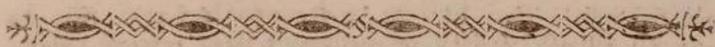
CAPITOLO XX.

Dei beni pubblici, comuni e privati.

§. 234. *Di ciò che i Romani chiamavano* res communes.

VEggiam ora quale sia la natura delle diverse cose, che racchiude il paese occupato dalla Nazione, e procuriamo di stabilire i principii generali del Diritto, che le governa. Questa materia è trattata da' giureconsulti sotto il titolo, *de rerum divisione*. Hannoci cose, che di loro natura esser non possono occupate: ce n'ha, di cui niuno si attribuisce la proprie-

tà,

tà, e che rimangono nella comunione primitiva, quando una Nazione s'impadronisce di un paese. I Romani giureconsulti chiamano queste cose *res communes*, cose comuni: tali erano appo loro l'aria, l'acqua corrente, il mare, i pesci, le bestie selvagge.

§. 235. *Totalità dei beni della Nazione, e loro divisione.*

Tutto ciò che è suscettibile di proprietà, vien giudicato appartenere alla Nazione, che occupa il paese, e forma la massa totale de' suoi beni. Ma la Nazione non possiede tutti questi beni nella stessa guisa. Quelli che non sono divisi tra le comunità particolari, e gl' individui della Nazione, si chiamano *beni pubblici*. Gli uni sono riserbati per li bisogni dello Stato, e formano il patrimonio della Corona; gli altri restano comuni a tutti i Cittadini, che ne profittano, ciascuno secondo i suoi bisogni, e secondo le Leggi, che ne regolano l'uso; e si chiamano questi *beni comuni*. Hanno ne altri, che appartengono a qualche corpo ovvero comunità: chiamansi essi *beni di comunità*, *res universitatis*; e sono per questo corpo in particolare ciò, che sono i *beni pubblici* per tutta la Nazione. Potendo la Nazione essere considerata siccome una grande comunità si possono chiamare indifferentemente *beni comuni* quelli, che le appartengono in comune, dimodochè tutti i Cittadini possono farne uso, e quelli che sono parimente posseduti da un corpo ovvero da una comunità: le stesse regole hanno luogo per gli uni e per gli altri. Finalmente i beni posseduti da' privati si chiamano *beni particolari*, *res singulorum*.

§. 236.

§. 236. *Due maniere di acquistar beni pubblici.*

Allorchè una Nazione in corpo s' impadronisce di un paese, tutto ciò che non si divide tra i suoi membri, resta comune a tutta la Nazione, e diventa *bene pubblico*. V'ha una seconda maniera, in cui la Nazione e in generale ogni comunità può acquistar beni, cioè per la volontà di chiunque giudica a proposito di trasferire in essa, a qualsivoglia titolo, il dominio o la proprietà di ciò ch'egli possiede.

§. 237. *Le rendite de' beni pubblici sono naturalmente alla disposizione del Sovrano.*

Tosto che la Nazione rimette le redini dello Stato tra le mani di un Principe, vien giudicato ch'ella nel tempo stesso gli rimetta i mezzi di governare. Poichè dunque le rendite de' beni pubblici, del patrimonio dello Stato, sono destinate alle spese del Governo, trovansi le medesime naturalmente alla disposizione del Principe, e si dee sempre giudicarne così, purchè la Nazione non abbiale formalmente eccettuate rimettendo l'autorità suprema, e non abbia provveduto in qualche altra maniera alla loro amministrazione, alle spese necessarie dello Stato e al mantenimento della persona stessa del Principe e della sua casa. Ogni qual volta adunque l'autorità suprema è rimessa puramente e semplicemente al Principe, essa porta seco il poter liberamente disporre delle pubbliche entrate. Il dovere del Sovrano l'obbliga veramente a non impiegar questi danari che ne' bisogni dello Stato; ma tocca a lui solo il determinarne l'applicazione conveniente, ed egli non dee renderne conto a chicchessia.

§. 238. *La Nazione può cedergli l'uso e la proprietà dei beni comuni.*

La Nazione può attribuire al superiore solo l'uso de' suoi beni comuni, ed aggiugnerli così al patrimonio dello Stato Essa può inoltre cedergliene la proprietà. Ma questo trasporto d'uso ovvero di proprietà esige un atto espresso del proprietario, che è la Nazione. E' difficile di fondarlo sopra un tacito consenso; perchè il timore ritiene troppo spesso i sudditi dal reclamare contro le ingiuste intraprese del Sovrano.

§. 239. *Essa può conferirgliene il dominio, e riserbarsene l'uso.*

Il popolo può nella stessa guisa attribuire al superiore il dominio delle cose, ch'egli possiede in comune, e riserbarsene l'uso in tutto o in parte. Quindi il dominio di un fiume, per esempio, può esser ceduto al Principe, mentre che il popolo se ne riserba l'uso per la navigazione, per la pesca, per abbeverar i bestiami ec. Si può ancora conferire al Principe solo il Diritto di pescare in quel fiume, ec. In somma il popolo può cedere al superiore qual Diritto più gli piaccia sui beni comuni della Nazione; ma tutti questi Diritti particolari non derivano naturalmente e per se stessi dalla Sovranità.

§. 240. *Delle Imposizioni.*

Se la rendita de'beni pubblici, o del regio patrimonio non basta a' pubblici bisogni, lo Stato vi supplisce con Imposizioni. Debbono esser queste regolate in modo, che ogni Cittadino ne paghi la sua quota, in pro-

proporzione delle sue facoltà e de' vantaggi, ch'egli ricava dalla Società. Essendo tutti i membri della Società civile egualmente obbligati a contribuire, secondo la loro forza, al suo vantaggio e alla sua salute, non possono ricusare di prestar i sussidii necessarii alla sua conservazione, secondo che parrà bene d'esigerli ad una legittima podestà.

§. 241. *La Nazione può riserbarsi il Diritto di stabilirle.*

Molte nazioni non hanno voluto commettere al Principe loro una cura sì dilicata, nè affidargli un potere, di cui è sì facile di abusare. Costituendo un patrimonio pel mantenimento del Sovrano e per le spese ordinarie dello Stato, sonosi elleno riserbato il Diritto di provvedere per se stesse o per mezzo dei loro Rappresentanti, ai bisogni straordinarii, imponendo gravezze pagabili da tutti gli abitanti. In Inghilterra il Re espone i bisogni dello Stato al Parlamento, e questo Corpo rappresentativo della Nazione delibera e statuisce, col concorso del Re, intorno alla quantità del sussidio e intorno alla maniera di levarlo; e si fa di più render conto dell'impiego, che il Re n'ha fatto.

§. 242. *Del Sovrano che ha questo potere.*

In altri Stati, dove il Sovrano possiede l'Impero pieno ed assoluto, egli solo stabilisce le imposizioni, regola il modo di raccoglierle, e ne fa l'uso, che trova a proposito, senza renderne conto a chicchessia. Il Re gode oggi di questa autorità in Francia, colla semplice formalità di far verificare i suoi editti in Parlamento: e questa Corte ha il Diritto di fargli umilissime rimostranze, se trova inconvenienti nella imposizione

or-

ordinata dal Principe. Saggio ſtabilimento per far giugnere la verità e le grida del popolo ſino alle orecchie del Sovrano; e per mettere qualche limite alle ſue diſſipazioni, o all'avidità de' Miniſtri e degli Appaltatori! (*a*)

Il Principe, che riveſtito è del potere di mettere impoſizioni ſopra il ſuo popolo, dee guardarſi dal conſiderare i danari, che ne provengono, come ſuo proprio bene. Non dee mai perder di viſta il fine, per cui queſto potere gli è ſtato affidato: la Nazione ha voluto metterlo in grado di provvedere, ſecondo la ſua ſapienza, a' biſogni dello Stato. S'egli converte queſti danari in altri uſi, ſe li conſuma in luſſo frivolo, per li ſuoi piaceri, per ſaziar l'ingordigia delle ſue belle e de' ſuoi favoriti, oſiam dirlo ai Sovrani ancora capaci di aſcoltar la verità, egli non è men colpevole, anzi lo è mille volte più di un privato, che ſerveſi della roba altrui per ſoddisfare le ſue ſregolate paſſioni. La ingiu-

(*a*) Non ſi può tener l'occhio troppo attento allo ſtabilimento delle impoſte, che una volta che ſieno introdotte, non ſolo continuano, ma ancora ſi moltiplicano con tanta facilità. Alfonſo VIII., Re di Caſtiglia, aſſediando contro i Mori la Città di Concham, *urbem in Celtiberis*, e mancando di danaro, domandò agli Stati di poter imporre ſu ciaſcun uomo libero una capitazione di cinque maravedis d'oro. Pietro, Conte di .... (*Laræ Comes*) vi ſi oppoſe vigoroſamente: *contractaque nobilium manu ex conventu diſcedit, armis tueri paratus partam armis & virtute a majoribus immunitatem; neque paſſurum affirmans nobilitatis opprimendæ atque novis vectigalibus vexandæ ab eo aditu initium fieri: Mauros opprimere non eſſe tanti, ut graviori ſervitute rempublicam implicari ſinant. Rex, periculo permotus, ab ea cogitatione deſiſtit. Petrum nobiles conſilio communicato quotannis convivio accipere decreverunt, ipſum & poſteros, navatæ operæ mercedem, rei geſtæ bonæ poſteritati monumentum, documentumque, ne quavis occaſione jus libertatis imminui patiantur.* Mariana, *ibid.* Cap. VIII.

ingiustizia, perchè rimanga impunita, non è però meno obbrobriosa.

§. 243. *Dovere del Principe rispetto alle imposizioni.*

Ogni cosa dee tendere al ben comune nella società politica; e se la persona stessa de' Cittadini è soggetta a questa regola, i loro beni non possono esserne eccettuati. Lo Stato non potrebbe sussistere, o amministrar sempre gli affari pubblici nel modo più vantaggioso, se non avesse la podestà di disporre all'occasione di ogni sorte di beni sottoposti al suo Impero. Si dee anzi presumere che quando la Nazione s'impadronisce di un paese, la proprietà di certe cose non venga abbandonata ai particolari se non che a questa condizione. Il Diritto che appartiene alla società, ovvero ai Sovrani, di disporre in caso di necessità e per la pubblica salute, di ogni bene compreso nello Stato, si chiama Dominio eminente. E' cosa evidente che questo Diritto è necessario, in certi casi, a chi governa; e che per conseguenza fa parte dell'Impero, ed esser dee annoverato tra i Diritti di Maestà; §. 45. Allorchè dunque il popolo deferisce l'Impero ad alcuno, gli attribuisce nel tempo stesso il Dominio eminente, purchè non sel riserbi espressamente. Ogni Principe veramente Sovrano è rivestito di questo Diritto, quando la Nazione non l'abbia eccettuato, in qualunque modo sia per altri conti limitata la sua autorità.

§. 244. *Del Dominio eminente annesso alla Sovranità.*

Se il Sovrano dispone dei beni pubblici in virtù del suo Dominio eminente, l'alienazione è valida siccome quella che si è fatta con un poter sufficiente.

Al-

Allorchè dispone egli nella stessa guisa de' beni di una comunità o di un privato, l'alienazione sarà valida per la medesima ragione. Ma la giustizia domanda che questa comunità o questo privato venga risarcito coi danari pubblici; e se l'erario non è in istato di farlo, tutti i Cittadini sono obbligati a contribuirvi; posciachè gli oneri dello Stato esser debbono portati con eguaglianza o in una giusta proporzione. Non è di ciò altramenti che del getto delle merci, che si fa per salvar la Nave.

§. 245. Dell'Impero sopra le cose pubbliche.

Oltre il Dominio eminente, la Sovranità dà un Diritto di un'altra natura su tutti i beni pubblici, comuni e particolari; ed è l'Impero, ovvero il Diritto di comandare in tutti i luoghi del paese, che appartiene alla Nazione. Il poter supremo si estende a tutto ciò che accade nello Stato, in qualunque luogo sia la scena; e per conseguenza il Sovrano comanda in tutti i luoghi pubblici, su i fiumi, nelle strade maestre, nei deserti ec. Tutto ciò che ivi accade, è soggetto alla sua autorità.

§. 246. Il Superiore può far Leggi sopra l'uso dei beni comuni.

In virtù della stessa autorità il Sovrano può far Leggi, che regolino la maniera, con che si dee usare de' beni comuni, tanto di quelli della Nazione intera, quanto de' beni de' corpi ovvero delle comunità. Non può egli in vero privar del loro Diritto quelli, che hanno parte a tai beni; ma la cura, che dee prendersi del pubblico riposo e del vantaggio comune de' Cittadini, gli dà certamente Diritto di stabilir Leggi, che tendano

no a questo scopo, e di regolare per conseguenza la maniera, onde si dee godere de' beni comuni. Questa materia potrebbe dar luogo ad abusi, suscitar tumulti, che importa allo Stato di prevenire, e contro i quali il Principe è obbligato a prendere giuste misure. Quindi il Sovrano può stabilire un saggio regolamento nella caccia e nella pesca; inibirle ne' tempi della moltiplicazione; vietar l'uso di certe reti, di ogni metodo distruttivo, ec. Ma siccome in qualità di padre comune, di Governatore e di tutore del suo popolo, il Sovrano ha Diritto di far queste Leggi, non dee mai dimenticare i fini, che a ciò lo chiamano; e se fa a tal uopo editti con qualche altra mira fuorchè quella del pubblico bene, egli abusa del suo potere.

§. 247. *Dell'alienazione de' beni di Comunità.*

Una Comunità, siccome ogni proprietario, ha il Diritto di alienare e d'ipotecare i suoi beni; ma quelli che la compongono *pro tempore* non debbono mai perdere di vista la destinazione di questi beni comuni, nè altramenti disporne che pel vantaggio del corpo o ne' casi di necessità. Se li distraggono con altre mire, abusano del poter loro, peccano contro quello, che debbono alla loro Comunità e ai loro posteri; e il Principe, in qualità di padre comune, ha Diritto di opporvisi. D'altronde l'interesse dello Stato richiede che non si dissipino i beni delle Comunità, lo che dà al Principe, incaricato di vegliare alla pubblica salute, un nuovo Diritto d'impedire l'alienazione di questi beni. E' dunque convenientissimo l'ordinare in uno Stato, che l'alienazione de' beni di Comunità sarà invalida, se non v'intervenga il consenso del superiore. Però le Leggi civili danno a tal uopo alle Comunità i Diritti de' pupilli. Ma è questa una Legge puramente

civile; e il sentimento di quelli, che in Diritto naturale tolgono a una Comunità il poter d'alienare i suoi beni senza il consenso del Sovrano, mi sembra destituto di fondamento e contrario alla nozione della proprietà. Vero è che una Comunità può avere ricevuto beni o da' suoi predecessori o da qualche altro, a condizione di non poter alienarli: ma in tal caso ne ha ella soltanto il perpetuo usufrutto, e non l'intera e libera proprietà. Se alcuni de' suoi beni sono stati dati per la conservazione del corpo, è manifesto che la Comunità non ha il potere di alienarli, fuorchè nel caso di una estrema necessità, e si presume che sieno di tale natura tutti quelli, che può aver ella ricevuti dal Sovrano.

§. 248. *Dell' uso dei beni comuni.*

Tutti i membri di una comunità hanno un egual Diritto all'uso de' suoi beni comuni. Ma il corpo della Comunità può fare sulla maniera di goderne i regolamenti, che giudica opportuni, purchè questi regolamenti non offendano in verun conto l'eguaglianza, che regnar dee in una comunione di beni. Per siffatta guisa una Comunità può determinar l'uso di una foresta comune o di un pascolo comune, o permettendolo a tutti i membri, secondo il loro bisogno, o assegnandone una porzione eguale a ciascuno; ma non ha essa il Diritto di escluderne alcuno, o di distinguerlo, destinandogli una parte inferiore a quella degli altri.

§. 249. *Maniera, onde ciascuno dee goderne.*

Avendo tutti i membri di un Corpo egual Diritto a' suoi beni comuni, ciascuno dee profittarne per modo, che non pregiudichi in verun conto all'uso comune.

ne. Secondo questa regola non è lecito a un privato il far sopra un fiume, che è un ben pubblico, alcuna opera, capace di renderlo men atto all'uso di tutti, come sarebbe il costruirvi molini, il farvi una fossa, per condurne le acque sopra i suoi fondi, ec. Se lo tentasse, si arrogerebbe un Diritto particolare, contrario al Diritto comune di tutti.

§. 250. *Del Diritto di prevenzione nel loro uso.*

Il Diritto di prevenzione (*jus præventionis*) esser dee fedelmente osservato nell'uso delle cose comuni, che servir non possono nel tempo stesso a più persone. Si chiama con tal vocabolo il Diritto del primo entrato nell'uso di simili cose. Per esempio, se io traggo attualmente dell'acqua da un pozzo comune ovvero pubblico, un altro che sopravvenga non può scacciarmi, per attignerne egli stesso, e dee aspettare che io abbia terminato; posciachè uso del mio Diritto attignendo di quest'acqua, niuno può turbarmelo; un secondo, che ha un Diritto eguale, non può farlo valere in pregiudicio del mio; farmi cessare col suo arrivo sarebbe un attribuirsi maggior Diritto del mio, ed offendere la Legge dell'eguaglianza.

§. 251. *Dello stesso Diritto in un altro caso.*

La stessa regola esser dee osservata rispetto a quelle cose comuni, che si consumano nell'uso: appartengono esse al primo, che vi porge la mano per servirsene; e un secondo, che sopravvenga, non ha alcun Diritto di spogliarnelo. Io mi reco ad una foresta comune, incomincio dell'atterrare un arbore; voi sopraggiugnete e vorreste avere l'arbore stesso: non potete levarmelo; poichè sarebbe un arrogarsi un Diritto superiore al

 mio,

mio, e i nostri Diritti sono eguali. Questa regola è la stessa, che il Diritto della natura prescrive nell'uso de' beni della terra, prima della introduzione della proprietà.

§. 252. *Della conservazione e della riparazione de' beni comuni.*

Le spese, che può esigere la conservazione o la riparazione delle cose, che appartengono al pubblico ovvero ad una Comunità, esser debbono sopportate con eguaglianza da tutti quelli, che hanno parte a tali cose, o tragganfi le somme necessarie da casse comuni, o ciascun privato vi contribuisca la sua tangente. La Nazione, la Comunità ed ogni corpo in generale può inoltre stabilire gravezze straordinarie, ovvero imposizioni, annue contribuzioni, onde provvedere a tali spese; purchè non sienvi angherie, e le somme riscosse vengano fedelmente applicate al loro destino. Per questo fine ancora, siccome abbiamo osservato, §. 103., i Diritti di pedaggio sono legittimamente stabiliti. Le strade, i ponti, gli argini, sono cose pubbliche, di cui profittano tutti quelli che vi passano, ed è giusto che tutti i passeggeri contribuiscano al loro mantenimento.

§. 253. *Dovere e Diritto del Sovrano a tal uopo.*

Vedrem ora che il Sovrano dee provvedere alla conservazione de' beni pubblici. Egli non è men obbligato, siccome conduttore di tutta la Nazione, a vegliar su quella de' beni di una Comunità. Tutto lo Stato è interessato, acciocchè una Comunità non cada nell' indigenza per la mala condotta di quelli, che la compongono attualmente; e siccome l'obbligazione produce il

il Diritto, ſenza cui non ſi può adempierla, il Sovrano ha Diritto di mettere a tal uopo la Comunità nel ſuo dovere. Se dunque egli ſi accorge ch' eſſa laſci deteriorare edificii neceſſarii, che pregiudichi alle ſue foreſte, ha Diritto di preſcriverle ciò che la medeſima dee fare, e di metterla in regola.

§. 254. *De' beni particolari.*

Non ci rimane che un breve cenno a ſoggiugnere de' beni privati: ogni proprietario ha Diritto di governare i ſuoi averi e diſporne come gli parrà bene, finchè il Diritto di un terzo non vi ſi trovi intereſſato. Ciò non oſtante il Sovrano, ſiccome padre del ſuo popolo, può e dee ritenere un diſſipatore, ed impedirgli di correre alla ſua rovina, ſoprattutto ſe queſto diſſipatore è padre di famiglia. Ma biſogna ben guardarſi di non eſtendere queſto Diritto d' iſpezione ſino ad incomodare i ſudditi nell' amminiſtrazione de' loro affari; lo che non offenderebbe meno il vero bene dello Stato che la giuſta libertà de' Cittadini. La partita trattazione di queſta materia appartiene al Diritto pubblico e alla politica.

§. 255. *Il Sovrano può ſottoporli a un regolamento.*

Convien oſſervare ancora che i privati non ſono talmente liberi nella economia o nel governo de' loro beni, che non rimangano ſoggetti alle Leggi e ai regolamenti di buon ordine fatti dal Sovrano. Per eſempio ſe le viti ſi moltiplicano troppo in un paeſe, e vi ſi penurii di frumento, il Sovrano può inibire di piantar viti ne' campi atti all' agricoltura; poſciachè così richieggono il ben pubblico e la ſalute dello Stato. Allorchè una ragione di queſta importanza lo eſige, il So-

Sovrano o il Magiſtrato può coſtrignere un particolare a vendere le ſue derrate, di cui non ha biſogno per la ſua ſuſſiſtenza, e ſtabilirne il prezzo. La pubblica autorità può e dee impedire i monopolii, reprimere tutte le operazioni tendenti a rincarare i viveri; lo che dai Romani chiamavaſi *annonam incendere, comprimere, vexare*.

§. 256. *Delle eredità*.

Ognunò può naturalmente ſcegliere la perſona, a cui vuole laſciare il ſuo dopo morte, per quanto il ſuo Diritto non è limitato da qualche indiſpenſabile obbligazione, come per eſempio quella di provvedere alla ſuſſiſtenza de' ſuoi figli. I figli hanno pur naturalmente il Diritto di ſuccedere con eguaglianza ai beni del padre loro: ma tutto ciò non oſta, che ſtabilir non ſi poſſano in uno Stato Leggi particolari ſu i teſtamenti e ſulle eredità, riſpettando nondimeno i Diritti eſſenziali della natura. Di queſto modo, per ſoſtener le nobili famiglie, è ſtabilito in molti luoghi, che il primogenito ſia per Diritto l'erede principale di ſuo padre. Le terre ſoſtituite in perpetuo al primogenito di una caſa, gli pervengono in virtù di un altro Diritto, il qual ha la ſua ſorgente nella volontà di chi eſſendo padrone di quelle terre le ha ſoggettate a un tal deſtino.

CA-

CAPITOLO XXI.

Dell'alienazione de' beni pubblici, ovvero del Regio patrimonio e di quella di una parte dello Stato.

§. 257. *La Nazione può alienare li suoi beni.*

ESsendo la Nazione sola padrona de' beni da essa posseduti, ella può disporne come le piace, alienarli o ipotecarli validamente. Questo Diritto è una necessaria conseguenza del Dominio pieno ed assoluto: l'esercizio n'è solamente limitato dal Diritto naturale, riguardo a' proprietarii, che non hanno l'uso della ragione necessario per la condotta de' loro affari; lo che non è il caso di una Nazione. Quelli che pensano altramenti, allegar non possono alcuna soda ragione del loro sentimento; e s'inferirebbe dai loro principii, che non si potesse mai contrattare sicuramente con alcuna Nazione; lo che attacca dai fondamenti tutti i pubblici Trattati.

§. 258. *Doveri di una Nazione a tal uopo.*

Ma è verissimo il dire che una Nazione deè conservare gelosamente i suoi beni pubblici, farne un uso conveniente, non disporne che per buone ragioni, non alienarli o ipotecarli se non per suo manifesto vantaggio o nel caso di una urgente necessità. Tutto ciò è una evidente conseguenza de' Doveri di una Nazione verso se stessa. I beni pubblici le sono utilissimi ed

anzi necessarii : ella non può dissiparli mal a proposito senza farsi torto e mancare a se medesima vergognosamente. E' un tagliar i nervi al Governo il levargli le sue rendite. Quanto ai beni comuni a tutti i Cittadini, la Nazione fa torto a quelli, che ne profittano; se gli aliena senza necessità o senza buone ragioni. Ella ha Diritto di farlo come proprietaria di questi beni; ma non dee disporne se non in un modo conveniente ai Doveri del corpo verso i suoi membri.

§. 259. *Quelli del Principe.*

Gli stessi Doveri spettano al Principe, al conduttore della Nazione. Egli dee vegliare alla conservazione e alla saggia amministrazione de' beni pubblici, arrestare e prevenire la loro dissipazione, e non permettere che vengano convertiti in usi stranieri.

§. 260. *Egli non può alienare i beni pubblici.*

Il Principe o il superiore qualunque della società, non essendo naturalmente che l'amministratore e non il proprietario dello Stato, la sua qualità di Capo della Nazione, di Sovrano, per se stessa non gli dà il Diritto di alienare o d' ipotecare i beni pubblici. La regola generale è dunque, che il superiore non può disporre de' beni pubblici quanto alla sustanza; essendo questo Diritto riserbato al solo proprietario, poichè si definisce la proprietà pel Diritto di disporre di una cosa quanto alla sustanza. Se il superiore i limiti oltrepassa del suo potere in ordine a tai beni, l'alienaziene che ne avrà egli fatta, è invalida, e può essere sempre rivocata del suo successore o dalla Nazione. E' questa la Legge comunemente ricevuta nel Regno di

Fran-

Francia; e su tal principio il Duca di Sully (*a*) consigliò Arrigo IV. a ricuperare tutte le parti del patrimonio della Corona, che state erano alienate da' suoi predecessori.

§. 261. *La Nazione può dargliene il Diritto.*

Avendo la Nazione la libera disposizione di tutti i beni, che le appartengono, §. 257., ella può trasferire il suo Diritto nel Sovrano, e conferirgli per conseguenza quello di alienare e d' ipotecare i beni pubblici. Ma non essendo questo Diritto necessario al conduttore dello Stato, per governare felicemente, non si presume che la Nazione abbiaglielo conceduto; e s' ella non abbiane fatta una Legge espressa, dee tenersi, che il Principe non siane rivestito, purchè non abbia ricevuto l' Impero assolutamente illimitato, pieno ed assoluto.

§. 262. *Regole su tal proposito per li Trattati da Nazione a Nazione.*

Le regole, che abbiamo stabilite, concernono le alienazioni de' beni pubblici, fatte in favore de' privati. La quistione cambia, quando si tratta di alienazioni fatte da Nazione a Nazione (*b*): altri principii bisognano per deciderla ne' varii casi, che possono presentarsi. Proviamoci di darne la teoria generale.

I. E'

(*a*) Vedi le sue Memorie.

(*b*) *Quod domania regnorum inalienabilia & semper revocabilia dicuntur, id respectu privatorum intelligitur; nam contra alias gentes divino privilegio opus foret.* Leibnitius, præfat. ad Cod. jur. gent. diplomat.

1. E' necessario che le Nazioni possano trattare e transigere validamente fra loro, senzachè non avrebbero elleno alcun mezzo di terminare i loro affari, di mettersi in uno Stato sicuro e tranquillo. Donde segue che quando una Nazione ha ceduto qualche parte de' suoi beni ad un'altra, la cessione esser dee tenuta per valida ed irrevocabile, com'è in effetto, in virtù della nozione di *proprietà*. Questo principio esser non può sovvertito da alcuna Legge fondamentale, mediante cui pretendesse una Nazione di togliere a se stessa il potere di alienare ciò che le appartiene; posciachè sarebbe questo un volersi interdire ogni cotratto con altri popoli, o pretendere d'ingannarli. Con una Legge somigliante una Nazione non dovrebbe mai trattar de' suoi beni: se a ciò l' obbliga la necessità, o ve la determina il proprio suo vantaggio, tosto ch'entra ella in trattato, rinunzia alla sua Legge fondamentale. Non si contende già alla Nazione intera la podestà di alienare ciò che le appartiene; ma si domanda se il suo Conduttore, se il Sovrano, abbia un tal potere? La quistione può essere decisa colle Leggi fondamentali. Le Leggi non dicono esse nulla direttamente su questo particolare? Ecco il nostro secondo principio.

2. Se la Nazione ha conferito la piena Sovranità al suo Conduttore, se le ha commessa la cura e dato senza riserbo il Diritto di trattare e di contrattare cogli altri Stati, si giudica che l'abbia ella rivestito di tutti i poteri necessarii per contrattare validamente. Il Principe è allora l'organo della Nazione; ciò ch'egli fa si reputa fatto da lei stessa; e benchè non sia egli il proprietario de' beni pubblici, gli aliena validamente, avendone la debita facoltà.

§. 263. *Dell'alienazione di una parte dello Stato.*

La quiſtione diventa più difficile, quando ſi tratta non dell'alienazione di alcuni beni pubblici, ma dello ſmembramento della Nazione ſteſſa o dello Stato, della ceſſione di una Città, o di una Provincia, che ne faccia parte. Nondimeno ſi riſolve eſſa ſodamente coi medeſimi principii. Una Nazione dee conſervar ſe medeſima, §. 16.; dee conſervar tutti i ſuoi membri, non può abbandonarli, ed è obbligata verſo loro a mantenerli nello Stato loro di membri della Nazione, §. 17. Ella non ha dunque Diritto di trafficare dello ſtato loro e della loro libertà, per alcuni vantaggi, ch'ella ſi ripromettesſe da una ſimile negoziazione. Son eglino uniti alla Società per eſſerne membri, l'autorità riconoſcono dello Stato, per cooperare d'intelligenza al bene e alla ſalute comune, e non per eſſere alla ſua diſpoſizione, come un podere o come una greggia d'armenti. Ma la Nazione può legittimamente abbandonarli nel caſo di un'eſtrema neceſſità, ed ella ha Diritto di reciderli dal corpo, ſe la pubblica ſalute lo eſige. Allorchè dunque in ſimil caſo lo Stato abbandona una Città ovvero una Provincia ad un vicino, o a un potente nemico, la ceſſione dee valida rimanere quanto allo Stato, perchè aveva egli Diritto di farla; nè può egli più pretender nulla, poichè ha ceduto tutti i Diritti, che poteva avervi.

§. 264. *Diritto di quelli, che ſi vogliono ſmembrare.*

Ma queſta Provincia, o queſta Città, così abbandonata e ſmembrata dallo Stato, non è obbligata a ricevere il nuovo padrone, che ſi vorrebbe darle. Separata dalla

dalla società, di cui era membro, ella rientra in tutti i suoi Diritti; e se le è possibile difendere la sua libertà contro chi volesse sottometterla, ella gli resiste legittimamente. Essendosi Francesco I. Re di Francia obbligato col Trattato di Madrid a cedere il Ducato di Borgogna all'Imperatore Carlo V., gli Stati di quella Provincia dichiararono, „ che non essendo mai stati sudditi che della Corona di Francia, eglino morrebbero sotto questa ubbidienza; e che se il Re gli abbandonasse, prenderebbero le armi, e si sforzerebbero di mettersi in libertà, piuttosto che passare di una in un'altra soggezione (*a*). " Vero è che di rado i sudditi sono in grado di resistere in tali occasioni; e d'ordinario il miglior partito, cui abbiano ad appigliarsi, è di sottomettersi al nuovo lor padrone, a quelle migliori condizioni, che da loro si possono ottenere.

§. 265. Se il Principe abbia il potere di smembrare lo Stato.

Il Principe, il superiore, qualunque sia, ha forse il potere di smembrare lo Stato? Rispondiamo come abbiamo fatto di sopra rispetto al regio patrimonio. Se la Legge fondamentale vieta al Sovrano ogni smembramento, egli non può farlo senza il concorso della Nazione o de' suoi Rappresentanti. Ma se la Legge tace, e se il Principe ha ricevuto l'Impero pieno ed assoluto, è allora il depositario dei Diritti della Nazione e l'organo della sua volontà. La Nazione non dee abbandonare i suoi membri fuorchè nella necessità o in grazia del-

(*a*) Mezerai, *Storia di Francia*, Tom. II. p. 458.

della pubblica salute, onde preservar se stessa dalla sua totale rovina. Il Principe non dee cederli che per le stesse ragioni: ma poichè ha egli ricevuto l' Impero assoluto, tocca a lui il giudicare del caso di necessità, e di ciò che domanda la salute dello Stato.

In occasione dello stesso Trattato di Madrid, di cui abbiamo favellato, i notabili del Regno di Francia, congregati a Cognac, dopo il ritorno del Re, conchiusero tutti unanimemente, „ che la sua autorità non si estendeva fino a smembrar la Monarchia (*a*). " Il Trattato fu dichiarato nullo, siccome contrario alla Legge fondamentale del Regno. E veramente esso era fatto senza le facoltà sufficienti; la Legge ricusava formalmente al Re il potere di smembrare il Regno; il concorso della Nazione era perciò necessario, ed ella dar poteva il suo assenso per l' organo degli Stati generali. Carlo V. rilasciar non doveva il prigioniero, prima che gli stessi Stati generali avessero approvato il trattato; ovver piuttosto, usando della sua vittoria con più generosità, dovea egli impor condizioni meno dure, che state fossero in potere di Francesco I., e di cui quel Principe non avesse potuto disdirsi senza ignominia. Ma oggi che gli Stati generali non si adunano più in Francia, rimane il Re il solo organo dello Stato verso le altre Potenze: hanno elleno però il Diritto di prendere la sua volontà per quella della Francia intera; e le cessioni, che il Re potesse loro fare, valide resterebbero in virtù del tacito consenso, con cui la Nazione ha affidato ogni potere nelle mani del suo Re, per trattare con loro. Se la cosa fosse in altri termini, non potrebbesi contrattar sicuramente colla Corona

rona

(*a*) Mezerai, *ibid.*

rona di Francia. Spesso, per una maggiore precauzione, le Potenze hanno richiesto che i loro Trattati fossero registrati nel Parlamento di Parigi; ma oggi mi sembra pur andata in disuso una tale formalità.
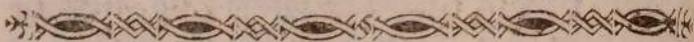
CAPITOLO XXII.

De' fiumi, delle riviere e de' laghi.

§. 266. Di un fiume, che separa due Territorii.

QUando una Nazione s'impadronisce di un paese, per farne la sua abitazione, ella occupa tutto ciò che il paese rinchiude, terre, laghi, riviere, ec. Ma può accadere che questo paese terminato sia e separato da un altro per mezzo di un fiume. Si domanda a chi questo fiume debba appartenere? E' manifesto per li principii, che abbiamo (al Cap. XVIII.) stabiliti, che appartener dee alla Nazione, che se n'è impadronita la prima. Questo principio non può negarsi; ma la difficoltà stà nel farne l'applicazione. Non è agevole il decidere quale delle due Nazioni vicine sia stata la prima ad impadronirsi di un fiume, che le separa. Ecco le regole, che i principii del Diritto delle Genti somministrano per definire quistioni di simil fatta.

1. Quando una Nazione s'impadronisce di un paese terminato da un fiume, si giudica ch'ella si approprii ancora il fiume stesso; posciachè un fiume è di un sì grand'uso, che non è a presumere, che la Nazione non avesse intenzione di riserbarselo. Per conseguenza il popolo, che prima ha stabilito il suo dominio sopra l'una delle sponde del fiume, vien giudicato il pri-

primo occupante di tutta la parte di quel fiume, che termina il suo Territorio. Questa presunzione è indubitata, quando si tratta di un fiume estremamente largo, almeno per una parte della sua larghezza; e la forza della presunzione si aumenta o scema, rispetto al tutto, in ragione inversa della larghezza del fiume; poichè quanto più il fiume è ristretto, tanto più la sicurezza e la comodità dell'uso domanda che sia tutto intero sottomesso all'Impero ed alla proprietà.

2. Se questo popolo ha fatto qualche uso del fiume, come per la navigazione o per la pesca, si presume tanto più sicuramente che abbia egli voluto appropriarselo.

3. Se nè l'uno, nè l'altro dei due vicini al fiume, non può provare ch'egli medesimo od altri, da cui abbia il Diritto, si è stabilito il primo in quelle contrade, supponesi che entrambo sieno giunti nello stesso tempo; poichè niuno ha ragioni di prelazione; ed in tal caso il Dominio dell'uno e dell'altro si estende fino al mezzo del fiume.

4. Un lungo possesso non contraddetto stabilisce il Diritto delle Nazioni; altramenti non sarebbevi pace, nè alcuna cosa stabile fra esse; e i fatti notorii provar debbono il possesso. Però quando da un tempo immemorabile una Nazione esercita senza contraddizione i Diritti di Sovranità sopra un fiume, che gli serve di limiti, niuno può contendergliene l'Impero.

5. Per ultimo se i Trattati definiscono qualche cosa circa la quistione, bisogna osservarli. Il più sicuro espediente è il deciderla per mezzo di convenzioni ben espresse; ed in fatti è quello, a cui oggi si appigliano la maggior parte delle Potenze.

§. 267.

§. 267. *Del letto di una riviera, che ſi aſciuga o che prende il ſuo corſo altrove.*

Se una riviera abbandona il ſuo letto, o ch'ella ſi aſciughi o che diriga altrove il ſuo corſo, il letto rimane al padrone della riviera; poſciachè il letto fa parte ſi laſci; e quegli che ſi è appropriato il tutto, ſi è neceſſariamente appropriate le ſue parti.

§. 268. *Del Diritto di alluvione.*

Se il Terittorio, che mette capo a un fiume limitrofo, non ha altri limiti che il fiume ſteſſo, ſi annovera fra i Territorii di confini naturali ovvero indeterminati (*Territoria arcifinia*), e gode il Diritto di *alluvione*; cioè gl'interramenti, che poſſono formarviſi a poco a poco pel corſo del fiume, gli accreſcimenti inſenſibili, ſono di quel Territorio, ne ſeguono le condizioni ed appartengono allo ſteſſo padrone. Imperocchè ſe io m'impadroniſco di un terreno, dichiarando che voglio per limiti il fiume che lo bagna, o ſe mi vien dato in tai termini, occupo per ciò ſteſſo anticipatamente il Diritto di *alluvione*; e per conſeguenza, ſolo io poſſo appropriarmi tutto ciò, che la corrente dell'acqua aggiugnerà inſenſibilmente al mio terreno. Dico *inſenſibilmente*, perchè nel caſo rariſſimo che ſi nomina *avulſione*, allorchè la violenza dell'acqua diſtacca una notabile porzione di un fondo e la uniſce a un altro, dimodochè ancora ſia riconoſcibile, queſta pezza di terra reſta naturalmente al ſuo primo padrone. Da privato a privato le Leggi civili hanno preveduto e deciſo il caſo: debbono i privati combinar l'equità col bene dello Stato e colla premura di ovviare alle liti.

In caso dubbioso ogni Territorio, che mette capo a un fiume, si presume non aver altri limiti che il fiume stesso; posciachè è cosa naturalissima il prenderlo per confine da chi si stabilisce lungo le sue sponde; e nel dubbio sempre si presume ciò che è più naturale e più profittevole.

§. 269. *Se l'alluvione produce qualche cambiamento ne' Diritti sopra il fiume.*

Posto che sia stabilito che un fiume faccia separazione di due Territorii, o ch'esso rimanga comune ai due opposti possessori, o ch' eglino lo dividano per metà, o che finalmente il medesimo appartenga tutto intero all'uno dei due, i diversi Diritti sul fiume non soffrono alcun cambiamento per l'alluvione. Se dunque accade, per un effetto naturale della corrente, che l'uno dei due Territorii riceva dell'accrescimento, mentre che il fiume corrode a poco a poco la opposta sponda, il fiume rimane il natural confine dei due Territorii, e ciascuno vi conserva i suoi stessi Diritti, malgrado il successivo suo allontanamento; di modo che per esempio se il medesimo è diviso per mezzo tra i due confinanti, questo mezzo, benchè abbia cangiato luogo, continuerà ad essere la linea di separazione dei due vicini. L'uno perde, è vero, mentre che l'altro guadagna; ma la natura sola fa un tal cambiamento: essa distrugge il terreno dell'uno, mentre che ne forma un nuovo per l'altro. La cosa non può essere altramenti, da che si è preso il fiume solo per confine.

§. 270. Di ciò che accade, quando il fiume cambia il suo corso.

Ma se in vece di un successivo allontanamento, il fiume per un accidente puramente naturale, si torce affatto dal suo corso, e gettasi nell'uno dei due Stati vicini, il letto ch'esso abbandona resta allora per confine, e rimane quello Stato padrone del fiume, §. 267. Il fiume vien meno in tutta questa parte, mentre che nasce nel suo nuovo letto, e vi nasce unicamente per lo Stato, nel qual corre.

Questo caso è affatto diverso da quello di una riviera, che cambia il suo corso, senza uscire dallo stesso Stato. Questa continua, nel suo nuovo corso, ad appartenere al medesimo padrone, o allo Stato, o a chi l'ha dallo Stato ricevuta; perchè le riviere appartengono al pubblico, in qualunque luogo del paese abbiano il loro corso. Il letto abbandonato s'aggiugne per metà alle terre contigue da una parte e dall'altra, se sono esse *arcifinite*, cioè terminate da limiti naturali e con Diritto di alluvione. Questo letto non è più del pubblico, malgrado ciò che detto ne abbiamo al §. 267. a motivo del Diritto d'alluvione de' vicini, e perchè quì il pubblico non possedeva questo spazio se non per la sola ragione ch'era il medesimo una riviera; ma gli rimane, se le terre adjacenti non sono *arcifinite*. Il nuovo terreno, su cui la riviera prende il suo corso, perisce pel proprietario, perchè tutte le riviere del paese sono riserbate al pubblico.

§. 271. Delle opere tendenti a torcer altrove la corrente.

Non è permesso di fare sull'orlo dell'acqua opere tendenti a torcerne il corso e a scaricarla sulla opposta spon-

ſponda : ſarebbe queſto un voler avvantaggiarſi col danno altrui. Ciaſcuno può ſolamente garantirſi ed impedire che la corrente non conſumi e non porti via il ſuo terreno.

§. 272. *Ovvero in generale pregiudicievole ai Diritti altrui.*

In generale non ſi può coſtruire ſopra di un fiume, niente più che altrove, alcuna opera pregiudiciale ai Diritti altrui. Se una riviera appartiene ad una Nazione, ed abbiavi un'altra incontraſtabilmente il Diritto di Navigazione, la prima non può coſtruirvi una diga ovvero molini, che la faceſſero ceſſare d'eſſere navigabile: il ſuo Diritto in tal caſo non è che una proprietà limitata, ed eſſa non può eſercitarlo che riſpettando i Diritti altrui.

§. 273. *Regole in propoſito di due Diritti, che ſono in contraddizione.*

Ma quando due Diritti differenti ſopra una coſa ſteſſa trovanſi in contraddizione, non è ſempre facile il decidere qual debba cedere all'altro. Non ſi può riuſcirvi ſe non ſe conſiderando attentamente la natura dei Diritti e la loro origine. Per eſempio una riviera mi appartiene, ma voi ci avete Diritto di peſca: poſſo io coſtruire nella mia riviera molini, che renderebbero la peſca più difficile e men fruttuoſa? L'affermativa ſembra dedurſi dalla natura dei noſtri Diritti. Ho io, come proprietario, un Diritto eſſenziale ſulla coſa ſteſſa; voi non ci avete che un Diritto di uſo, acceſſorio e dipendente dal mio: voi avete ſoltanto in generale il Diritto di paſſare come potrete nella mia riviera, tal quale ella ſarà, nello ſtato che mi conver-

rà di possederla. Non vi tolgo il vostro Diritto costruendo i miei mulini: sussiste esso nella sua generalità; e se vi diventa meno utile, ciò avviene accidentalmente, e perchè dipende esso dall'esercizio del mio.

Non è così del Diritto di navigazione, di cui abbiamo parlato. Questo Diritto suppone necessariamente che la riviera resterà libera e navigabile: esclude esso ogni opera, che interromperebbe assolutamente la navigazione.

L'antichità e l'origine dei Diritti non servono meno della loro natura a decidere la quistione. Il Diritto più antico se è assoluto, si esercita in tutta la sua estensione, e l'altro solamente quanto può estendersi, senza pregiudicio del primo; posciachè non ha esso potuto stabilirsi in altri termini, purchè il possessore del primo Diritto non abbia espressamente aderito alla sua limitazione.

Nella stessa guisa i Diritti ceduti dal proprietario della cosa si giudicano ceduti senza pregiudicio degli altri Diritti, che gli competono, e solamente quanto potranno accordarsi con questi; purchè una espressa dichiarazione o la natura medesima dei Diritti non decidano altramenti. Se ho ceduto ad un altro il Diritto di pesca nella mia riviera, è manifesto che l'ho ceduto senza pregiudicio de' miei altri Diritti, e che io rimango il padrone di costruire in questa riviera i lavori, che io troverò a proposito, quand'anche essi incomodassero la pesca, purchè non la distruggano interamente. Un lavoro di quest'ultima specie, qual sarebbe una diga, che impedisse al pesce di risalire, non potrebbe costruirsi che in un caso di necessità, e secondo le circostanze, indennizzando chi ha Diritto di pesca.

§. 274.

§. 274. *Dei Laghi.*

Quello che detto abbiamo de' fiumi e delle riviere, può essere facilmente applicato ai laghi. Ogni lago interamente rinchiuso in un paese appartiene alla Nazione padrona del paese, la quale insignorendosi di un Territorio, vien giudicata essersi appropriato tutto ciò che in esso comprendesi; e siccome quasi mai non accade che la proprietà di un lago alquanto notabile cada nelle mani di privati, resta però comune alla Nazione. Se questo lago è situato fra due Stati, si presume diviso tra loro pel suo mezzo, qualora non siavi nè titolo, nè uso costante e manifesto per deciderne altramenti.

§. 275. *Degl' incrementi di un lago.*

Quello che è stato detto del Diritto di alluvione, parlando delle riviere, deesi intendere parimente de' laghi. Quando un lago, che termina uno Stato, gli appartiene tutto intero, gl' incrementi di questo lago sieguono la sorte del tutto; ma bisogna che sieno incrementi insensibili, siccome quelli di un terreno nell' alluvione, e di più incrementi veri, costanti e consumati: mi spiego 1. Io parlo d' incrementi insensibili. E' questo il rovescio dell' alluvione; trattasi degl' incrementi di un lago, come colà trattavasi di quelli di un terreno. Se questi incrementi non sono insensibili, se il lago, sormontando le sue sponde, inondasse d' improvviso un gran paese, questa nuova porzione del lago, questo paese coperto d' acqua apparterrebbe ancora al suo antico padrone. Sopra di che se ne fonderebbe mai l' acquisto pel padrone del lago? Lo spazio è facilissimo a riconoscersi, benchè abbia cangiato na-

 tura,

tura, e tanto notabile che non può presumersi che il padrone non abbia avuto intenzione di conservarselo, malgrado i cambiamenti, che potessero sopravvenirvi.

Ma 2. se il lago corrode insensibilmente una porzione del terreno opposto, la distrugge, la riduce in istato da non poter più essere riconosciuta, stabilendovisi ed aggiugnendola al suo letto, questa porzione di terreno perisce pel suo padrone, più non esiste, e il lago così accresciuto appartien sempre allo stesso Stato, nella sua totalità.

3. Che se alcune terre vicine al lago vengono soltanto inondate per una escrescenza di acque, questo accidente passeggero non può apportare verun cambiamento alla loro dipendenza. La ragione, per la quale il suolo, che dal lago a poco a poco s'invade, appartiene al padrone del lago e perisce per l'antico proprietario, da Stato a Stato si è, che questo proprietario non ha altri confini che il lago, nè altri segni che le sue sponde, per riconoscere sin dove si estenda la sua possessione. Se l'acqua s'inoltra insensibilmente, egli perde; se ritirasi essa parimente, egli guadagna: tale esser dovette la intenzione de' popoli, che sonosi rispettivamente appropriato il lago e le terre vicine; nè si può altra in loro supporne. Ma un terreno inondato per un tempo non è confuso col rimanente del lago; il medesimo è tuttavia riconoscibile, e il padrone può conservarvi il suo Diritto di proprietà. Se fosse la cosa altramenti, una Città inondata da un lago cambierebbe dominio, finchè dura la inondazione, per tornarsene all'antico suo padrone al tempo della siccità.

4. Per le stesse ragioni se le acque del lago, penetrando per un'apertura nel paese vicino, ne formano una baja, o in qualche maniera un nuovo lago congiunto al primo per un canale, questo nuovo concorso d'ac-

d'acqua e il canale appartengono al padrone del paese, in cui sonosi formati. Imperocchè i limiti si possono assai facilmente riconoscere, e non si presume l'intenzione di abbandonare uno spazio sì notabile, se vien ad essere invaso dalle acque di un lago vicino.

Osserviamo ancora quì che noi trattiamo la quistione da Stato a Stato, e che si decide essa con altri principii fra i proprietarii membri di un medesimo Stato. Quì non i limiti soli del suolo ne determinano il possesso, ma la sua natura altresì ed il suo uso. Il privato che possiede un campo alla sponda di un lago, non può più goderne come di un campo, quando è inondato; quegli che ha per esempio il Diritto di pesca in questo lago, esercita il suo Diritto in questa nuova estensione: se le acque si ritirano, il campo è restituito all'uso del suo padrone. Se il lago penetra per un'apertura nelle terre basse del vicinato, e le sommerge per sempre, questo nuovo lago appartiene al pubblico, perchè tutti i laghi sono di pubblica ragione.

§. 276. *Degl' interramenti formati sulla estremità di un lago.*

Gli stessi principii fanno vedere che se il lago forma insensibilmente delle alluvioni sopra le sue estremità, o ritirandosi, o in qualunque altra maniera, simili alluvioni appartengono al paese, a cui si uniscono, quando questo paese non abbia altri limiti che il lago. E' questa la stessa cosa, che l'alluvione sulle estremità di una riviera.

§. 277. *Del letto di un lago disseccato.*

Ma se il lago venisse di repente a diseccarsi, nella totalità, o in gran parte, il letto resterebbe al Sovrano del lago, segnandone sufficientemente i limiti la natura sì riconoscibile del fondo.

§. 278. *Della giurisdizione sopra i laghi e i fiumi.*

L'Impero o sia la giurisdizione sopra i laghi e i fiumi, segue le stesse regole che la proprietà in tutti i casi che abbiamo esaminati. Essa appartiene naturalmente a ciascuno Stato sulla porzione o sul tutto, di cui ha il dominio. Abbiamo veduto, §. 245., che la Nazione ovvero il suo Sovrano comanda in tutti i luoghi da essa posseduti.
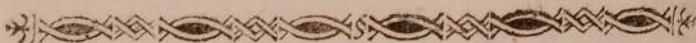
CAPITOLO XXIII.

Del Mare.

§. 279. *Del Mare e del suo uso.*

PEr terminar di esporre i principii del Diritto delle Genti rispetto a ciò, che una Nazione può possedere, ci rimane a parlare dell'alto Mare. L'uso dell' alto mare consiste nella navigazione e nella pesca; lungo le coste serve esso di più alla ricerca delle cose, che si trovano vicino alle coste o sulla spiaggia, siccome le conchiglie, le perle, l'ambra ec. a piantar saline,

ne, e per ultimo a stabilire ricettacoli e luoghi di sicurezza per li vascelli.

§. 280. *Se il Mare esser possa occupato e soggetto a dominio.*

L'alto Mare non è cosa di tal natura ch'esser possa occupata, non potendo alcuno stabilirvisi in modo, che gli altri impedisca di passarvi. Ma una Nazione potente in Mare potrebbe vietar alle altre il pescarvi e il navigarvi, dichiarando ch'ella se ne appropria il dominio, e che distruggerà le Navi, che oseranno comparirvi senza sua permissione. Veggiamo s'ella avrebbe Diritto di farlo.

§. 281. *Niuno ha Diritto di appropriarsi il dominio dell' alto Mare.*

E' manifesto che l'uso dell'alto Mare, il qual consiste nella navigazione e nella pesca, è innocente ed inesausto; cioè che quegli che naviga o pesca in alto Mare, non fa danno ad alcuno, e che il Mare per questi due conti può provvedere ai bisogni di tutti gli uomini. Ora la natura non dà agli uomini il Diritto di appropriarsi le cose, di cui l'uso è innocente, inesausto e sufficiente a tutti; poichè potendo ciascuno trovarvi, nello stato loro di comunione, di che soddisfare a' suoi bisogni, il tentare di rendersene solo padrone ed escluderne gli altri, sarebbe un voler privarli senza ragione de' beneficii della natura. Non somministrando più la terra senza cultura tutte le cose necessarie o utili al genere umano, estremamente moltiplicato, diventò conveniente d'introdurre il Diritto di proprietà, affinchè ciascuno potesse applicarsi con maggior profitto a coltivare ciò che gli era toccato in porzio-

zione, e a moltiplicare colle sue fatiche le diverse cose utili alla vita. Ecco perchè la Legge naturale approva i Diritti di dominio e di proprietà, che hanno imposto fine alla comunione primitiva. Ma questa ragione non può aver luogo rispetto alle cose, di cui l' uso è inesausto, nè per conseguenza diventare un giusto motivo di appropriarsele. Se il libero e comune uso di una cosa di questa natura fosse nocevole o pericoloso ad una Nazione, la cura della sua propria sicurezza l' autorizzerebbe a sottomettere, se potesse, questa cosa al suo dominio, affine di non permetterne l' uso fuorchè colle cautele, che le detterebbe la prudenza. Ma non è questo il caso dell' alto Mare, in cui si può navigare e pescare, senza recar pregiudizio a chicchessia, e senza esporre alcuno a pericolo. Veruna Nazione non ha dunque il Diritto d' impadronirsi dell' alto Mare o di attribuirsene l' uso ad esclusione delle altre. I Re di Portogallo vollero già tempo arrogarsi l' Impero de' Mari di Guinea e delle Indie Orientali (*a*); ma le altre Potenze marittime sonosi dato poco pensiero di una simile pretensione.

§. 282. *La Nazione, che vuol escluderne un' altra, le fa ingiuria.*

Il Diritto di navigare e di pescare in alto Mare essendo dunque un Diritto comune a tutti gli uomini, la Nazione che tenta di escludere un' altra da un tal vantaggio, le fa ingiuria e le dà un giusto motivo di guerra; poichè la natura autorizza una Nazione a respi-

---

(*a*) Vedi Grozio, *Mare liberum*; e Seldeno, *Mare clausum*, lib. I. Cap. 17.

pignere l'ingiuria, cioè ad opporre la forza a chiunque vuol privarla del ſuo Diritto.

§. 283. *Eſſa fa pure ingiuria a tutte le Nazioni.*

Diciamo di più: una Nazione che vuol arrogarſi ſenza titolo un Diritto eſcluſivo ſul Mare, e ſostenerlo colla forza, fa ingiuria a tutte le Nazioni, di cui eſſa viola il Diritto comune, e tutte hanno fondamento di riunirſi contro di lei a reprimerla. Le Nazioni hanno il maggior intereſſe a far univerſalmente riſpettare il Diritto delle Genti, che è la baſe della loro tranquillità. Se alcuno lo conculca apertamente, tutte poſſono e debbono inſorgere contro di lui; e riunendo le loro forze, e per gaſtigare queſto nemico comune, adempiranno elleno i loro doveri verſo ſe medeſime e verſo la Società, di cui ſono membri (*Prelim.* §. 22.)

§. 284. *Può acquiſtare un Diritto eſcluſivo per via di Trattati.*

Ciò non oſtante ſiccome ognuno è in libertà di rinunziare al ſuo Diritto, una Nazione può acquiſtar Diritti eſcluſivi di navigazione e di peſca per mezzo di Trattati, ne' quali altre Nazioni rinunziino ai Diritti, che hanno elleno ricevuti dalla natura. Queſte obbligate ſono ad oſſervare i loro Trattati, e la Nazione, cui eſſi favoriſcono, ha Diritto di mantenerſi colla forza in poſſeſſo de' ſuoi vantaggi. In tal modo la Caſa d'Auſtria ha rinunziato, in ſavor degl'Ingleſi e degli Olandeſi, al Diritto di ſpedir Vaſcelli dai Paeſi-Baſſi alle Indie Orientali. Veder ſi poſſono in Grozio *de jure belli & pacis*, l. II. c. III. §. 15., molti eſempi di ſimili Trattati.

§. 285.

§. 285. Ma non in forza di prescrizione e di un lungo uso.

I Diritti di navigazione, di pesca ed altri, che si possono esercitare in Mare, essendo di que' Diritti di pura facoltà (*jura meræ facultatis*) che sono imprescrittibili, §. 95., non si possono perdere per la desuetudine. In conseguenza quand'anche una Nazione si trovasse, sola da un tempo immemorabile, in possesso di navigare o di pescare in certi Mari, non potrebbe su tal fondamento attribuirsene il Diritto esclusivo. Imperciocchè dal non aver le altre fatto uso del Diritto comune, ch' elleno avevano in que' tempi alla navigazione ed alla pesca, non si deduce ch'abbiano voluto rinunziarvi, e sono arbitre di usarne, ogni qual volta loro sarà in grado.

§. 286. Salvochè in virtù di un patto tacito.

Ma può accadere che la desuetudine rivesta la natura di un consenso o di un patto tacito, e diventi così un titolo in favor di una Nazione contro un'altra. Quando una Nazione in possesso della navigazione e della pesca in certi tratti di Mare, vi pretende un Diritto esclusivo e inibisce ad altre il prendervi parte, se queste ubbidiscono a tale inibizione, con sufficienti indizii di assenso, rinunziano tacitamente al loro Diritto in favor di quella, e gliene stabiliscono uno, ch' ella può legittimamente in progresso contro loro sostenere, soprattutto quando il medesimo è da una lunga consuetudine confermato.

§. 287.

§. 287. *Il Mare presso le coste può essere soggetto alla proprietà.*

I diversi usi del Mare presso alle coste lo rendono capacissimo di proprietà. Vi si pesca, se ne traggono conchiglie, perle, ambra ec. Ora per tutti questi conti il suo uso non è inesausto; dimodochè la Nazione, a cui appartengono le coste, può appropriarsi un bene, di cui è a portata d'impadronirsi, ed approfittarne, in quella guisa che occupar potè il dominio delle terre per essa abitate. Chi dubiterà che le pesche delle perle di Bahrem e di Ceylan non possano legittimamente cadere in proprietà? E sebbene la pescagione del pesce sembri di un uso più inesausto, se un popolo ha sulle coste una pesca particolare e fruttuosa, di cui possa rendersi padrone, non gli sarà forse permesso di appropriarsi un tal benefizio della natura, siccome una dipendenza del paese da esso occupato; e se v'ha pesce abbastanza per somministrarne alle Nazioni vicine, di riserbarsi i gran vantaggi, che ne può ricavare mediante il Commercio? Ma se, non che impadronirsene, ha egli una volta riconosciuto il Diritto comune degli altri popoli di venirvi a pescare, non può più escluderneli; ha lasciato questa pesca nella sua comunione primitiva, almeno rispetto a quelli che sono in possesso di profittarne. Non essendosi gl' Inglesi impadroniti a principio della pesca delle aringhe sulle loro coste, essa è loro divenuta comune con altre Nazioni.

§. 288. *Altra ragione di appropriarsi il Mare vicino alle coste.*

Una Nazione può appropriarsi le cose, di cui l'uso libero e comune le sarebbe nocevole o pericoloso. E' que-

questa una seconda ragione, per cui le Potenze dilatano il loro dominio in Mare, per quanto spazio proteggere possono il loro Diritto. Importa alla sicurezza e al bene dello Stato loro, che non sia in libertà d'ognuno l'accostarsi tanto ai loro possessi, massimamente con vascelli da guerra; l'impedirne l'adito alle Nazioni trafficanti e il turbarvi la loro navigazione. Nelle guerre degli Spagnuoli colle Provincie Unite, Jacopo I. Re d'Inghilterra, fece da per tutto lungo le coste, segnar limiti, ne' quali dichiarò che non permetterebbe che alcuna delle Potenze belligeranti incalzasse i suoi nemici, e nè pure che i suoi vascelli armati vi si arrestassero per osservare i navigli, che volessero entrar ne' porti ovvero uscirne (*a*). Queste *parti* del Mare, così soggette ad una Nazione, sono comprese nel suo Territorio; nè si può navigarvi suo malgrado. Ma ella non può ricusarne l'accesso a Vascelli non sospetti, per usi innocenti, senza peccare contro il suo dovere; essendo ogni proprietario obbligato ad accordare agli stranieri il passo, anche per terra, purchè senza detrimento e senza pericolo. Vero è che a lei tocca il giudicare di ciò che far può in ogni caso particolare che si presenti; e se giudica male, ella pecca; ma le altre debbono soffrirlo. Non è già lo *stesso* de' casi di necessità, siccome, per esempio, quando un Vascello è obbligato ad entrare in una spiaggia, che vi appartiene per mettersi in salvo dalla tempesta. In questo caso il Diritto di entrar per ogni dove, non cagionandovi danno veruno o riparandolo, è come faremo più distesamente vedere, un residuo della Comunità primitiva, di cui alcun uomo non ha potuto spogliarsi;

(*a*) Selden, *Mare clausum* lib. II.

gliarsi; ed il vascello entrerà legittimamente vostro malgrado, se voi gliene ricusate ingiustamente l'ingresso.

§. 289. *Sin dove possa estendersi questa possessione.*

Non è agevole il determinare fino a quale distanza una Nazione estender possa i suoi Diritti su i Mari, che la circondano. Bodino (*a*) pretende che secondo il Diritto comune di tutti i popoli marittimi, il dominio del Principe si estenda fino a sessanta miglia dalle coste. Ma questa determinazione precisa non potrebb' essere fondata che sopra un consenso generale delle Nazioni, che sarebbe difficile a provarsi. Ciascuno Stato può ordinare a tal uopo ciò che troverà opportuno, per quanto spetta ai Cittadini fra loro o ai loro affari col Sovrano. Ma da Nazione a Nazione tutto quello, che può dirsi di più ragionevole, è che in generale il dominio dello Stato sul Mar vicino si allarga quanto è necessario per la sua sicurezza, e che può farlo rispettare; poichè da un lato egli non può appropriarsi una cosa comune, qual è il Mare, se non in quanto ne abbisogna per qualche legittimo fine, §. 281.; e da un altro lato sarebbe una vana e ridicola pretensione l'attribuirsi un Diritto, che non si fosse per verun conto in istato di far valere. Le forze navali dell' Inghilterra hanno dato luogo a' suoi Re di attribuirsi l'Impero de' Mari, che la circondano fino sopra le opposte spiagge (*b*). Seldeno riferisce un atto so-

(*a*) *Della Repubblica*, lib. I. cap. 10.
(*b*) Vedi il Trattato di Seldeno, *Mare clausum*.

solenne (*a*), da cui scorgesi che quest'impero, al tempo di Odoardo I., era riconosciuto dalla maggior parte de' popoli marittimi dell'Europa; e la Repubblica delle Provincie Unite lo riconobbe in qualche modo col trattato di Breda, nel 1667., almeno quanto agli onori della bandiera. Ma per istabilire sodamente un Diritto sì esteso, bisognerebbe mostrare ben chiaramente il consenso espresso o tacito di tutte le Potenze interessate. I Francesi non hanno mai ceduto a questa pretensione dell'Inghilterra; e nello stesso Trattato di Breda, di cui abbiamo parlato, Lodovico XIV. non volle nè pur soffrire che la Manica fosse chiamata Canale d' Inghilterra o Mar Britannico. La Repubblica di Venezia si attribuisce l'Impero del Mar Adriatico; e nota è a ciascuno la cerimonia, che si pratica ogni anno in tal particolare. Si adducono, per confermar questo Diritto, gli esempi di Uladislao Re di Napoli, dell'Imperator Federico III., e di alcuni Re d' Ungheria, che domandavano ai Veneziani la permissione di far passare in quel Mare le loro Navi (*b*). Che l'Impero ne appartenga alla Repubblica fino ad una certa distanza dalle sue coste, ne' luoghi, di cui ella può impadronirsi, e che le importa di occupare e di custodire per la sua sicurezza, questo mi sembra innegabile; ma dubito assai che oggi alcuna Potenza fosse disposta a riconoscere la sua Sovranità sul Mar Adriatico tutto intero. Questi pretesi Imperii sono rispettati, finchè la Nazione che se gli attribuisce è in grado di sostenerli colla forza; cadono essi poi colla sua potenza. Oggi tutto lo spazio di Mare, a cui può giugnere il tiro del

(*a*) *Ibid.* Lib. II. cap. 28.
(*b*) Selden, *Mare clausum*, Lib. I. cap. 16.

del Cannone, lungo le coste, vien riguardato ſiccome parte del Territorio; e per queſta ragione un vaſcello preſo ſotto il Cannone di una fortezza neutrale non è di buona preda.

§. 290. *Della ſpiagge e de' porti.*

Le ſpiagge del Mare appartengono incontraſtabilmente alla Nazione padrona del paeſe, di cui ſanno parte, e ſi annoverano tra le coſe pubbliche. Se i giureconſulti Romani le ripongono tra le coſe comuni a tutti (*res communes*,) lo fanno riſpetto ſoltanto al loro uſo; e non deeſi conchiuderne che le riguardaſſero ſiccome independenti dall' Impero: il contrario appariſce da una moltitudine di Leggi. I porti ſono ancora manifeſtamente una dipendenza e una parte anzi del paeſe, e conſeguentemente appartengono alla Nazione in proprietà. Si può loro applicare, quanto agli effetti del Dominio e dell' Impero, tutto ciò, che diceſi della terra ſteſſa.

§. 291. *Delle baje e de' porti.*

Tutto ciò che detto abbiamo delle parti del Mare, vicine alle coſte, diceſi più particolarmente e con miglior Diritto, delle baje, delle rade e degli ſtretti, ſiccome più atti ancora ad eſſere occupati e più importanti alla ſicurezza del paeſe. Ma io parlo delle baje e degli ſtretti di poca eſtenſione, e non di que' grandi ſpazii di Mare, a cui dannoſi talvolta queſti nomi, quai ſono la baja d' Hudſon, lo ſtretto Magellanico, ſu cui l' Impero non potrebbe eſtenderſi e meno poi la proprietà. Una baja, di cui ſi può vietar l' ingreſſo, può eſſere occupata e ſottopoſta alle Leggi del Sovrano; ed importa che così pur ſia, poichè il paeſe

se potrebb' essere molto più facilmente insultato in questo luogo che su coste aperte ai venti e all' impeto de' flutti.

§. 292. *Degli stretti in particolare.*

Bisogna osservare in particolare, riguardo agli stretti, che quando servono alla comunicazione di due Mari, di cui la navigazione è comune a tutte le Nazioni o a molte, quella che possiede lo stretto, non può negarvi alle altre il passaggio, purchè questo passaggio sia innocente e senza pericolo per essa. Negandolo senza giusta ragione essa priverebbe queste Nazioni di un vantaggio, che loro è accordato dalla natura; e ripetiamolo un' altra volta il Diritto di un tal passaggio è un residuo della Comunione primitiva. Solamente la cura della sua propria sicurezza autorizza il padrone dello stretto a usar certe cautele, ad esigere formalità stabilite d'ordinario mercè la consuetudine delle Nazioni. Può egli ancora con fondamento imporre una discreta gravezza sui vascelli che passano e per l'incomodo, ch' essi gli cagionano obbligandolo a star all' erta e per la sicurezza che loro procura proteggendoli contro i loro nemici, allontanando i pirati, ed assumendosi di mantenere fanali, palizzate ed altre cose necessarie alla salute dei navigatori. Così il Re di Danimarca esige un pedaggio allo stretto del Sund. Simili Diritti esser debbono fondati sulle stesse ragioni e sottoposti alle stesse regole che i pedaggi stabiliti per terra o sopra una riviera. (Vedi li §§. 103. e 104.)

§. 293. *Del Diritto di naufragio.*

E' forse necessario che si parli del *Diritto di naufragio*, malnato frutto della barbarie, e che per buona

for-

forte è quasi dappertutto sparito insiem con essa? La giustizia e l'umanità non possono dargli luogo che nel solo caso, in cui i proprietarii degli effetti salvati dal naufragio non potessero assolutamente essere conosciuti. Questi effetti sono allora del primo occupante, o del Sovrano, se la Legge a lui li riserba.

§. 294. *Di un Mare compreso nelle terre di una Nazione.*

Se un Mare si trova totalmente serrato nelle terre di una Nazione, comunicando soltanto all'Oceano per un Canale, di cui questa Nazione può impadronirsi, sembra che un simil Mare non sia meno suscettibile di occupazione e di proprietà che la terra; esso dee seguire la sorte de' paesi, che lo circondano. Il Mare Mediterraneo era già assolutamente rinchiuso nelle terre del popolo Romano. Questo popolo rendendosi padrone dello stretto, che lo unisce all'Oceano, poteva sottometterlo al suo Impero ed attribuirsene il Dominio. Non offendeva egli con ciò i Diritti delle altre Nazioni, essendo un Mar particolare manifestamente destinato all'uso de' paesi e de' popoli, che lo circondano. D'altronde vietando l'ingresso del Mediterraneo ad ogni vascello sospetto, i Romani mettevano con un solo atto in sicuro tutta la immensa estensione delle sue coste; ragione che bastava per dar loro un titolo d'impadronirsene. E siccome il medesimo non comunicava assolutamente che coi loro Stati, eglino erano i padroni di permetterne o di vietarne l'ingresso niente meno che della loro Città e delle loro Provincie.

§. 295. *Le parti del Mare occupate da una Potenza sono di sua giurisdizione.*

Quando una Nazione s'impadronisce di certe parti del Mare, essa vi occupa l'Impero come pur il Dominio, per la stessa ragione che abbiamo allegata parlando delle terre, §. 205. Queste parti del Mare sono della giurisdizione, del Territorio della Nazione; il Sovrano vi comanda, egli dà Leggi e può reprimere quelli che le trasgrediscono; in somma ha quivi tutti gli stessi Diritti, che gli appartengono in terra e generalmente tutti quelli, che la Legge dello Stato gli accorda.

Vero è nondimeno che l'*Impero* e il *Dominio*, ovvero la proprietà non sono inseparabili di sua natura, nè meno per uno Stato Sovrano (*a*). In quella guisa che una Nazione potrebbe possedere in proprio il Dominio di uno spazio di Terra o di Mare, senz'averne la Sovranità, potrebbe parimente avvenire ch'ella avesse l'Impero di un luogo, di cui la proprietà o il Dominio utile spettasse a qualche altro popolo. Ma si presume sempre, quand'ella possiede il Dominio utile d'un luogo qualunque, ch'ella abbiane altresì l'alto Dominio e l'Impero ossia la Sovranità, §. 205. Non si fa sì naturalmente induzione dall'Impero al Dominio utile; posciachè una Nazione può avere buone ragioni di attribuirsi l'Impero in una contrada e particolarmente in uno spazio di Mare, senza pretendervi alcuna proprietà, alcun utile Dominio. Gl'Inglesi non pretesero mai la proprietà di tutte le terre, di cui si attribuivano l'Impero.

Ecco

(*a*) Vedi lib. II. §. 83.

Ecco tutto ciò che avevamo a dire in questo primo Libro. Una più minuta esposizione intorno ai Doveri e ai Diritti d'una Nazione considerata in se stessa, ci condurrebbe tropp'oltre. Bisogna, siccome già l'abbiamo detto, cercarlo nei particolari Trattati del Diritto pubblico e di politica. Noi siamo assai lontani dal lusingarci di non aver omesso alcun articolo importante. E' questo un leggiero abbozzo di un quadro immenso. Ma un Lettore intelligente supplirà senza fatica a tutte le nostre omissioni, facendo uso de' principii generali. Noi abbiamo rivolte tutte le nostre cure a stabilir sodamente questi principii e ad illustrarli con precisione e con chiarezza.

Fine del Tomo Primo.

TAVOLA DE' CAPITOLI E DE' PARAGRAFI,

Ovvero Analisi del Tomo I.

PRELIMINARI.

Idea e principii generali del Diritto delle Genti.

§. 13.

LIBRO I.

Della Nazione considerata in se stessa.

CAPITOLO I.

Delle Nazioni, ovvero Stati Sovrani.

CAPITOLO II.

Principii generali dei doveri di una Nazione verso se medesima.

§. 24.

CAPITOLO V.

Degli Stati elettivi, successivi *ovvero* ereditarii, *e di quelli che si chiamano* patrimoniali.

§. 63.

C A P I T O L O VI.

Oggetti principali di un buon Governo. 1. Provvedere ai bisogni della Nazione.

C A P I T O L O VII.

Della chiusura delle terre.

CAPITOLO VIII.

Del Commercio.

CA-

CAPITOLO IX.

Della cura delle pubbliche Strade e de' Diritti di Pedaggio.

CAPITOLO X.

Della Moneta e del Cambio.

CAPITOLO XI.

Secondo oggetto di buon Governo; procurare la vera felicità della Nazione.

CAPITOLO XII.

Della Pietà e della Religione.

§. 155.

CAPITOLO XIII.

Della Giustizia e del buon Governo.

CAPITOLO XIV.

Terzo oggetto di un buon Governo, fortificarsi contro gli attacchi esterni.

CAPITOLO XV.

Della gloria di una Nazione.

CAPITOLO XVI.

Della Protezione ricercata da una Nazione, e della sua sommissione volontaria ad una Potenza straniera.

CAPITOLO XVII.

Come un popolo separare si possa dallo Stato, di cui è membro, o rinunziare all'ubbidienza del suo Sovrano, quando non è protetto.

CA-

CAPITOLO XVIII.

Dello stabilimento di una Nazione in un Paese.

CAPITOLO XIX.

Della Patria e delle varie materie, che vi hanno relazione.

CAPITOLO XX.

Dei beni pubblici, comuni e privati.

CAPITOLO XXI.

Dell' alienazione de' beni pubblici, ovvero del Regio patrimonio e di quella di una parte dello Stato.

CAPITOLO XXII.

De' fiumi, delle riviere e de' laghi.

CAPITOLO XXIII.

Del Mare.

F I N E.

quale con divota Stima lo preg..
Bendirmi. Unita ala V. M. Abb.a e di, che
In Giesù Sempre etc.

D. V. V. R.ma

Obl.ma
S.a Rosa M.a Giac.a
dela S.S. trinità
D. C.

P. S. à mia consolazion
Mi scriva una
sua Riga.

DI VATTEL

IL DIRITTO DELLE GENTI

I

§. 102. *Dei ſuoi Diritti ſullo ſteſſo particolare.*

La Nazione intera dee certamente contribuire a coſe, che le ſono di tanta utilità. Allorchè dunque la coſtruzione e la riparazione delle Strade maeſtre, de' ponti, de' canali, foſſe di troppo aggravio alle rendite ordinarie dello Stato, il Governo può obbligare i Popoli a lavorarvi, o a concorrere alle ſpeſe. Sonoſi veduti paeſani di alcune Provincie della Francia mormorare a cagion de' lavori, che loro imponevanſi per la coſtruzione degli argini; ma non hanno eglino tardato a benedire gli autori dell'impreſa, toſto che la eſperienza gli ha illuminati intorno a' loro veri intereſſi (*a*).

§. 103. *Fondamento del Diritto di Pedaggio.*

Eſigendo grandi ſpeſe la coſtruzione e il mantenimento di tutte queſte opere, una Nazione può giuſtiſſimamente farvi contribuire tutti quelli, che partecipano alla loro utilità: è queſta la ſorgente legittima del Diritto di *Pedaggio*. E' giuſto che un viaggiatore, e ſoprattutto un mercatante, che profitta di un canale, di un ponte o di un argine, per far ſuo cammino; per traſportare più comodamente le ſue merci, entri con una modica contribuzione a parte delle ſpeſe di queſti utili ſtabilimenti; e ſe uno Stato giudica a propo-

(*a*) Ma debbono aſtenerſi i Sovrani dal comandar lavori pubblici per ſervire ſoltanto alla loro vanità, e le cui immenſe ſpeſe ſieno di gran lunga ſproporzionate al profitto, che ne può mai ritrarre lo Stato. *N. del T.*

ſito di eſimerne i cittadini, alcun motivo non l'obbliga a gratificarne gli ſtranieri.

§. 104. *Abuſo di queſto Diritto.*

Ma un Diritto sì legittimo nella ſua origine ſpeſſo degenera in grandi abuſi. Hannoci paeſi, in cui non pigliaſi veruna cura delle Strade, e dove non ſi laſcia di eſigere pedaggi ragguardevoli. Un Signore, che avrà una lingua di terra, che mette capo a un fiume, vi ſtabiliſce un Pedaggio, quantunque non iſpenda un piccolo al mantenimento del fiume, e alla comodità della navigazione. Una patente eſtorſione è codeſta, e contraria al Diritto delle Genti Naturale; poſciachè la diviſione e la proprietà delle terre non ha potuto levare a chiccheſſia il Diritto di paſſaggio, allorchè non ſi nuoce in verun conto al padrone del territorio, per cui ſi paſſa. Ogni uomo riconoſce un tal Diritto dalla natura, nè ſi può con giuſtizia farglielo comprare.

Ma il Diritto delle Genti *arbitrario*, ovvero la *conſuetudine* delle Nazioni, tollera oggi queſto abuſo, finchè non giunga ad un ecceſſo capace di diſtruggere il Commercio. Ad ogni modo non ſuolſi al medeſimo ſottometterſi ſenza difficoltà ſalvochè per li Diritti ſtabiliti da un uſo antico: la impoſizione di nuovi Pedaggi è ſpeſſo una ſorgente di litigi. Gli Svizzeri fecero anticamente la guerra ai Duchi di Milano per angherie di ſimile natura. Si abuſa inoltre del Diritto di Pedaggio, allorchè ſi eſige dai paſſeggeri una contribuzione troppo forte, e poco proporzionata a quello, che coſta il mantenimento delle pubbliche ſtrade.

Oggi le Nazioni ſi accomodano tra di loro a tal uopo con Trattati, per iſcanſare ogni veſſazione ed ogni difficoltà.

CA-